



TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.R.L.

Corso Novara 96 – 10152 Torino (IT)

T +39 011 227 4101

info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it

www.5t.torino.it

C.F. - P.IVA 06360270018

C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992

CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (D.LGS. 231/01 E SUCC. MOD.)

PARTE GENERALE

Storia delle revisioni		
Data	Motivo	Firmato dal Legale Rappresentante
23.12.2016	Revisione Annuale 2016/00	
06.03.2019	Revisione Annuale 2019/00	
00.02.2021	Revisione annuale 2020-2021/00	
00.00.2023	Revisione annuale 2022-2023/00	

Tutti i documenti relativi al Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/01, costituiscono informazioni strettamente riservate e di proprietà di 5T s.r.l. (da ora innanzi 5T) da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui sono state definite.



SOMMARIO PARTE GENERALE

SOMMARIO PARTE GENERALE	2
APPENDICE:	2
MODULI	2
1. PREMESSA	3
2. FONDAMENTO NORMATIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE: IL D. LGS 231/01	4
2BIS. RAPPORTO TRA IL D.LGS. 231/01 E LA LEGGE 190/2012	6
3. STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL PRESENTE MOG 231	8
3.1. APPROCCIO METODOLOGICO	8
3.2. SISTEMA DI GOVERNANCE ORGANIZZATIVA	9
3.3. SISTEMI DI POTERI, DELEGHE E PROCURE	9
4. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE IN AMBITO DI D.LGS. 231/01 E MOG231	9
4.1 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DESTINATARI DEL MOG231	9
4.2 DIFFUSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN AMBITO DI D.LGS. 231/2001 E MOG231	12
5. STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	14
5.1 FORMAZIONE E COMPOSIZIONE	14
5.2 DOVERI E POTERI DELL'ODV	16
5.3 ATTIVITA' DELL'ODV	16
5.4 DISPOSIZIONI FINALI	18
6. SISTEMA DISCIPLINARE	19
6.1 DISCIPLINA GENERALE	19
6.2 DIPENDENTI	19
6.3 DIRIGENTI	20
6.4 COLLABORATORI CON TIPOLOGIA CONTRATTUALE DIVERSA DA QUELLA PREVISTA PER IL LAVORO SUBORDINATO	21
6.5 PROFESSIONISTI (revisori contabili, consulenti, agenti e altri soggetti)	21
6.6 AMMINISTRATORI	21
6.7 SINDACI	22
6.8 DISPOSIZIONI FINALI	22

APPENDICE:

1.a CODICE ETICO

MODULI

1. MODULO CONSEGNA E ACCETTAZIONE DOCUMENTI
2. MODULO DI VERIFICA DI APPRENDIMENTO
3. FOGLIO DI PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO FORMATIVO DICHIARAZIONE DELL'ODV



1. PREMESSA

5T nasce nel 1992 come consorzio per l'innovativo progetto di ricerca europeo "Quartet +" il cui merito è stato quello di sperimentare le prime tecnologie telematiche volte alla gestione del traffico e del servizio di trasporto pubblico in contesti urbani.

5T è una società a totale partecipazione pubblica che opera nel campo dei sistemi ITS (Intelligent Transport Systems) e dell'infomobilità. La società è tenuta ad eseguire la parte prevalente della propria attività a favore degli enti partecipanti alla medesima: oltre l'80% del fatturato sociale è effettuato nello svolgimento dei compiti commissionati dai soci pubblici.

Nel corso del tempo la società ha maturato solide competenze in analisi dei bisogni e definizione dei requisiti, progettazione di soluzioni ITS, coordinamento nella realizzazione dei sistemi ITS, integrazione dei sistemi in un'unica piattaforma, gestione operativa e tecnica dei sistemi per conto dei propri soci.

Ad oggi, 5T gestisce la centrale operativa di monitoraggio del traffico dell'area metropolitana torinese, integrata con il sistema di monitoraggio dei mezzi del trasporto pubblico locale, al fine di migliorare la fluidità del traffico e le prestazioni del trasporto pubblico.

Più specificatamente, la società esercita le seguenti attività di impresa:

- sviluppo, gestione ed erogazione di servizi di mobilità ed infomobilità;
- monitoraggio e controllo del traffico, ivi compresa la regolazione semaforica;
- acquisizione, elaborazione e analisi di dati ed informazioni relative al trasporto delle persone e delle merci.

5T partecipa di frequente a numerosi progetti di ricerca e innovazione nel campo ITS a livello nazionale ed europeo.

Inoltre, nell'ottica di un costante miglioramento, 5T ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2015, emblematica del percorso di miglioramento degli standard produttivi e di soddisfazione del cliente.

5T, nello svolgere le proprie attività, applica, rispetta ed esorta al rispetto dei principi etico-comportamentali espressi nel Codice Etico, di tutte le procedure previste dal MOG 231, nonché dei principi espressi e delle misure adottate nel Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (d'ora in avanti "DPG") e nei relativi regolamenti allegati.



2. FONDAMENTO NORMATIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE: IL D. LGS 231/01.

Dopo lunga gestazione internazionale, con il D.lgs. 08.06.2001 n. 231 entra in vigore una normativa di grande attualità ed importanza che introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano la responsabilità "amministrativa" degli enti, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

QUAL È IL FONDAMENTO DI TALE RESPONSABILITÀ?

La società risponde per "i reati" commessi nel suo interesse "o" a suo vantaggio:

- 1) dalle persone che hanno la legale rappresentanza, dagli amministratori, direttori della società, ovvero, laddove ci siano più sedi, direttori della unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- 2) dagli amministratori di fatto;
- 3) dalle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui ai nn. 1) e 2).

Tale responsabilità è, al contrario, esclusa quando il reato sia stato posto in essere nell'esclusivo interesse dell'agente.

Ogni volta che il Pubblico Ministero acquisisce la notizia di reato ed iscrive nel registro degli indagati una persona – ad es. l'amministratore di una società che ha pagato una tangente per aggiudicarsi l'appalto nell'interesse della società – contemporaneamente iscrive in altro (specifico) registro anche la società "investigata" e procede all'accertamento degli illeciti (penale ed amministrativo) simultaneamente a carico di entrambi i soggetti inquisiti (quello fisico e quello giuridico).

Sia la "persona fisica" che la "società" dovranno nominare un difensore, e saranno loro garantiti gli stessi diritti e le stesse facoltà e si seguiranno le normali regole processuali penali nel corso dell'indagine preliminare, dell'udienza preliminare, durante il dibattimento in tribunale ed eventualmente nel processo d'appello.

In capo alla società grava dunque un titolo di responsabilità autonomo ancorché esso necessiti di un reato-presupposto posto in essere dai soggetti che vivono con la stessa un rapporto organico o dipendente.

Come può la società andare esonerata da responsabilità "amministrativa" per il fatto reato posto in essere dall'amministratore (anche di fatto) e/o dal dipendente?

La società (nell'interesse o a vantaggio della quale è stato realizzato il reato) che non ha adottato un proprio "modello di organizzazione e gestione" secondo quanto prescritto dal D.lgs.cit. prima della commissione del fatto reato non potrà mai andare esonerata da responsabilità. Opera in tali casi un regime di presunzione di colpevolezza "iuris et de iure", cioè assoluta.

Essa potrà al più attenuare la propria responsabilità (e sarà ammessa al patteggiamento) solo adottando prima dell'apertura del dibattimento un idoneo modello di organizzazione e gestione in grado di prevenire la commissione di reati della specie di quello che si è realizzato, risarcendo integralmente il danno cagionato dal reato e mettendo a disposizione (per la confisca) il profitto realizzato dal reato.

La società non risponde invece se prova che:

- i. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ii. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, l'Organismo di Vigilanza (d'ora in avanti, OdV);
- iii. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b);
- iv. le persone di cui all'art. 5 lett. A) (organi apicali) hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e di gestione;
- v. la commissione del reato da parte delle persone di cui all'art. 5 lett. B (soggetti sottoposti) non è stata resa possibile dalla inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.



Nel caso in cui la società sia interessata da vicende modificative (trasformazione, fusione, scissione e cessione), con riguardo ai reati commessi in epoca antecedente al perfezionamento di tali vicende, il D.lgs. prevede il trasferimento della responsabilità dall'ente originario a quello risultante in seguito alle vicende menzionate.

I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

Il D.lgs. non definisce specificamente come deve essere costituito un MOG231, ma prevede che lo stesso debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- prevedere uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai fini del D.Lgs. e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del MOG231 di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- prevedere almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- prevedere il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'assenza di un dettato normativo puntuale non può che valorizzare il ruolo (di supplenza) esercitato dalla Giurisprudenza, i cui orientamenti non possono essere ignorati, a maggior ragione, posto che il vaglio di idoneità del MOG231 è a questa rimesso.

Proprio dalle indicazioni della Giurisprudenza si è tratto il cosiddetto "decalogo 231" che contiene le ragioni in base alle quali un MOG231 viene considerato inidoneo offrendo, così ed a contrario, un elenco di criteri in base ai quali un modello di organizzazione gestione può dirsi idoneo, ovvero si deve:

1. essere adottato partendo da una mappatura dei rischi di reato specifica ed esaustiva e non meramente ripetitiva del dato normativo;
2. prevedere che i componenti dell'OdV posseggano specifiche capacità in tema di attività consulenziali;
3. prevedere quale causa di ineleggibilità a componente dell'OdV la sentenza di condanna o patteggiamento anche non irrevocabile;
4. differenziare tra attività di formazione rivolta ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio ed al preposto al controllo interno;
5. prevedere i contenuti dei corsi di formazione, la loro frequenza, obbligatorietà della partecipazione ai corsi, controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi;
6. prevedere espressamente la comminazione di sanzioni disciplinari;
7. prevedere sistematiche procedure di ricerca ed identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari;
8. prevedere controlli di routine e controlli a sorpresa – comunque periodici – nei confronti delle attività aziendali sensibili;
9. prevedere e disciplinare un obbligo per i dipendenti, i direttori, gli amministratori di società, di riferire all'OdV notizie rilevanti e relative alla vita dell'ente, a violazioni del Modello o alla consumazione dei reati. In particolare deve fornire concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti possono riferire all'OdV;
10. contenere protocolli e procedure specifici e concreti.



LE SANZIONI

Quelle previste per gli illeciti amministrativi derivanti da reato in capo alla società si distinguono in:

a) sanzioni pecuniarie (art. 10) che si calcolano per quote aventi valore unitario da 258 € e 1.549 € ed irrogabili in numero minimo e massimo da 100 a 1000 (dunque una sanzione da 25.822,00 € a 1.549.871,00 €);

b) sanzioni interdittive (artt. 13 e segg.) quali:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività,
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, nonché l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- tali sanzioni, laddove ne ricorrano i presupposti, possono anche essere applicate a titolo cautelare ovvero in corso di processo, oltre che a titolo definitivo;

c) confisca (art. 19): con la sentenza di condanna (e comunque per addivenire ad un patteggiamento della pena) il giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato (alla P.A. ad es. che si costituisce parte civile nei confronti della persona fisica e della società);

d) la pubblicazione della sentenza (art. 18) che potrebbe anche non comportare un significativo esborso economico, ma costituisce sicuramente presupposto di un ingente danno d'immagine.

Preme sottolineare, per la sua concreta rilevanza pratica, che le misure interdittive (e/o quelle alternative del commissariamento giudiziale che si applica laddove la interdizione comporti interruzione dell'attività della società tale da provocare un grave pregiudizio alla collettività) possono essere evitate solo se la società prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ha:

- 1) risarcito integralmente il danno,
- 2) adottato ed attuato il proprio modello d'organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- 3) messo a disposizione il profitto conseguito dalla commissione del reato al fine della confisca.

Dette 3 condizioni debbono concorrere!

QUALI SONO I REATI PRESUPPOSTO?

Dal 2001, data di entrata in vigore del D.lgs. cit., ad oggi, una serie di provvedimenti legislativi integrativi hanno di molto ampliato il catalogo dei reati c.d. "sensibili" (cioè esclusivamente quelli tassativamente indicati).

Essi sono dettagliatamente elencati nell'Appendice Normativa di Parte Speciale del presente MOG231.

2BIS. RAPPORTO TRA IL D.LGS. 231/01 E LA LEGGE 190/2012

Il 6 novembre 2012 il Legislatore ha approvato la Legge n. 190, recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, meglio nota come Legge Anticorruzione.

Tale Legge è stata approvata in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla Corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.

In attuazione di quanto stabilito nella citata Legge n. 190/12, sono stati poi emanati:



- il D.lgs. n. 39/13, che disciplina i casi di inconferibilità ed incompatibilità, compresi quelli relativi agli incarichi “di Amministratore di Enti pubblici e di Enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico” e “lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso Enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'Amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'Ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'Amministrazione”;
- il D.lgs. n. 33/13, che specifica e disciplina gli adempimenti in materia di Trasparenza previsti nei citati commi da 15 a 33 dell'art 1 della Legge n. 190/12 e ne estende la portata ad ulteriori vincoli attraverso i rimandi contenuti nell'art. 22.

L'art. 1 comma 1 e ss. attribuisce all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) compiti pianificatori, di indirizzo e di vigilanza anche ispettiva e con poteri sanzionatori.

A termini dell'art. 1 2° co. L. 190/2012 l'ANAC adotta il Piano Nazionale ai sensi del successivo comma 2-bis per il quale:

“2-bis. Il Piano nazionale anticorruzione è adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione”.

Con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 è stato adottato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione per il triennio 2019-2021 con il dichiarato obiettivo, fra l'altro, di consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni già fornite a partire dal 2013, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori.

Fra le Determinazioni ANAC di rilievo rispetto alla Società si richiama la Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, ampiamente richiamata dal Piano Nazionale Anticorruzione vigente.

Con tale determinazione matura e si consolida l'indirizzo risalente al primo Piano Nazionale Anticorruzione del 2013 e poi normato dal richiamato art. 1 comma 2-bis L. 190/2012, per cui i soggetti di cui all'art. 2-bis 2° co. D.lgs. 33/2013, fra cui le società a controllo pubblico, come 5T, al fine di evitare un'inutile duplicazione di misure, integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001 con misure idonee a prevenire anche fenomeni di corruzione e di malaffare all'interno delle società in coerenza con le finalità della Legge 190 del 2012. In particolare, la Determinazione n. 1134/2017 ha ulteriormente chiarito che le misure integrative devono fare riferimento a tutte le attività svolte ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del D.Lgs. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti”.

Ai fini di cui alla L. 190/2012, la Società adotta il MOG 231 con le misure compensative che sono elencate nel DPG, il quale qualifica la Società ed illustra gli indirizzi assunti dalla stessa e costituisce strumento di raccordo.

Ai fini dell'attuazione della L. 190/2012, la Società ha nominato un Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

Obiettivo principe di tale disciplina è prevenire le situazioni di “cattiva amministrazione”, promuovendo la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità e della trasparenza, quali misure di contrasto e prevenzione della corruzione.



Le situazioni che potenzialmente potrebbero compromettere la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità sono più ampie delle fattispecie penalistiche disciplinate negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dei soggetti tenuti all'applicazione della normativa a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, ovvero ancora si riscontri l'abuso del potere affidato ad un soggetto al fine di ottenere vantaggi privati sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

3. STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL PRESENTE MOG 231

3.1. APPROCCIO METODOLOGICO

Ai fini della redazione ed implementazione del MOG231, l'approccio metodologico adottato ha previsto le seguenti fasi:

- esame e studio dell'assetto organizzativo aziendale, a mezzo dell'acquisizione della documentazione di riferimento (organigrammi, funzionigrammi, visura, deleghe e procure, etc.);
- esame e studio della procedimentalizzazione delle attività, a mezzo dell'acquisizione della documentazione relativa agli attuali sistemi di gestione;
- esame e studio delle attività di fatto svolte dalla Società mediante audit presso l'azienda.

Nella redazione del MOG 231 di 5T si è tenuto conto di:

- Linee Guida emanate da Confindustria per la redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01, nell'ultima versione approvata a giugno 2021 e dichiarata idonea dal Ministero della Giustizia al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3, del Decreto stesso;
- Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, documento a cura del Gruppo di Lavoro multidisciplinare sulla normativa relativa all'organismo di vigilanza, nella versione del mese di febbraio dell'anno 2019.

Il presente MOG231 è costituito da una parte generale e da una parte speciale.

La parte generale è composta da una parte introduttiva, concernente la Società, le esigenze ex D.Lgs. 231/01, la struttura del MOG231, il Codice Etico (in appendice) le regole di formazione ed informazione con riferimento alla documentazione ex D.Lgs. 231/01, le regole di funzionamento dell'OdV, il sistema disciplinare e la modulistica.

La Parte Speciale è composta da:

- Tabella di Parte Speciale, contenente la mappatura dei rischi di commissione dei reati cd. Presupposto e l'indicazione dei protocolli di prevenzione da applicare;
- Appendice normativa di Parte Speciale, nella quale vengono dettagliatamente elencati tutti i reati presupposto ex d.lgs. 231/01, con declinazione della fattispecie normativa e sua esemplificazione in condotte tipiche, al fine di agevolare la comprensione laica del precetto giuridico;
- Protocolli di prevenzione (cd. Procedure) volte a prevenire le fattispecie di reato presupposto ex D.Lgs. 231/2001 potenzialmente commissibili nella realtà aziendale.

5T è, altresì, dotata di documentazione gestionale complementare che costituisce parte integrante del presente MOG 231 e che viene richiamata per le parti di competenza; ci si riferisce segnatamente alla certificazione UNI EN ISO 9001:2015.



3.2. SISTEMA DI GOVERNANCE ORGANIZZATIVA

La costruzione del presente MOG231 prende le mosse dall'analisi dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile (sistema di governance aziendale) della Società costituito dal sistema di deleghe interne, procedure ed istruzioni operative, nonché dei protocolli di controllo già esistenti ed operativi.

In particolare, ai sensi dell'art. 2381 c.c. 5° comma, compete al CdA ovvero agli organi delegati, nei limiti dei poteri conferiti, curare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo/amministrativo/contabile in relazione alla natura e dimensione dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita di continuità aziendale, mentre compete al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2403 c.c., valutarne sia l'adeguatezza stessa che il concreto funzionamento.

Il CdA adempie al suo dovere/potere di curare l'adeguatezza organizzativa, conformemente alla missione aziendale, attraverso la definizione e il controllo della struttura operativa, delle missioni, dei ruoli e delle responsabilità attribuite mediante un sistema di procure e deleghe interne o esterne tali da garantire l'efficacia aziendale, nel rispetto della normativa di riferimento.

Il Collegio Sindacale, oltre al monitoraggio del rispetto della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione - attuato mediante l'adozione di specifici programmi di verifica della conformità a norme, regolamenti e procedure -, vigila sull'adeguatezza organizzativa e sul suo concreto funzionamento, avuto riguardo agli indicatori di efficacia, al controllo di gestione ed al controllo budgetario, alla gestione dei rischi operativi e alla sicurezza informatica.

3.3. SISTEMI DI POTERI, DELEGHE E PROCURE

La Società si è dotata di un articolato sistema di poteri, deleghe e procure.

Tale sistema è predisposto al fine di creare:

- un'organizzazione adeguata allo svolgimento delle attività aziendali aventi rilevanza esterna o interna necessarie al perseguimento degli obiettivi aziendali e congruenti con le responsabilità assegnate a ciascun soggetto;
- un fattore di prevenzione (mediante la definizione dei limiti e la qualificazione dei poteri assegnati a ciascun soggetto) dell'abuso dei poteri funzionali attribuiti;
- un elemento di incontrovertibile riconducibilità delle operazioni aziendali aventi rilevanza esterna o interna alle persone fisiche che le hanno poste in essere.

I poteri in capo ai singoli soggetti risultano ripartiti come da visura camerale depositata presso la CCIAA di Torino a cui si rinvia.

4. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE IN AMBITO DI D.LGS. 231/01 E MOG231

4.1 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DESTINATARI DEL MOG231

Tutti i Destinatari del MOG231 devono essere formati ed informati in merito al D.Lgs. 231/01 ed in merito al MOG231 adottato.

5T cura ed organizza la tenuta di corsi di formazione ed informazione ai soggetti di seguito indicati, incaricando all'uopo personale qualificato.

I Destinatari vanno formati al momento della loro assunzione o comunque entro sei mesi dalla stessa; ogni ventiquattro mesi ovvero in caso di cambiamento di mansioni rilevante ai fini del MOG231, occorre sottoporre tutti i Destinatari ai corsi di aggiornamento.

Si individuano, quindi, distinte modalità di tenuta dei corsi, differenziate sulla base delle mansioni ricoperte dai Destinatari.



In particolare:

Corso di formazione agli organi apicali.

Destinatari del corso: gli Amministratori e il Direttore Generale (in qualità di potenziali soggetti attivi dei reati ex D.Lgs. 231/01).

Oggetto del corso:

- illustrazione del D.Lgs. 231/01 e sue conseguenze in materia di responsabilità amministrativa dell'ente;
- illustrazione delle fattispecie di reato previste e punite dal combinato disposto tra il D.Lgs. 231/01 e fattispecie di reato da esso richiamate (casistica);
- analisi delle aree di rischio di commissione dei reati suddetti;
- analisi dei protocolli di prevenzione previsti nel presente MOG231 (obiettivi, destinatari, processi aziendali coinvolti, documentazione integrativa – es. Codice Etico – e protocolli di prevenzione);
- descrizione dei rapporti tra organi apicali e OdV;
- illustrazione dei canali di segnalazione *whistleblowing*;
- illustrazione dei canali comunicativi dei flussi informativi periodici e continuativi, specifici e generici previsti dal MOG231;
- illustrazione dei meccanismi sanzionatori previsti in capo agli organi apicali in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel MOG231.

Per quanto concerne i componenti del Consiglio di Amministrazione, il corso può svolgersi in sede di incontro con l'OdV.

Corso di formazione all'organo di controllo.

Destinatari del corso: i Sindaci, in qualità di soggetti investiti di poteri di vigilanza.

Oggetto del corso:

- illustrazione del D.Lgs. 231/01 e sue conseguenze in materia di responsabilità amministrativa dell'ente;
- illustrazione delle fattispecie di reato previste e punite dal combinato disposto tra il D.Lgs. 231/01 e fattispecie di reato da esso richiamate (casistica);
- analisi delle aree di rischio di commissione dei reati suddetti;
- analisi dei protocolli di prevenzione previsti nel presente MOG231 (obiettivi, destinatari, processi aziendali coinvolti, documentazione integrativa – es. Codice Etico – e protocolli di prevenzione);
- descrizione dei rapporti tra Collegio Sindacale e OdV;
- illustrazione dei canali di segnalazione *whistleblowing*;
- illustrazione dei canali comunicativi dei flussi informativi periodici e continuativi, specifici e generici previsti dal MOG231;
- illustrazione dei meccanismi sanzionatori previsti in capo ai componenti dell'organo di controllo in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel MOG231.

Per quanto concerne i Sindaci, il corso può svolgersi in sede di incontro con l'OdV.



Corso di formazione ai dipendenti amministrativi.

Destinatari del corso: i dipendenti che rivestono mansioni commerciali e/o amministrative e/o impiegatizie (in qualità di potenziali soggetti attivi dei reati ex D.lgs. 231/01).

Oggetto del corso:

- illustrazione del D.Lgs. 231/01 e sue conseguenze in materia di responsabilità amministrativa dell'ente;
- illustrazione delle fattispecie di reato previste e punite dal combinato disposto tra il D.Lgs. 231/01 e fattispecie di reato da esso richiamate (casistica);
- analisi delle aree di rischio di commissione dei reati suddetti;
- analisi dei protocolli di prevenzione previsti nel presente MOG231 (obiettivi, destinatari, processi aziendali coinvolti, documentazione integrativa – es. Codice Etico – e protocolli di prevenzione);
- descrizione dei rapporti tra dipendenti amministrativi e l'OdV;
- illustrazione dei canali di segnalazione *whistleblowing*;
- illustrazione dei canali comunicativi dei flussi informativi periodici e continuativi, specifici e generici previsti dal MOG231;
- illustrazione dei meccanismi sanzionatori previsti in capo ai dipendenti amministrativi in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel MOG231.

Corso di formazione ai dipendenti tecnici - operativi.

Destinatari del corso: i dipendenti che rivestono mansioni tecnico-operative svolgendo i servizi presso i clienti/utenti (in qualità di potenziali soggetti attivi dei reati ex D.lgs. 231/01).

Oggetto del corso:

- illustrazione del D.Lgs. 231/01 e sue conseguenze in materia di responsabilità amministrativa dell'ente;
- illustrazione delle fattispecie di reato previste e punite dal combinato disposto tra il D.Lgs. 231/01 e fattispecie di reato da esso richiamate (casistica);
- analisi delle aree di rischio di commissione dei reati suddetti;
- analisi dei protocolli di prevenzione previsti nel presente MOG231 (obiettivi, destinatari, processi aziendali coinvolti, documentazione integrativa – es. Codice Etico – e protocolli di prevenzione);
- descrizione dei rapporti tra dipendenti tecnici-operativi e l'OdV;
- illustrazione dei canali di segnalazione *whistleblowing*;
- illustrazione dei canali comunicativi dei flussi informativi periodici e continuativi, specifici e generici previsti dal MOG231;
- illustrazione dei meccanismi sanzionatori previsti in capo ai dipendenti tecnici-operativi in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel MOG231.

Terminata la fase espositiva, tutti i destinatari del corso (ad eccezione degli organi apicali e degli organi di controllo, essendo la formazione loro riservata di livello differente rispetto agli altri destinatari) sono tenuti a sottoporsi a test nominativo di verifica di apprendimento (**modulo 1.2¹**), composto da quesiti a risposta

¹ Ovvero mediante altra modulistica comunque idonea.



alternativa sugli argomenti esposti; una percentuale di errore superiore al 50% impegna il verificato ad una successiva formazione, non valevole come aggiornamento obbligatorio.

Al termine di ogni lezione tutti i partecipanti sono tenuti a firmare un foglio presenze (**modulo 1.3²**).

L'omessa organizzazione e/o partecipazione non giustificata ai corsi di formazione ed informazione, comporta violazione del presente MOG 231 e conseguente attivazione del sistema disciplinare.

4.2 DIFFUSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN AMBITO DI D.LGS. 231/2001 E MOG231

5T provvede a che tutti i destinatari all'atto dell'assunzione ovvero in occasione della revisione del MOG 231 ricevano copia (in formato cartaceo ovvero telematico) dei documenti ex D.Lgs. 231/2001 di rispettiva competenza e rilevanza.

A tal fine, si individuano distinte modalità di diffusione della documentazione di cui al MOG 231, differenziate sulla base delle mansioni/funzioni dei diversi Destinatari.

Diffusione a favore delle funzioni aziendali (soggetti Apicali e dipendenti con mansioni amministrative, commerciali, impiegatizie e/o dipendenti operativi)

A ciascuna funzione aziendale vengono consegnati:

- il Codice Etico;
- il Sistema disciplinare contenuto nella Parte Generale del presente MOG 231;
- la procedura di Gestione dei rapporti con l'OdV (proc. 1);
- la procedura di Gestione della Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro (proc. 8);
- la procedura di Gestione delle Attività Informatiche (proc. 9)³,

nonché le specifiche procedure del MOG231 relative alla mansione ricoperta.

Diffusione a favore del Collegio Sindacale

A ciascun componente del Collegio Sindacale vengono consegnati:

- il Codice Etico;
- il Sistema disciplinare contenuto nella Parte Generale del presente MOG 231;
- la procedura di Gestione dei rapporti con l'OdV (proc. 1);
- la procedura di gestione contabile, fiscale e societaria (proc. 4).

Diffusione a favore del Revisore Legale

A ciascun componente del Revisore Legale vengono consegnati:

- il Codice Etico;

² Ovvero mediante altra modulistica comunque idonea.

³La procedura di gestione delle attività informatiche (proc. 9) viene consegnata a tutti coloro che (a) hanno a disposizione o che possono avere a disposizione uno strumento informatico (personal computer, notebook, tablet, smartphone, etc.), (b) hanno accesso o possono avere accesso alla posta elettronica riservata, (c) utilizzano o possono utilizzare programmi informatici aziendali e (d) hanno o possono avere accesso alla rete internet dell'Ente.



- il Sistema disciplinare contenuto nella Parte Generale del presente MOG 231;
- la procedura di Gestione dei rapporti con l'OdV (proc. 1);
- la procedura di gestione contabile, fiscale e societaria (proc. 4)
- a procedura di gestione dei rapporti consulenziali (proc. 10).

Diffusione a favore dei consulenti esterni

A ciascun consulente esterno vengono consegnati:

- il Codice Etico;
- il Sistema disciplinare contenuto nella Parte Generale del presente MOG 231;
- la procedura di Gestione dei rapporti con l'OdV (proc. 1);
- la procedura di gestione dei rapporti consulenziali (proc. 10).

La consegna di tale documentazione e la sua presa visione e accettazione viene documentata dalla firma del Modulo di Accettazione (**modulo 1.1⁴**).

⁴ Ovvero mediante altra modalità comunque idonea.



5. STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D.lgs. 231/01 – all'art. 6, comma 1 lett. B) – pone come condizione, per la concessione dell'esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, che sia affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (l'OdV) il compito di vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del MOG 231, nonché di curarne il suo aggiornamento.

In attuazione di quanto previsto dalla disposizione citata, il CdA di 5T ha provveduto a nominare tale Organismo di vigilanza individuandolo in un professionista esterno che, in ragione dell'esperienza professionale e delle competenze specifiche in materia, appare organo idoneo ad assolvere i compiti che la legge attribuisce all'OdV.

L'OdV, nel rispetto delle leggi, delle Linee guida emanate dalle principali associazioni di categoria, della migliore giurisprudenza in materia, nonché nel rispetto dei principi di cui al Codice Etico, opera con:

- autonomia e indipendenza
- professionalità ed imparzialità
- continuità di azione
- onorabilità ed assenza di conflitti di interesse.

I Destinatari sono tenuti alla collaborazione con l'OdV, fornendo le informazioni che vengono loro richieste.

L'omessa collaborazione costituisce autonoma violazione del MOG 231, sanzionabile in quanto tale.

Quanto ai poteri, ai doveri e alle funzioni dell'OdV, si rinvia alle disposizioni di cui al presente Statuto (artt. 8 e 9).

5.1 FORMAZIONE E COMPOSIZIONE

Art. 1 - Nomina

L'OdV, istituito ai sensi dell'art. 6 lett. b) D.Lgs. 231/01, è nominato dal CdA su parere conforme del Collegio Sindacale.

Art. 2 - Composizione

L'OdV deve essere dotato di documentata professionalità, preparazione e competenze specifiche ed adeguate.

L'OdV è formato da un unico componente, esterno alla Società, autonomo e indipendente.

Art. 3 – Cause di ineleggibilità e decadenza

Non può essere nominato componente dell'OdV, e se nominato decade dal proprio ufficio:

- l'interdetto
- l'inabilitato
- il soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale
- chi è stato condannato⁵ in via definitiva anche se a pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - o per un reato tra quelli previsti e puniti dal D.Lgs. 231/01 e successive modificazioni ovvero per un reato commesso per eseguirne od occultarne uno tra quelli previsti e puniti ex D.Lgs. 231/01 e successive modificazioni, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto, il profitto

⁵ Intendendosi equiparata a sentenza di condanna la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.



- o il prezzo ovvero la impunità di un reato previsto e punito ex D.Lgs. 231/01 e successive modificazioni;
 - o per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
 - o per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile, così come riformulato dal D.Lgs. 61/2002;
 - o per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria a pena non inferiore ai sei mesi;
 - o per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore ad un anno;
 - o per un qualunque reato alla pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - o per uno o più reati previsti dal Titolo II, capo I e II del codice penale;
 - o coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, l. del 31 maggio 1965 n. 575, come sostituito dall'art. 3 l. 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni;
- chi è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - il coniuge, i parenti e/o gli affini degli amministratori entro il quarto grado;
 - chi è legato alla Società (o alle Società da questa controllate) da altri rapporti patrimoniali continuativi che ne compromettono l'indipendenza;
 - chi intrattiene, direttamente o indirettamente, rapporti che possano configurarsi in conflitto d'interesse con la Società, tali da condizionarne l'autonomia di giudizio;
 - chi ha svolto, nei tre esercizi precedenti l'attribuzione dell'incarico, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a liquidazione giudiziaria, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;

Costituisce altresì causa di decadenza (e successiva ineleggibilità) la pronuncia di una sentenza di condanna (passata in giudicato) a carico della Società ai sensi del d.lgs. 231/01, nella quale risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Determina altresì decadenza la mancata partecipazione dell'OdV a più di due consecutive riunioni periodiche in assenza di giustificato motivo.

Art. 4 – Durata dell'incarico

L'OdV resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Art. 5 – Revoca

L'OdV può essere revocato solo per giusta causa dal Consiglio di Amministrazione previo parere conforme del Collegio Sindacale. Contestualmente si provvede alla nomina del nuovo componente ai sensi dell'art. 1.

Art. 6 – Cessazione dall'incarico e sostituzione

L'OdV può cessare dal proprio incarico mediante comunicazione avente data certa al Consiglio di Amministrazione.



Il Consiglio di Amministrazione, ricevute le dimissioni dell'OdV, provvede tempestivamente alla nomina del nuovo OdV ai sensi dell'art. 1. Il precedente OdV rimane in carica sino alla nomina del nuovo OdV, comunque non oltre trenta giorni dalle dimissioni.

Il Consiglio di Amministrazione provvede allo stesso modo nel caso di morte o decadenza dell'OdV.

Art. 7 – Risorse

In sede di nomina dell'OdV, il CdA delibera il budget annuale a disposizione dell'OdV per eventuali incarichi consulenziali si rendessero necessari nell'espletamento delle sue attività.

5.2 DOVERI E POTERI DELL'ODV

Art. 8 – Doveri

L'OdV deve:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOG231;
- curare l'aggiornamento del MOG231 ai sensi dell'art. 16 del presente statuto;
- vigilare sull'attività di diffusione e sull'attività di formazione ed informazione relative al MOG231;
- riferire alle funzioni competenti (secondo quanto previsto nel Sistema Disciplinare) il mancato rispetto delle misure indicate nel MOG231, al fine delle valutazioni disciplinari;
- ricevere e trattare i flussi informativi periodici, specifici e generici e le segnalazioni relative alle violazioni del MOG231.

L'OdV adempie ai suddetti doveri attraverso riunioni da effettuarsi in numero non inferiore a quattro all'anno e comunque da effettuarsi ogni qualvolta ritenuto necessario.

Gli esiti delle verifiche eseguite devono risultare da appositi verbali che devono essere conservati presso la Società.

L'OdV adempie ai doveri di cui sopra, in piena autonomia, insindacabilità ed indipendenza.

Art. 9 – Poteri

L'OdV ha la facoltà di accedere, richiedere e acquisire tutte le informazioni e documenti inerenti all'attività della Società e dei suoi dipendenti utili per l'adempimento dei propri doveri e in applicazione delle procedure previste dal MOG231.

L'OdV ha facoltà di pianificare annualmente la propria attività, sulla base dei livelli di rischio individuati dal MOG231 in relazione alle fattispecie di reato sensibili; tale pianificazione viene verbalizzata al pari di tutte le attività svolte dall'OdV in apposito verbale, ferma restando la facoltà per l'OdV di discostarsi dall'attività pianificata all'insorgenza di elementi che – ad insindacabile giudizio dell'OdV stesso – debbano comportare un'attività differente rispetto a quella programmata.

L'OdV, inoltre, ha facoltà di emanare un proprio regolamento interno per la disciplina delle proprie attività.

L'OdV ha altresì la facoltà di avvalersi di consulenti esterni in ausilio alle proprie attività, disponendo del budget annuo (vd. art. 7).

5.3 ATTIVITA' DELL'ODV

Art. 10– Flussi informativi e segnalazioni

Flussi informativi



L'OdV riceve da parte dei Destinatari i flussi informativi previsti dal MOG231, aventi ad oggetto tutte le notizie e le informazioni rilevanti ai fini della prevenzione dei fatti di reato sensibili ex D.lgs. 231/01, dell'adeguatezza, dell'aggiornamento e del rispetto del MOG231, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini del miglioramento del MOG231

L'OdV riceve i flussi informativi tramite gli strumenti all'uopo predisposti dal MOG231.

Segnalazioni

In ossequio al D.Lgs. 24/2023 ed alle Linee Guida ANAC, la Società si è dotata di un canale interno di segnalazione *Whistleblowing* ed ha adottato la relativa Procedura *Segnalazioni Whistleblowing* che individua nel RPCT l'unico destinatario competente alla ricezione delle segnalazioni medesime.

In applicazione della procedura 1 – “Gestione dei rapporti con l'OdV” del presente MOG 231, il RTPC (in funzione di destinatario delle segnalazioni *whistleblowing*) informa trimestralmente l'OdV circa il numero di segnalazioni pervenute nel trimestre e i relativi sviluppi.

Inoltre, il RTPC è tenuto a trasmettere tempestivamente all'OdV – con le cautele previste dalla Procedura *Segnalazioni Whistleblowing* in tema di trasmissione della segnalazione (art. 10 Procedura *segnalazioni whistleblowing*) – le segnalazioni relative alle condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o alle violazioni del MOG 231.

Art. 11 – Presunte violazioni del MOG231

Acquisita e/o ricevuta la notizia circa la presunta violazione del MOG231, l'OdV:

- ne verifica la rilevanza ai sensi del dlgs. 231/01;
- ne vaglia la non manifesta infondatezza.

Laddove la notizia

- (i) risulti rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 e non manifestamente infondata,

ovvero

- (ii) si riveli manifestamente infondata ed effettuata con dolo o colpa grave da parte del segnalante,

l'OdV trasmette il relativo verbale alle autorità aziendali competenti disciplinarmente, affinché queste esperiscano le dovute attività, eventualmente applicando le conseguenti sanzioni disciplinari e le ritenute azioni correttive e migliorative.

L'OdV, se richiesto, può fornire alle autorità aziendali competenti disciplinarmente eventuali chiarimenti per quanto di sua competenza in merito all'attività da lui svolta.

Art. 12 – Attività conseguenti alla violazione del MOG231

L'OdV monitora il rispetto di quanto previsto dal *Sistema disciplinare* del MOG231 e la valutazione e l'adozione delle conseguenti azioni correttive e migliorative.

Cura altresì l'eventuale aggiornamento del MOG231 conseguente alla sua violazione (ai sensi dell'art. 16 del presente statuto).

Vigila, inoltre, sul rispetto del MOG231 con riferimento al divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.



5.4 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 – Scambio di informazioni

L'OdV scambia informazioni con il RTPC anche in funzione di destinatario delle segnalazioni Whistleblowing, con gli Organi di Controllo e con gli ulteriori soggetti specificamente individuati nelle singole procedure del MOG231 e in relazione a quanto ivi previsto.

Art. 14 – Verbali dell'OdV

Il verbale delle attività dell'OdV contiene:

- data dell'attività svolta;
- luogo dell'attività svolta;
- operazioni compiute;
- sottoscrizione dell'OdV.

I verbali devono riportare data certa a mezzo di qualunque strumento che lo consenta (stampa su registro bollato, apposizione di timbro di data certa presso gli uffici postali, invio a mezzo pec etc.); al verbale non sono apportabili modifiche, con la sola eccezione di correzioni di errori materiali che devono essere autorizzate e siglate dall'OdV.

Ogni verbale è trasmesso alla Società.

Art. 15 – Relazione al Consiglio di Amministrazione

Almeno una volta l'anno l'OdV riferisce al CdA le risultanze dell'attività svolta, mediante esposizione orale ovvero mediante relazione scritta, ferma la facoltà di trasmissione dei singoli verbali di attività al CdA.

Art. 16 – Aggiornamento del MOG231

Almeno una volta all'anno, e comunque in presenza di violazioni del MOG231, di cambiamenti del sistema di governance e/o della struttura organizzativa, di novelle legislative rilevanti ex D.Lgs. 231/01 e di ogni altro aspetto impattante sul MOG231, l'OdV cura l'aggiornamento del presente MOG231.

A tal fine, l'OdV segnala l'esigenza di aggiornamento al CdA, il quale provvede eventualmente a mezzo di consulenti.

Il CdA predisporre e approva il MOG231 e le sue revisioni. Le parti obsolete del MOG231 devono essere conservate agli atti della Società.

Art. 17 – Obbligo di segretezza

L'OdV ed eventuali collaboratori e/o consulenti di cui si avvale sono tenuti a garantire il segreto professionale in ordine a quanto appreso nell'espletamento del proprio mandato, anche una volta cessato il mandato stesso.

Art. 18 – Modifiche al presente statuto

Il presente statuto può essere modificato dal CdA, previa comunicazione all'OdV.



6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 – Scopo e principi

Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.lgs. 231/2001 "l'efficace attuazione del Modello richiede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

A tal fine la società si dota del presente sistema disciplinare diversificato a seconda dei differenti livelli di collaborazione professionale, nel rispetto dei principi sanciti dal codice civile, dallo statuto dei lavoratori nonché dal CCNL di categoria.

Art. 2 – Soggetti destinatari

Il presente sistema disciplinare è applicabile ai seguenti soggetti:

- Dipendenti;
- Dirigenti;
- Collaboratori con tipologia contrattuale diversa da quella prevista per il lavoro subordinato;
- Professionisti;
- Amministratori;
- Sindaci.

I soggetti destinatari accettano espressamente quanto contenuto nel presente sistema disciplinare a mezzo della sottoscrizione dell'apposito **modulo 1.1**⁶.

Art. 3 – Condotte sanzionabili

In generale, sono sanzionabili ai sensi del presente sistema disciplinare le violazioni del MOG231; a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la violazione delle disposizioni concernenti la formazione e l'informazione dei Destinatari del MOG231 o la diffusione del MOG231;
- la violazione delle procedure e dei protocolli di prevenzione dei fatti di reato di cui alla parte speciale del MOG231;
- la violazione degli obblighi di segnalazione previsti dalla Procedura *Segnalazioni Whistleblowing* e dalla Procedura 1 – gestione dei rapporti con l'OdV del presente MOG 231;
- la violazione degli obblighi di comunicazione e informazione verso l'OdV;
- la violazione della Procedura *Segnalazioni Whistleblowing*
- l'omessa applicazione del presente sistema disciplinare.

6. DIPENDENTI

Art. 4 – Fonti della responsabilità

La società sanziona la violazione e/o l'inadempimento delle previsioni contenute nel Codice Etico, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e nel MOG 231 da parte dei propri dipendenti, secondo quanto stabilito dagli articoli

⁶ Ovvero mediante altra modalità comunque idonea



2104 e 2106 c.c., nonché dall'articolo 7 della Legge 300/1970 "Statuto dei Lavoratori" e dal CCNL Autoferrotrvieri – Internavigatori (mobilità-TPL).

Art. 5 – Condotte sanzionabili

Qualunque violazione del MOG231 è riconducibile nell'ambito dei comportamenti considerati sanzionabili dagli articoli 2104 e 2106 c.c. e di quelli previsti dal CCNL di categoria.

La valutazione della gravità della violazione e conseguente sanzione sono rimesse all'autorità aziendale competente.

Art. 6 – Sanzioni

Dato il principio di tipicità caratterizzante l'intera materia disciplinare, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 7 della Legge 300/1970 "Statuto dei Lavoratori" e di quelle previste dal CCNL di categoria.

Sulla scelta e sull'entità delle suddette sanzioni, il Datore di Lavoro è competente a decidere sulla base delle indicazioni espressamente previste nel CCNL di categoria.

In ogni caso, nel caso di commissione di reato (contravvenzioni e/o delitti) si deve fare rinvio all'art. 21 del presente sistema disciplinare.

6.3 DIRIGENTI

Art. 7 – Fonti della responsabilità e condotte sanzionabili

La Società sanziona le violazioni del MOG231 commesse dai Dirigenti, secondo quanto stabilito dagli artt. 2104 e 2106 c.c. e dal CCNL Dirigenti.

Art. 8 – Condotte sanzionabili

Qualunque violazione del MOG231 è riconducibile nell'ambito dei comportamenti considerati sanzionabili dagli articoli 2104 e 2106 c.c. e di quelli previsti dal CCNL Dirigenti.

La valutazione della gravità della violazione e conseguente sanzione sono rimesse all'autorità aziendale competente.

Art. 9 – Sanzioni

Per la violazione del MOG231 da parte dei dirigenti, nel rispetto del CCNL Dirigenti e dei principi di proporzionalità e congruenza, la società può applicare:

- il richiamo scritto
- il licenziamento per giustificato motivo (ove si ritenga, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, che la violazione commessa implichi inadeguatezza del dirigente rispetto alla struttura aziendale);
- il licenziamento per giusta causa (che non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro sia pure nei limiti del preavviso).

In ogni caso, nel caso di commissione di reato (contravvenzioni e/o delitti) si deve fare rinvio all'art. 21 del presente sistema disciplinare.



6.4 COLLABORATORI CON TIPOLOGIA CONTRATTUALE DIVERSA DA QUELLA PREVISTA PER IL LAVORO SUBORDINATO

Art. 10 – Fonti della responsabilità

La società pretende il rispetto del MOG231 da parte dei collaboratori con tipologia contrattuale diversa da quella prevista per il lavoro subordinato.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel MOG231 è riconosciuto quale prestazione accessoria del rapporto che il collaboratore instaura con la società, che pertanto si impegna ad adempiere. La circostanza deve essere attestata dalla sottoscrizione di apposita dichiarazione recepita nel contratto scritto ovvero dalla sottoscrizione di dichiarazione ad hoc (**modulo 1.1**).

Art. 11 – Condotte sanzionabili e sanzioni

Qualunque violazione del MOG231 può comportare la risoluzione del contratto e l'applicazione di eventuale penale contrattualmente prevista, salva comunque la risarcibilità di maggior danno.

La valutazione circa la gravità della violazione (e conseguente sanzione) è rimessa all'autorità aziendale competente.

6.5 PROFESSIONISTI (revisori contabili, consulenti, agenti e altri soggetti)

Art. 12 – Fonti della responsabilità

La società pretende il rispetto del MOG231 da parte dei professionisti (revisori contabili, consulenti, certificatori, agenti ed altri soggetti).

Il rispetto delle disposizioni contenute nel MOG231 è riconosciuto quale prestazione accessoria del rapporto che il professionista instaura con la società, che pertanto si impegna ad adempiere. La circostanza deve essere attestata dalla sottoscrizione di apposita dichiarazione recepita nel contratto scritto ovvero dalla sottoscrizione di dichiarazione ad hoc (**modulo 1.1**).

Art. 13 – Condotte sanzionabili e sanzioni

Qualunque violazione del MOG231 può comportare la risoluzione del contratto o la revoca del mandato per giusta causa e l'applicazione di eventuale penale contrattualmente prevista, salva comunque la risarcibilità di maggior danno.

La valutazione circa la gravità della violazione (e conseguente sanzione) è rimessa all'autorità aziendale competente.

6.6 AMMINISTRATORI

Art. 14 – Fonti della responsabilità

La società pretende il rispetto del MOG231 da parte degli Amministratori. La circostanza deve essere attestata dalla sottoscrizione di apposita dichiarazione recepita nel verbale di nomina ovvero dalla sottoscrizione di dichiarazione ad hoc (**modulo 1.1**).

Art. 15 – Condotte sanzionabili in capo agli amministratori

Qualunque violazione del MOG231 costituisce condotta sanzionabile in capo agli Amministratori.

Gli amministratori, in quanto tenuto all'applicazione di quanto prescritto nel MOG231 ed al controllo sull'applicazione del MOG231 da parte degli altri soggetti destinatari, rispondono altresì per le violazioni del



MOG231 commesse da persone ad essi sottoposte, allorquando le violazioni non si sarebbero verificate se essi avessero esercitato diligentemente i propri poteri gerarchici dispositivi e/o di controllo.

Art. 16 – Procedimento e sanzioni

Qualunque violazione del MOG231 commessa dagli amministratori deve essere portata a conoscenza dell'Assemblea dei Soci, del Collegio Sindacale e del CdA stesso; l'Assemblea dei Soci, sulla base della gravità e reiterazione della violazione, assume le determinazioni del caso (consistenti, se ritenuto, nella revoca per giusta causa e nell'esercizio dell'azione di responsabilità).

6.7 SINDACI

Art. 17 – Fonti della responsabilità

La società pretende il rispetto del MOG231 da parte dei Sindaci. La circostanza deve essere attestata dalla sottoscrizione di apposita dichiarazione recepita nel verbale di nomina ovvero dalla sottoscrizione di dichiarazione ad hoc (**modulo 1.1**).

Art. 18 – Condotte sanzionabili in capo ai Sindaci

Qualunque violazione del MOG231 commessa dai Sindaci costituisce condotta sanzionabile.

Essi sono tenuti al rispetto delle procedure del MOG231 che li riguardano ed alla vigilanza sulle condotte rilevanti ai sensi del MOG231 rimesse al loro controllo per legge.

Ogni condotta attiva od omissiva posta in essere dai Sindaci in violazione dei doveri su di essi gravanti per legge in materia di prevenzione dei fatti di reato c.d. "societari" costituisce violazione del MOG231.

Art. 19 – Procedimento e sanzioni

Qualunque violazione del MOG231 commessa dai Sindaci deve essere portata a conoscenza del CdA, dell'Assemblea dei Soci e del Collegio Sindacale stesso; l'Assemblea dei Soci, sulla base della gravità e reiterazione della violazione, assume le determinazioni del caso (consistenti, se ritenuto, nella revoca per giusta causa e nell'esercizio dell'azione di responsabilità).

6.8 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – Omissioni al presente sistema disciplinare

La violazione del presente sistema disciplinare, parte integrante del MOG231 costituisce violazione grave del MOG231 stesso perseguibile ai sensi del presente sistema disciplinare.

Art. 21 – Commissione di fatti di reato presupposto ex D.Lgs. 231/01

La commissione di reati presupposto ex D.Lgs. 231/01 costituisce violazione del MOG231 cui consegue l'applicazione della sanzione massima, se trattasi di reato doloso.

Art. 22 – Pubblicità del presente Sistema Disciplinare

La società assicura la concreta pubblicità e conoscenza del presente sistema disciplinare a tutti i Destinatari in applicazione di quanto previsto nella presente Parte Generale in materia di diffusione, formazione ed informazione.



TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.R.L.

Corso Novara 96 — 10152 Torino (IT)

T +39 011 227 4101

info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it

www.5t.torino.it

C.F. - P.IVA 06360270018

C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992

CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.

MODULO DI ACCETTAZIONE E PRESA IN CONSEGNA DEL CODICE ETICO, DELLE PROCEDURE DI COMPETENZA E DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Il sottoscritto _____

nella sua qualità di _____

della società 5T S.r.l. con la presente dichiara:

- di aver ricevuto copia del Codice Etico di 5T S.r.l.,
- di aver ricevuto copia della Procedura *Segnalazioni Whistleblowing*;
- di aver ricevuto e di essere stato informato circa le procedure in vigore nel MOG 231 di 5T S.r.l. che possono interferire con le proprie attività, e segnatamente le seguenti:
 - o Procedura n. 1: Gestione dei rapporti con l'Organismo di Vigilanza
 - o Procedura n. 2: Gestione dei Flussi Finanziari
 - o Procedura n. 3: Gestione degli Affidamenti di Lavori, Servizi e Forniture
 - o Procedura n. 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale
 - o Procedura n. 5: Gestione della Proprietà intellettuale
 - o Procedura n. 6: Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane
 - o Procedura n. 7: Anticorruzione e Gestione dei Rapporti con le Pubbliche Amministrazione ed i Privati
 - o Procedura n. 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
 - o Procedura n. 9: Gestione delle Attività Informatiche
 - o Procedura n. 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali
 - o Procedura n. 11: Gestione della Tutela dell'Ambiente
 - o Procedura n. 12: Gestione dell'Erogazione del Servizio
- di impegnarsi a rispettare il Codice Etico e le procedure adottate da 5T S.r.l. nel corso delle attività svolte per la stessa,
- di ricevere l'estratto della Parte Generale contenente il sistema disciplinare,
- di accettare il sistema disciplinare ricevuto come contrattualmente vincolante, sottoponendosi allo stesso come in esso previsto.

DATA

FIRMA



TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.R.L.

Corso Novara 96 — 10152 Torino (IT)

T +39 011 227 4101

info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it

www.5t.torino.it

C.F. - P.IVA 06360270018

C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992

CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.

MODULO DI VERIFICA DI APPRENDIMENTO

DATA	COGNOME E NOME	FIRMA

- Il D.lgs. 231/01 introduce nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i fatti di reato commessi dalle persone fisiche:
 VERO FALSO
- Affinché accanto alla persona fisica risponda anche la società è necessario che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società stessa:
 VERO FALSO
- I reati per i quali può rispondere anche la società sono tutti quelli previsti dall'ordinamento italiano:
 VERO FALSO
- Il Modello di Organizzazione ha la funzione di prevenire la commissione dei fatti di reato:
 VERO FALSO
- L'Organismo di Vigilanza è autonomo ed indipendente rispetto al datore di lavoro:
 VERO FALSO
- Il RTPC in funzione di destinatario delle segnalazioni whistleblowing non ha l'obbligo di mantenere la riservatezza dell'identità del segnalante:
 VERO FALSO
- I dipendenti hanno l'obbligo di segnalare le eventuali condotte di violazione del Modello di Organizzazione (per quanto a loro conoscenza) tramite il canale *whistleblowing*:
 VERO FALSO

RISPOSTE CORRETTE: /7 (MIN: 4/7)	VERIFICA SUPERATA	VERIFICA NON SUPERATA
----------------------------------	-------------------	-----------------------



TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.R.L.

Corso Novara 96 – 10152 Torino (IT)

T +39 011 227 4101

info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it

www.5t.torino.it

C.F. - P.IVA 06360270018

C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992

CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.

FOGLIO DI PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO FORMATIVO

I sottoscritti, nella data del _____

sono stati formati ed informati sui seguenti argomenti:

- illustrazione del D.Lgs. 231/01 e sue conseguenze in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
- illustrazione delle fattispecie di reato previste e punite dal combinato disposto tra il D.Lgs. 231/01 e fattispecie di reato da esso richiamate (casistica);
- analisi delle aree di rischio di commissione dei reati suddetti;
- analisi dei protocolli di prevenzione previsti nel presente MOG231 (obiettivi, destinatari, processi aziendali coinvolti, documentazione integrativa - es. Codice Etico – e protocolli di prevenzione);
- descrizione dei rapporti tra le rispettive funzioni presenti e l'OdV;
- illustrazione dei canali di segnalazione *whistleblowing*;
- illustrazione dei canali comunicativi dei flussi informativi periodici e continuativi, specifici e generici previsti dal MOG231;
- illustrazione dei meccanismi sanzionatori previsti in capo alle rispettive funzioni presenti in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel MOG231.

DOCENTE: _____

(COGNOME E NOME)

(FIRMA)

	COGNOME e NOME	MANSIONE	FIRMA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			



	COGNOME e NOME	MANSIONE	FIRMA
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

Vengono allegati i moduli 1.2 (modulo di verifica apprendimento) compilati da ciascun partecipante sopra indicato.

Si segnalano i seguenti partecipanti affinché vengano sottoposti a nuovo momento formativo, atteso il mancato superamento della verifica di apprendimento:

n°

n°

n°

n°

n°



TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.R.L.

Corso Novara 96 — 10152 Torino (IT)

T +39 011 227 4101

info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it

www.5t.torino.it

C.F. - P.IVA 06360270018

C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992

CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (D.LGS. 231/01 E SUCC. MOD.)

CODICE ETICO

Storia delle revisioni		
Data	Motivo	Firmato dal Legale Rappresentante
23.12.2016	Revisione Annuale 2016/00	
06.03.2019	Revisione Annuale 2019/00	
00.02.2021	Revisione annuale 2020-2021/00	
00.00.2023	Revisione annuale 2022-2023/00	

Tutti i documenti relativi al Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/01, costituiscono informazioni strettamente riservate e di proprietà di 5T s.r.l. (da ora innanzi 5T) da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui sono state definite.



SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. DESTINATARI	3
3. SCOPO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO	4
4. APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE ETICO	4
5. PRINCIPI ETICO-COMPORTAMENTALI	4
6. REGOLE ETICO-COMPORTAMENTALI	6
6.1 Tutela e valorizzazione della persona	6
6.2 Tutela della salute e della sicurezza	6
6.3 Tutela dell'ambiente	6
6.4 Affidamenti di Lavori, Servizi e Forniture	7
6.5 Politica di contrasto alla criminalità organizzata	7
6.6 Conflitto di interessi	7
6.7 Tutela della proprietà intellettuale	8
6.8 Trasparenza della documentazione	8
6.9 Tutela dei dati	9
7. RAPPORTI INTERNI	9
7.1 Rapporti tra soggetti apicali	10
7.2 Rapporti tra dipendenti	11
7.3 Rapporti tra soggetti apicali e dipendenti	11
7.4 Rapporti tra soggetti apicali, dipendenti ed OdV	11
7.5 Rapporti con i soci	11
8. RAPPORTI ESTERNI	12
8.1 Rapporti con i fornitori	12
8.1.1 Politica anticorruzione	12
8.2 Rapporti con i clienti	13
8.2.1. Tutela della libera concorrenza	13
8.2.2. Politica anticorruzione	13
8.3 Rapporti con autorità e pubbliche amministrazioni (e politica anticorruzione)	13
8.4 Rapporti con i mass-media e gestione dell'informazione	14
8.5 Utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media	14
9. SEGNALAZIONI E VIOLAZIONI DEL CODICE	15



1. PREMESSA

5T nasce nel 1992 come consorzio per l'innovativo progetto di ricerca europeo "Quartet +" il cui merito è stato quello di sperimentare le prime tecnologie telematiche volte alla gestione del traffico e del servizio di trasporto pubblico in contesti urbani.

5T è una società a totale partecipazione pubblica che opera nel campo dei sistemi ITS (Intelligent Transport Systems) e dell'infomobilità. La società è tenuta ad eseguire la parte prevalente della propria attività a favore degli enti partecipanti alla medesima: oltre l'80% del fatturato sociale è effettuato nello svolgimento dei compiti commissionati dai soci pubblici.

Nel corso del tempo la società ha maturato solide competenze in analisi dei bisogni e definizione dei requisiti, progettazione di soluzioni ITS, coordinamento nella realizzazione dei sistemi ITS, integrazione dei sistemi in un'unica piattaforma, gestione operativa e tecnica dei sistemi per conto dei propri soci.

Ad oggi, 5T gestisce la centrale operativa di monitoraggio del traffico dell'area metropolitana torinese, integrata con il sistema di monitoraggio dei mezzi del trasporto pubblico locale, al fine di migliorare la fluidità del traffico e le prestazioni del trasporto pubblico.

Più specificatamente, la società esercita le seguenti attività di impresa:

sviluppo, gestione ed erogazione di servizi di mobilità ed infomobilità;

monitoraggio e controllo del traffico, ivi compresa la regolazione semaforica;

acquisizione, elaborazione e analisi di dati ed informazioni relative al trasporto delle persone e delle merci.

5T partecipa di frequente a numerosi progetti di ricerca e innovazione nel campo ITS a livello nazionale ed europeo.

Inoltre, nell'ottica di un costante miglioramento, 5T ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2015, emblematica del percorso di miglioramento degli standard produttivi e di soddisfazione del cliente.

5T, nello svolgere le proprie attività, applica, rispetta ed esorta al rispetto dei principi etico-comportamentali espressi nel Codice Etico, di tutte le procedure previste dal MOG 231, nonché dei principi espressi e delle misure adottate nel Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (d'ora in avanti "DPG") e nei relativi regolamenti allegati.

2. DESTINATARI

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico (d'ora in avanti "Codice") sono rivolti e devono essere conosciuti da parte di tutte le funzioni aziendali, collaboratori e consulenti (d'ora in avanti Destinatari), e da parte di tutti coloro che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti con 5T (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, fornitori, clienti, etc..., d'ora in avanti Terzi).

Tutti i Destinatari ed i Terzi si impegnano a tenere una condotta rispettosa dei canoni di legalità, correttezza e buona fede nel rispetto delle regole etico-comportamentali del presente Codice e delle misure previste nel Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (d'ora in avanti "DPG") e nei relativi regolamenti allegati.

Ogni Destinatario è tenuto ad adoperarsi per raggiungere gli obiettivi stabiliti, rispettare gli impegni, segnalare palesi difformità ed eventualmente fornire ulteriori suggerimenti per il miglioramento continuo.



3. SCOPO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO

Questo Codice definisce l'insieme dei valori, dei principi, delle linee di comportamento che devono informare l'attività tutta di 5T.

Sono attribuite al presente Codice le seguenti funzioni:

- ❖ di legittimazione: il Codice esplicita i doveri e le responsabilità di 5T nei confronti di tutti coloro che entrano in contatto con la società e viceversa;
- ❖ cognitiva: il Codice consente di riconoscere i comportamenti non etici e di indicare le corrette modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a ciascuno;
- ❖ di incentivo: il Codice contribuisce allo sviluppo di una coscienza etica e rafforza la reputazione di 5T ed il rapporto di fiducia con i soggetti che entrano in contatto con la 5T stessa.

Pertanto, il Codice viene diffuso a tutti i Destinatari e reso noto ai Terzi mediante affissione presso la bacheca aziendale, pubblicazione sul sito web aziendale, ovvero in altra forma comunque idonea: tutti coloro (Destinatari e Terzi) che intrattengono rapporti con 5T accettano quanto previsto nel presente Codice e si impegnano al suo rispetto.

5T ritiene che il rispetto delle regole etiche e di trasparenza, nella conduzione della propria attività, costituiscono una condizione fondamentale, per perseguire e raggiungere i propri obiettivi. Pertanto, essa promuove la creazione di un ambiente caratterizzato da un forte senso di integrità etica, nella ferma convinzione che ciò contribuisca in modo decisivo all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, influenzando su comportamenti che eludono le regole stabilite.

Tutti i Destinatari hanno l'obbligo di:

- conoscere e divulgare i principi ed i valori contenuti nel presente Codice;
- operare secondo le norme etico-comportamentali individuate dal Codice sia nell'esercizio delle proprie mansioni che nei rapporti con l'esterno, astenendosi da comportamenti contrari ad esse;
- vigilare sulla corretta e continua applicazione del Codice ad ogni livello aziendale, collaborando con le Autorità aziendali competenti alla verifica ed al controllo dello stesso.

4. APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE ETICO

Il presente Codice viene approvato dal Consiglio di Amministrazione ed è oggetto di revisione ed aggiornamento a cura dello stesso.

5. PRINCIPI ETICO-COMPORTAMENTALI

Tutte le attività lavorative di quanti operano per 5T devono essere svolte con impegno professionale, rigore morale e correttezza, anche al fine di tutelare l'immagine della Società.

Tutti i Destinatari e i Terzi sono tenuti, nello svolgimento delle proprie attività, al rispetto dei seguenti principi etico-comportamentali:

- Legalità, ovvero rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle disposizioni vigenti nell'ordinamento italiano e/o vigenti nei Paesi esteri presso cui 5T si trova ad operare;
- Equità, ovvero sia regime comportamentale ispirato al senso comune della giustizia sostanziale;
- Uguaglianza, ovvero uniformità di trattamento nei confronti dei Destinatari e dei Terzi, prescindendo da differenze di età, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali, economiche e sociali;



Codice Etico

- Onestà e Correttezza, ovvero rispetto dei principi di integrità morale, di giustizia e di rettitudine, astenendosi dal compiere azioni riprovevoli, o che, secondo il comune senso di coscienza, contrastano con l'onestà; 5T si impegna ad eliminare ogni discriminazione ed ogni possibile conflitto di interessi; in merito, i destinatari, anche mediante il rispetto delle regole previste dalla normativa vigente in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi e la vigilanza sull'applicazione delle medesime anche in ausilio ai compiti spettanti al RPCT, applicano in tal modo tale principio cardine della prevenzione al malaffare;
- Imparzialità, ovvero modo di operare e giudicare obiettivo ed equanime, senza favoritismo per nessuna delle parti in causa, siano esse pubbliche o private, legate con i Destinatari o i Terzi da rapporti di amicizia od inimicizia, parentela o affinità;
- Trasparenza, ovvero piena ricostruibilità e facile individuazione di ogni attività in tutti i suoi passaggi, così che tutti i rapporti siano comprensibili e i rispettivi atti giustificabili; i destinatari del Codice si comportano secondo il principio di trasparenza, curando che documenti, informazioni e dati estratti per la pubblicazione sul sito istituzionale siano veridici, accurati e completi e fornendo la massima collaborazione per la loro pubblicazione ed al RPCT ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti;
- Riservatezza, ovvero scrupolosa astensione dalla divulgazione di qualunque dato aziendale (sia esso di carattere tecnico, logistico, strategico, economico) e personale, nel rispetto alla normativa vigente in materia di privacy;
- Diligenza, ovvero assolvimento delle proprie mansioni in maniera assidua, precisa, attenta e accurata.



6. REGOLE ETICO-COMPORTAMENTALI

5T promuove la creazione di un ambiente caratterizzato da un forte senso di integrità etica, nella ferma convinzione che ciò contribuisca in modo decisivo all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, influenzando su comportamenti che eludono le regole stabilite.

5T ritiene che il rispetto delle regole di trasparenza nella conduzione della propria attività e delle seguenti regole etiche-comportamentali costituiscano una condizione fondamentale per perseguire e raggiungere i propri obiettivi.

6.1 Tutela e valorizzazione della persona

5T si impegna a valorizzare le capacità e le competenze dei Destinatari, mettendo a disposizione degli stessi idonei strumenti di formazione, aggiornamento e crescita professionale.

In particolare, la società assicura che i processi di selezione, gestione e formazione dei Destinatari siano basati su valutazioni di professionalità e merito, vietando qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, in ragione del sesso, della lingua, della razza, della religione, delle opinioni politiche e delle condizioni personali e sociali.

È vietato ogni tipo di attività che possa comportare lo sfruttamento o la riduzione in schiavitù di qualsiasi individuo, nonché ogni forma di sfruttamento del lavoro minorile.

6.2 Tutela della salute e della sicurezza

5T garantisce le migliori condizioni concretamente possibili di salute e sicurezza negli ambienti lavorativi a tutela dell'incolumità di tutti i Destinatari nonché dei Terzi che frequentano i locali aziendali, conducendo la propria attività nel rispetto della legislazione nazionale ed europea di settore vigente, riconoscendo ai principi di tutela della persona e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro ruolo preminente nel perseguimento della Mission Aziendale.

A tal fine 5T diffonde e promuove tra i Destinatari la cultura della salute e della sicurezza attraverso momenti formativi ed informativi, definisce ruoli e competenze ed emana procedure interne di cui pretende il rispetto.

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle norme e degli obblighi in tema di prevenzione e protezione sul lavoro, ponendosi comunque obiettivi di eccellenza che vanno oltre il mero adempimento della legge, nella piena consapevolezza del valore rappresentato dalla salvaguardia delle condizioni di salute, sicurezza e benessere della persona.

6.3 Tutela dell'ambiente

5T attua una filosofia eco-responsabile volta a garantire le migliori condizioni concretamente possibili di tutela e rispetto dell'ambiente, conducendo la propria attività nel rispetto della legislazione ambientale nazionale ed europea vigente, riconoscendo ai principi di tutela della persona e dell'ambiente un ruolo preminente nel perseguimento della Mission Aziendale.

5T promuove tra i Destinatari il rispetto dell'ambiente, quale bene primario e risorsa comune da salvaguardare a beneficio della collettività e delle generazioni future in un'ottica di sviluppo sostenibile, prevenendo ogni forma di inquinamento (es. ambientale, acustico, idrico, ecc.), valutando gli impatti ambientali di ogni processo produttivo, limitando l'impatto ambientale delle proprie attività anche mediante l'impiego di mezzi e tecnologie che non danneggino l'ambiente e la sua biodiversità, nonché definendo ruoli e competenze ed emanando procedure interne di cui pretende il rispetto.

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle norme e degli obblighi in tema di tutela ambientale, raccolta differenziata di rifiuti e riciclo di materiale riutilizzabile, ponendosi comunque obiettivi di eccellenza che



Codice Etico

vanno oltre il mero adempimento della legge, nella piena consapevolezza del valore rappresentato dalla salvaguardia dell'ambiente.

6.4 Affidamenti di Lavori, Servizi e Forniture

5T, nell'affidamento di lavori, servizi e forniture, rispetta e pretende il rispetto dei seguenti principi così come definiti e disciplinati dal Codice dei Contratti Pubblici (artt. 1-11):

- Principio del risultato
- Principio della fiducia
- Principio dell'accesso al mercato
- Buona fede e tutela dell'affidamento (affidamento non incolpevole)
- Principio di auto-organizzazione amministrativa (cooperazione tra enti)
- Principio di autonomia contrattuale
- Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale
- Principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione
- Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore.

6.5 Politica di contrasto alla criminalità organizzata

5T condanna fermamente qualsiasi forma di criminalità organizzata, anche a carattere mafioso.

5T si impegna a verificare i requisiti di onorabilità ed affidabilità in capo alle controparti commerciali (fornitori, consulenti, appaltatori, etc.) e ai clienti, anche eventualmente verificando la presenza delle imprese nella White list di riferimento.

In ogni caso nessun rapporto commerciale verrà intrapreso o proseguito con controparti commerciali di cui sia anche solo sospettata l'appartenenza o la contiguità ad organizzazioni criminali, o che siano sospettati di agevolare in qualsiasi forma, anche occasionale, l'attività di organizzazioni criminali.

6.6 Conflitto di interessi

Alla luce del rapporto di fiducia intercorrente tra la 5T e coloro che operano per la Stessa, tutti i Destinatari devono evitare ogni situazione ed astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse per conto proprio o di terzi (quale che sia il grado di soggettivizzazione del terzo) a quelli dell'azienda o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse di 5T o comunque danneggiare la società e/o il suo patrimonio.

I Destinatari sono tenuti a segnalare, ove conosciuto, il verificarsi di situazioni di tale genere secondo le forme stabilite dalla legge o dalla prassi, come ad esempio stabilito dall'art. 2391 cod. civ. per gli amministratori. In caso di dubbio, il soggetto interessato è tenuto a consultare il superiore preposto o il Direttore Generale per poter chiarire se si trova in una situazione che potenzialmente potrebbe integrare un conflitto di interessi.

È fatto divieto di:

- svolgere attività a favore della concorrenza, assumere la qualifica di consulente o membro del Consiglio di Amministrazione di società concorrente e/o prestare la propria attività professionale a favore di soggetti concorrenti, salvo consenso espresso;



Codice Etico

- utilizzare sul lavoro o nel tempo libero beni aziendali o fornire servizi che 5T offre ai propri clienti/utenti, senza essere preventivamente autorizzato dalla funzione aziendale competente o dal diretto superiore;
- svolgere, durante il proprio orario lavorativo, altre attività non congruenti con le proprie mansioni o responsabilità organizzative, né utilizzare i beni aziendali all'infuori delle mansioni suddette;
- avvalersi di informazioni, dati, anche non su supporto documentale per utilizzarli nell'interesse proprio o di terzi e a danni, anche indirettamente, della società
- utilizzare fornitori/appaltatori dell'azienda per esigenze private, salvo consenso espresso.

Tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare il Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (d'ora in avanti "DPG") e i relativi regolamenti allegati.

6.7 Tutela della proprietà intellettuale

Tutte le idee, i dati, i concetti, le informazioni generati da 5T, i brevetti, i software, i marchi, i copyright di proprietà di 5T costituiscono "proprietà intellettuale" della medesima, che viene tutelata sulla base delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto della proprietà intellettuale di 5T, gravando su di essi i doveri di riservatezza e segretezza di tutte le informazioni acquisite in corso di rapporto.

Tali informazioni possono essere utilizzate solo per gli scopi stabiliti da 5T.

Al contempo, 5T si impegna a rispettare (e vincola i Destinatari del presente Codice a rispettare) la proprietà intellettuale di tutti i soggetti terzi che dovessero intrattenere rapporti con la stessa.

Tutti i Destinatari devono utilizzare i beni aziendali materiali ed immateriali della società messi a loro disposizione:

- con il massimo scrupolo ed in modo proprio, anche al fine di evitare danni a cose o a persone;
- esclusivamente per scopi connessi e strumentali all'esercizio dell'attività lavorativa;
- evitando, per quanto possibile, sprechi, manomissioni od impieghi che possano comprometterne lo stato di efficienza o accelerarne il normale deterioramento.

Tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di copyright e di utilizzo di programmi informatici: 5T si impegna a garantire il rispetto di marchi e segni distintivi, ovvero brevetti, modelli o disegni nonché a non utilizzare diritti di proprietà industriale ovvero opere dell'ingegno di terzi al di fuori dei casi consentiti dalla legge.

6.8 Trasparenza della documentazione

5T si impegna a redigere e diffondere documenti aziendali nel rispetto dei principi di veridicità, completezza e trasparenza.

È vietato qualsiasi comportamento atto ad impedire o ostacolare lo svolgimento di tutte le attività di controllo o revisione della documentazione aziendale.

5T si impegna a conservare la documentazione relativa ad ogni operazione posta in essere (aziendale, contabile, etc.), in modo da consentire in ogni momento la ricostruibilità dell'operazione e l'individuazione dei soggetti che l'hanno autorizzata ed eseguita.



6.9 Tutela dei dati

Per dato personale si intende qualsiasi informazione che identifichi o renda identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica o altra informazione relativa alle sue caratteristiche, abitudini, stile di vita, relazioni personali, stato di salute, situazione economica, etc.

5T tutela i dati personali di tutti i Destinatari e di tutti coloro che entrano in contatto con la stessa, evitando ogni uso improprio di tali informazioni e rispettando le disposizioni normative in tema di privacy e quelle previste dalle procedure interne aziendali.

La Società informa gli interessati circa il soggetto che effettuerà il trattamento dei dati e le modalità e le finalità del trattamento, garantendo che lo stesso avvenga per i soli scopi - determinati, espliciti e legittimi - indicati nel pieno rispetto dei criteri di liceità e correttezza del trattamento.

5T garantisce l'utilizzo di sistemi informatici e di software che riducano al minimo l'utilizzo di dati personali e identificativi e - laddove possibile - garantisce l'utilizzo di altre modalità idonee a mantenere l'anonimato dell'interessato.

In ogni caso, i dati di cui la società viene a conoscenza sono conservati per il solo periodo di tempo strettamente necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e/o successivamente trattati e sono custoditi mediante apposite misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

7. RAPPORTI INTERNI

Per rapporti interni si intendono:

- tutti quei rapporti intercorrenti tra i soggetti che ricoprono in 5T funzioni di livello apicale (organi di amministrazione, organi societari, organi direttivi, procuratori; d'ora in poi "soggetti apicali");
- tutti quei rapporti intercorrenti tra i soggetti che ricoprono in 5T funzioni di livello subordinato rispetto ai primi (d'ora in poi "dipendenti");
- tutti quei rapporti intercorrenti tra i soggetti apicali ed i dipendenti;
- tutti quei rapporti intercorrenti tra soggetti apicali, dipendenti e l'OdV.

In generale, 5T pretende da tutti coloro che operano al suo interno il rispetto, anche in sede di selezione, della personalità e della dignità di ciascun individuo, evitando a titolo esemplificativo:

- la creazione di un ambiente di lavoro ostile o di isolamento nei confronti di singoli lavoratori o gruppi di lavoratori;
- qualsiasi forma, anche verbale, di discriminazione o abuso;
- ogni atto o comportamento indesiderato, anche a connotazione sessuale, arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazioni nei suoi confronti.

favorendo:

- una formazione adeguata alla posizione che ciascuno ricopre;
- la definizione di ruoli, responsabilità, deleghe e disponibilità di informazioni tali da consentire a ciascuno di assumere le decisioni che gli competono nell'interesse della società e nel rispetto delle regole cui la stessa si uniforma;
- un esercizio prudente, equilibrato ed obiettivo dei propri poteri nell'esercizio delle rispettive funzioni;
- un uso corretto e riservato tanto dei dati personali quanto di quelli aziendali.



A tale scopo, 5T, nel rispetto di tutte le leggi, regolamenti e politiche aziendali in vigore e tramite le funzioni competenti, si impegna a:

- selezionare, assumere, retribuire, formare e valutare i dipendenti in base a criteri di merito, di competenza e professionalità, senza alcuna discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, di lingua e di sesso;
- offrire a tutti i propri dipendenti pari opportunità di lavoro, in funzione delle rispettive caratteristiche professionali e delle capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione;
- porre particolare attenzione alla valorizzazione, alla tutela ed allo sviluppo delle capacità e delle competenze di tutti i propri dipendenti ed altri ad essi assimilati, affinché possano esprimere al massimo livello il proprio potenziale e la propria professionalità;
- offrire condizioni di lavoro adeguate dal punto di vista della sicurezza e della salute, nonché rispettose della personalità morale di tutti, in modo tale da favorire rapporti interpersonali liberi da pregiudizi;
- assicurare un ambiente di lavoro in cui i rapporti tra colleghi siano improntati alla lealtà, correttezza, collaborazione, rispetto reciproco e fiducia;
- combattere, in particolare, qualsiasi forma di intimidazione, ostilità, isolamento, indebita interferenza o condizionamento, molestia sessuale;
- intervenire in caso di atteggiamenti non conformi ai principi sopra esposti;
- favorire lo sviluppo del potenziale e la crescita professionale di ciascuna risorsa, prevedendo specifici momenti di formazione ed aggiornamento in relazione ai profili professionali ed alle potenzialità di ciascuno.

5T si impegna a tutelare chiunque, dipendente, soggetto apicale o socio che denuncia l'accadimento di un fatto illecito svolto da altri dipendenti, soggetti apicali e soci nello svolgimento delle mansioni a lui/lei assegnato in 5T.

Inoltre 5T promuove e adotta misure idonee a incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione. A questo fine 5T assicura la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'iter, attraverso attività di formazione ad hoc.

7.1 Rapporti tra soggetti apicali

I soggetti apicali che operano in 5T sono tenuti alla piena collaborazione ed informazione reciproca, al fine di promuovere il coordinamento ed il perseguimento pieno dei fini della società.

Costoro sono tenuti al rispetto tanto dei principi di legittimità morale quanto di quelli etico-comportamentali, con riferimento alle funzioni che ricoprono (direzione, supervisione, controllo).

In particolare, tali soggetti devono:

- ottemperare agli obblighi di riservatezza, svolgendo i propri incarichi con piena fedeltà verso 5T;
- operare con completa trasparenza al fine di consentire la ricostruzione di tutte le operazioni che pongono in essere, con speciale riferimento a quelle inerenti movimento di denari della 5T ed ai rapporti tra 5T e le Pubbliche Amministrazioni;



Codice Etico

- in quanto primi rappresentanti di 5T, trasmettere un'immagine della società pienamente aderente ai principi del presente Codice.

Inoltre, i soggetti apicali sono tenuti al rispetto del DPG e i relativi regolamenti allegati, per quanto di competenza, oltreché degli obblighi di collaborazione con il RPCT.

7.2 Rapporti tra dipendenti

I dipendenti 5T costituiscono la forza-lavoro che vive quotidianamente a contatto con la realtà interna ed esterna.

Essi sono tenuti al pieno e costante rispetto dei principi di legittimità morale e dei principi etico-comportamentali.

In quanto tutti indistintamente dipendenti di 5T – seppur gerarchicamente organizzati –, devono osservare ed applicare i principi etico-comportamentali di diligenza, onestà ed uguaglianza, promuovendo la collaborazione e la solidarietà reciproca, favorendo la creazione di un ambiente lavorativo idoneo alla tutela della persona e del lavoratore tanto dal punto di vista professionale quanto da quello relazionale.

Costoro sono tenuti all'utilizzo delle risorse nei limiti consentiti loro dalle mansioni che sono chiamati ad assolvere, senza mai abusarne né per fini estranei né all'infuori dell'orario richiesto dalla loro attività lavorativa; sono, infine, chiamati ad ottemperare a tutte le prescrizioni enunciate dal Contratto Collettivo che li riguarda, nonché a tutte le prescrizioni sindacali inerenti il comportamento da tenere tra colleghi dipendenti.

Inoltre, i dipendenti sono tenuti al rispetto del DPG e i relativi regolamenti allegati, per quanto di competenza, oltreché degli obblighi di collaborazione con il RPCT.

7.3 Rapporti tra soggetti apicali e dipendenti

I soggetti apicali sono tenuti ad un esercizio equilibrato, equo e non discriminatorio dei propri poteri nei confronti dei dipendenti, nel rispetto della persona e della sua dignità.

Essi non devono in alcun modo abusare della propria posizione né nel corso del momento selettivo del personale dipendente (momento che deve svolgersi su base esclusivamente meritocratica e/o su meccanismo imposto dalla legge), né durante l'esecuzione del rapporto di lavoro; essi devono dare disposizioni sempre e solo conformi alla legge ed ai principi del Codice e devono astenersi da qualunque condotta vessatoria e/o intimidatoria volta a far violare i suddetti principi al personale dipendente.

I dipendenti, dal canto proprio, sono tenuti al rispetto delle direttive impartite loro dai soggetti in posizione apicale ed alla loro diligente esecuzione, a patto che gli ordini stessi non risultino palesemente in contrasto con le leggi vigenti e/o con i principi del presente Codice.

Essi devono, inoltre, segnalare eventuali situazioni– nelle quali dovessero imbattersi – in contrasto con le leggi vigenti e/o con i principi del presente Codice.

7.4 Rapporti tra soggetti apicali, dipendenti ed OdV

Tanto i soggetti apicali quanto i dipendenti sono obbligatoriamente tenuti a recepire e prestare attenzione a tutte le comunicazioni dell'OdV.

I rapporti tra i Destinatari e l'OdV sono disciplinati dettagliatamente dal MOG 231.

7.5 Rapporti con i soci

Il rapporto con i soci si ispira ai criteri di correttezza, trasparenza e attenzione all'uso adeguato delle risorse da essi conferite.



5T, consapevole dell'importanza del ruolo rivestito dai soci, si impegna a fornire informazioni accurate, veritiere e tempestive in modo che la partecipazione dei Soci alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole.

In tale ottica, 5T promuove un'informazione paritaria, corretta e compiuta e garantisce che i Soci abbiano comunque facile accesso alle informazioni.

8. RAPPORTI ESTERNI

5T è una società che intrattiene rapporti con i Terzi, siano essi soggetti privati (fornitori, clienti, etc..) o Pubbliche Amministrazioni – ovvero soggetti giuridicamente considerabili Pubblici Ufficiali ovvero Incaricati di un Pubblico servizio ai sensi degli artt. 357 e ss. c.p., d'ora in avanti "P.A.") o mass-media.

In generale, i Destinatari sono tenuti, nei suddetti rapporti con i Terzi, ad un comportamento etico e rispettoso delle leggi, improntato alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza, efficienza, equità così come definito dagli standard del Codice.

I Terzi – nei loro rapporti con 5T – sono tenuti al rispetto di leggi, regolamenti, ordini, discipline, nonché dei principi del presente Codice.

8.1 Rapporti con i fornitori

8.1.1 Politica anticorruzione

5T intrattiene e gestisce i rapporti con i fornitori nel rispetto della normativa vigente, dei principi fissati nel presente Codice e delle procedure interne.

La selezione dei fornitori deve avvenire esclusivamente sulla base di parametri obiettivi quali la qualità, la convenienza, il prezzo, la capacità, l'efficienza.

Nei rapporti con i fornitori sono vietate dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità finalizzati ad ottenere un trattamento di favore.

Sono unicamente consentite le c.d. regalie d'uso – ovverosia quei doni che la prassi vede scambiarsi in occasione di particolari festività come, ad esempio, quelle natalizie –, là dove praticate per consuetudine, che spino il duplice requisito di tenuità (ovvero modico valore simbolico) e di eguaglianza (ovvero parità di costo nella scelta del dono).

E' comunque vietata ogni regalia effettuata su iniziativa personale o attingendo da fondi propri o sociali ma non preventivamente adibiti a tale scopo: solo 5T ha il potere di decidere la politica aziendale in tema di doni e stanziare le relative finanze; consegue un onere imprescindibile di documentazione delle spese effettuate e rendiconto trasparente delle stesse.

Analogamente chi opera in 5T non può ricevere dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi – fatti salvi i gadget promozionali (quali a livello esemplificativo agende, calendari, penne, etc... recanti il logo aziendale) –, benefici (sia diretti che indiretti), atti di cortesia e di ospitalità finalizzati a favorire il fornitore.

Fuori da tale ipotesi ed in caso di promessa di dazioni o di consegna inopponibile, chi opera in 5T è tenuto a farne immediata segnalazione al Direttore Generale, che provvederà, dopo le opportune verifiche, ad informare l'autore della regalia sulla politica aziendale in materia, restituendo l'omaggio ovvero devolvendolo ad associazioni benefiche, o.n.l.u.s. et similia.



8.2 Rapporti con i clienti

5T pone un'attenzione meticolosa alla qualità e alla sicurezza dei propri servizi applicando gli standards previsti dalla normativa in materia.

8.2.1. Tutela della libera concorrenza

5T riconosce la concorrenza leale come elemento fondamentale per la sua crescita, per un costante miglioramento aziendale e per la tutela della sua reputazione.

5T assicura una condotta leale e improntata alla buona fede, censurando – a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- pratiche di boicottaggio, storno di dipendenti, sottrazione e utilizzazione degli altrui segreti aziendali, illecita interferenza con gli altrui sistemi di distribuzione, concorrenza parassitaria nonché ogni altra intesa con i concorrenti atta a stabilire o controllare i prezzi o le politiche di vendita;
- tutte le pratiche ambigue, scorrette, ingannevoli o sleali, indipendentemente dal fatto che violino la normativa vigente in materia;
- ogni forma di accaparramento, avvicinamento della clientela e conclusione di affari in violazione della normativa di settore e del presente Codice Etico.

8.2.2. Politica anticorruzione

5T intrattiene e gestisce i rapporti con i clienti nel rispetto della normativa vigente, dei principi fissati nel presente Codice e delle procedure interne.

I contatti con i clienti devono essere tenuti con correttezza e trasparenza in modo tale da evitare ogni comportamento volto, anche solo potenzialmente, ad influenzarne le decisioni.

Sono vietate dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità finalizzati ad influenzare le scelte altrui o accordarsi in tal senso o anche solo a sensibilizzare in un determinato senso i Terzi.

Sono unicamente consentite dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini locali o internazionali che sposino il duplice requisito di tenuità (ovvero modico valore simbolico) ed eguaglianza (ovvero parità di costo nella scelta del dono).

È comunque vietata ogni regalia effettuata su iniziativa personale o attingendo da fondi sociali non preventivamente adibiti a tale scopo: solo 5T ha il potere di stanziare le relative finanze.

Parimenti, è fatto divieto ai Destinatari di ricevere (o accettare la promessa) di dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità finalizzati ad influenzarne le scelte o anche solo a sensibilizzarli in un determinato senso.

8.3 Rapporti con autorità e pubbliche amministrazioni (e politica anticorruzione)

5T intrattiene e gestisce i rapporti con i soggetti pubblici nel rispetto della normativa vigente, dei principi fissati nel presente Codice e delle procedure interne.

I contatti con i soggetti pubblici devono essere tenuti con correttezza e trasparenza in modo tale da evitare ogni comportamento volto, anche solo potenzialmente, ad influenzarne le decisioni.

Sono vietate dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità finalizzati ad influenzare le scelte altrui o accordarsi in tal senso o anche solo a sensibilizzare in un determinato senso i soggetti pubblici.



Sono unicamente consentite dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini locali o internazionali che sposino il duplice requisito di tenuità (ovvero modico valore simbolico) ed eguaglianza (ovvero parità di costo nella scelta del dono).

È comunque vietata ogni regalia effettuata su iniziativa personale o attingendo da fondi sociali non preventivamente adibiti a tale scopo: solo 5T ha il potere di stanziare le relative finanze.

Parimenti, è fatto divieto ai Destinatari di ricevere (o accettare la promessa) di dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità finalizzati ad influenzarne le scelte o anche solo a sensibilizzarli in un determinato senso.

5T si astiene dal fornire qualsiasi contributo, diretto o indiretto, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, eccezion fatta per quanto ammesso e previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti. In particolare, le sponsorizzazioni di eventi, manifestazioni, meeting e simili iniziative potranno essere effettuati solo se conformi alla legge ed ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza e verificabilità, nonché alle procedure interne adottate da 5T.

5T può riconoscere contributi e liberalità a favore di soggetti con finalità sociali, morali, scientifiche e culturali, astenendosi qualora si ravvisino possibili conflitti di interessi di ordine personale o aziendale.

8.4 Rapporti con i mass-media e gestione dell'informazione

5T si impegna affinché le comunicazioni verso l'esterno avvengano nel rispetto dei principi di verità, correttezza e trasparenza.

Tutti coloro che operano a qualsiasi titolo per conto di 5T, sono tenuti a mantenere la massima riservatezza ed a non divulgare o richiedere indebitamente notizie su documenti, know-how, progetti di ricerca, operazioni aziendali e, in generale, su tutte le informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa.

5T si impegna a gestire i rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione e, più in generale, gli interlocutori esterni, nel rispetto delle procedure operative interne ed individuando soggetti all'uopo autorizzati.

Qualsiasi richiesta di notizie da parte dei mass-media ricevuta dal personale 5T, deve essere comunicata al soggetto/funzione aziendale a ciò espressamente adibito, che avrà cura, ove necessario, di divulgare le notizie non riservate.

Si richiamano, per quanto di competenza, i principi già espressi nella parte dedicata al conflitto di interessi ed in quella dedicata alla tutela della proprietà intellettuale.

8.5 Utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media

Nella gestione dei propri account personali sui social network, ciascun destinatario è tenuto a:

- mantenere un comportamento idoneo a non creare discredito alla società;
- utilizzare un linguaggio che rispetti i limiti della contenenza sostanziale e formale, riportando fatti in modo veritieri e mediante l'utilizzo di espressioni o termini non offensivi o ingiuriosi;
- osservare il massimo riserbo su argomenti o notizie la cui divulgazione potrebbe recare pregiudizio o nocimento alla sicurezza, propria o dei colleghi ed all'immagine della società; è vietato divulgare informazioni riservate (quali ad esempio corrispondenza interna, informazioni di terze parti o informazioni su attività lavorative di cui si è a conoscenza in ragione della propria mansione);
- rispettare i limiti imposti dalla legge con particolare, ma non esclusivo riferimento alla normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali.

Nell'utilizzo dei device aziendali, occorre adottare misure che garantiscano la custodia e la sicurezza dei dispositivi elettronici e dei software in uso.



9. SEGNALAZIONI E VIOLAZIONI DEL CODICE

In ossequio al D.Lgs. 24/2023 e delle Linee Guida ANAC, la Società si è dotata di un canale interno di segnalazione *Whistleblowing* ed ha adottato la relativa Procedura *Segnalazioni Whistleblowing* (cui si fa rinvio), volta – tra il resto – a disciplinare le modalità di segnalazione delle condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o delle violazioni del MOG 231 di cui il presente Codice fa parte.

L'OdV, acquisita e/o ricevuta la notizia circa la presunta violazione del MOG231 e/o del Codice:

- ne verifica la rilevanza ai sensi del dlgs. 231/01;
- ne vaglia la non manifesta infondatezza.

Laddove la notizia

- 1) risulti rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 e non manifestamente infondata, ovvero
- 2) si riveli manifestamente infondata ed effettuata con dolo o colpa grave da parte del segnalante,

l'OdV trasmette il proprio verbale alle autorità aziendali competenti disciplinarmente, affinché queste esperiscano le dovute attività, eventualmente applicando le conseguenti sanzioni disciplinari e le ritenute azioni correttive e migliorative.

L'OdV, se richiesto, può fornire alle autorità aziendali competenti disciplinarmente eventuali chiarimenti per quanto di sua competenza in merito all'attività da lui svolta.

La regolamentazione dettagliata del sistema disciplinare è rimessa ad una specifica sezione del MOG231.



TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.R.L.

Corso Novara 96 – 10152 Torino (IT)

T +39 011 227 4101

info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it

www.5t.torino.it

C.F. - P.IVA 06360270018

C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992

CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (D.LGS. 231/01 E SUCC. MOD.)

SOMMARIO DI PARTE SPECIALE

Storia delle revisioni		
Data	Motivo	Firmato dal Legale Rappresentante
23.12.2016	Revisione Annuale 2016/00	
06.03.2019	Revisione Annuale 2019/00	
00.02.2021	Revisione annuale 2020-2021/00	
00.00.2023	Revisione annuale 2022-2023/00	

Tutti i documenti relativi al Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/01, costituiscono informazioni strettamente riservate e di proprietà di 5T s.r.l. (da ora innanzi 5T) da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui sono state definite.



1. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE.....	3
1.1 TABELLA DI PARTE SPECIALE	3
<i>I. APPROCCIO METODOLOGICO.....</i>	<i>3</i>
<i>II. STRUTTURA.....</i>	<i>3</i>
1.2 APPENDICE NORMATIVA DI PARTE SPECIALE	4
1.3 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE.....	5



1. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale del MOG231 di 5T s.r.l. si compone dei seguenti documenti:

- ✓ **Tabella di Parte Speciale**, contenente la mappatura dei rischi di commissione dei reati cd. presupposto e l'indicazione dei protocolli di prevenzione da applicare;
- ✓ **Appendice normativa di Parte Speciale**, nella quale vengono dettagliatamente elencati tutti i reati presupposto ex dlgs. 231/01, con declinazione della fattispecie normativa e sua esemplificazione in condotte tipiche, al fine di agevolare la comprensione laica del precetto giuridico;
- ✓ **Protocolli di prevenzione (cd. Procedure)** volte a prevenire le fattispecie di reato presupposto ex D.Lgs. 231/2001 potenzialmente commissibili nella realtà aziendale.

1.1 TABELLA DI PARTE SPECIALE

La Tabella di Parte Speciale del MOG231 di 5T s.r.l. ha l'obiettivo di illustrare:

- ✓ gli esiti della valutazione del rischio di commissione dei reati c.d. "presupposto";
- ✓ gli esiti dell'individuazione delle aree e dei processi aziendali decisionali, organizzativi ed operativi nel cui ambito possono essere commessi reati,

indicando di conseguenza i protocolli di prevenzione (c.d. "procedure") diretti a prevenire la commissione dei fatti di reato compresi nel catalogo del d.lgs. 231/01.

i. APPROCCIO METODOLOGICO

Ai fini dell'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto, si è adottato il seguente approccio metodologico:

1. individuazione delle aree aziendali e dei processi decisionali, organizzativi ed operativi delle rispettive aree coinvolte in ciascuna fase del processo di riferimento,
2. identificazione e valutazione del rischio inerente e residuo,
3. trattamento del rischio mediante indicazione dei protocolli di prevenzione (c.d. "procedure") che occorre rispettare per prevenire il rischio di commissione del reato presupposto.

ii. STRUTTURA

In applicazione dell'approccio metodologico suddetto, all'interno della Tabella di Parte Speciale vengono riportati:

- Foglio "Aree-Processi", all'interno del quale vengono riportati (i) aree aziendali, (ii) processi aziendali e (iii) eventuali sotto processi aziendali, individuati a valle delle interviste effettuate alle varie aree aziendali e/o individuati sulla base della documentazione oggetto di studio e di analisi;
- Foglio "Risk Assessment", all'interno del quale vengono riportati:
 - o tutti i reati cd. "presupposto" ex D.lgs. 231/01, ovverosia tutti i fatti di reato considerati rilevanti dal d.lgs. 231/2001, ivi compresi quelli il cui rischio di commissione risulta assente per il tipo di realtà aziendale;
 - o le sanzioni (sia pecuniarie che interdittive, ove previste espressamente dal legislatore) previste dal D.lgs. 231/01 in caso di commissione dei reati cd. "presupposto";
 - o i processi aziendali (ed eventuali sotto processi) nell'ambito dei quali ciascun reato presupposto (o sua condotta prodromica) può essere posto in essere;
 - o identificazione e valutazione di:
 - rischio inerente, inteso quale rischio di commissione di un determinato reato cd. "presupposto" assunto in astratto senza l'attivazione di alcuna risposta a mitigazione del predetto rischio e
 - rischio residuo, inteso quale rischio assunto in concreto sulla base delle "risposte" attivate dalla Società per contrastare il rischio di commissione del reato c.d. presupposto, quali adozione di procedure interne, sistemi di certificazione, etc..

I valori del rischio inerente e residuo sono espressi mediante una scala di valori (assente [0], basso [1-4], medio [5-9], alto [10-15]) e sono dati dal rapporto tra la gravità della fattispecie



(calibrata in base al livello di maggiore o minore gravità delle sanzioni previste dal D.lgs. 231/01) e la probabilità che la medesima si realizzi.

ref. Appendice Normativa di Parte Speciale	Reati presupposto ex D.lgs. 231/01	Sanzioni						Processi	RISCHIO INERENTE			Strumenti di gestione aziendale (procedure e/o istruzioni operative interne, certificazioni, procure, deleghe, etc.)	RISCHIO RESIDUO					
		Sanzioni amm. Minimo (quote)	Sanzioni amm. Max (quote)	Sanzioni int. Minimo (mesi)	Sanzioni int. Max (mesi)	circostanze aggravanti/sanzioni interdittive	Gravità (0-5)		Probabilità (0-3)	ASSELENTE (0)	BASSO (1-4)		MEDIO (5-9)	ALTO (10-15)	Probabilità (0-3)	ASSELENTE (0)	BASSO (1-4)	MEDIO (5-9)
2:00	Art. 24 d.lgs. 231/2001 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"																	
2:01	Art. 316 bis c.p. "Malversazione di erogazioni pubbliche"	500	3	24		sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità (da 200 a 600 quote)	Gestione dei flussi finanziari Gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito Richiesta e gestione di contributi pubblici Supporto nella gestione dei flussi finanziari Supporto nella gestione dei conti correnti bancari e dei rapporti con gli istituti di credito	3	1	3			1	3				
2:02	Art. 316 ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni pubbliche"	500	3	24			Gestione dei flussi finanziari Richiesta e gestione di contributi pubblici Gestione dei processi in materia fiscale Supporto nella gestione dei flussi finanziari Supporto nella gestione delle risorse umane	3	1	3			1	3				
2:03	Art. 640 c.p. "Truffa aggravata in danno dello Stato"	500	3	24			Gestione dei rapporti con la PP.AA. Supporto nella gestione dei rapporti con le PP.AA.	3	1	3			1	3				

- Foglio "Risk Treatment", all'interno della quale vengono riportati:
 - o i soli reati cd. presupposto il cui rischio residuo – all'esito delle attività di risk assessment descritte supra – risulta presente;
 - o il livello di rischio residuo (basso, medio o alto) in funzione della gravità del fatto e della sua probabilità di commissione;
 - o le aree aziendali nell'ambito delle quali ciascun reato presupposto (o sua condotta prodromica) può essere posto in essere;
 - o i protocolli di prevenzione (c.d. "procedure") che costituiscono parte integrante del MOG231 e che sono da applicare per ridurre il rischio residuo di commissione del reato ad un livello di accettabilità.

00.00.2022 REV. 2022/00				RISK TREATMENT													
ref. Appendice Normativa di Parte Speciale	Reati presupposto ex D.lgs. 231/01	BASSO (1-4)	MEDIO (5-9)	ALTO (10-15)	Aree aziendali		Protocolli di prevenzione (procedure MOG231)										
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2:00	Art. 24 d.lgs. 231/2001 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"																
2:01	Art. 316 bis c.p. "Malversazione di erogazioni pubbliche"	X			Presidente del CdA - Amministratore Delegato - Titolare Privacy - Urbanistico e vincolistico	X	X					X					
					Direttore di Stabilimento - Datore di Lavoro ex D.Lgs. 81/08 - Gestore Ambientale	X	X										
					Resp. Amministrazione - Finanza - Risorse Umane	X											

1.2 APPENDICE NORMATIVA DI PARTE SPECIALE

Nell'Appendice Normativa di Parte Speciale del MOG231 di 5T s.r.l. vengono dettagliatamente elencati tutti i reati presupposto ex d.lgs. 231/01, con declinazione della fattispecie normativa e sua esemplificazione in condotte tipiche, al fine di agevolare la comprensione laica del precetto giuridico.

Si precisa che al suo interno vengono indicati tutti i reati presupposto ex D.lgs. 231/2001, ivi compresi quelli il cui rischio di commissione – all'esito dell'attività di risk assessment – risulta assente.



1.3 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Le Procedure del MOG231, in linea generale, sono strutturate come segue:

1. obiettivi: indicazione delle categorie di reati ex d.lgs. 231/01 che la procedura intende prevenire;
2. destinatari e processi aziendali coinvolti: indicazione delle aree aziendali coinvolte nei processi aziendali a rischio di commissione dei reati presupposto ex D.lgs. 231/01 indicati negli “obiettivi”, cui sono applicabili i relativi protocolli di prevenzione e, in quanto tali, destinatarie della documentazione in sede di diffusione della documentazione ex MOG231 (si veda pgf. 4.2. – Diffusione della documentazione in ambito di d.lgs. 231/01 e MOG231 della Parte Generale del presente MOG231);
3. documentazione integrativa: documentazione che – congiuntamente ai protocolli di prevenzione descritti – i destinatari della Procedura sono tenuti ad osservare per la prevenzione del rischio di commissione dei reati presupposto ex D.lgs. 231/01 indicati negli “obiettivi”;
4. protocolli di prevenzione: specifici presidi e regole di comportamento che i destinatari della Procedura sono tenuti ad osservare ed a far osservare per la prevenzione del rischio di commissione dei reati presupposto ex D.lgs. 231/01 indicati negli “obiettivi”;
5. disposizioni finali: disposizioni di coordinamento con la Procedura 1 (Gestione dei Rapporti con l’OdV) al fine di garantire i flussi di comunicazione e segnalazione nei confronti dell’OdV e con il Sistema disciplinare.

In particolare, sono state redatte le seguenti procedure:

- Procedura n. 1: Gestione dei rapporti con l’Organismo di Vigilanza
- Procedura n. 2: Gestione dei Flussi Finanziari
- Procedura n. 3: Gestione degli Affidamenti di Lavori, Servizi e Forniture
- Procedura n. 4: Gestione Contabile, Societaria e Fiscale
- Procedura n. 5: Gestione della Proprietà intellettuale
- Procedura n. 6: Selezione, Assunzione e Gestione delle Risorse Umane
- Procedura n. 7: Anticorruzione e Gestione dei Rapporti con le Pubbliche Amministrazione ed i Privati
- Procedura n. 8: Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
- Procedura n. 9: Gestione delle Attività Informatiche
- Procedura n. 10: Gestione dei Rapporti Consulenziali
- Procedura n. 11: Gestione della Tutela dell’Ambiente
- Procedura n. 12: Gestione dell’Erogazione del Servizio



TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.R.L.

Corso Novara 96 — 10152 Torino (IT)

T +39 011 227 4101

info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it

www.5t.torino.it

C.F. - P.IVA 06360270018

C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992

CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (D.LGS. 231/01 E SUCC. MOD.)

APPENDICE NORMATIVA PARTE SPECIALE



SOMMARIO APPENDICE NORMATIVA DI PARTE SPECIALE

1. PREMESSA	7
2. Art. 24 D.lgs. 231/2001 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”	8
2.1. Art. 316 bis c.p. “Malversazione di erogazioni pubbliche”	8
2.2. Art. 316 ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni pubbliche”	8
2.3. Art. 640 c.p., comma 2, n. 1 “Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee” ⁹	
2.4. Art.640 bis c.p. “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”	9
2.5. Art. 640 ter c.p. “Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico”	10
2.6. Art. 356 c.p. “Frode nelle pubbliche forniture”	10
2.7. Art. 2 legge 23 dicembre 1986, n. 898 “Frode ai danni del Fondo europeo agricolo”	11
3. Art. 24 bis D.lgs.231/2001 “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”	12
3.1. Art. 476 c.p. “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”	12
3.2. Art. 478 c.p. “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti” [*]	12
3.3. Art. 479 c.p. “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”	13
3.4. Art. 482 c.p. “Falsità materiale commessa dal privato”	13
3.5. Art. 482 c.p. “Falsità materiale commessa dal privato” [*]	14
3.6. Art. 483 c.p. “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”	15
3.7. Art. 484 c.p. “Falsità in registri e notificazioni” [*]	15
3.8. Art. 485 c.p. “Falsità in scrittura privata”	16
3.9. Art. 486 c.p. “Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato”	16
3.10. Art. 487 c.p. “Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico”	16
3.11. Art. 489 c.p. “Uso di atto falso” [*]	17
3.12. Art. 490 c.p. “Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri” [*]	17
3.13. Art. 491 c.p. “Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito” [*]	18
3.14. Art. 493 c.p. “Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico”	18
3.15. Art. 615 ter c.p. “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”	19
3.16. Art. 615 quinquies c.p. “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”	20
3.17. Art. 617 quater c.p. “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”	20
3.18. Art. 617 quinquies c.p. “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”	21
3.19. Art. 635 bis c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”	21
3.20. Art. 635 ter c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità”	22
3.21. Art. 635 quater c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici”	22
3.22. Art. 635 quinquies c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità” ..	23
3.23. Art. 640 quinquies c.p. “Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica”	23
3.24. Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105.....	23
4. Art. 24 ter D.lgs. 231/2001 “Delitti di criminalità organizzata”	25
4.1. Art. 416 c.p. “Associazione per delinquere”	25
4.2. Art. 416 comma 6° “Associazione per delinquere”	26
4.3. Art. 416 bis c.p. “Associazioni di tipo mafioso anche straniere”	28
4.4. Art. 416 ter c.p. “Scambio elettorale politico - mafioso”	29
4.5. Art. 630 c.p. “Sequestro di persona a scopo di estorsione”	29
4.6. Art. 74 D.p.r. 309/1990 “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”	30
4.7. Art. art. 407 comma 2° lett. a) n. 5 c.p.p. “Delitti in materia di armi”	32



5. Art. 25 D.lgs. 231/2001 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”	34
5.1. Art. 318 c.p. “Corruzione per l’esercizio della funzione”	34
5.2. Art. 317 c.p. “Concussione”	35
5.3. Art. 322 co. 1 e 3 c.p. “Istigazione alla corruzione”	35
5.4. Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”	35
5.5. Art. 319 ter c.p. “Corruzione in atti giudiziari”	36
5.6. Art. 322 co. 2 e 4 c.p. “Istigazione alla corruzione”	36
5.7. Art. 319 quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere utilità”	37
5.8. Art. 322 bis c.p. “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d’ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”	37
5.9. Art. 346-bis c.p. “Traffico di influenze illecite”	38
5.10. Art. 314, primo comma, c.p. “Peculato”	39
5.11. Art. 316 c.p. “Peculato mediante profitto dell’errore altrui”	39
5.12. Art. 323 c.p. “Abuso d’ufficio”	40
6. Art. 25 bis D.lgs. 231/2001 “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”	41
6.1. Art. 453 c.p. “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”	41
6.2. Art. 454 c.p. “Alterazione di monete”	42
6.3. Art. 460 c.p. “Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo”	42
6.4. Art. 461 c.p. “ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata”	42
6.5. Art. 455 c.p. “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”	42
6.6. Art. 457 c.p. “Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”	43
6.7. Art. 464, secondo comma, c.p. “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”	43
6.8. Art. 459 c.p. “Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati”	43
6.9. Art. 464 comma 1° c.p. “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”	44
6.10. Art. 473 c.p. “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”	44
6.11. Art. 474 c.p. “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”	44
7. Art. 25 bis1 D.lgs. 231/2001 “Delitti contro l’industria e il commercio”	46
7.1. Art. 513 c.p. “Turbata libertà dell’industria o del commercio”	46
7.2. Art. 513 bis c.p. “Illecita concorrenza con minaccia o violenza”	46
7.3. Art. 514 c.p. “Frodi contro le industrie nazionali”	46
7.4. Art. 515 c.p. “Frode nell’esercizio del commercio”	47
7.5. Art. 516 c.p. “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”	47
7.6. Art. 517 c.p. “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”	47
7.7. Art. 517 ter c.p. “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”	48
7.8. Art. 517 quater c.p. “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”	48
8. Art. 25 ter D.lgs. 231/2001 “Reati societari”	50
8.1. Art. 2621 c.c. “False comunicazioni sociali”	50
8.2. Art. 2621 bis c.c. “Fatti di lieve entità”	51
8.3. Art. 2622 c.c. “False comunicazioni sociali delle società quotate”	51
8.4. Art. 2623 c.c. “Falso in prospetto”	52
8.5. Art. 2624 c.c. “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione”	52
8.6. Art. 2625 comma 2° c.c. “Impedito controllo”	52
8.7. Art. 2632 c.c. “Formazione fittizia del capitale”	53
8.8. Art. 2626 c.c. “Indebita restituzione dei conferimenti”	53
8.9. Art. 2627 c.c. “Illegale ripartizione degli utili e delle riserve”	54
8.10. Art. 2628 c.c. “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”	54
8.11. Art. 2629 c.c. “Operazioni in pregiudizio dei creditori”	55



8.12.	Art. 2629 bis c.c. “Omessa comunicazione del conflitto di interessi”	55
8.13.	Art. 2633 c.c. “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”	56
8.14.	Art. 2636 c.c. “Illecita influenza sull’assemblea”	56
8.15.	Art. 2637 c.c. “Aggiotaggio”	56
8.16.	Art. 2638 comma 1° e 2° c.c. “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”	57
8.17.	Art. 2635 comma 3° c.c. “Corruzione tra privati”	57
8.18.	Art. 2635 bis, comma 1, c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati”	58
9.	Art. 25 quater D.lgs. 231/2001 “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”	60
10.	Art. 25 quater1 D.lgs. 231/2001 “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”	61
11.	Art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001 “Delitti contro la personalità individuale”	62
11.1.	Art. 600c.p. “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”	62
11.2.	Art. 601 c.p. “Tratta di persone”	62
11.3.	Art. 602 c.p. “Acquisto ed alienazione di schiavi”	63
11.4.	Art. 603 bis c.p. “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”	63
11.5.	Art. 600 bis comma 1° c.p. “Prostituzione minorile”	64
11.6.	Art. 600 ter comma 1° e 2° c.p. “Pornografia minorile”	64
11.7.	Art. 600 quinquies c.p. “Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”	65
11.8.	Art. 600 bis comma 2° c.p. “Prostituzione minorile”	65
11.9.	Art. 600 ter comma 3° e 4° c.p. “Pornografia minorile”	65
11.10.	Art. 600 quater c.p. “Detenzione o accesso a materiale pornografico”	66
11.11.	Art. 600 quater1 c.p. “Pornografia virtuale”	66
11.12.	Art. 609 undecies c.p. “Adescamento di minorenni”	67
12.	Art. 25 sexies D.lgs. 231/2001 “Abusi di mercato”	70
12.1.	Art. 184 D.lgs. 58/98 “Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate”	70
12.2.	Art. 185 D.lgs. 58/98 “Manipolazione del mercato”	71
12.3.	Art. 187 bis d.lgs. 58/98 “Abuso di informazioni privilegiate”	71
12.4.	Art. 187-ter d.lgs. 58/1998 “Manipolazione del mercato”	72
13.	Art. 25 septies D.lgs. 231/2001 “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”	75
13.1.	Art. 589 comma 2° c.p. “Omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”	75
13.2.	Art. 590 comma 3° c.p. “Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”	75
14.	Art. 25 octies D.lgs. 231/2001 “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio”	77
14.1.	Art. 648 c.p. “Ricettazione”	77
14.2.	Art. 648 bis c.p. “Riciclaggio”	77
14.3.	Art. 648 ter c.p. “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”	78
14.4.	Art. 648 ter.1. c.p. “Autoriciclaggio”	78
15.	Art. 25 octies.1 D.lgs. 231/2001 “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”	80
15.1.	Art. 493-ter c.p. “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”	80
15.2.	Art. 493-quater c.p. “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”	81
15.3.	Art. 640 ter c.p. 2 comma “Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale”	82
16.	Art. 25 novies D.lgs. 231/2001 “Delitti in materia di violazione del diritto di autore”	83
16.1.	Art. 171 comma 1° lett. a) bis, art. 171 comma 3° L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/1”	83
16.2.	Art. 171 bis L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/2”	84
16.3.	Art. 171 ter L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/3”	85
16.4.	Art. 171 septies L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/4”	86



16.5.	Art. 171 octies L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/5”	87
17.	Artt. 3 e 10 l. 16 marzo 2006 n. 146 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”	88
17.1.	Art. 3 l. 146/06 – art. 416 c.p. “Reato transnazionale di associazione per delinquere”	88
17.2.	Art. 3 l. 146/06 – art. 416 bis c.p. “Reato transnazionale di associazione di tipo mafioso”	89
17.3.	Art. 3 l. 146/06 – art. 377 bis c.p. “Reato transnazionale di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”	90
17.4.	Art. 3 l. 146/06 – art. 378 c.p. “Reato transnazionale di favoreggiamento personale”	91
17.5.	Art. 3 l. 146/06 – art. 648 bis c.p. “Reato transnazionale di riciclaggio”	92
17.6.	Art. 3 l. 146/06 – art. 648 ter c.p. “Reato transnazionale di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”	92
17.7.	Art. 3 l. 146/06 – art. 291quater DPR 43/1973 “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”	92
17.8.	Art. 3 l. 146/06 – art. art. 74 DPR 309/1990 “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”	93
17.9.	Art. 3 l. 146/06 – art. 12 co. 3, 3bis, 3ter, 5, DLGS 286/1998 “Violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine”	96
18.	Art. 192 D.lgs. 152/2006 “Divieto di abbandono”	98
19.	Art. 25 decies d.lgs 231/2001 “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”	99
19.1.	Art. 377 bis c.p. “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”	99
20.	Art. 25 undecies d.lgs 231/2001 “Reati ambientali”	100
20.1.	Art. 452 bis c.p. “Inquinamento ambientale”	101
20.2.	Art. 452 quater c.p. “Disastro ambientale”	101
20.3.	Art. 452 quinquies c.p. “Delitti colposi contro l’ambiente”	102
20.4.	Art. 452 sexies c.p. “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”	102
20.5.	Art. 452 octies commi 1 e 3 c.p. “Circostanze aggravanti”	103
20.6.	Art. 452 octies commi 1 2 e 3 c.p. “Circostanze aggravanti”	104
20.7.	Art. 727 bis c.p. “Uccisione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”	105
20.8.	Art. 733 bis c.p. “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto”	106
20.9.	Art. 137 D.lgs 152/2006 commi 2,3,5,11,13 “Sanzioni penali”	106
20.10.	Art. 256 D.lgs 152/2006 commi 1,3,5,6 “Attività di gestione rifiuti non autorizzata”	108
20.11.	Art. 257 D.lgs 152/2006 commi 1 e 2 “Bonifica dei siti”	109
20.12.	Art. 258 D.lgs 152/2006 comma 4, secondo periodo “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”	110
20.13.	Art. 259 D.lgs 152/2006 comma 1 “Traffico illecito di rifiuti”	112
20.14.	Art. 452-quaterdecies. “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” (già art. 260 D.lgs. 152/2006)	114
20.15.	Art. 260 bis D.lgs 152/2006 commi 6, 7 e 8 “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”	114
20.16.	Art. 279 D.lgs 152/2006 comma 5 “Sanzioni”	114
20.17.	Art. 1 commi 1 e 2 Legge 150/1992	115
20.18.	Art. 2 commi 1 e 2 Legge 150/1992	116
20.19.	Art. 6 comma 4 Legge 150/1992	117
20.20.	Art. 3-bis comma 1 Legge 150/1992	118
20.21.	Art. 3 comma 6 Legge 549/1993 “Cessazione e riduzione dell’impiego di sostanze lesive”	119
20.22.	Art. 8 commi 1 e 2 d.lgs 202/2007 “Inquinamento doloso”	119
20.23.	Art. 9 commi 1 e 2 d.lgs 202/2007 “Inquinamento colposo”	120
21.	Art. 25 duodecies del D.lgs 231 del 2001 “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”	121
21.1.	Art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	121
21.2.	Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286	121
21.3.	Art. 12, comma 5 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286	122



22. Art. 25-terdecies D.lgs. 231/2001 Razzismo e xenofobia	123
22.1. Art. 604 bis c.p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa" (già art. 3, comma 3-bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654)	123
23. Art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/01 "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati"	124
23.1. Art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401 – Interventi nel settore del giuoco "Frode in competizioni sportive" 124	
23.2. Art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401 – Interventi nel settore del giuoco "Esercizio abusivo di giuoco o di scommessa"	124
24. Art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/01 "Reati tributari"	126
23.1 Art. 2 D.lgs. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"	126
24.2 Art. 3 D.lgs. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici "	127
24.3 Art. 8 D.lgs. 74/2000 "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"	128
24.4 Art. 10 D.lgs. 74/2000 "Occultamento o distruzione di documenti contabili"	128
24.5 Art. 11 D.lgs. 74/2000 "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte"	128
24.6 Art. 4 D.lgs. 74/2000 "Dichiarazione infedele"	129
24.7 Art. 5 D.lgs. 74/2000 "Omessa dichiarazione".....	130
24.8 Art. 10 quater D.lgs. 74/2000 "Indebita compensazione".....	130
25. Art. 25 sexiesdecies del D.lgs. 231/01 "Contrabbando"	132
25.1 Art. 282 DPR n. 73/1943 "Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali".....	132
25.2 Art. 283 DPR n. 73/1943 "Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine	133
25.3 Art. 284 DPR n. 73/1943 "Contrabbando nel movimento marittimo delle merci"	134
25.4 Art. 285 DPR n. 73/1943 "Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea"	135
25.5 Art. 286 DPR n. 73/1943 "Contrabbando nelle zone extra-doganali".....	135
25.6 Art. 287 DPR n. 73/1943 "Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali".....	136
25.7 Art. 288 DPR n. 73/1943 "Contrabbando nei depositi doganali"	136
25.8 Art. 289 DPR n. 73/1943 "Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione"	136
25.9 Art. 290 DPR n. 73/1943 "Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti" 137	
25.10 Art. 291 DPR n. 73/1943 "Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea"	137
25.11 Art. 291-bis DPR n. 73/1943 "Contrabbando di tabacchi lavorati esteri".....	137
25.12 Art. 291-ter DPR n. 73/1943 "Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri" 138	
25.13 Art. 291quater DPR 43/1973 "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri".....	139
25.14 Art. 292 DPR n. 73/1943 "Altri casi di contrabbando"	139
25.15 Art. 295 DPR n. 73/1943 "Circostanze aggravanti del contrabbando".....	139
26. Art. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale"	141
26.1 Art. 518-bis "Furto di beni culturali".....	141
26.2 Art. 518-ter "Appropriazione indebita di beni culturali"	142
26.3 Art. 518-quater "Ricettazione di beni culturali"	142
26.4 Art. 518-octies "Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali".....	143
26.5 Art. 518-novies "Violazioni in materia di alienazione di beni culturali "	143
26.6 Art. 518-decies "Importazione illecita di beni culturali"	144
26.7 Art. 518-undecies "Uscita o esportazione illecite di beni culturali "	144
26.8 Art. 518-duodecies "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici"	144
26.9 Art. 518 - quaterdecies "Contraffazione di opere d'arte".....	145
27. Art. 25 - duodevicies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"	146
27.1 Art. 518 -sexies "Riciclaggio di beni culturali"	146
27.2. Art. 518 -terdecies "Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"	146



1. PREMESSA

All'interno della presente Appendice Normativa di Parte speciale sono dettagliatamente elencati tutti i reati presupposto ex dlgs. 231/01, con declinazione della fattispecie normativa e sua esemplificazione in condotte tipiche, al fine di agevolare la comprensione laica del precetto giuridico.

Si precisa che all'interno della presente Appendice normativa vengono indicati tutti i reati sensibili ex D.lgs. 231/2001, ivi compresi quelli il cui rischio di commissione risulta assente.

La presente Appendice normativa di Parte Speciale costituisce legenda esplicativa dei reati riportati nella Tabella di Parte Speciale, la quale identifica i rischi concreti, gli ambiti di commissibilità ed i conseguenti protocolli di prevenzione.



2. Art. 24 D.lgs. 231/2001 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote**.*
2. *Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria **da duecento a seicento quote**.*
- 2.bis *Si applicano all’ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.*
3. *Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

2.1. Art. 316 bis c.p. “Malversazione di erogazioni pubbliche”

FATTISPECIE

Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nella distrazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di provenienza pubblica (legittimamente ottenuti) dalle previste finalità di pubblico interesse.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Ad esempio, l’Ente ottiene legittimamente (ovvero in presenza di tutti i presupposti e le condizioni) un contributo dall’Unione Europea finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro e, anziché spenderlo per il fine suddetto, lo utilizza per il potenziamento tecnologico dell’azienda, ovvero lo distribuisce tra i soci a titolo di utile.

2.2. Art. 316 ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni pubbliche”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640 bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.



CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'ottenimento indebito di erogazioni di qualsivoglia tipo da parte di Enti pubblici (anche sovranazionali), tramite la mendacità o l'omissione delle informazioni necessarie per conseguirle. La pena è aggravata nel caso in cui il reato sia commesso dal pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Ad esempio, l'Ente, mentendo callidamente sul numero di dipendenti impiegati e dichiarandone in misura maggiore (es. 50 anziché 35), ottiene delle erogazioni statali di incentivo dell'occupazione (destinate, nell'esempio, ad aziende impieganti più di 45 dipendenti).

2.3. Art. 640 c.p., comma 2, n. 1 "Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee"

FATTISPECIE

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5)

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'indurre in errore, mediante artifici o raggiri, le competenti autorità pubbliche in modo da determinare le stesse a compiere un atto di disposizione patrimoniale in loro danno, costituente ingiusto profitto per l'agente ingannatore, ovvero in modo da determinare le stesse a esonerare taluno dal servizio militare.

Ad esempio, l'Ente, stipulato un contratto con la P.A., si fa corrispondere compensi per prestazioni mai effettuate, simulandone l'esistenza e traendo così in inganno l'Ente pubblico.

2.4. Art.640 bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"

FATTISPECIE

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'ottenimento indebito di erogazioni di qualsivoglia tipo da parte di enti pubblici (anche sovranazionali), risultato reso possibile dall'induzione in errore dell'Ente Pubblico per mezzo di artifici o raggiri.

Ad esempio, l'Ente, inducendo in errore mediante artifici o raggiri il l'Ente Pubblico, si fa corrispondere indebitamente un'erogazione, in assenza delle condizioni necessarie per poterla ottenere.



2.5. Art. 640 ter c.p. “Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico”

FATTISPECIE

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno procurato intervenendo su dati e/o programmi di un sistema informatico o telematico, alterandone il funzionamento, ovvero mediante sostituzione dell'identità digitale. Tali condotte rileveranno limitatamente ai casi in cui siano poste in essere in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Ad esempio, un dipendente dell'ente manomette il sistema informatico di Equitalia determinando la cancellazione della posizione debitoria dell'ente, cagionando così un illecito profitto sotto forma di risparmio in capo all'Ente stesso con conseguente danno nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

2.6. Art. 356 c.p. “Frode nelle pubbliche forniture”

FATTISPECIE

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da coloro che sono contrattualmente vincolati allo Stato o altro Ente pubblico o ad un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità e consistente nel porre in essere comportamenti volti a ledere con l'inganno uno dei soggetti sopra indicati nell'esecuzione dei contratti di fornitura ovvero nella consegna, totale o parziale, ovvero nella ritardata consegna, delle cose od opere dovute.

Ai fini della configurabilità della fattispecie in esame non è sufficiente il mero inadempimento contrattuale ma è necessario che il soggetto attivo ponga in essere una condotta fraudolenta e ingannatoria volta a ottenere un profitto illecito mediante un'esecuzione difforme dell'opera e/o del servizio rispetto a quanto contrattualmente previsto.

Ad esempio, il dipendente – responsabile di una commessa pubblica consegna consapevolmente all'Ente pubblico beni di qualità inferiore rispetto a quanto contrattualmente previsto.



Ad esempio, il dipendente – capo servizi, attestando falsamente di aver eseguito la prestazione nel rispetto di quanto contrattualmente pattuito, fa conseguire alla Società un profilo illecito con conseguente danno nei confronti dell'Ente pubblico.

2.7. Art. 2 legge 23 dicembre 1986, n. 898 “Frode ai danni del Fondo europeo agricolo”¹

FATTISPECIE

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da tutti coloro che possono beneficiare degli incentivi messi a disposizione dal Fondo Europeo agricolo di garanzia, dal Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale nonché delle quote nazionali previste dalla normativa comunitaria e dalle erogazioni poste a carico della finanza nazionale e consiste nell'ottenimento di un ingiusto profitto in danno degli Enti di cui sopra mediante l'esposizione di dati o notizie falsi al fine di ottenere, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni.

Ad esempio, il rappresentante legale di una società agricola consegue un profitto illecito falsificando i dati richiesti per la presentazione di una domanda volta ad ottenere un premio destinato al settore agricolo.

¹ Il D.L. 7 settembre 1987, n. 370 (in G.U. 10/09/1987, n. 211) convertito in legge con modificazioni con la L. 4 novembre 1987, n. 460 (in G.U. 09/11/1987, n. 262) ha disposto che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della presente legge è da intendersi nel senso che la sanzione penale si applica solo quando concorrono congiuntamente le condizioni ivi previste, ossia che la somma indebitamente percepita risulti pari o superiore ad un decimo del beneficio legittimamente spettante e che essa sia comunque superiore a lire venti milioni.



3. Art. 24 bis D.lgs.231/2001 “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da cento a cinquecento quote**.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **sino a trecento quote**.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **sino a quattrocento quote**.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

3.1. Art. 476 c.p. “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 476 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale il quale, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un documento pubblico informatico falso ovvero altera un documento pubblico informatico vero.

Ad esempio, un dipendente della società, all'atto di rivestire la funzione di pubblico ufficiale, forma un documento pubblico informatico falso.

3.2. Art. 478 c.p. “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti”*

* Alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo rileva, ai fini del D.Lgs. 231/2001, limitatamente alle ipotesi di condotta concernenti un atto pubblico.

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.



(Art. 478 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale il quale, nell'esercizio delle sue funzioni, credendo esistente un documento informatico pubblico, simula una copia di questo e la rilascia in forma legale, oppure produce una copia di un documento informatico pubblico differente dall'atto originale.

Ad esempio, un dipendente della società, all'atto di rivestire la funzione di pubblico ufficiale, credendo esistente un documento informatico pubblico, simula una copia di questo.

3.3. Art. 479 c.p. "Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici"

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 479 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, il quale attesta - ricevendo o formando un documento pubblico informatico - che un fatto è stato da costui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, oppure attesta come ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o, ancora, attesta falsamente fatti dei quali il documento informatico pubblico è destinato a provare la verità.

Ad esempio, il medico competente, nel redigere la cartella clinica informatica di un dipendente dell'ente, attesta falsamente l'idoneità al lavoro di quest'ultimo.

3.4. Art. 482 c.p. "Falsità materiale commessa dal privato"

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)



Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 482 c.p.)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

(Art. 476 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

CONDOTTA TIPICA

Viene presa in considerazione l'ipotesi di cui al combinato disposto dagli artt. 476 e 482, non essendo configurabile l'ipotesi di cui al semplice art. 476 c.p., dal momento che quest'ultima è fattispecie commissibile esclusivamente da pubblici ufficiali.

È un reato commissibile dal privato o da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni e consiste nella formazione, in tutto o in parte, di un documento informatico falso o nell'alterazione di un documento informatico vero.

Ad esempio un dipendente dell'Ente altera una fideiussione bancaria su supporto informatico facendo figurare garanzie maggiori rispetto a quelle effettive.

3.5. Art. 482 c.p. "Falsità materiale commessa dal privato" *

** Alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo rileva, ai fini del D.lgs. 231/2001, limitatamente alle ipotesi di condotta concernenti un attopubblico.*

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 482 c.p.)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

(Art. 478 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

(Art. 492 c.p.)



Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

Viene presa in considerazione l'ipotesi di cui al combinato disposto dagli artt. 478 e 482, non essendo configurabile l'ipotesi di cui al semplice art. 478 c.p. dal momento che quest'ultima è fattispecie commissibile esclusivamente da pubblici ufficiali.

È un reato commissibile da un privato (o da un pubblico ufficiale, fuori dell'esercizio delle sue funzioni) e consiste nel simulare copia di un documento informatico e nel rilasciarla in forma legale supponendo esistente un documento informatico pubblico, ovvero nel rilasciare copia di un documento informatico pubblico diverso dall'originale.

Ad esempio, il Legale Rappresentante, al fine di ottenere un titolo abilitativo, trasmette telematicamente copia difforme all'originale dei relativi bollettini di pagamento.

3.6. Art. 483 c.p. “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 483 c.p.)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'attestare falsamente al pubblico ufficiale, in un documento informatico pubblico, fatti dei quali il documento stesso è destinato a provare la verità.

Ad esempio, l'Amministratore dell'Ente, al fine di ottenere un'autorizzazione, attesta telematicamente alla P.A. la sussistenza dei requisiti necessari all'ottenimento della predetta autorizzazione, così fornendo alla P.A. informazioni false.

3.7. Art. 484 c.p. “Falsità in registri e notificazioni” *

**Alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo non risulta più rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 in quanto non ricadente su un atto pubblico.*

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)



Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 484 c.p.)

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chi, per legge, è obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, e consiste nello scrivere o lasciare scrivere false indicazioni (ai sensi dell'art. 491 bis c.p. la condotta può avere ad oggetto documenti informatici).

3.8. Art. 485 c.p. "Falsità in scrittura privata"

La fattispecie *de qua* è stata abrogata ad opera del D.lgs. 15.01.2016 n° 7 recante "Disposizioni in materia di abrogazioni di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell'articolo 2, comma 3, della Legge 28.04.2014, n° 67" (G.U. 22.01.2016 n° 17, in vigore dal 6.02.2016).

3.9. Art. 486 c.p. "Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato"

La fattispecie *de qua* è stata abrogata ad opera del D.lgs. 15.01.2016 n° 7 recante "Disposizioni in materia di abrogazioni di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell'articolo 2, comma 3, della Legge 28.04.2014, n° 67" (G.U. 22.01.2016 n° 17, in vigore dal 6.02.2016).

3.10. Art. 487 c.p. "Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico"

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 487 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

(Art. 492 c.p.)



Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale e consiste nello scrivere o nel fare scrivere un atto pubblico diverso da quello cui il P.U. era obbligato o autorizzato abusando del foglio firmato in bianco di cui ha disponibilità per ragione del suo ufficio (ai sensi dell’art. 491 bis c.p. la condotta può avere ad oggetto documenti informatici).

Ad esempio, un dipendente della società, all’atto di rivestire la funzione di pubblico ufficiale, scrive un atto pubblico diverso da quello cui era obbligato, abusando del foglio firmato in bianco di cui ha disponibilità per ragione del suo ufficio.

3.11. Art. 489 c.p. “Uso di atto falso” *

** Alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo rileva, ai fini del D.lgs. 231/2001, limitatamente alle ipotesi di condotta concernenti un atto pubblico.*

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 489 c.p.)

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’utilizzo di un documento informatico falso senza essere concorso nella falsità.

Ad esempio, il legale rappresentante dell’ente, al fine di giustificare un inadempimento contrattuale, produce al cliente un documento pubblico telematico falso.

3.12. Art. 490 c.p. “Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri”*

** Alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo rileva, ai fini del D.Lgs. 231/2001, limitatamente alle ipotesi di condotta concernenti un atto pubblico.*

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 490 c.p.)

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento



olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere, sopprimere, o occultare un documento informatico pubblico.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente distrugge un atto pubblico informatico avente efficacia probatoria al fine di eliminare la prova dell'esistenza dello stesso.

3.13. Art. 491 c.p. “Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito” *

**Alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo non risulta più rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001 in quanto non ricadente su un atto pubblico.*

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 491 c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel falsificare un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata al portatore, nonché nella contraffazione o alterazione di tali documenti, senza essere concorso nella falsità, e nel loro successivo utilizzo (ai sensi dell'art. 491 bis c.p. la condotta può avere ad oggetto documenti informatici).

3.14. Art. 493 c.p. “Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico”

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.



(Art. 493 c.p.)

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di altro Ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli impiegati dello Stato, o di altro Ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, qualora integrino le medesime condotte di falso ideologico o materiale in documenti informatici realizzabili dai pubblici ufficiali.

3.15. Art. 615 ter c.p. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico"

FATTISPECIE

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero nel mantenersi in detto sistema contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente accede abusivamente ad un sistema aziendale di un'altra impresa (eventualmente concorrente) al fine di acquisire informazioni utili per l'ente stesso, quali ad esempio la banca dati dei prodotti.

Art. 615 quater c.p. "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici"

FATTISPECIE

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o



altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a € 5.164.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre talune delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617 quater.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel procurarsi, detenere, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, consegnare mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema telematico o informatico, protetto da misure di sicurezza, o nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a commettere alcuni dei fatti summenzionati, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente, si procura illecitamente i codici necessari per accedere al sistema informatico di altra società concorrente, al fine di acquisire la banca dati dei prodotti messi in commercio da quest'ultima.

3.16. Art. 615 quinquies c.p. "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"

FATTISPECIE

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel procurarsi abusivamente, detenere, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare, o comunque mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente inserisce nel sistema informatico di sicurezza adottato da altra impresa (eventualmente concorrente) un virus in modo da alterare il suo funzionamento e rallentare le attività della stessa.

3.17. Art. 617 quater c.p. "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche"

FATTISPECIE

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.



I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico, telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero nel rivelare, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente impedisce ad una società concorrente, nell'ambito di una procedura competitiva privata, di trasmettere la propria offerta.

3.18. Art. 617 quinquies c.p. "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche"

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque. E' punita la condotta di chi, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente, mediante la predisposizione di idonee apparecchiature, intercetta illecitamente le comunicazioni del sistema informatico di un'altra impresa (eventualmente concorrente) al fine di carpirne le strategie aziendali.

3.19. Art. 635 bis c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici"

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.



Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente, si introduce nel computer centrale di altra impresa (eventualmente concorrente) e ne cancella le banche dati (codici prodotti, clienti, fornitori, etc.).

3.20. Art. 635 ter c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità"

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel commettere un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità. Qualora tali eventi si verificano è previsto un trattamento sanzionatorio più severo.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente si introduce nel sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate al fine di cancellare una cartella esattoriale a carico dell'Ente stesso.

3.21. Art. 635 quater c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici"

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, o sopprimere informazioni dati o programmi (art. 635 bis), ovvero, nell'introduzione o trasmissione di informazioni dati o programmi tali da distruggere danneggiare rendere, in tutto o in parte inservibili, sistemi informatici o telematici altrui o da ostacolarne gravemente il funzionamento.



Ad esempio, un dipendente dell'Ente, riuscendo ad avere le chiavi di accesso ad un sistema informatico di un'altra impresa (eventualmente concorrente), danneggia il sistema di sicurezza della medesima.

3.22. Art. 635 quinquies c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità"

FATTISPECIE

Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. Qualora tali eventi si verificano è previsto un trattamento sanzionatorio più severo.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente si introduce nel sistema informatico di una Pubblica Amministrazione e danneggia, rendendole inutilizzabili, le informazioni ivi contenute attestanti irregolarità commesse dall'Ente.

3.23. Art. 640 quinquies c.p. "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica"

FATTISPECIE

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica e consiste nel violare gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno.

3.24. Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105

FATTISPECIE

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 6, lettera a) o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni"



CONDOTTA TIPICA

La fattispecie incriminatrice è volta a sanzionare quei soggetti che, rientranti nel Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, non assolvono agli obblighi previsti in materia dal D.L. n. 105 del 21 settembre 2019.



4. Art. 24 ter D.lgs. 231/2001 “Delitti di criminalità organizzata”

1. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall' articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote**.*
2. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria **da trecento a ottocento quote**.*
3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell' articolo 16, comma 3.*

4.1. Art. 416 c.p. “Associazione per delinquere”

FATTISPECIE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da un numero di soggetti non inferiore a tre che promuovono, costituiscono, organizzano, partecipano ad un'associazione diretta a commettere delitti.

Secondo gli ultimi orientamenti della Giurisprudenza, il MOG non è tenuto a prendere in considerazione quelle fattispecie di reato non espressamente previste quali reati presupposto dal dlgs. 231/01, men che meno recuperandole quali delitti scopo del reato (sensibile ai sensi del dlgs. cit.) di cui all'art. 416 c.p.; infatti, laddove si ritenesse che l'ente potrebbe essere chiamato a rispondere di tali delitti scopo, sebbene non ricompresi nel catalogo 231 e per il solo fatto ch'essi si pongono quali reati fine dell'associazione per delinquere, la norma di cui all'art. 416 c.p. “*si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal dlgs. 231/01, in una disposizione aperta, dal contenuto elastico,*



potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente collettivo, i cui organi direttivi peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza, e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dal citato D.Lgs, art. 6, scomparendone di fatto ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione” (Cass. Pen., Sez. VI, 24 gennaio 2014, n° 3635).

Conseguentemente, ai fini della prevenzione del reato di cui all'art. 416 c.p., occorre guardare a tutti quei reati fine rilevanti ex sé ai sensi del dlgs. 231/01.

Ad esempio, il legale rappresentante dell'ente e i soci dell'Ente si accordano al fine di commettere una serie di condotte volte ad ottenere illecitamente contributi pubblici.

4.2. Art. 416 comma 6° “Associazione per delinquere”

FATTISPECIE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

[Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù.

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.”].

[Art. 601 c.p. Tratta di persone.

“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità,



di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.”].

[Art. 601-bis c.p. Traffico di organi prelevati da persona vivente.

“Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.

Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma”.]

[Art. 602 c.p. Acquisto ed alienazione di schiavi.

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.”].

[Articolo 12 comma 3 bis, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

“Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata”].

[Articolo 12 comma 3 decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa da 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata sottoposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurare l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive”].

[Art. 22 comma 3 Legge 1° aprile 1999, n. 91

“Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ne fa comunque commercio, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.329.14 a euro 154.937.07. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.”]



[Art. 22 comma 4 Legge 1° aprile 1999, n. 91

“Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, e' punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni dall'esercizio della professione.”]

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da coloro che promuovono, dirigono, organizzano, costituiscono e partecipano ad un'associazione formata da almeno tre persone, associazione diretta a commettere alcuno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602 del codice penale, nonché i delitti richiamati dall'articolo 12 comma 3 bis del decreto legislativo 286/1998 e dall'art. 22 commi 3 e 4 della Legge 91/1999.

4.3. Art. 416 bis c.p. “Associazioni di tipo mafioso anche straniere”

FATTISPECIE

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da coloro che fanno parte, promuovono, dirigono, organizzano un'associazione a delinquere, formata da almeno tre persone, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di omertà che ne deriva per commettere delitti, ovvero per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.



4.4. Art. 416 ter c.p. “Scambio elettorale politico - mafioso”

FATTISPECIE

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da coloro che, nell'ambito delle consultazioni elettorali, anche a mezzo di intermediari, accettano la promessa di procurare voti o promettono di procurare voti dietro la corresponsione di una somma di denaro o di altre utilità.

4.5. Art. 630 c.p. “Sequestro di persona a scopo di estorsione”

FATTISPECIE

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte come conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art.605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita con quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trent'anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

CONDOTTA TIPICA



È un reato commissibile da chiunque e consiste nel sequestrare una persona allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

4.6. Art. 74 D.p.r. 309/1990 “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”

FATTISPECIE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

[Art. 70 D.p.r. 9 ottobre 1990 n.309.

(...)

4. Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella categoria I dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver conseguito la licenza di cui al comma 3, è punito con la reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è commesso da soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai sensi del comma 5, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi.

(...)



6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nell'allegato II, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. Se il fatto è commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi. Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

(...)

10. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di sostanze classificate nella categoria I senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 4. Chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 6.]

[Art. 73 D.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309.

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.



5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.]

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano, finanziano, partecipano ad un'associazione a delinquere formata da almeno tre persone e finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4.7. Art. art. 407 comma 2° lett. a) n. 5 c.p.p. "Delitti in materia di armi"

FATTISPECIE

Salvo quanto previsto dall'art. 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini riguardano:

a) i delitti appresso indicati:



5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110.

[Art. 2 comma terzo L. 18 aprile 1975 n. 110

(Armi e munizioni comuni da sparo)

Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate da bersaglio da sala, o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco Nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.]

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di una norma che richiama condotte penalmente rilevanti commissibili da chiunque che consistono nell'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo con esclusione delle armi di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge 110/1975.



5. Art. 25 D.lgs. 231/2001 “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell’articolo 319-bis quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l’ente si è efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall’art. 13, comma 2.

5.1. Art. 318 c.p. “Corruzione per l’esercizio della funzione”

FATTISPECIE

(Art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

(Art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

(Art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319 bis, nell’articolo 319 ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel dare (o nella promessa di dare) ad un pubblico ufficiale una retribuzione – sotto qualunque forma – che non gli è dovuta, per compiere un atto del proprio ufficio.

Ai sensi dell’art. 320 c.p. la punibilità è estesa all’incaricato di un pubblico servizio; ai sensi dell’art. 321 c.p. la punibilità è, altresì, estesa a colui che dà o promette tale indebita utilità al soggetto qualificato (sia nel caso in cui costui rivesta la qualifica di pubblico ufficiale sia nel caso in cui rivesta la qualifica di incaricato di pubblico servizio).



Ad esempio, il Legale Rappresentante promette una somma di denaro ad un funzionario della Pubblica Amministrazione (che accetta) affinché questi acceleri una procedura per il rilascio di una autorizzazione necessaria per la prosecuzione delle attività.

5.2. Art. 317 c.p. “Concussione”

FATTISPECIE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale e dall'incaricato di un pubblico servizio, e consiste nel costringere taluno a dare o a promettere al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio o a un terzo denaro o altra utilità; tale condotta deve avvenire con l'abuso della qualità o dei poteri da parte del soggetto pubblico.

5.3. Art. 322 co. 1 e 3 c.p. “Istigazione alla corruzione”

FATTISPECIE

(CO.1) Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

(CO.3) La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

CONDOTTA TIPICA

Quello di cui al co.1° è un reato commissibile da chiunque e consiste nel dare o nel promettere ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio una indebita retribuzione – sotto qualunque forma – per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, senza che tale offerta o promessa sia accettata.

Il co. 3 punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, per esercitare le proprie funzioni, sollecita il privato (che non accetta) alla consegna o alla promessa di una indebita retribuzione – sotto qualunque forma.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente promette una somma di denaro all'impiegato comunale (che non accetta) affinché questi controlli e faccia in modo che la pratica a lui affidata per il rilascio di una autorizzazione o una licenza proceda in maniera rapida e puntuale.

5.4. Art. 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio”

FATTISPECIE

(Art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

(Art. 320 c.p.)



Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

(Art. 321 c.p.) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale e consiste nel ricevere (o nell'accettare la promessa di) un'indebita retribuzione per sé o per un terzo – sotto qualunque forma – per omettere, ritardare, compiere (per aver omesso, ritardato, compiuto) un atto contrario ai doveri del proprio ufficio.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. la punibilità è estesa all'incaricato di un pubblico servizio; ai sensi dell'art. 321 c.p. la punibilità è, altresì, estesa a colui che dà o promette tale indebita utilità al soggetto qualificato (sia nel caso in cui costui rivesta la qualifica di pubblico ufficiale ovvero di incaricato di pubblico servizio).

Ad esempio, l'amministratore delegato dell'Ente consegna una somma di denaro all'impiegato comunale affinché rilasci un'autorizzazione in favore dell'Ente, pur in mancanza dei requisiti necessari.

5.5. Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari"

FATTISPECIE

(Art. 319ter c.p.).

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

(Art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel dare (o nella promessa di dare) ad un pubblico ufficiale una indebita retribuzione – sotto qualunque forma – per compiere un atto conforme o contrario ai doveri del proprio ufficio al fine di alterare un procedimento civile, penale o amministrativo.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. la punibilità è, altresì, estesa a colui che dà o promette tale indebita utilità al soggetto qualificato.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente consegna una somma di denaro al cancelliere di un giudice (che accetta) presso il tribunale civile ove pende una causa tra l'Ente ed un concorrente, affinché l'ausiliario accetti un atto presentato fuori termine (e pertanto inammissibile) retrodatandolo onde renderlo ammissibile.

5.6. Art. 322 co. 2 e 4 c.p. "Istigazione alla corruzione"

FATTISPECIE



(CO.2) Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

(CO.4) La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

CONDOTTA TIPICA

Quello di cui al co.2° è un reato commissibile da chiunque e consiste nel dare (o nella promessa di dare) ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio una indebita retribuzione – sotto qualunque forma – per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero compiere un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non siano accettate. Il co.4 estende la punibilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita le condotte su menzionate.

Ad esempio, il Legale Rappresentante promette una somma di denaro all'impiegato comunale (che non accetta) affinché rilasci una determinata licenza all'Ente stesso, pur in mancanza dei requisiti necessari.

5.7. Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, e consiste nell'indurre taluno a dare o a promettere ai soggetti suddetti o a un terzo denaro o altra utilità; tale condotta deve avvenire con l'abuso della qualità o dei poteri da parte del soggetto pubblico. La punibilità è estesa, altresì, al soggetto che dà o promette tale utilità.

Ad esempio, l'incaricato del Comune per le pratiche di rilascio di un'autorizzazione, in un primo momento prospetta all'Ente la fattibilità del buon esito della pratica amministrativa, ventilando poi gravi difficoltà superabili solo a seguito di un'indebita dazione di denaro, inducendo così l'Ente ad adeguarsi a tale richiesta.

5.8. Art. 322 bis c.p. "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri"

FATTISPECIE

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;



2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

CONDOTTA TIPICA

La norma estende la punibilità dei comportamenti di cui agli articoli 319 quater (pgf. 5.7), 321 (pgf. 5.4), 322 co. 1° e 2° (pgf. 5.3) ai casi in cui la figura di P.U. o di I.P.S. sia ricoperta dai soggetti di cui al comma 1.

Ad esempio, il funzionario di una commissione dell'Unione Europea viene corrotto da parte di un dipendente dell'Ente al fine di lucrare agevolazioni in capo all'Ente stesso per l'ottenimento di finanziamenti a livello UE.

5.9. Art. 346-bis c.p. "Traffico di influenze illecite"

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.



La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

CONDOTTA TIPICA

Il reato è commissibile da chiunque e consiste nel far dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, a sé o ad altri, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o i membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri, come prezzo della propria intermediazione verso taluno dei soggetti sopra indicati ovvero per remunerare taluno di loro in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La punibilità è, altresì, estesa anche a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La fattispecie prevede, inoltre, un trattamento sanzionatorio maggiormente severo nell'ipotesi in cui il soggetto attivo (ovvero colui che fa dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità) rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio.

Ad esempio, al fine di ottenere forniture a prezzi più vantaggiosi, la Società promette al proprio fornitore l'aggiudicazione di una gara d'appalto indetta dal Comune - dietro la indebita promessa di una somma di denaro - sfruttando le relazioni esistenti tra il Legale Rappresentante dell'ente e il responsabile dell'ufficio gare del Comune stesso.

5.10. Art. 314, primo comma, c.p. "Peculato"

FATTISPECIE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

CONDOTTA TIPICA

Trattasi di reato proprio, commissibile dal pubblico ufficiale ovvero dall'incaricato di pubblico servizio, e consiste nell'alienare, distruggere, ritenere per sé denaro o altre cose mobili altrui di cui si ha la disponibilità in ragione del proprio ufficio o servizio.

In attesa di prime applicazioni giurisprudenziali, si precisa che la fattispecie in esame rileva quando la condotta tipica offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Ad esempio, il direttore generale della Società, incaricata dello svolgimento di un pubblico servizio, utilizza denaro dell'Ente (Ente pubblico europeo) per lo svolgimento di attività di ricerca i cui proventi - brevetti e prototipo di un macchinario industriale - rimangono nell'esclusiva titolarità dell'agente e di altri privati, anziché dell'Ente (Ente pubblico europeo) che aveva finanziato la ricerca.

5.11. Art. 316 c.p. "Peculato mediante profitto dell'errore altrui"

FATTISPECIE



Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

CONDOTTA TIPICA

Trattasi di reato proprio commissibile da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, il quale – nell'esercizio delle proprie funzioni o del proprio servizio – approfitta dell'errore altrui al fine di conseguire indebitamente un profitto.

Il soggetto attivo riceve o ritiene indebitamente la cosa o il denaro con la consapevolezza dell'errore altrui e dopo aver scoperto l'errore stesso; se l'errore è stato cagionato dall'agente si ricade nella fattispecie di peculato di cui sopra all'art. 317 c.p..

In attesa di prime applicazioni giurisprudenziali, si precisa che la fattispecie in esame rileva quando la condotta tipica offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

5.12. Art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio"

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

CONDOTTA TIPICA

Trattasi di reato proprio commissibile da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio e consiste nell'abusare intenzionalmente della propria funzione o del proprio servizio – violando specifiche regole di condotta previste dalla legge o da atti aventi forza di legge ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto – al fine di conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale per sé o per altri ovvero arrecare ad altri un ingiusto danno.

In attesa di prime applicazioni giurisprudenziali, si precisa che la fattispecie in esame rileva quando la condotta tipica offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Ad esempio, il componente della Commissione di Gara/Seggio di gara – pubblico ufficiale, in violazione delle disposizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici, fa conseguire alla Società un indebito vantaggio patrimoniale derivante dall'affidamento di un servizio ad un'impresa appaltatrice compiacente.

Ad esempio, il RUP, in violazione del divieto di artificioso frazionamento dell'oggetto di un appalto, procura intenzionalmente un indebito vantaggio patrimoniale ad una ditta appaltatrice, affidando alla stessa determinati lavori mediante affidamento diretto – in assenza di ragioni oggettive tali da giustificarlo – al fine di evitare l'indizione di una gara pubblica secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici.



6. Art. 25 bis D.lgs. 231/2001 “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria **da trecento a ottocento quote**;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione **pecuniaria fino a cinquecento quote**;*
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 **le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a)**, in relazione all'articolo 453, **e dalla lettera b)**, in relazione all'articolo 454, **ridotte da un terzo alla metà**;*
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie **fino a duecento quote**;*
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 **le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo**;*
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria **fino a trecento quote**;*

*f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote**.*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

6.1. Art. 453 c.p. “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel produrre monete (nazionali o straniere) contraffatte o nell'alterare monete genuine aumentandone il valore o nell'introdurre le stesse nel territorio dello Stato mettendole in circolazione o nell'acquistarle al fine di metterle in circolazione.

Ad esempio, il soggetto avente la materiale disponibilità della cassa contanti, di concerto con il soggetto che ha fabbricato monete contraffatte, le sostituisce con quelle contenute in cassa, mettendole in circolazione.



6.2. Art. 454 c.p. “Alterazione di monete”

FATTISPECIE

Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’alterare monete genuine diminuendone il valore o nell’introdurre le monete così alterate nel territorio dello Stato mettendole in circolazione, o nell’acquistarle al fine di metterle in circolazione.

Ad esempio, al fine di favorire una politica eversiva dell’Ente, il soggetto avente la materiale disponibilità della cassa contanti altera le banconote ivi contenute rendendole identiche ad altre di minor valore.

6.3. Art. 460 c.p. “Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo”

FATTISPECIE

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel contraffare la carta filigranata adoperata, ad es., per stampare le banconote, ovvero nell’acquistarla, detenerla o alienarla.

6.4. Art. 461 c.p. “Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata”

FATTISPECIE

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l’alterazione.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel fabbricare, acquistare detenere ovvero alienare tutto ciò che può essere utilizzato per la contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o carta filigranata.

6.5. Art. 455 c.p. “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”

FATTISPECIE



Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'introdurre nello Stato, acquistare o detenere monete contraffatte, ovvero nel metterle in circolazione senza essere concorsi coi contraffattori.

Ad esempio, l'addetto alla cassa contanti sostituisce alle banconote autentiche ivi contenute banconote contraffatte capitate casualmente in suo possesso, senza conoscerne la provenienza né agendo previo concerto con i contraffattori.

6.6. Art. 457 c.p. "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede"

FATTISPECIE

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel mettere in circolazione monete contraffatte di cui si è entrati in possesso in buona fede e della cui falsità ci si è accorti solo successivamente.

Ad esempio, il soggetto avente la materiale disponibilità della cassa contanti, pur rendendosi conto che alcune banconote ivi contenute sono contraffatte, le utilizza mettendole in circolazione.

6.7. Art. 464, secondo comma, c.p. "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati"

FATTISPECIE

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'utilizzare valori di bollo (ad esempio francobolli) contraffatti o alterati avendoli ricevuti in buona fede.

Ad esempio, gli addetti alla corrispondenza in uscita dell'Ente si rendono conto della contraffazione di alcuni fogli di francobolli e nonostante questo, continuano ad utilizzarli affrancando con essi la corrispondenza.

6.8. Art. 459 c.p. "Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati"

FATTISPECIE

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.



CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'introdurre nello Stato, nell'acquistare, detenere o mettere in circolazione valori di bollo contraffatti.

Ad esempio, gli addetti alla corrispondenza in uscita dell'Ente utilizzano, d'accordo con i contraffattori che ricevono un compenso per i propri servizi, fogli di francobolli contraffatti, facendo così risparmiare all'Ente le spese di valori bollati.

6.9. Art. 464 comma 1° c.p. "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati"

FATTISPECIE

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'utilizzare valori di bollo (ad esempio francobolli) contraffatti o alterati senza essere concorsi nella contraffazione o nella alterazione.

Ad esempio, gli addetti alla corrispondenza in uscita dell'Ente si rendono conto che dei fogli di francobolli sono contraffatti (pur senza aver partecipato alla contraffazione), e, nonostante questo, continuano a farne uso affrancando con essi la corrispondenza.

6.10. Art. 473 c.p. "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni"

FATTISPECIE

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel contraffare o alterare marchi, segni distintivi nazionali o esteri di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero nel fare uso, senza esserne concorso nella contraffazione o nell'alterazione.

Ad esempio, l'Ente, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di un marchio di un'impresa concorrente più conosciuta attirando così maggior clientela.

6.11. Art. 474 c.p. "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"

FATTISPECIE



Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'introdurre nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero, fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, nel detenere per la vendita, porre in vendita o mettere in altro modo in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri.

Ad esempio, l'Ente introduce nel territorio dello Stato alcuni prodotti contraffatti.



7. Art. 25 bis1 D.lgs. 231/2001 “Delitti contro l’industria e il commercio”

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote**;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria **fino a ottocento quote**.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’ articolo 9, comma 2.

7.1. Art. 513 c.p. “Turbata libertà dell’industria o del commercio”

FATTISPECIE

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio adoperando violenza sulle cose o mezzi fraudolenti.

Ad esempio, il legale rappresentante dell’ente incendia il magazzino ovvero danneggiano i mezzi e/o gli impianti di una società concorrente così rallentandone l’attività.

7.2. Art. 513 bis c.p. “Illecita concorrenza con minaccia o violenza”

FATTISPECIE

Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chi eserciti un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva e consiste nel compiere, con violenza o minaccia, atti di concorrenza nell’ambito di tali attività.

Ad esempio, il Legale Rappresentante, mediante minaccia, induce l’amministratore di altra Società che svolge la medesima attività, a recedere da alcuni contratti in essere al fine di subentrarvi.

7.3. Art. 514 c.p. “Frodi contro le industrie nazionali”

FATTISPECIE

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi, o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516.



Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel cagionare un nocumento all'industria nazionale ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Ad esempio, l'Ente pone in vendita prodotti con il marchio di una nota impresa nazionale contraffatto, cagionando alla stessa ed all'intero settore un ingente nocumento.

7.4. Art. 515 c.p. "Frode nell'esercizio del commercio"

FATTISPECIE

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel consegnare all'acquirente una cosa mobile per un'altra ovvero una cosa mobile diversa per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico.

7.5. Art. 516 c.p. "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine"

FATTISPECIE

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

7.6. Art. 517 c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci"

FATTISPECIE

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

CONDOTTA TIPICA



È un reato commissibile da chiunque e consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

7.7. Art. 517 ter c.p. “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”

FATTISPECIE

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 – bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, ovvero nell'introdurre nel territorio dello Stato, nel detenere per la vendita, nel porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o nel mettere comunque in circolazione i suddetti beni al fine di trarne profitto.

Ad esempio, l'Ente, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un titolo di proprietà industriale, introduce nel territorio dello Stato prodotti realizzati in violazione di tale titolo di proprietà.

7.8. Art. 517quater c.p. “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”

FATTISPECIE

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

CONDOTTA TIPICA



È un reato commissibile da chiunque e consiste nel contraffare o alterare indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, ovvero nell'introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori, mettere in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o le denominazioni contraffatte, al fine di trarne profitto.



8. Art. 25 ter D.lgs. 231/2001 “Reati societari”

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da duecento a quattrocento quote**;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria **da cento a duecento quote**;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a seicento quote**;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria **da duecento a duecentosessanta quote**;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a seicentosessanta quote**;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria **da duecento a duecentosessanta quote**;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a ottocento quote**;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria **da duecento a trecentosessanta quote**;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da duecento a trecentosessanta quote**;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da duecento a trecentosessanta quote**;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da duecento a duecentosessanta quote**;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da duecento a trecentosessanta quote**;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da trecento a seicentosessanta quote**;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da trecento a seicentosessanta quote**;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria **da trecento a seicentosessanta quote**;
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote**;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a ottocento quote**;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

8.1. Art. 2621 c.c. “False comunicazioni sociali”



FATTISPECIE

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

CONDOTTA TIPICA

È un reato proprio, commissibile dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori della società, ovvero da coloro che ricoprono di fatto taluna delle suddette funzioni (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nell'espone fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero nell'omettere fatti materiali imposti dalla legge.

Ad esempio, il soggetto incaricato di tenere le scritture contabili, su indicazione del legale rappresentante, gonfia enormemente il valore di magazzino, alterando così in maniera rilevante il risultato economico della società, che figurerà in attivo (mentre con una corretta appostazione del valore di magazzino, sarebbe risultata in passivo).

8.2. Art. 2621 bis c.c. “Fatti di lieve entità”

FATTISPECIE

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

CONDOTTA

La norma prevede una pena minore, laddove le condotte descritte nell'art. 2621 c.c. siano connotate da lieve entità da valutarsi in relazione alla natura e alle dimensioni della società, alle modalità o agli effetti della condotta, ovvero nel caso in cui le condotte siano poste in essere da un piccolo imprenditore.

Ad esempio, il soggetto incaricato di tenere le scritture contabili di una piccola società individuale, su indicazione del legale rappresentante, gonfia lievemente il valore di magazzino, alterando così parzialmente il risultato economico della società, che figurerà in attivo (mentre con una corretta appostazione, sarebbe risultato in passivo).

8.3. Art. 2622 c.c. “False comunicazioni sociali delle società quotate”

FATTISPECIE



Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

CONDOTTA TIPICA

È un reato proprio, commissibile dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori della società quotata, ovvero da coloro che ricoprono di fatto taluna delle suddette funzioni (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.) e si realizza omettendo o indicando dati falsi nei bilanci o nelle scritture contabili per procurarsi un ingiusto profitto cagionando altrui danno.

8.4. Art. 2623 c.c. “Falso in prospetto”

La fattispecie *de qua* è stata abrogata dall'art. 34 comma 2° della L. 28 dicembre 2005 n. 262.

8.5. Art. 2624 c.c. “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione”

La fattispecie *de qua* è stata abrogata dall'articolo 37 comma 34° del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

8.6. Art. 2625 comma 2° c.c. “Impedito controllo”

FATTISPECIE

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.



La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e si realizza ostacolando le attività di controllo legalmente riconosciute ai soci o ad altri organi sociali.

Occorre osservare che a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 è stata apportata una rilevante modifica alla fattispecie de quo: infatti, ai sensi dell'articolo 37 comma 35° del decreto legislativo appena citato non costituisce più reato sensibile, ai sensi del D.lgs. 231/2001, la condotta degli amministratori diretta a impedire o ad ostacolare, mediante l'occultamento di documenti, ovvero mediante altri idonei artifici, l'attività di revisione contabile.

Permane, quale condotta rilevante, ex D.lgs. 231/2001, soltanto quella degli amministratori che, mediante l'occultamento di documenti, o con altri idonei artifici, impediscono l'attività di controllo demandata ai soci ovvero agli altri organi sociali, primo tra tutti il collegio sindacale.

Ad esempio, l'Organo di amministrazione sottrae al controllo previsto dalla legge in capo ai Soci i libri e le altre scritture contabili.

8.7. Art. 2632 c.c. "Formazione fittizia del capitale"

FATTISPECIE

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e dai soci, e consiste nell'aumentare fittiziamente il capitale sociale.

Ad esempio, il legale rappresentante, d'intesa coi soci, sopravvaluta i beni dagli stessi conferiti facendo risultare un capitale sociale superiore a quello effettivo.

8.8. Art. 2626 c.c. "Indebita restituzione dei conferimenti"

FATTISPECIE

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

CONDOTTA TIPICA



È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e si realizza restituendo indebitamente i conferimenti ovvero liberando i soci dall’obbligo di eseguirli.

Ad esempio, il legale rappresentante apposta a bilancio l’avvenuto versamento dei dieci decimi del capitale sociale senza che ciò sia effettivamente avvenuto.

8.9. Art. 2627 c.c. “Illegale ripartizione degli utili e delle riserve”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nella ripartizione di utili mai conseguiti o destinati per legge a riserva.

Ad esempio, il legale rappresentante dell’ente, pur in presenza di perdite che sono andate ad intaccare le riserve statutarie, nell’esercizio successivo distribuisce utili ai soci anziché utilizzare dette somme per la ricostituzione delle riserve.

8.10. Art. 2628 c.c. “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”

FATTISPECIE

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione –v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nella sostanziale distrazione del capitale sociale o delle riserva di una società in favore di una seconda società, della quale si acquistano azioni.



Ad esempio, l'Organo Amministrativo acquista azioni della società madre con riserve della propria società, al fine di favorire la prima ma ledendo, appunto, le riserve della seconda.

8.11. Art. 2629 c.c. "Operazioni in pregiudizio dei creditori"

FATTISPECIE

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione –v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nella commissione di operazioni sul capitale sociale in danno dei creditori.

Ad esempio, l'Organo Amministrativo delibera una riduzione di capitale sociale e la esegue senza attendere tre mesi dall'iscrizione della stessa nel registro delle imprese, inibendo così ai creditori la possibilità di fare opposizione e cagionando loro un danno.

8.12. Art. 2629 bis c.c. "Omessa comunicazione del conflitto di interessi"

FATTISPECIE

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

[Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori)]

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.



L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.]

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dall'amministratore o dal componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero da un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e consiste nell'omettere di comunicare, a coloro che ne hanno diritto, l'esistenza di un interesse proprio o di terzi in una determinata operazione della società (precisandone natura, termini, origine e portata), così cagionando un danno alla società o a terzi.

8.13. Art. 2633 c.c. "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori"

FATTISPECIE

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dai liquidatori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione –v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nella ripartizione dei beni sociali avvenuta prima del soddisfacimento dei creditori.

8.14. Art. 2636 c.c. "Illecita influenza sull'assemblea"

FATTISPECIE

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e si realizza con il determinare la maggioranza assembleare mediante atti simulati (ovvero fittizi) o fraudolenti (cioè realizzati mediante artifici o raggiri).

Ad esempio, l'incaricato della redazione del verbale d'assemblea dà atto della presenza della totalità dei soci (ad. es. 10) pur essendone presenti solamente 7, e nel corso di una delibera accolta per 4 voti contro 3 imputa ai tre soci fittiziamente presenti il voto contrario, ribaltando il risultato per 6 voti contro 4.

8.15. Art. 2637 c.c. "Aggiotaggio"

FATTISPECIE



Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e si realizza alterando il mercato finanziario mediante la diffusione di notizie false o tramite altri artifici.

8.16. Art. 2638 comma 1° e 2° c.c. “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”

FATTISPECIE

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori della società e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti ovvero da coloro che ricoprono di fatto tali funzioni (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica, e consiste nell'ostacolare in qualsivoglia maniera l'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza

8.17. Art. 2635 comma 3° c.c. “Corruzione tra privati”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne



accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o della società privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nella promessa di denaro o altra utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti appena indicati affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, così cagionando nocumento alla società presso la quale ricoprono la funzione suddetta.

Ad esempio, al fine di aggiudicarsi un importante ordine, l'Ente promette al responsabile commerciale del cliente, denaro o beni di altra utilità affinché questi faccia in modo che il contratto venga affidato all'Ente stesso, sebbene la sua offerta non sia quella più vantaggiosa.

8.18. Art. 2635 bis, comma 1, c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati"

FATTISPECIE

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque ed è integrato mediante l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti privati, nonché a coloro che esercitano in tali società funzioni direttive, affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.



Ad esempio, al fine di aggiudicarsi un importante ordine, l'Ente promette al responsabile commerciale del cliente, il quale non accetta, denaro o beni di altra utilità affinché questi faccia in modo che il contratto venga affidato all'Ente stesso, sebbene la sua offerta non sia quella più vantaggiosa.



9. Art. 25 quater D.lgs. 231/2001 “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

*a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria **da duecento a settecento quote**;*

*b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote**.*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

FATTISPECIE E CONDOTTA TIPICA

L’articolo 25 quater del D.lgs. 231/01 punisce la “commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”; detta categoria è amplissima e comprende tutta una serie di reati, commissibili da chiunque, che attentano tanto a singole persone fisiche che rivestono cariche di particolare importanza e significatività all’interno degli stati (es. capi di stato, cariche politiche...), quanto alla sicurezza dello Stato e dei suoi cittadini (es. attentati contro edifici o luoghi affollati...); il reato, infatti, può anche essere un reato comune (es. omicidio), purché commesso con finalità di terrorismo (ovvero di destabilizzazione del sistema attraverso la diffusione del terrore di massa e dell’allarmismo sociale) e/o di eversione dell’ordinamento democratico (ovvero finalizzato all’instaurazione di regimi antidemocratici come quello fascista – citato in Costituzione – o Piduista – citato in legge speciale, oppure comunque contrari all’Ordinamento Costituzionale).

Il Codice Penale, all’art. 270 bis, punisce specificamente l’associazione di persone che persegua detti fini, considerandola reato tout court.



10. Art. 25 quater1 D.lgs. 231/2001 “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.*
2. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

FATTISPECIE

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) *la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;*
- 2) *l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.*

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia [c.p. 585, 602-bis].

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nella realizzazione delle condotte materiali compiutamente e semplicemente descritte dal testo normativo. La norma mira a reprimere quelle prassi di origine etnico-religiosa che per l'ordinamento europeo ed italiano, in quanto lesive tanto della sfera fisica quanto di quella morale delle persone offese, risultano giuridicamente inaccettabili.



11. Art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001 “Delitti contro la personalità individuale”

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603 bis, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote**;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria **da trecento a ottocento quote**;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria **da duecento a settecento quote**.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

11.1. Art. 600c.p. “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”

FATTISPECIE

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'esercitare su una persona poteri analoghi a quelli derivanti dal diritto di proprietà, ovvero nel ridurre o mantenere una persona in stato di soggezione continuativa costringendola a condizioni che ne comportino lo sfruttamento.

11.2. Art. 601 c.p. “Tratta di persone”

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.



CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel compiere atti di commercio su esseri umani ridotti in condizione di schiavitù (mediante inganno, violenza, approfittamento, abuso...) costringendoli ad immigrare, soggiornare o emigrare dal territorio dello Stato ovvero a trasferirsi al suo interno.

11.3. Art. 602 c.p. “Acquisto ed alienazione di schiavi”

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e si ritiene integrato quando, fuori delle ipotesi di cui all'art. 601 c.p. (pgf. 11.2), avviene una qualsiasi attività di scambio avente ad oggetto persone umane (versanti nelle particolari situazioni di cui all'art. 600 c.p.) e pagamento di un corrispettivo.

11.4. Art. 603 bis c.p. “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.



CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'intermediazione illecita e nello sfruttamento del lavoro.

Ad esempio, il datore di lavoro costringe i propri dipendenti, approfittando del loro stato di bisogno, a lavorare quotidianamente oltre il normale orario di lavoro senza corrispondere loro la maggiorazione prevista dal CCNL di categoria.

11.5. Art. 600 bis comma 1° c.p. "Prostituzione minorile"

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione di un minore di anni diciotto.

11.6. Art. 600 ter comma 1° e 2° c.p. "Pornografia minorile"

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.



Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nello sfruttamento e nel reclutamento dei minori al fine di produrre e/o commerciare materiale pornografico

11.7. Art. 600 quinquies c.p. “Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”

FATTISPECIE

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'organizzazione e/o pubblicizzazione del c.d. “turismo sessuale”.

11.8. Art. 600 bis comma 2° c.p. “Prostituzione minorile”

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel compimento di atti sessuali con un minore di età compresa tra quattordici e diciotto anni in cambio di denaro ancorché solo promesso.

11.9. Art. 600 ter comma 3° e 4° c.p. “Pornografia minorile”

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma.



ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel commerciare, divulgare o cedere (anche a titolo gratuito) materiale pedopornografico.

11.10. Art. 600 quater c.p. "Detenzione o accesso a materiale pornografico"

FATTISPECIE

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 600 ter c.p. (pgf. 11.5 e 11.8), nel procurarsi o anche solo detenere materiale pedopornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. È altresì punito chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, acceda intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

11.11. Art. 600 quater1 c.p. "Pornografia virtuale"

FATTISPECIE

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.



Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nello sfruttare i minori al fine di produrre e/o commerciare, divulgare, cedere (anche a titolo gratuito) materiale pedopornografico, nel procurarsi o detenere materiale pedopornografico quando il materiale rappresenta immagini virtuali realizzate mediante l'utilizzo di immagini di minori degli anni diciotto.

11.12. Art. 609 undecies c.p. "Adescamento di minorenni"

FATTISPECIE

Chiunque allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;*
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;*
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;*
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore*

[Art. 600 c.p.]

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.]

[Art. 600 bis c.p.]

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.]

[Art. 600 ter c.p.]

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:



- 1) *utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) *recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.]

[Art. 600 quater c.p.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.]

[Art. 600-quater.1. c.p.

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.]

[Art. 600-quinquies c.p.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.]

[Art. 609-octies. c.p.

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato



quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.]

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'adescare un minore di anni sedici carpendone la fiducia attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione al fine di commettere uno dei reati di cui agli articoli pocanzi menzionati.



12. Art. 25 sexies D.lgs. 231/2001 “Abusi di mercato”

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da quattrocento a mille quote**.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è **aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto**.

12.1. Art. 184 D.lgs. 58/98 “Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate”

FATTISPECIE

1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'[articolo 11 del regolamento \(UE\) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014](#);

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa puo' essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010](#)»

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal soggetto che, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, ovvero essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, comunica tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio della propria attività, ovvero utilizza le informazioni medesime per compiere operazioni su strumenti



finanziari direttamente o per interposta persona, ovvero raccomanda o induce altri a compiere le operazioni suddette. (cd. insider primario).

Si precisa che, stando all'interpretazione da ultimo invalsa nella giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. V, sent. 15 aprile 2021, n. 31507), è penalmente rilevante e sanzionabile anche la condotta del cd. "insider di se stesso", espressione che descrive l'iniziativa del soggetto che porta alla produzione di un'informazione privilegiata che viene poi indebitamente utilizzata, per finalità speculative, quando non ancora nota al mercato.

A seguito della novella di cui alla L. n. 238/2021 (Legge europea 2019-2020), è altresì punito il soggetto (cd. insider secondario) che – al di fuori dell'esercizio dell'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio – venuto a conoscenza delle informazioni privilegiate dai cd. insider primari, le comunichi ad altri o compia operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime.

12.2. Art. 185 D.lgs. 58/98 "Manipolazione del mercato"

FATTISPECIE

1. *Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.*

2. *Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nella diffusione di notizie false o nel compimento di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari

12.3. Art. 187 bis d.lgs. 58/98 "Abuso di informazioni privilegiate"

FATTISPECIE

(Art. 187 bis d.lgs. 58/98)

1. *Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro quindici milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. *La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.*



3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

(Art. 187 quinquies d.lgs. 58/98)

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

CONDOTTA TIPICA

Il richiamo normativo al D.lgs. 231/01 contenuto nell'art. 187 quinquies D.lgs. 58/1998 estende in capo alla persona giuridica la responsabilità al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata qualora le condotte descritte nell'art. 187 bis D.lgs. 58/1998 siano commesse nell'interesse o a vantaggio dell'Ente; ne consegue che l'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate di cui all'art. 187 bis D.lgs. 58/1998 assurge ad area di rischio che, in quanto tale, sebbene non rilevante ai fini della responsabilità amministrativa/penale ex d.lgs. 231/01, deve essere valutata – se rilevante – dal MOG231 e sottoposta a procedure di limitazione del rischio entro limiti ragionevoli.

L'illecito è commissibile dal soggetto che, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, ovvero essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, comunica tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio della propria attività, ovvero utilizza le informazioni medesime per compiere operazioni su strumenti finanziari direttamente o per interposta persona, ovvero raccomanda o induce altri a compiere le operazioni suddette.

12.4. Art. 187-ter d.lgs. 58/1998 “Manipolazione del mercato”

FATTISPECIE

(Art. 187 ter d.lgs. 58/98)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso



internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

(Art. 187 quinquies d.lgs. 58/98)

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

CONDOTTA TIPICA

Il richiamo normativo al D.lgs. 231/01 contenuto nell'art. 187 quinquies D.lgs. 58/1998 estende in capo alla persona giuridica la responsabilità al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata qualora le condotte descritte nell'art. 187 ter D.lgs. 58/1998 siano commesse nell'interesse o a vantaggio dell'Ente; ne consegue che l'illecito amministrativo di manipolazione del mercato



di cui all'art. 187 ter D.lgs.58/1998 assurge ad area di rischio che, in quanto tale, sebbene non rilevante ai fini della responsabilità amministrativa/penale ex d.lgs. 231/01, deve essere valutata – se rilevante – dal MOG231 e sottoposta a procedure di limitazione del rischio entro limiti ragionevoli.



13. Art. 25 septies D.lgs. 231/2001 “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura **pari a 1.000 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura **non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura **non superiore a 250 quote**. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

13.1. Art. 589 comma 2° c.p. “Omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

FATTISPECIE

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal datore di lavoro, dai dirigenti, preposti e eventuali soggetti delegati, e consiste nel cagionare o non impedire la morte (qualora si abbia l'obbligo giuridico di impedirlo) di una persona violando le norme volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ad esempio, il datore di lavoro manca nel predisporre all'interno dell'edificio gli opportuni dispositivi anti-incendio; si verifica un incendio in seguito al quale un dipendente resta ucciso.

13.2. Art. 590 comma 3° c.p. “Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

FATTISPECIE

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro 123 a Euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro 309 a Euro 1.239.



Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da Euro 500 a Euro 2.000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal datore di lavoro, dai dirigenti, preposti e eventuali soggetti delegati, e consiste nel cagionare lesioni personali colpose o nel non impedire ch'esse occorranò (qualora si abbia l'obbligo giuridico di impedirlo) ad una persona a causa della violazione delle norme volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ad esempio, il datore di lavoro non dota i propri dipendenti di idonei dispositivi di protezione individuale ed a seguito di tale condotta un dipendente riporta lesioni gravi.



14. Art. 25 octies D.lgs. 231/2001 “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio”

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da 200 a 800 quote**. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria **da 400 a 1000 quote**.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

14.1. Art. 648 c.p. “Ricettazione”

FATTISPECIE

Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione fino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato, ovvero nell'intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Ad esempio, l'Ente acquista beni di utilità corrispondendo un pagamento evidentemente inferiore rispetto a quello richiesto dai parametri di mercato, con la consapevolezza che – anche per il basso costo dei beni acquistati – essi sono di provenienza delittuosa (ad. es. provento di furto).

14.2. Art. 648 bis c.p. “Riciclaggio”

FATTISPECIE

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.



La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel sostituire, trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compiere altre operazioni, al fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita.

Ad esempio, l'Ente, all'atto di pagare un proprio fornitore, utilizza denaro provento di attività illecita commessa da soggetto terzo al fine di farne disperdere le tracce.

14.3. Art. 648 ter c.p. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art.648.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da reato.

Ad esempio, l'Ente, investe nel mercato finanziario denaro di certa provenienza illecita (ad esempio perché provento di appropriazione indebita posta in essere da società collegata).

14.4. Art. 648 ter.1. c.p. "Autoriciclaggio"

FATTISPECIE

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.



La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un altro reato commesso dall'agente singolarmente o in concorso con altri, rendendo obiettivamente difficoltosa l'identificazione dell'origine illecita. In altre parole, la norma punisce qualunque attività di riutilizzo dei proventi derivanti da crimini propri, laddove tale attività faccia perdere le tracce della provenienza dei beni.

La fattispecie circoscrive la punibilità alle ipotesi di reimpiego di denaro, beni ed altre utilità in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative escludendo, al contrario, la rilevanza penale del fatto nel caso di utilizzo o godimento personale.

Ad esempio, l'Ente ottiene illecitamente fondi pubblici per poi investiti in speculazioni borsistiche.



15. Art. 25 octies.1 D.lgs. 231/2001 “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all’articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
b) per il delitto di cui all’articolo 493-quater e per il delitto di cui all’articolo 640-ter, nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2.

15.1. Art. 493-ter c.p. “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”

FATTISPECIE

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall’autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste rispettivamente (a) nell’utilizzo indebito degli strumenti di pagamento diversi dai contanti, (b) nella falsificazione o alterazione degli strumenti di



pagamento diversi dai contanti, nonché nel (c) possesso, cessione o acquisizione dei medesimi laddove di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Per la giurisprudenza (Cass. pen. Sez. II Sent., 18/09/2019, n. 46652) risponde del reato di indebito utilizzo di carte di credito – in concorso con quello di ricettazione – di cui all’art. 493-ter, comma 1, prima parte, c.p. il soggetto che, non essendo concorso nella realizzazione della falsificazione, riceve da altri carte di credito o di pagamento contraffatte e faccia uso di tale mezzo di pagamento.

Pertanto, si può ipotizzare il caso del Responsabile Acquisti che, servendosi di carta di credito in uso alla Società o di altro mezzo di pagamento diverso dai contanti che egli sa essere contraffatto, paghi il corrispettivo per l’acquisto di bene e/o servizio indicato nel relativo ordine.

15.2. Art. 493-quater c.p. “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nella produzione, importazione, esportazione, vendita, trasporto, distribuzione o messa a disposizione per sé o per altri di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici appositamente costruiti o adattati allo scopo di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Si pensi all’Amministratore Delegato di una società che, nell’interesse o a vantaggio della Società, procuri per sé POS alterati o contraffatti al fine di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (es. carte di credito, portafoglio digitale, ecc.) in uso presso i punti vendita.



15.3. Art. 640 ter c.p. 2 comma “Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale”

FATTISPECIE

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno procurato intervenendo su dati e/o programmi di un sistema informatico o telematico, alterandone il funzionamento, ovvero mediante sostituzione dell'identità digitale.

L'ipotesi aggravata di cui al secondo comma si configura se l'alterazione del funzionamento del sistema informatico o l'intervento senza diritto sui dati, informazioni o programmi contenuti nel medesimo produce un trasferimento di denaro, valore monetario o di valuta monetaria.

Ad esempio, il dipendente dell'ente manomette il sistema informatico dell'istituto bancario al fine di sottrarre il denaro depositato sul conto corrente acceso presso la banca.



16. Art. 25 novies D.lgs. 231/2001 “Delitti in materia di violazione del diritto di autore”

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote**.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

16.1. Art. 171 comma 1° lett. a) bis, art. 171 comma 3° L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/1”

FATTISPECIE

Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51 ad € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

(CO.3) La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore ad € 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

[(Art. 171 L. 633/1941)]

Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51 ad € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita, o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che esso sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a bis) (...);

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) [lettera soppressa dall'art. 3, L. 29 luglio 1981, n. 406.];

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma lettera a) bis, è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione



della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164 (due a dieci milioni di lire).]

CONDOTTA TIPICA

Entrambe le fattispecie tutelano il diritto di autore e sono commissibili da chiunque; in particolare, la condotta di cui al primo comma consiste nel mettere a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta (o parte di essa) immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere.

La fattispecie di cui al terzo comma richiama le condotte di cui ai commi precedenti tra cui, ad esempio, la rappresentazione in pubblico di un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo, ovvero la riproduzione di un numero di esemplari maggiore di quello che aveva il diritto di rappresentare, condotte queste che rilevano se commesse sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Ad esempio, il dipendente dell'Ente venuto legittimamente in possesso di un programma per elaboratore, lo diffonde senza averne diritto.

16.2. Art. 171 bis L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/2"

FATTISPECIE

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene, a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel duplicare abusivamente programmi per elaboratore o nell'importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero nel concedere in locazione programmi contenuti su supporti non contrassegnati dalla SIAE al fine di trarne profitto. Medesimo trattamento sanzionatorio è previsto allorché il fatto riguardi mezzi intesi unicamente a consentire o a facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Ad esempio, l'Ente duplica un pacchetto di programmi per elaboratore di cui è già in possesso al fine di evitare un ulteriore esborso di denaro, ovvero scarica da internet un programma licenziato senza pagare le relative royalties.



16.3. Art. 171 ter L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/3”

FATTISPECIE

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque ai fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico – musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento di un canone dovuto;

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi ed i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa ai fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette, o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto di autore o da diritti connessi;



a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera d'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto di autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1.

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del Codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta di fattispecie diretta a tutelare il diritto d'autore avverso condotte illecite tra cui, a titolo esemplificativo, quelle dirette a riprodurre abusivamente ovvero a trasmettere, duplicare, diffondere in pubblico un'opera dell'ingegno che, per le sue caratteristiche è destinata al circuito televisivo o cinematografico, ovvero un'opera letteraria, musicale, drammatiche, scientifiche. La fattispecie punisce, altresì, la condotta di chi pone in commercio, vende, distribuisce videocassette o musicassette o qualsiasi altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno da parte della SIAE.

16.4. Art. 171 septies L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/4"

FATTISPECIE

La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.

CONDOTTA TIPICA

La norma contempla due distinte fattispecie.

La prima, è commissibile esclusivamente dai produttori o dagli importatori di supporti non soggetti al contrassegno S.I.A.E., i quali non abbiano provveduto a comunicare alla S.I.A.E. (entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione) i dati necessari alla univoca identificazione dei medesimi supporti.

La seconda è commissibile da chiunque e consiste nel dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 181 bis comma 2 della Legge 633/1941.



16.5. Art. 171 octies L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/5”

FATTISPECIE

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo in forma sia analogica sia digitale.



17. Artt. 3 e 10 l. 16 marzo 2006 n. 146 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”

art. 10 L. 16/03/2006 n. 146

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

*2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria **da quattrocento a mille quote**.*

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

*7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-terre 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa **pecuniaria da duecento a mille quote**.*

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

*9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria **fino a cinquecento quote**.*

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

17.1. Art. 3 l. 146/06 – art. 416 c.p. “Reato transnazionale di associazione per delinquere”

FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(Art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.



I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e (premessa la “transnazionalità” del reato, ovvero ch’esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato) consiste nella mera costituzione od adesione ad un pactum sceleris che abbia come obiettivo la commissione di un numero indeterminato di delitti.

Ad esempio, l’Amministratore e i soci dell’Ente si accordano nel tessere una rete di pubbliche relazioni con rappresentanti di imprese straniere e nel costituire un portafoglio comune dal quale attingere per porre in essere una serie indeterminata di corruzioni finalizzate ad eludere i controlli doganali in materia di contraffazione delle merci. Tali soggetti formano così un sodalizio stabile che man mano che si presentano le occasioni pone in essere atti corruttivi, senza ch’essi siano predeterminati dappprincipio.

17.2. Art. 3 l. 146/06 – art. 416 bis c.p. “Reato transnazionale di associazione di tipo mafioso”

FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale

della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo

avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(Art. 416 bis c.p.)

Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.



Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la “transnazionalità” del reato, ovvero ch’esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nella mera costituzione od adesione ad un *pactum sceleris* che abbia come obiettivo la commissione di delitti indeterminati; l’elemento distintivo della fattispecie rispetto a quella di cui all’art. 416 c.p. risiede nell’utilizzo della forza di intimidazione del vincolo associativo e nella condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

17.3. Art. 3 L. 146/06 – art. 377 bis c.p. “Reato transnazionale di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”

FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*



c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(Art. 377 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la “transnazionalità” del reato, ovvero ch’esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nell’indurre (con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità) a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci una persona chiamata a rendere dichiarazioni in un procedimento penale (quando questa ha la facoltà di non rispondere in quanto, ad esempio, imputata in un procedimento connesso).

Ad esempio, il Legale Rappresentante offre denaro ad un Dirigente della società straniera del gruppo, imputato in un procedimento connesso ad uno nel quale si procede nei confronti dell’Amministratore della società italiana, affinché questi renda dichiarazioni mendaci davanti all’Autorità giudiziaria.

17.4. Art. 3 l. 146/06 – art. 378 c.p. “Reato transnazionale di favoreggiamento personale”

FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(Art. 378 c.p.)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, [c.p. 110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall’art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516.



Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la “transnazionalità” del reato, ovvero ch’esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nell’aiutare l’autore di un reato a sottrarsi alle ricerche della Pubblica Autorità ovvero ad intralciarne od eluderne le investigazioni.

Ad esempio, il Legale Rappresentante altera le buste paga per far risultare presente in azienda in un dato giorno un dipendente accusato di un reato commesso in quella data all’estero, così creandogli un alibi.

17.5. Art. 3 l. 146/06 – art. 648 bis c.p. “Reato transnazionale di riciclaggio”

La fattispecie *de qua* è stata abrogata dall’articolo 64 comma1° lettera f) del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

17.6. Art. 3 l. 146/06 – art. 648 ter c.p. “Reato transnazionale di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”

La fattispecie *de qua* è stata abrogata dall’articolo 64 comma1° lettera f) del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

17.7. Art. 3 l. 146/06 – art. 291quater DPR 43/1973 “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”

FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(art. 291quater DPR 43/1973)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 291-bis coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.



Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

(art. 291 - bis DPR 43/1973)

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la “transnazionalità” del reato, ovvero ch’esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nella mera costituzione od adesione ad un *pactum sceleris* che abbia come obiettivo la commissione di più delitti tra quelli previsti e puniti dall’art. 291bis del medesimo DPR, concernenti il contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

17.8. Art. 3 L. 146/06 – art. art. 74 DPR 309/1990 “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”

FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(art. 74 DPR 309/1990)



Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

[Art. 70 D.p.r. 309/90

(...)

4. Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver conseguito la licenza di cui al comma 3, è punito con la reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è commesso da soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai sensi del comma 5, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi.

(...)

6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nell'allegato II, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. Se il fatto è commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di



sostanze classificate nella categoria 3. In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi. Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

(...)

10. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di sostanze classificate nella categoria I senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 4. Chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 6.]

[Art. 73 D.p.r. 309/90

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a vent'anni e con la multa da € 26.000 a € 260.000.

1 bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da € 26.000 a € 300.000.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

5.bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale



esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

5 ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.]

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la “transnazionalità” del reato, ovvero ch’esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nella mera costituzione od adesione ad un *pactum sceleris* che abbia come obiettivo la commissione di più delitti tra quelli previsti e puniti dagli artt. 70 commi 4, 6 e 10 e 73 del medesimo DPR, concernenti il contrabbando di sostanze stupefacenti o psicotrope.

17.9. Art. 3 L. 146/06 – art. 12 co. 3, 3bis, 3ter, 5, DLGS 286/1998 “Violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine”

FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;



c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(art. 12 co. 3, 3bis, 3ter, 5, DLGS 286/1998)

[omissis]

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurare l'ingresso o la permanenza illegale

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona. se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

[omissis]

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la “transnazionalità” del reato, ovvero ch’esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nel favorire l’immigrazione clandestina ovvero nel favorire la permanenza in Italia di chi via sia entrato clandestinamente al fine di trarre profitto, anche solo indiretto.



18. Art. 192 D.lgs. 152/2006 “Divieto di abbandono”

FATTISPECIE

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

CONDOTTA TIPICA

Il richiamo normativo al D.lgs. 231/01 contenuto nell'art. 192 D.lgs. 152/06 (rubricato *divieto di abbandono*), pone in capo alla persona giuridica una responsabilità solidale con quella dei propri amministratori o rappresentanti qualora le condotte descritte siano ad essi imputabili; ne consegue che lo smaltimento rifiuti assurge ad area di rischio che, in quanto tale, sebbene non rilevante ai fini della responsabilità amministrativa/penale ex D.lgs. 231/01, deve essere valutata dal presente MOG 231 e sottoposta a procedure di limitazione del rischio in limiti ragionevoli.

È un reato commissibile dagli amministratori o rappresentanti della persona giuridica e consiste nel depositare, abbandonare o immettere nelle acque rifiuti di qualsiasi genere.

Ad esempio, l'ente, al fine di evitare i costi che comporterebbe lo smaltimento di determinati rifiuti, li abbandona in un terreno boschivo.



19. Art. 25 decies d.lgs 231/2001 “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”

*1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote**.*

19.1. Art. 377 bis c.p. “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’indurre, mediante violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni, ovvero a rendere dichiarazioni mendaci, una persona chiamata a rendere dichiarazioni in un procedimento penale (quando questa ha la facoltà di non rispondere in quanto, ad esempio, imputata in un procedimento connesso).

Ad esempio, il Legale Rappresentante offre denaro ad un dipendente affinché costui renda dichiarazioni mendaci circa la penale responsabilità dell’amministratore imputato ai sensi dell’articolo 590 c.p. commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.



20. Art. 25 undecies d.lgs 231/2001 “Reati ambientali”

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione **pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote**;
 - b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a ottocento quote**;
 - c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria **da duecento a cinquecento quote**;
 - d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria **da trecento a mille quote**;
 - e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria **da duecentocinquanta a seicento quote**;
 - f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione **pecuniaria fino a duecentocinquanta quote**;
 - g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria **da duecento a trecento quote**.
 - b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria **da duecento a trecento quote**;
 - c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;
 - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;
 - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria **da trecento a cinquecento quote**, nel caso previsto dal comma 1 e **da quattrocento a ottocento quote** nel caso previsto dal comma 2;
 - g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote** nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria **da duecento a trecento quote** nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
 - h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**;
 - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;
 - c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;



- 2) la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) la sanzione pecuniaria **da duecento a trecento quote**, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria **da trecento a cinquecento quote**, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria **fino a duecentocinquanta quote**;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria **da centocinquanta a duecentocinquanta quote**;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria **da duecento a trecento quote**.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

20.1. Art. 452 bis c.p. "Inquinamento ambientale"

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque, o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

CONDOTTA TIPICA

È un reato a forma libera commissibile da chiunque mediante qualsiasi comportamento, attivo o omissivo, che provochi abusivamente (ovvero (i) in mancanza di autorizzazioni, (ii) in presenza di autorizzazioni scadute o illegittime, (iii) in violazione delle prescrizioni o dei limiti contenuti nelle autorizzazioni stesse) una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell'equilibrio ambientale.

Ad esempio, l'ente deposita presso la propria sede, rifiuti pericolosi per i quali è sprovvista delle autorizzazioni, cagionando una compromissione significativa dell'equilibrio ambientale.

20.2. Art. 452 quater c.p. "Disastro ambientale"

FATTISPECIE



Fuori dai casi previsti dall'art. 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel cagionare abusivamente (ovvero (i) in mancanza di autorizzazioni, (ii) con autorizzazioni scadute o illegittime, (iii) in violazione delle prescrizioni o dei limiti contenuti nelle autorizzazioni stesse) un disastro ambientale che determini un'alterazione irreversibile o di ardua reversibilità dell'ecosistema ovvero un'offesa alla pubblica incolumità.

Ad esempio, l'ente deposita presso la propria sede una quantità ingente di rifiuti oltre i limiti delle autorizzazioni di cui è in possesso, cagionando un'alterazione irreversibile dell'ecosistema.

20.3. Art. 452 quinquies c.p. "Delitti colposi contro l'ambiente"

FATTISPECIE

Se taluno dei fatti di cui agli artt. 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e punisce le condotte di cui agli artt. 452 bis – inquinamento ambientale (pgf. 19.1) e 452 quater – disastro ambientale (pgf. 19.2) commesse con colpa (ovvero quando, pur mancando la volontà di determinare l'evento costituente reato, esso si realizza ugualmente per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline). È prevista altresì una ipotesi attenuata nel caso in cui dalla condotta colposa derivi il pericolo di inquinamento o di disastro ambientale.

Ad esempio, a seguito dell'omessa manutenzione di un macchinario, si verifica una fuoriuscita di fumi tossici che provoca una compromissione significativa e misurabile dell'aria circostante.

20.4. Art. 452 sexies c.p. "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività"

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:



- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel porre in essere in modo abusivo (ovvero (i) mancanza di autorizzazioni, (ii) autorizzazioni scadute o illegittime, (iii) violazione delle prescrizioni o dei limiti contenuti nelle autorizzazioni stesse) le condotte indicate nella fattispecie aventi ad oggetto materiale ad alta radioattività.

20.5. Art. 452 octies commi 1 e 3 c.p. "Circostanze aggravanti"

FATTISPECIE

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

[Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro ad otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma."]

[Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.



Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”]

CONDOTTA TIPICA

È una circostanza aggravante del reato di cui all'art. 416 c.p. (pgf. 4.1) e sussiste allorché l'associazione a delinquere sia finalizzata, in via esclusiva o concorrente, a commettere i delitti ambientali, previsti e puniti dal Titolo VI bis c.p.. È prevista un'ulteriore aggravante nel caso in cui uno o più appartenenti al sodalizio rivesta la funzione di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Ad esempio, i soggetti apicali della società si associano al fine di cagionare una significativa e misurabile compromissione dell'ambiente, mediante il deposito presso lo stabilimento di una ingente quantità di rifiuti pericolosi in assenza di autorizzazioni.

20.6. Art. 452 octies commi 1 2 e 3 c.p. “Circostanze aggravanti”

FATTISPECIE

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

[Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere



“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplosive anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”]

CONDOTTA TIPICA

È una circostanza aggravante del reato di cui all’art. 416 bis c.p. (pgf. 4.3) e si realizza allorché l’associazione a delinquere di tipo mafioso è diretta a commettere i delitti in materia ambientale, previsti e puniti dal Titolo VI bis c.p., ovvero ad acquisire la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale. È prevista un’ulteriore aggravante nel caso in cui uno o più appartenenti al sodalizio rivesta la funzione di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

20.7. Art. 727 bis c.p. “Uccisione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’uccidere, catturare o detenere animali appartenenti ad una specie protetta o nel distruggere, prelevare o detenere specie vegetali protette. Per specie protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43 CE e nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE.



20.8. Art. 733 bis c.p. “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto”

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o, comunque, lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere o deteriorare un habitat naturale all’interno di un sito protetto, intendendosi per tale qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

20.9. Art. 137 D.lgs 152/2006 commi 2,3,5,11,13 “Sanzioni penali”

FATTISPECIE

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni e dell’ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all’articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l’arresto fino a due anni.

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l’installazione e la gestione dei controlli in automatico o l’obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all’articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell’effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all’articolo 110, comma 5, si applica la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.



Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

CONDOTTA TIPICA

Il reato di cui al comma 2 consiste nell'effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure nel continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata quando si tratti di scarichi contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs n. 152/2006; in tal caso l'autorizzazione allo scarico manca del tutto o non è operativa.

Il reato di cui al comma 3 consiste nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'Autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4; in tale caso si tratta, pertanto, di uno scarico autorizzato senza, tuttavia, il rispetto di determinate prescrizioni.

Il reato di cui al comma 5° consiste nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali, di per sé autorizzato, superando però i limiti tabellari quantitativi, previsti in relazione a determinate sostanze.

Il reato di cui al comma 11 punisce chi violi i divieti di scarico stabiliti dagli artt. 103 e 104 del medesimo D.lgs. L'art. 103 prevede un divieto generale di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, stabilendo una serie di deroghe a tale divieto. L'art. 104 pone un divieto generale di scarico nelle acque sotterranee e del sottosuolo, prevedendo poi una serie di deroghe.

Il reato di cui al comma 13 punisce lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento.



20.10. Art. 256 D.lgs 152/2006 commi 1,3,5,6 “Attività di gestione rifiuti non autorizzata”

FATTISPECIE

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaquemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

CONDOTTA TIPICA



Il reato di cui al comma 1 punisce chi effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Sono richiamate una serie di norme del D.lgs 152/2006 il cui contenuto si riporta in estrema sintesi.

L'art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) disciplina le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione, il contenuto della stessa e modalità e tempi di rilascio.

L'art. 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) prevede che le imprese registrate ai sensi del Reg. CE 1221/2009 possano sostituire le autorizzazioni con una autocertificazione resa alle Autorità competenti, disciplinandone contenuto e modalità di presentazione.

L'art. 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) abrogato dal comma 3 dell'art. 39 D.lgs 205/2010.

L'art. 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione) prevede un dimezzamento dei tempi di rilascio di tale autorizzazione, disciplinandone modalità di presentazione e contenuto.

L'art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali) prevede requisiti e modalità di iscrizione da parte delle imprese.

L'art. 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate) prevede appunto quali siano i requisiti per accedere a tali procedure.

L'art. 215 (Autosmaltimento) disciplina lo smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione degli stessi.

L'art. 216 (Operazioni di recupero) disciplina le modalità e i tempi di recupero dei rifiuti.

Il reato di cui al comma 3° punisce chi realizzi o gestisca una discarica non autorizzata.

Il reato di cui al comma 4° punisce l'ipotesi di condotte inosservanti delle autorizzazioni o prescrizioni comunque esistenti.

Il reato di cui al comma 5° punisce chi effettui attività di miscelazione di rifiuti non consentita ai sensi dell'art. 187 D.lgs 152/2006, il quale pone un generale divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche e di rifiuti pericolosi con non pericolosi.

Il comma 6 punisce il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi sanitari presso il luogo di produzione.

Ad esempio, l'ente utilizza un terreno di sua proprietà come discarica di rifiuti o di vecchi macchinari ormai dimessi.

20.11. Art. 257 D.lgs 152/2006 commi 1 e 2 "Bonifica dei siti"

FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.



L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

CONDOTTA TIPICA

Il primo comma punisce chi, avendo provocato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque, per aver superato le concentrazioni della soglia di rischio, non provveda alla successiva bonifica del sito, in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente.

Il secondo comma prevede un aggravamento di pena nel caso in cui si tratti di inquinamento da sostanze pericolose.

Ad esempio, a seguito di visita ispettiva dell'ARPA e di verifiche effettuate dalla stessa, si scopre che in un terreno di proprietà dell'ente sono presenti notevoli quantità di piombo. Viene concordato con l'Autorità competente un progetto di bonifica del terreno cui l'Ente non dà però poi concreto seguito dal momento che i costi da sostenere sono rilevanti.

20.12. Art. 258 D.lgs 152/2006 comma 4, secondo periodo "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"

FATTISPECIE

I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. *Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.*

3. *Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.*

4. *Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

5. *Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità*



competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

CONDOTTA TIPICA



Il secondo periodo del quarto comma punisce il soggetto che predisponga un certificato di analisi dei rifiuti con false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi e il soggetto che faccia uso di un certificato falso durante il trasporto. Per la sanzione vi è un rinvio espresso all'art. 483 c.p. che punisce il falso ideologico del privato in atto pubblico.

Ad esempio, l'Ente, dovendo smaltire rifiuti pericolosi, li conferisce ad un soggetto autorizzato esclusivamente allo smaltimento di rifiuti non pericolosi, predisponendo certificati di analisi che non indicano la presenza di sostanze pericolose, invece presenti nel materiale da smaltire, con un evidente risparmio sui costi.

20.13. Art. 259 D.lgs 152/2006 comma 1 "Traffico illecito di rifiuti"

FATTISPECIE

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona chi effettui spedizioni di rifiuti costituenti traffico illecito in ambito UE secondo quanto previsto dall'art. 26 dal Regolamento CE n. 259/1993 ovvero effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento, in violazione dell'art. 1 comma 3, lettere a), b), c), d).

L'art. 26 del regolamento CE n. 259/1993 stabilisce che:

1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

- a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o
- b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o
- c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
- d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o
- e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o
- f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.

2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:

- a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,
- b) vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti,

entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate.

In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.



3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

L'art. 1 del Regolamento citato stabilisce che:

1. Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata e in uscita dalla stessa.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) lo scarico a terra di rifiuti prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, comprese le acque reflue e i residui, purché questi formino oggetto di un atto internazionale vincolante specifico;

b) le spedizioni dei rifiuti dell'aviazione civile;

c) le spedizioni di residui radioattivi di cui all'articolo 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa;

d) le spedizioni di residui di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE, qualora siano già contemplate da altra normativa pertinente;

e) le spedizioni di rifiuti in entrata nel territorio della Comunità in conformità dei requisiti di cui al protocollo relativo alla protezione dell'ambiente del trattato sull'Antartico.

3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3.

b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare:

- destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE;

- soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE.

c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A.

d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A.

e) Qualora rifiuti elencati nell'allegato II siano spediti in violazione del presente regolamento o della direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono applicare le pertinenti disposizioni degli articoli 25 e 26 del presente regolamento.



L'allegato II del Regolamento n. 259/1993 contiene una "lista verde" di rifiuti che sono divisi per categorie e classificati secondo un proprio codice numerico.

Ad esempio, l'Ente, dovendo smaltire dei rifiuti, li spedisce all'estero, senza aver preventivamente ottenuto il nulla osta da parte delle Autorità competenti del paese di destinazione.

20.14. Art. 452-quaterdecies. "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" (già art. 260 D.lgs. 152/2006²)

FATTISPECIE

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona chi organizzi o gestisca un traffico illecito di rifiuti, per il tramite di una organizzazione avente carattere di continuità nel tempo ed al fine di trarre profitto da tale attività.

Ad esempio, l'Ente, di concerto con altri soggetti, conferisce sistematicamente rifiuti pericolosi affinché vengano smaltiti in spregio alla vigente normativa sostenendo costi di molto inferiori a quelli che avrebbe la corretta gestione degli stessi e traendone così profitto rappresentato da un notevole risparmio di spesa.

20.15. Art. 260 bis D.lgs 152/2006 commi 6, 7 e 8 "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti"

Con l'entrata in vigore del c.d. "Decreto Semplificazioni 2019" (D.L. 14 dicembre 2018, n. 135), avente efficacia a partire dal 1° gennaio 2019, che abolisce il SISTRI, la fattispecie *de qua* si intende abrogata implicitamente.

20.16. Art. 279 D.lgs 152/2006 comma 5 "Sanzioni"

FATTISPECIE

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercita uno stabilimento in assenza della

² Si vedano gli artt. 7 e 8 D.lgs. 1° marzo 2018, n. 21



prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d).

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona l'emissione in atmosfera di sostanze inquinanti oltre il limite consentito dalla normativa od il diverso limite previsto da specifica autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità.

20.17. Art. 1 commi 1 e 2 Legge 150/1992



FATTISPECIE

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da un anno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona una serie di condotte (importazione, esportazione, trasporto, transito ecc.) che hanno ad oggetto specie animali protette di cui all'A citato poste in essere in violazione di specifici regolamenti UE.

20.18. Art. 2 commi 1 e 2 Legge 150/1992

FATTISPECIE

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni,



per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona una serie di condotte (importazione, esportazione, trasporto, transito ecc.) che hanno ad oggetto specie animali protette e che siano poste in essere in violazione di specifici regolamenti UE.

20.19. Art. 6 comma 4 Legge 150/1992

FATTISPECIE



Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predisponde di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona la condotta di chi detenga esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

20.20. Art. 3-bis comma 1 Legge 150/1992

FATTISPECIE

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

CONDOTTA TIPICA

La norma in parola, con un rimando all'art. 16 del Regolamento CE 338/97 punisce la condotta di chi si serva di falsi certificati, licenze, notifiche o altri certificati, licenze, notifiche di importazione di specie protette. Per il profilo sanzionatorio viene fatto un rimando alle norme del codice penale relative alla falsità in atti.



20.21. Art. 3 comma 6 Legge 549/1993 “Cessazione e riduzione dell’impiego di sostanze lesive”

FATTISPECIE

1. *La produzione, il consumo, l’importazione, l’esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.*

2. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l’autorizzazione di impianti che prevedano l’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.*

3. *Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l’utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l’utilizzazione, la commercializzazione, l’importazione e l’esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.*

4. *L’adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*

5. *Le imprese che intendono cessare la produzione e l’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dell’ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all’articolo 10, con priorità correlata all’anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con il Ministro dell’ambiente.*

6. *Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell’autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l’attività costituente illecito.*

CONDOTTA TIPICA

La norma in parola regolamenta l’uso di determinate sostanze, nocive per l’ambiente, stabilendo limiti, termini e modalità di utilizzo. Tali sostanze sono analiticamente individuate in due tabelle. La violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 comporta la pena dell’arresto fino a due anni e l’ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate. Nei casi più gravi alla condanna consegue la revoca dell’autorizzazione a svolgere l’attività.

20.22. Art. 8 commi 1 e 2 d.lgs 202/2007 “Inquinamento doloso”

FATTISPECIE

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell’equipaggio, il proprietario e l’armatore della nave, nel caso in cui la violazione*



sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

CONDOTTA TIPICA

La norma in parola punisce il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che dolosamente versino in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) ovvero causino lo sversamento di dette sostanze nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78, nelle acque territoriali, negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale o in alto mare.

20.23. Art. 9 commi 1 e 2 d.lgs 202/2007 "Inquinamento colposo"

FATTISPECIE

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

CONDOTTA TIPICA

La norma in parola punisce il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che colposamente versino in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) ovvero causino lo sversamento di dette sostanze nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78, nelle acque territoriali, negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale o in alto mare.



21. Art. 25 duodecies del D.lgs 231 del 2001 “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

21.1. Art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

FATTISPECIE

(CO.12BIS) Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.

(CO.12) Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto – e per il quale non sia richiesto il rinnovo - ovvero ancora il medesimo risulta revocato o annullato. L'ente risponderà solo allorché il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati (più di tre) o dall'età non lavorativa degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

Ad esempio, l'ente assume alle sue dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno ovvero con permesso di soggiorno scaduto revocato o annullato

21.2. Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

FATTISPECIE

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato



del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiere altri atti diretti a permetterne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano ovvero di altro Stato.

L'ente risponderà solo qualora: i) i soggetti trasportati siano cinque o più; ii) la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per l'incolumità o la vita ovvero sottoposta a trattamento inumano o degradante; iii) il fatto sia commesso da tre o più persone o utilizzando servizi internazionali di trasporto o documenti illeciti; iv) gli autori siano in possesso di armi; v) il fatto sia commesso al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; vi) il fatto sia commesso al fine di conseguire un profitto, anche indiretto.

21.3. *Art. 12, comma 5 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286*

FATTISPECIE

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel favorire la permanenza di stranieri illegalmente presenti nel territorio dello Stato, allo scopo di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero ovvero dallo svolgimento delle attività di trasporto illecito di stranieri.



22. Art. 25-terdecies D.lgs. 231/2001 Razzismo e xenofobia

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria **da duecento a ottocento quote**.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

22.1. Art. 604 bis c.p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa" (già art. 3, comma 3-bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654)³

FATTISPECIE

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

2.(...).

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'effettuare attività di propaganda ovvero di istigazione e incitamento fondate sulla negazione, minimizzazione grave o apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, in modo tale che ne derivi il concreto pericolo di diffusione.

³Si vedano gli artt. 7 e 8 D.lgs. 1° marzo 2018, n. 21.



23. Art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/01 “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniari:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

23.1. Art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401 – Interventi nel settore del giuoco “Frode in competizioni sportive”

FATTISPECIE

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie penale tutela la correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche punendo chi offre, promette o accetta denaro o altra utilità al fine di alterare il genuino risultato di una delle competizioni sportive tutelate (corruzione in ambito sportivo) e chi pone in essere altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo (frode sportiva). L’illecito penale si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la promessa o l’offerta dell’indebito vantaggio o la commissione di ogni altra condotta fraudolenta, non essendo necessario che il risultato sia stato concretamente alterato.

L’agente deve agire allo scopo di conseguire un risultato diverso da quello derivante dal corretto, genuino e leale svolgimento della gara (dolo specifico).

23.2. Art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401 – Interventi nel settore del giuoco “Esercizio abusivo di giuoco o di scommessa”

FATTISPECIE

1. Chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita



l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie punisce chiunque:

- eserciti abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva espressamente allo Stato o agli altri enti concessionari;
- organizzi scommesse o concorsi pronostici sulle attività sportive gestite dal CONI o da altre organizzazioni dipendenti, o dall'UNIRE;
- eserciti abusivamente l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità;
- effettui abusivamente la raccolta, anche per via telematica o telefonica, di scommesse, giocate del lotto, concorsi pronostici.

La stessa fattispecie punisce anche chiunque, in qualsiasi modo, dia pubblicità a questo esercizio abusivo delle attività o partecipa alle stesse.



24. Art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/01 “Reati tributari”

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a **cinquecento quote**;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a **quattrocento quote**;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a **cinquecento quote**;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a **cinquecento quote**;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a **quattrocento quote**;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a **quattrocento quote**;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a **quattrocento quote**.

1.bis In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro”. si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a **trecento quote**;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a **quattrocento quote**;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a **quattrocento quote**.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

23.1 Art. 2 D.lgs. 74/2000 “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”

FATTISPECIE

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.



2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che indicano in una delle dichiarazioni annuali obbligatorie (redditi o IVA) elementi passivi fittizi al fine di evadere l'imposta e, a tale scopo, si avvalgono di fatture o di altri documenti, riferiti a operazioni inesistenti e che di queste operazioni dovrebbero costituire prova.

Ad esempio, il legale rappresentante fiscale presenta la dichiarazione fiscale dell'ente (relativa alle imposte dirette) nella quale sono compresi costi derivanti da fatture passive (pertanto atti a ridurre il reddito) in relazione alle quali non è mai stata posta in essere alcuna effettiva prestazione (operazione oggettivamente inesistente).

O ancora, il legale rappresentante fiscale presenta la dichiarazione fiscale dell'ente (relativa all'IVA) nella quale sono comprese fatture passive relative a prestazioni non erogate dal soggetto figurante come emittente le fatture (operazione soggettivamente inesistente).

24.2 Art. 3 D.lgs. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici "

FATTISPECIE

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicano in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La fattispecie in esame si considera integrata quando si realizzano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.



Ad esempio, il legale rappresentate dell'ente, dopo aver effettuato lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ovvero spese correnti su un complesso immobiliare destinato in parte all'attività d'impresa ed in parte ad uso abitativo suo e della sua famiglia, indica nelle fatture relative a tali servizi quale committente e/o fruitore dei servizi l'ente stesso (e non anche sé medesimo o i componenti della sua famiglia), imputando i relativi costi nella contabilità dell'ente stesso.

24.3 Art. 8 D.lgs. 74/2000 “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”

FATTISPECIE

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che emettono o rilasciano fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Ad esempio, il legale rappresentante dell'ente, al fine di consentire al cliente l'evasione dell'IVA, emette fatture attive relative a prestazioni mai effettivamente rese (operazione oggettivamente inesistente).

O ancora, il legale rappresentante dell'ente, al fine di consentire al cliente l'evasione dell'IVA, emette fatture attive relative a prestazioni mai rese a favore del cliente stesso (operazione soggettivamente inesistente).

24.4 Art. 10 D.lgs. 74/2000 “Occultamento o distruzione di documenti contabili”

FATTISPECIE

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultata o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che, occultano o distruggono in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.

Ad esempio, il legale rappresentante dell'ente, al fine di evadere l'IVA, distrugge le scritture contabili obbligatorie, in modo tale da non consentire la ricostruzione del volume di affari della dell'ente stesso.

24.5 Art. 11 D.lgs. 74/2000 “Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”

FATTISPECIE



1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che:

- alienano simulatamente o compiono atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a tali imposte;
- indicano nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Ad esempio, il legale rappresentante dell'ente, al fine di sottrarsi al pagamento dell'IVA, vende l'immobile di proprietà dell'ente stesso rendendo inefficace la procedura di riscossione del tributo da parte dell'Erario.

O ancora, il legale rappresentante dell'ente, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, riduce in tutto o in parte le garanzie patrimoniali a favore dell'Erario ponendo in essere più operazioni di cessioni di aziende e di scissioni societarie simulate.

24.6 Art. 4 D.lgs. 74/2000 "Dichiarazione infedele"

FATTISPECIE

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

CONDOTTA TIPICA



È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'indicazione di elementi attivi inferiori rispetto a quelli effettivi ovvero di elementi passivi inesistenti nelle dichiarazioni annuali I.V.A. e/o dei redditi quando congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Trattasi di reato punibile ai sensi del D.lgs. 231/01 solamente nell'ipotesi in cui esso:

- presenti il carattere della transnazionalità (ovverosia venga commesso anche in parte nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea);
- sia stato commesso allo scopo di evadere l'IVA per un importo non inferiore a dieci milioni di euro.

Ad esempio, il Legale Rappresentante della società, d'intesa con i Legali Rappresentanti di società collegate estere, presenta una dichiarazione annuale con elementi passivi inesistenti al fine di evadere l'I.V.A. per oltre 10 milioni di euro.

24.7 Art. 5 D.lgs. 74/2000 "Omessa dichiarazione"

FATTISPECIE

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nella:

- mancata presentazione delle dichiarazioni I.V.A. o IRPEF al fine di evadere le relative imposte;
- mancata presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta, da parte di coloro che ne sono obbligati, nel caso in cui si tratti di ritenute non versate per importo superiore ad euro cinquantamila.

Trattasi di reato punibile ai sensi del D.lgs. 231/01 solamente nell'ipotesi in cui esso:

- presenti il carattere della transnazionalità (ovverosia venga commesso anche in parte nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea);
- sia stato commesso allo scopo di evadere l'IVA per un importo non inferiore a dieci milioni di euro.

Ad esempio, il Legale Rappresentante della società, d'intesa con i Legali Rappresentanti di società collegate estere, al fine di evadere l'I.V.A. per oltre 10 milioni di euro omette di presentare la relativa dichiarazione annuale.

24.8 Art. 10 quater D.lgs. 74/2000 "Indebita compensazione"

FATTISPECIE



1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel:

- mancato versamento delle somme dovute mediante la compensazione di propri debiti con crediti non spettanti per un importo annuo superiore ad euro cinquantamila;
- mancato versamento delle somme dovute mediante la compensazione di propri debiti con crediti inesistenti per un importo annuo superiore ad euro cinquantamila.

Trattasi di reato punibile ai sensi del D.lgs. 231/01 solamente nell'ipotesi in cui esso:

- presenti il carattere della transnazionalità (ovverosia venga commesso anche in parte nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea);
- sia stato commesso allo scopo di evadere l'IVA per un importo non inferiore a dieci milioni di euro.

Ad esempio, il Legale Rappresentante della Società, d'intesa con fornitori di crediti d'imposta inesistenti ed intermediari abilitati alla presentazione dei modelli F24, compensa indebitamente propri debiti erariali con crediti non spettanti o inesistenti al fine di evadere l'I.V.A per oltre 10 milioni di euro.



25. Art. 25 sexiesdecies del D.lgs. 231/01 “Contrabbando”

1. *In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
2. *Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
3. *Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

PREMESSA

Preliminarmente si precisa che il contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci sottoposte ai c.d. diritti di confine (una *species* dei cd. *diritti doganali*).

I *diritti doganali* sono tutti quei diritti che la Dogana è tenuta, in base alla legge, a riscuotere in relazione alle operazioni doganali. Si tratta, quindi, di entrate aventi diverse caratteristiche ma una matrice comune: vengono entrambe prelevate all'atto delle operazioni doganali.

Fra i diritti doganali costituiscono *diritti di confine* (art 34 del TUD – Testo Unico Doganale):

- i dazi di importazione e quelli di esportazione;
- i prelievi e altre imposizioni all’importazione o all’esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione;
- (per quanto concerne le merci in importazione) i diritti di monopolio, sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Per le merci sottoposte ai c.d. *diritti di confine*, il presupposto per l'obbligazione tributaria doganale è costituito:

- dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale, relativamente alle merci estere;
- dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate.

I soggetti passivi obbligati al pagamento dei diritti doganali sono il proprietario (cioè colui che presenta la merce in dogana o la detiene all'atto dell'importazione) e tutti i soggetti per conto dei quali la merce viene esportata o importata.

Si precisa che l’art. 1 del D.lgs. 08/2016, così come modificato dal d.lgs. 75/2020, ha comportato la depenalizzazione delle fattispecie di cui agli artt. 282 – 291, 292 e 294 del Testo Unico Doganale quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è inferiore ad euro diecimila; pertanto, in tali ipotesi la condotta non assume penale rilevanza a carico della persona fisica e non comporta responsabilità a carico dell’Ente.

Nell’ipotesi in cui i diritti di confine dovuti (non pagati) superino i diecimila euro, l’Ente potrà essere chiamato a rispondere ai sensi del D.Lgs. 231/01 (con la sanzione fino a duecento quote) e la condotta della persona fisica assumerà penale rilevanza.

Nell’ipotesi in cui i diritti di confine dovuti (non pagati) superino i centomila euro, il D.lgs. 231/01 prevede un aggravamento del trattamento sanzionatorio a carico dell’Ente consistente nell’applicazione di una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

25.1 Art. 282 DPR n. 73/1943 “Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

FATTISPECIE

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:



- a. *introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;*
- b. *scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;*
- c. *è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;*
- d. *asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;*
- e. *porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;*
- f. *detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.*

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e punisce coloro che:

- introducono merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dall'art. 16 del TUD;
- scaricano o depositano merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- vengono sorpresi con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- asportano merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90 del TUD;
- portare fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste di cui sopra, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- detenere merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 del TUD per il delitto di contrabbando.

Ad esempio, il dipendente della Società asporta merci doganali dagli spazi doganali senza che siano stati pagati preventivamente i diritti dovuti.

25.2 Art. 283 DPR n. 73/1943 “Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine

FATTISPECIE

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a. *che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102;*
- b. *che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.*

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

CONDOTTA TIPICA

Trattasi di reato proprio commissibile dal capitano della nave, il quale:

- introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102 TUD;
- senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla



cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

La fattispecie punisce, inoltre, coloro che nascondono nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale (reato comune).

Ad esempio, lo spedizioniere che agisce in nome e per conto della Società, avendo avuto accesso alla nave, nasconde le merci estere al fine di sottrarle alla visita doganale.

25.3 Art. 284 DPR n. 73/1943 "Contrabbando nel movimento marittimo delle merci"

FATTISPECIE

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a. che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;*
- b. che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;*
- c. che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;*
- d. che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;*
- e. che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;*
- f. che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.*

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

CONDOTTA TIPICA

Trattasi di reato proprio commissibile dal capitano della nave, il quale:

- senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
- trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
- trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- al momento della partenza della nave, non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 TUD per l'imbarco di provviste di bordo.

La fattispecie punisce, inoltre, coloro che nascondono nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Ad esempio, lo spedizioniere che agisce in nome e per conto della Società, avendo avuto accesso alla nave, nasconde le merci estere al fine di sottrarle alla visita doganale.



25.4 Art. 285 DPR n. 73/1943 “Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea”

FATTISPECIE

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a. che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;*
- b. che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;*
- c. che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;*
- d. che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.*

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

CONDOTTA TIPICA

Trattasi di reato proprio commissibile dal comandante di aeromobile, il quale:

- trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- al momento della partenza dell'aeromobile, non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114 TUD.

La fattispecie punisce, inoltre, coloro che da un aeromobile in volo gettano nel territorio doganale merci estere, ovvero le nascondono nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Ad esempio, lo spedizioniere che agisce in nome e per conto della Società, avendo avuto accesso all'aeromobile, getta - dall'aeromobile in volo - nel territorio doganale merci estere ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

25.5 Art. 286 DPR n. 73/1943 “Contrabbando nelle zone extra-doganali”

FATTISPECIE

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

CONDOTTA TIPICA



La fattispecie in esame punisce coloro che nei territori extra doganali indicati nell'art. 2 TUD, costituiscono depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituiscono in misura superiore a quella consentita.

Ad esempio, il Legale rappresentante della Società costituisce nei territori extra doganali depositi di merci estere soggette ai diritti di confine senza aver ricevuto alcun permesso.

25.6 Art. 287 DPR n. 73/1943 “Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali”

FATTISPECIE

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che danno, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140 TUD.

Ad esempio, il Legale rappresentante della Società attribuisce a merci esterne, importate in franchigia, una destinazione diversa da quella per la quale è stata concessa la franchigia.

25.7 Art. 288 DPR n. 73/1943 “Contrabbando nei depositi doganali”

FATTISPECIE

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito.

25.8 Art. 289 DPR n. 73/1943 “Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione”

FATTISPECIE

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che introducono nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.



Ad esempio, il Legale rappresentante della Società introduce nel territorio dello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali in circolazione.

25.9 Art. 290 DPR n. 73/1943 “Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti”

FATTISPECIE

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che usano mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.

Ad esempio, il Legale rappresentante della Società, presentando documentazione contenente false informazioni, ottiene indebitamente la restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.

25.10 Art. 291 DPR n. 73/1943 “Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea”

FATTISPECIE

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che, nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopongono le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

Ad esempio, il Legale rappresentante della Società, allo scopo di sottrarre le merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose.

25.11 Art. 291-bis DPR n. 73/1943 “Contrabbando di tabacchi lavorati esteri”

FATTISPECIE

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).



CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che introducono, vendono, trasportano, acquistano o detengono nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.

25.12 Art. 291-ter DPR n. 73/1943 “Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri”

FATTISPECIE

Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- a. nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;*
- b. nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;*
- c. il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;*
- d. nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;*
- e. nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.*

CONDOTTA TIPICA

Trattasi di circostanza aggravante prevista per coloro che introducono, vendono, trasportano, acquistano o detengono nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato. In particolare, l'aumento di pena è previsto, altresì, quando:

- nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.



25.13 Art. 291quater DPR 43/1973 “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”

FATTISPECIE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

CONDOTTA TIPICA

Trattasi di reato commissibile da chiunque e consiste nella mera costituzione od adesione ad un *pactum sceleris* che abbia come obiettivo la commissione di più delitti tra quelli previsti e puniti dall'art. 291-bis del medesimo DPR, concernenti il contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

25.14 Art. 292 DPR n. 73/1943 “Altri casi di contrabbando”

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che, fuori dai casi previsti dalle precedenti fattispecie, sottraggono merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

Ad esempio, il Legale rappresentante della Società sottrae le merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

25.15 Art. 295 DPR n. 73/1943 “Circostanze aggravanti del contrabbando”

FATTISPECIE

Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:



a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

CONDOTTA TIPICA

Trattasi di circostanza aggravante prevista per coloro che, nelle ipotesi di cui alle precedenti fattispecie, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

In particolare, alla sanzione pecuniaria si aggiunge la sanzione detentiva quando:

- nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro;
- l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

Ad esempio, il Legale rappresentante della Società che, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.



26. Art. 25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale”

In relazione alla commissione del delitto previsto dall’articolo 518novies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a quattro- cento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti da- gli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da due- cento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti da- gli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da tre- cento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti da- gli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

PREMESSA

Con l’entrata in vigore della legge 9 marzo 2022, n.22, recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, il legislatore ha voluto rafforzare gli strumenti di tutela contro il patrimonio culturale, con particolare riferimento ai beni mobili. L’obiettivo è stato raggiunto mediante l’introduzione di nuove fattispecie di reato, l’ampliamento dell’ambito di applicazione della confisca e l’inserimento di alcuni delitti contro il patrimonio culturale tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Ai fini di una più chiara comprensione della normativa in esame, si ricorda che, ai sensi dell’art. 2 del Codice dei beni culturali (D.lgs. n.42/2004), il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Sono beni le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’art. 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

26.1 Art. 518-bis ‘Furto di beni culturali’

FATTISPECIE

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’impossessamento di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, con la finalità di trarne un profitto per sé o altri. L’ambito oggettivo di applicazione della disposizione è esteso anche all’impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

La struttura della fattispecie è modellata sulla figura del reato di “Furto”, disciplinato dagli artt. 624 e ss. del codice penale, del quale richiama gli elementi strutturali e le circostanze aggravanti.



26.2 Art. 518-ter ‘Appropriazione indebita di beni culturali’

FATTISPECIE

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

CONDOTTA TIPICA

La disposizione riproduce, aumentando la pena, la fattispecie di appropriazione indebita di cui all'articolo 646 del codice penale. L'elemento specializzante è costituito dal carattere culturale del bene altrui, ai sensi della definizione sopra specificata.

Il reato può essere commesso da chiunque, non essendo necessaria una particolare qualifica soggettiva ai fini del perfezionamento della fattispecie.

Il secondo comma sancisce che il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario.

Affinché si configuri il reato di appropriazione è necessario ricorrano le seguenti condizioni:

- che l'autore si appropri di un bene culturale altrui di cui sia già in possesso (ad es., **perché gli è stata data in prestito oppure per motivi di lavoro**);
- che oggetto della condotta sia un bene culturale **mobile**;
- che lo scopo dell'impossessamento sia quello di avvantaggiare sé stesso o altri.

La principale differenza con il reato di furto consiste nelle condizioni iniziali che consentono il realizzarsi della condotta. Il discrimine è costituito dalla disponibilità del bene: mentre il furto presuppone la mancanza del possesso della cosa mobile altrui (consistendo il reato proprio nell'impossessamento), l'appropriazione indebita implica che l'agente già possieda le cose mobili altrui.

26.3 Art. 518-quater ‘Ricettazione di beni culturali’

FATTISPECIE

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

CONDOTTA TIPICA



È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato, ovvero nell'intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Anche in tale ipotesi l'elemento specializzante è riscontrabile nel carattere culturale del bene oggetto di ricettazione.

Ad esempio, l'Ente acquista beni di utilità corrispondendo un pagamento evidentemente inferiore rispetto a quello richiesto dai parametri di mercato, con la consapevolezza che – anche per il basso costo dei beni acquistati – essi sono di provenienza delittuosa (ad. es. provento di furto).

26.4 Art. 518-octies "Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali"

FATTISPECIE

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

CONDOTTA TIPICA

L'illecito penale consiste nella condotta di colui che forma una scrittura privata falsa o altera, sopprime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza.

È previsto un ulteriore comma che punisce con la reclusione da 8 mesi a 2 anni e 8 mesi chiunque fa uso della suddetta scrittura privata falsa senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.

Ai fini del perfezionamento della fattispecie è necessario che il soggetto abbia agito con il dolo specifico, occorrendo che la scrittura privata sia falsificata al fine di far apparire lecita la provenienza del bene.

Il delitto di falso si consuma nel momento in cui, per la prima volta, si fa uso della scrittura falsificata, ossia quando essa esce dalla sfera di disponibilità dell'agente, producendo i suoi effetti giuridici nei confronti dei terzi.

26.5 Art. 518-novies "Violazioni in materia di alienazione di beni culturali"

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;*
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;*
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.*

CONDOTTA TIPICA

La norma disciplina tre diverse ipotesi alternative tra loro: 1) l'alienazione di beni pubblici senza autorizzazione; 2) l'omessa denuncia alla Sovrintendenza degli atti di trasferimento della proprietà ovvero la detenzione dei beni pubblici (condotta omissiva); 3) possesso e consegna del bene in pendenza del termine di prelazione.



26.6 Art. 518-decies ‘Importazione illecita di beni culturali’

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

CONDOTTA TIPICA

Si tratta della condotta di colui che, senza aver concorso in un reato di ricettazione, impiego di bene culturale proveniente da delitto, riciclaggio o autoriciclaggio, importa dall'estero nel nostro Paese beni culturali provenienti da delitto, rinvenuti a seguito di ricerche non autorizzate o esportati da un altro Stato in violazione delle norme a tutela del patrimonio culturale.

26.7 Art. 518-undecies ‘Uscita o esportazione illecite di beni culturali’

FATTISPECIE

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel trasferimento all'estero di cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, senza attestato di circolazione o licenza di esportazione.

La medesima pena si applica anche:

- nel caso in cui, in presenza di un'autorizzazione temporanea all'uscita o all'esportazione, il bene non sia fatto rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine;
- nei confronti del soggetto che rende dichiarazioni mendaci al fine di provare al competente Ufficio amministrativo di esportazione la non assoggettabilità della cosa di interesse culturale all'autorizzazione in oggetto.

26.8 Art. 518-duodecies ‘Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici’

FATTISPECIE



Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere, disperdere, deteriorare, rendere in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui, nonché deturparli, imbrattarli o destinare i beni culturali ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

26.9 Art. 518 - quaterdecies "Contraffazione di opere d'arte"

FATTISPECIE

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000

1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;

2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste alternativamente nella contraffazione, alterazione o riproduzione di un'opera d'arte; anche nel caso in cui non vi sia concorso nella contraffazione, è punito sia chi mette in circolazione e commercio i beni contraffatti, sia chi – pur conoscendone la falsità – autentica, accredita o contribuisce ad accreditare come autentici opere od oggetti di interesse storico o archeologico.



27. Art. 25 - duodevices “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 sexies e 518 -terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

27.1 Art. 518 -sexies “Riciclaggio di beni culturali”

FATTISPECIE

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

CONDOTTA TIPICA

La condotta consiste nella sostituzione o nel trasferimento di beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero bel compimento - in relazione ad essi - di altre operazioni finalizzate ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La fattispecie è mutuata dal delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p., ma la pena è inasprita.

La fattispecie si configura tramite l'occultamento della provenienza illecita della stessa, realizzato facendo in qualche modo perdere le tracce e le prove dell'origine dell'arricchimento, in modo da rendere impossibile risalire al reato. Vi rientrano, in sostanza, quelle condotte in forza delle quali un soggetto, ricevuta la disponibilità, materiale o giuridica, del compendio criminoso lo ritrasferisce a terzi, nell'identica composizione quantitativa e qualitativa, ponendo in essere un artificioso passaggio volto ad ostacolare l'identificazione dell'effettiva provenienza illecita.

Ad esempio l'Ente, all'atto di pagare un proprio fornitore, utilizza come strumento di pagamento un dipinto o un bene archeologico provento di attività illecita commessa da soggetto terzo al fine di farne disperdere le tracce.

27.2. Art. 518 -terdecies “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”

FATTISPECIE

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.



CONDOTTA TIPICA

Il reato in esame punisce chiunque, fuori dai casi in cui il fatto sia commesso allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commetta atti di devastazione e saccheggio su beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

Quanto ai luoghi della cultura, si ricorda che ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 42/2004 sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche, gli archivi, le aree e i parchi, i complessi monumentali.



TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.R.L.

Corso Novara 96 – 10152 Torino (IT)

T +39 011 227 4101

info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it

www.5t.torino.it

C.F. - P.IVA 06360270018

C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992

CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.

PROCEDURA 1

GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

INDICE:

1. OBIETTIVI
2. DESTINATARI
3. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
4. RAPPORTI TRA L'ODV E ALTRI SOGGETTI
 - 4.1. RAPPORTI TRA L'ODV E IL REFERENTE INTERNO
 - 4.2. RAPPORTI TRA L'ODV E GLI ORGANI DI CONTROLLO
 - 4.3. RAPPORTI TRA L'ODV E IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
 - 4.4. RAPPORTI TRA L'ODV E IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPTC-ANCHE QUALE DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING)
5. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV
 - 6.1 FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI E CONTINUATIVI
 - 6.2 FLUSSI INFORMATIVI SPECIFICI
 - 6.3 FLUSSI INFORMATIVI GENERICI
 - 6.4 CANALI COMUNICATIVI DEI FLUSSI INFORMATIVI
7. SEGNALAZIONI *WHISTLEBLOWING*
 - 7.1 CANALI DI SEGNALAZIONE
 - 7.2 MISURE DI PROTEZIONE E DIVIETO DI RITORSIONE
8. DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATI:

REPORT 2.1.1 – FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

REPORT 2.1.2. – REPORT TRIMESTRALE

1. Obiettivi¹

¹La presente procedura costituisce altresì misura compensativa per la prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto dal Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.



La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare principi di comportamento in relazione ai rapporti con l'OdV.

I rapporti con l'OdV sono improntati nel rispetto delle leggi e dei protocolli di prevenzione previsti nel MOG231.

Al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività dell'OdV, tutti i Destinatari sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'OdV secondo le modalità esposte nella presente procedura.

2. Destinatari (tutte le risorse)

L'OdV ha il potere di assumere informazioni utili per l'adempimento dei propri compiti da ciascun Destinatario del MOG231, in piena autonomia, insindacabilità ed indipendenza.

La presente procedura, pertanto, trova applicazione nei confronti di tutti i Destinatari del MOG231 che, nell'espletamento della propria attività nell'interesse della Società, vengono a conoscenza di informazioni utili per l'attività dell'OdV.

3. Documentazione integrativa

La presente procedura richiama ed integra quanto già disciplinato nell'ambito della seguente documentazione:

- Statuto aziendale
- Codice Etico
- Procedura *Segnalazioni Whistleblowing*
- Parte Generale MOG231
- Altre procedure del presente MOG231 cui si rinvia, per quanto di competenza.

4. Rapporti tra l'OdV e altri soggetti

4.1. Rapporti tra l'OdV e il Referente Interno

La Società, sentito l'OdV, individua al proprio interno il Referente tenuto a partecipare alle riunioni dell'OdV (salvo richiesta espressa dell'OdV stesso, allorquando ritenga opportuno procedere a porte chiuse), a coordinare i Destinatari per meglio supportare l'OdV nelle sue attività ed a promuovere l'adempimento a quanto richiesto nei verbali delle attività dell'OdV ex D.lgs. 231/01.

4.2. Rapporti tra l'OdV e gli Organi di Controllo

Con cadenza almeno semestrale, deve tenersi un incontro al quale prendono parte i componenti del Collegio Sindacale (o soggetti da costoro appositamente delegati) e l'OdV, finalizzato allo scambio delle informazioni relative all'espletamento dei rispettivi incarichi e per quanto di limitata competenza.

Con cadenza almeno annuale deve tenersi un incontro al quale prendono parte il soggetto incaricato della revisione (o soggetto appositamente delegato) e l'OdV finalizzato allo scambio delle informazioni relative all'espletamento dei rispettivi incarichi e per quanto di limitata competenza.

È fatta salva la possibilità di ulteriori incontri nel caso in cui ciò si renda necessario a seguito di eventi e/o segnalazioni che rendano opportuno uno specifico incontro, fermo il dovere di reciproca segnalazione di anomalie.



4.3. Rapporti tra l'OdV e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Con cadenza almeno semestrale, deve tenersi un incontro tra l'OdV ed il RSPP finalizzato al compiuto monitoraggio di quanto previsto dalla procedura di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (proc. 8) del presente MOG 231.

È fatta salva la possibilità di ulteriori incontri nel caso in cui ciò si renda necessario a seguito di eventi e/o segnalazioni che rendano opportuno uno specifico incontro, fermo il dovere di reciproca segnalazione di anomalie.

4.4. Rapporti tra l'OdV e il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPTC – anche in funzione di destinatario delle segnalazioni Whistleblowing)

Con cadenza trimestrale si tiene un incontro tra l'OdV ed il RPTC al fine dello scambio di informazioni e notizie utili all'espletamento dei rispettivi incarichi, con particolare riferimento alle attività in materia di prevenzione della corruzione ed alle attività svolte dal RPTC quale destinatario delle segnalazioni *Whistleblowing* in occasione del quale il RPTC informa l'OdV circa il numero di segnalazioni pervenute nel trimestre ed i relativi sviluppi.

È fatta salva la possibilità di ulteriori incontri nel caso in cui ciò si renda necessario a seguito di eventi e/o segnalazioni che rendano opportuno uno specifico incontro, come meglio descritto nel pgf. 7 – Segnalazioni *Whistleblowing*.

5. Accesso alle informazioni

L'OdV ha la facoltà di accedere a tutte le informazioni e documenti aziendali utili per l'adempimento dei propri doveri ed in applicazione delle procedure previste dal MOG231.

Tutti i Destinatari del MOG231 sono tenuti a collaborare in tal senso.

6. Flussi informativi verso l'OdV

Tutti i Destinatari sono tenuti a comunicare all'OdV tutte le notizie e le informazioni rilevanti ai fini della prevenzione dei fatti di reato sensibili ex D.lgs. 231/01, dell'adeguatezza, dell'aggiornamento e del rispetto del MOG231, nonché ogni altra informazione ritenuta utile al miglioramento del MOG231 stesso.

L'OdV è destinatario dei seguenti flussi informativi:

- flussi informativi periodici e continuativi (Report Trimestrale);
- flussi informativi specifici (previsti dalle singole procedure del MOG231);
- flussi informativi generici

I suddetti flussi devono essere trasmessi all'OdV come previsto dal pgf. 6.4 – Canali comunicativi dei flussi informativi.

6.1 Flussi informativi periodici e continuativi (Report Trimestrale)



I flussi informativi periodici e continuativi verso l'OdV avvengono a mezzo del Report 2.1.2 – Report Trimestrale: trattasi di report di carattere generale e riassuntivo (anche) di quanto già comunicato tempestivamente all'OdV nel corso del trimestre.

Tale Report integra (e non sostituisce) i flussi informativi specifici e generici cui ciascun Destinatario è tenuto nel rispetto di quanto previsto dal MOG231; deve essere compilato e firmato a cura dei soggetti indicati all'interno dello stesso (pgf. 2 Report Trimestrale – Destinatari) e trasmesso spontaneamente all'OdV corredato degli eventuali allegati nei quindici giorni successivi alla conclusione del trimestre (pertanto tra il 1° ed il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre, gennaio).

6.2 Flussi informativi specifici

I Destinatari sono tenuti a comunicare all'OdV tutte le notizie e le informazioni richieste dalle specifiche procedure del MOG231, avvalendosi degli appositi report ivi previsti da trasmettere secondo le tempistiche indicate in ciascuna procedura.

6.3 Flussi informativi generici

Tutti i Destinatari sono tenuti a comunicare all'OdV senza indugio, oltre a quanto già oggetto di comunicazione periodica o specifica, qualunque altra informazione che possa assumere rilevanza per la prevenzione dei fatti di reato sensibili ex D.Lgs. 231/01 e/o per la valutazione sull'adeguatezza del MOG231 e sul suo aggiornamento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere comunicate:

- eventuali mutamenti dell'assetto organizzativo aziendale generale o di area;
- eventuali rinnovi o conseguimento di nuove certificazioni (18001, 14001,...);
- infortuni, quasi infortuni, malattie professionali, sospette malattie professionali e/o altre anomalie in materia di prevenzione infortuni;
- notifiche di provvedimenti giudiziari (decreti, avvisi, ordinanze, sentenze, etc.) nei confronti di Soci, Amministratori, Procuratori e/o di dipendenti, in relazione a fatti che possano integrare fattispecie di reato sensibili ex D.Lgs. 231/01;
- richieste d'assistenza legale inoltrate da Soci, Amministratori, Procuratori e/o dai dipendenti, in relazione a fatti che possano integrare fattispecie di reato sensibili ex D.Lgs. 231/01;
- notizie di cronaca locale o nazionale che possano assumere rilevanza con riferimento alla prevenzione dei fatti di reato sensibili ex D.Lgs. 231/01;
- anomalie di cui si sia venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie attività che possano assumere rilevanza con riferimento alla prevenzione dei fatti di reato sensibili ex D.Lgs. 231/01;
- ogni altra informazione ritenuta utile al miglioramento del MOG231.

Tali flussi generici devono essere comunicati avvalendosi del *Report 2.1.1 – Flussi Informativi verso l'OdV* ovvero in altra forma scritta.

6.4 Canali comunicativi dei flussi informativi

Tutti i flussi informativi devono pervenire all'OdV (alternativamente):



- in forma telematica, inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica dell'OdV (comunicato dall'azienda con mezzi sufficientemente divulgativi, quali circolari interne ovvero mediante affissione nelle bacheche aziendali);
- in forma cartacea, con consegna all'OdV in occasione delle riunioni che lo stesso tiene presso l'azienda (se compatibile con le tempistiche/scadenze previste per la trasmissione del relativo flusso informativo),

ovvero con le diverse modalità eventualmente indicate dall'OdV stesso.

7. Segnalazioni *Whistleblowing*

In ossequio al D.Lgs. 24/2023 ed alle Linee Guida ANAC, la Società si è dotata di un canale interno di segnalazione *Whistleblowing* ed ha adottato la relativa Procedura *Segnalazioni Whistleblowing*, cui si fa rinvio.

7.1 Canali di segnalazione

Le segnalazioni aventi ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del MOG 231 devono essere effettuate tramite i canali previsti dalla Procedura *Segnalazioni Whistleblowing*.

Unico destinatario delle segnalazioni interne *whistleblowing* è il RTPC.

Nel caso in cui il RTPC (in funzione di destinatario delle segnalazioni *Whistleblowing*) riceva una segnalazione avente ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del MOG 231, è tenuto a trasmetterla tempestivamente all'OdV con le cautele previste dalla Procedura *Segnalazioni Whistleblowing* in tema di trasmissione della segnalazione (art. 10 Procedura *segnalazioni whistleblowing*);

7.2 Misure di protezione e divieto di ritorsione

Trovano applicazione le misure di protezione (ivi compreso il divieto di ritorsione) previste e disciplinate dalla Procedura *Segnalazioni Whistleblowing*, cui si fa espresso ed integrale rinvio.

8. Disposizioni finali

I rapporti tra l'OdV e tutti i Destinatari del MOG231 sono disciplinati anche nelle altre procedure del presente MOG231.

La violazione della presente procedura e dei suoi obblighi di comunicazione e segnalazione costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del CCNL applicabile.



TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.R.L.

Corso Novara 96 — 10152 Torino (IT)

T +39 011 227 4101

info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it

www.5t.torino.it

C.F. - P.IVA 06360270018

C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992

CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.

REPORT 2.1.1 – FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

DATA	
MITTENTE (generalità e funzione)	
AREA INTERESSATA	
OGGETTO DELL'INFORMATIVA	
INFORMATIVA	

Sottoscrizione



TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.R.L.

Corso Novara 96 – 10152 Torino (IT)

T +39 011 227 4101

info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it

www.5t.torino.it

C.F. - P.IVA 06360270018

C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992

CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.

REPORT TRIMESTRALE

INDICE:

1. OBIETTIVI E ISTRUZIONI OPERATIVE.....	1
2. DESTINATARI.....	2
PARTE I – SISTEMA ORGANIZZATIVO E GESTIONALE	4
PARTE II – FLUSSI ECONOMICI E FINANZIARI	5
PARTE III – AFFIDAMENTI.....	7
PARTE IV – CONTABILITA', BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI.....	8
PARTE V – PROPRIETA' INTELLETTUALE	10
PARTE VI – RISORSE UMANE	11
PARTE VII – ANTICORRUZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE PP.AA. E I PRIVATI.....	13
PARTE VIII – SALUTE E SICUREZZA	15
PARTE IX – IT.....	17
PARTE X – CONSULENTI.....	19
PARTE XI – AMBIENTE.....	20
PARTE XII – EROGAZIONE DEL SERVIZIO	22

1. Obiettivi e istruzioni operative

Al fine di favorire i flussi informativi di natura periodica e continuativa verso l'OdV è stato predisposto il presente report da compilare e firmare a cura dei soggetti indicati nel pgf. 2 – *Destinatari*.

Tale Report integra (e non sostituisce) i flussi informativi specifici e generici cui ciascun Destinatario è tenuto nel rispetto di quanto previsto dal MOG231; deve essere compilato e firmato a cura dei soggetti indicati al pgf. 2 - *Destinatari* e trasmesso spontaneamente all'OdV corredato degli eventuali allegati nei quindici giorni successivi alla conclusione del trimestre (pertanto tra il 1° ed il **15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre, gennaio**).

La mancata/tardiva/ingiustificata trasmissione di tale report costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del CCNL applicabile.



2. Destinatari

I Destinatari a cura dei quali deve essere compilato e firmato il presente Report sono identificati in base alle competenze da ciascuno espresse e cristallizzate nell'organigramma aziendale, così come di seguito meglio specificato:

PARTE DA COMPILARE:	DA COMPILARSI A CURA DI:
<u>Parte I – Sistema Organizzativo e Gestionale</u>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Direttore Generale - Delegato Del Datore Di Lavoro Ex D.Lgs. 81/08 - Delegato In Materia Ambientale ➤ Resp. Qualità
<u>Parte II – Flussi economici e finanziari</u>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Direttore Generale - Delegato Del Datore Di Lavoro Ex D.Lgs. 81/08 - Delegato In Materia Ambientale ➤ Amministrazione, finanza e controllo
<u>Parte III – Affidamenti</u>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Direttore Generale - Delegato Del Datore Di Lavoro Ex D.Lgs. 81/08 - Delegato In Materia Ambientale ➤ Amministrazione, finanza e controllo ➤ Approvvigionamenti
<u>Parte IV – Contabilità, bilancio e adempimenti fiscali</u>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Direttore Generale - Delegato Del Datore Di Lavoro Ex D.Lgs. 81/08 - Delegato In Materia Ambientale ➤ Amministrazione, finanza e controllo
<u>Parte V – Proprietà intellettuale</u>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Direttore Generale - Delegato Del Datore Di Lavoro Ex D.Lgs. 81/08 - Delegato In Materia Ambientale ➤ Resp. Qualità
<u>Parte VI – Risorse Umane</u>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Direttore Generale - Delegato Del Datore Di Lavoro Ex D.Lgs. 81/08 - Delegato In Materia Ambientale ➤ Risorse Umane e organizzazione



<p><u>Parte VII – Anticorruzione e rapporti con le PP.AA. e i Privati</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Direttore Generale - Delegato Del Datore Di Lavoro Ex D.Lgs. 81/08 - Delegato In Materia Ambientale ➤ Resp. Qualità ➤ Business Unit 1 – Traffico e gestione mobilità ➤ Business Unit 2 – Smart Ticketing e T.P.L. ➤ Business Unit 3 – Infomobilità e MAAS ➤ Business Unit 4 – Mobilità Sostenibile
<p><u>Parte VIII – Salute e sicurezza</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Direttore Generale - Delegato Del Datore Di Lavoro Ex D.Lgs. 81/08 - Delegato In Materia Ambientale ➤ RSPP
<p><u>Parte IX – IT</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ICT e Innovazione
<p><u>Parte X – Consulenti</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Direttore Generale - Delegato Del Datore Di Lavoro Ex D.Lgs. 81/08 - Delegato In Materia Ambientale
<p><u>Parte XI – Ambiente</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Direttore Generale - Delegato Del Datore Di Lavoro Ex D.Lgs. 81/08 - Delegato In Materia Ambientale ➤ ICT e Innovazione
<p><u>Parte XII – Erogazione del servizio</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Direttore Generale - Delegato Del Datore Di Lavoro Ex D.Lgs. 81/08 - Delegato In Materia Ambientale ➤ Resp. Qualità



PARTE I – SISTEMA ORGANIZZATIVO E GESTIONALE

I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	<u>2023</u>	<u>2024</u>
-------------	--------------	---------------	--------------	-------------	-------------

Il sottoscritto, in qualità di _____,
 nell’espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell’Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.

1. Sono intervenuti cambiamenti nell’organigramma aziendale?	SI	NO
	Se “SI” allegare organigramma aggiornato.	
2. Sono intervenuti cambiamenti nel sistema di deleghe e procure?	SI	NO
	Se “SI” allegare verbale di CdA e/o procure.	
3. Sono intervenuti cambiamenti nelle istruzioni operative/procedure aziendali?	SI	NO
	Se “SI” allegare le nuove procedure adottate.	
4. Vi sono stati audit interni (es. audit in vista del rinnovo o conseguimento nuove certificazioni)?	SI	NO
	Se “SI” allegare verbale di audit.	
5. Sono intervenuti mutamenti nei sistemi di gestione (es. rinnovo o nuova certificazione)?	SI	NO
	Se “SI” allegare certificato e/o verbale di audit.	
6. Sono intervenute violazioni del MOG231 da parte di Dipendenti, Dirigenti, Procuratori e/o Amministratori?	SI	NO
	Se “SI” indicare quali e descriverle brevemente (ivi compreso l’eventuale iter disciplinare attivato).	

.....

COMUNICAZIONI

.....

Data _____ Firma _____



PARTE II – FLUSSI ECONOMICI E FINANZIARI					
I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	2023	2024
<p>Il sottoscritto, in qualità di _____,</p> <p>nell’espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell’Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.</p>					
<p>1. Si sono verificate anomalie nella gestione dei flussi finanziari tali da poter integrare una violazione del MOG231?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>				SI	NO
				<p>Se “SI” indicare quali e descriverle brevemente.</p>	
<p>2. Vi è stata spendita di contributi o altre erogazioni pubbliche/private?¹</p>				SI	NO
				<p>Se “SI” allegare documentazione sottostante il flusso finanziario in entrata e la documentazione del flusso in uscita.</p>	
<p>3. Sono stati aperti dei conti correnti bancari in paesi esteri?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>				SI	NO
				<p>Se “SI” indicare i Paesi dove sono ubicati gli istituti bancari di riferimento.</p>	
<p>4. Sono state rivenute banconote o valori bollati sospetti di falso?</p>				SI	NO
				<p>Se “SI” allegare Report 2.2.1 – Report Segnalazione Monete, Banconote, Valori Bollati Sospetti ed eventuale verbale delle operazioni compiute dall’Autorità intervenuta.</p>	
<p>5. Sono intervenute violazioni della normativa antiriciclaggio?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>				SI	NO
				<p>Se “SI” indicare quali e descriverle brevemente (ivi compreso l’eventuale iter disciplinare attivato).</p>	
COMUNICAZIONI					
<p>.....</p>					

¹ Sono escluse – e, quindi, da non indicare – le somme ricevute a titolo di corrispettivo per l’erogazione del servizio.



.....	
.....	
.....	
Data _____	Firma _____



PARTE III – AFFIDAMENTI					
I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	2023	2024
<p>Il sottoscritto, in qualità di _____,</p> <p>nell’espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell’Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.</p>					
1. Si sono verificate anomalie nell’ambito delle procedure di affidamento tali da poter integrare presunte violazioni del MOG 231?			SI	NO	
			Se “SI” indicare quali e descriverle brevemente.		
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>					
2. Sono intervenute violazioni del MOG231 da parte di fornitori?			SI	NO	
			Se “SI” indicare quali e descriverle brevemente.		
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>					
3. Si sono verificate anomalie nel rapporto con i fornitori tali da poter integrare presunte violazioni del MOG 231?			SI	NO	
			Se “SI” indicare le notizie e gli eventuali reati di cui si è avuto notizia.		
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>					
COMUNICAZIONI					
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>					
Data _____		Firma _____			



PARTE IV – CONTABILITA’, BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI

I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<p>Il sottoscritto, in qualità di _____,</p> <p>nell’espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell’Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.</p>					
1. Si sono riscontrate anomalie su documenti contabili in entrata e/o in uscita ovvero nel ciclo attivo e/o passivo tali da poter integrare violazioni del MOG231?				SI	NO
				Se “SI” indicare quali e descriverle brevemente.	
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>					
2. Sono state realizzate operazioni straordinarie (scissioni, fusioni, etc.)?				SI	NO
				Se “SI” descrivere sinteticamente l’operazione e trasmettere all’OdV la documentazione di supporto.	
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>					
3. Sono stati ripartiti utili, anche a titolo di acconto ovvero ripartite riserve?				SI	NO
				Se “SI” descrivere sinteticamente l’operazione.	
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>					
4. Sono state effettuate riduzioni o aumenti del capitale sociale?				SI	NO
				Se “SI” descrivere sinteticamente l’operazione.	
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>					
5. Vi sono stati accessi, verifiche e/o sopralluoghi da parte delle P.A. (GdF, Agenzia delle Entate,...)				SI	NO
				Se “SI” allegare Report 2.7.1 – Report Ispezione, accessi e/o controlli ed eventuale verbale rilasciato dalla Autorità intervenuta.	
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>					
6. Si sono verificate anomalie nella gestione della fatturazione attiva e/o passiva?				SI	NO
				Se “SI” descriverle brevemente e allegare documentazione a	



	supporto.				
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>					
<p>7. Si sono verificate anomalie nella gestione degli adempimenti fiscali?</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> Se “SI” descriverle brevemente e allegare eventuale documentazione a supporto. </td> </tr> </table>	SI	NO	Se “SI” descriverle brevemente e allegare eventuale documentazione a supporto.	
SI	NO				
Se “SI” descriverle brevemente e allegare eventuale documentazione a supporto.					
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>					
COMUNICAZIONI					
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>					
<p>Data _____</p>	<p>Firma _____</p>				



PARTE V – PROPRIETA' INTELLETTUALE					
I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<p>Il sottoscritto, in qualità di _____,</p> <p>nell'espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.</p>					
1. Si sono verificate anomalie nell'acquisto e/o nella gestione di materiali e/o strumenti aziendali tali da poter integrare violazioni del MOG231?			SI	NO	
			Se "SI" descriverle brevemente		
.....					
2. Si sono verificate anomalie nell'acquisto e/o nella gestione di programmi informatici tali da poter integrare violazioni del MOG231?			SI	NO	
			Se "SI" descriverle brevemente		
.....					
3. Si sono verificate anomalie nella gestione e nell'utilizzo di altre opere dell'ingegno (es. pubblicazioni scientifiche, opere multimediali, etc.) tali da poter integrare violazioni del MOG231?			SI	NO	
			Se "SI" descriverle brevemente		
.....					
COMUNICAZIONI					
.....					
Data _____		Firma _____			



PARTE VI – RISORSE UMANE					
I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<p>Il sottoscritto, in qualità di _____,</p> <p>nell’espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell’Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.</p>					
<p>1. Sono state assunte nuove risorse il cui <i>iter</i> di selezione ha derogato all’ordinario iter indicato nelle procedure operative interne?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>				SI	NO
				<p>Se “SI” descrivere brevemente l’iter di selezione seguito evidenziando le discrasie dalle procedure operative interne.</p>	
<p>2. Sono presenti lavoratori stranieri il cui soggiorno richiede un titolo autorizzativo?</p>				SI	NO
				<p>Se “SI” allegare riepilogo scadenze permessi di soggiorno/visti.</p>	
<p>3. Si sono verificate anomalie nella gestione degli adempimenti fiscali relativi alla gestione del personale tali da integrare violazioni del MOG231?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>				SI	NO
				<p>Se “SI” descriverle brevemente e allegare eventuale documentazione a supporto</p>	
<p>4. Sono stati adottati provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti per fatti rilevanti ai sensi del MOG 231?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>				SI	NO
				<p>Se “SI” descrivere brevemente il fatto ed allegare documentazione relativa all’iter disciplinare seguito.</p>	
COMUNICAZIONI					
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>					



Data _____	Firma



PARTE VII – ANTICORRUZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE PP.AA. E I PRIVATI					
I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<p>Il sottoscritto, in qualità di _____,</p> <p>nell’espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell’Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.</p>					
1. Sono stati effettuati omaggi o regalie nei confronti di soggetti pubblici e/o privati?			SI		NO
			Se “SI” allegare Report 2.7.2. – Report Regalie d’uso.		
2. Sono state effettuate donazioni e/o stipulati contratti di sponsorizzazione?			SI		NO
			Se “SI” indicare quali e descrivere brevemente.		
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>					
3. Sono stati forniti contributi, diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, nonché a favore di organizzazioni private?			SI		NO
			Se “SI” allegare l’atto formale di stanziamento la delibera del CdA e l’esecuzione del pagamento.		
4. Vi sono state <u>richieste</u> da parte della società di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici, dall’Unione Europea ovvero da soggetti privati? ²			SI		NO
			Se “SI” allegare Report 2.7.3. – Report Richiesta e Gestione contributi o altre erogazioni da compilare per ciascuna singola richiesta.		
5. Vi è stata <u>spendita</u> di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici, dall’Unione Europea ovvero da soggetti privati? ³			SI		NO
			Se “SI” allegare Report 2.7.3. – Report Richiesta e Gestione contributi o altre erogazioni da compilare per ciascuna singola richiesta.		
6. Vi sono state ispezioni o accessi presso la società da parte di Pubbliche Autorità?			SI		NO
			Se “SI” allegare Report 2.7.1 – Report Ispezione, accessi e/o controlli ed eventuale verbale rilasciato dalla Autorità intervenuta.		
COMUNICAZIONI					

² Sono escluse – e, quindi, da non indicare – le somme ricevute a titolo di corrispettivo per l’erogazione del servizio.

³ Si veda la nota 2.



.....	
.....	
Data _____	Firma _____



PARTE VIII – SALUTE E SICUREZZA					
I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<p>Il sottoscritto, in qualità di _____,</p> <p>nell’espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell’Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.</p>					
1. Si sono verificati episodi di infortuni, quasi infortuni, incidenti o (sospette) malattie professionali?				SI	NO
				Se “SI” allegare apposito report descrittivo del fatto e delle eventuali azioni correttive intraprese.	
2. Si sono riscontrate violazioni circa il corretto utilizzo dei DPI ed il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro?				SI	NO
				Se “SI” allegare report riepilogativo dei controlli effettuati e provvedimenti disciplinari. Se “NO” allegare report riepilogativo dei controlli effettuati.	
3. Si sono riscontrate anomalie nelle procedure e/o istruzioni operative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro tali da integrare violazioni del MOG231?				SI	NO
				Se “SI” allegare report riepilogativo della violazione ed eventuali azioni correttive e/o provvedimenti disciplinari adottati.	
4. Sono intervenuti mutamenti nei sistemi di gestione della sicurezza (es. conseguimento certificazione)?				SI	NO
				Se “SI” allegare certificato e/o verbale di audit.	
5. Si sono verificate anomalie/non conformità per quanto riguarda le infrastrutture aziendali tali da poter integrare violazioni del MOG231?				SI	NO
				Se “SI” indicare quali e descriverle brevemente.	
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>					
6. Vi sono stati accessi, verifiche e/o sopralluoghi da parte delle P.A. in materia di salute e sicurezza?				SI	NO
				Se “SI” allegare Report 2.7.1 – Report Ispezione, accessi e/o controlli ed eventuale verbale rilasciato dalla Autorità intervenuta.	
7. Sono state emesse nuove circolari e/o procedure in materia di salute e sicurezza?				SI	NO
				Se “SI” allegare le nuove circolari/procedure.	
COMUNICAZIONI					
<p>.....</p> <p>.....</p>					



.....	
Data _____	Firma _____



PARTE IX – IT					
I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<p>Il sottoscritto, in qualità di _____,</p> <p>nell’espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell’Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.</p>					
<p>1. Si sono verificate anomalie nella gestione del sistema informatico tali da poter integrare violazioni del MOG231?</p>				SI	NO
				Se “SI” descriverle brevemente.	
<p>.....</p> <p>.....</p>					
<p>2. Si sono verificate criticità nell’invio di documenti informatici da trasmettere alla Pubblica Amministrazione tali da poter integrare violazioni del MOG231</p>				SI	NO
				Se “SI” descrivere sinteticamente quali criticità o presunte violazioni si sono verificate.	
<p>.....</p> <p>.....</p>					
<p>3. Si sono verificati accessi non autorizzati ai sistemi informativi aziendali?</p>				SI	NO
				Se “SI” evidenziare le misure correttive attuate e descrivere sinteticamente.	
<p>.....</p> <p>.....</p>					
<p>4. Si sono verificati danni all’integrità dei database aziendali ovvero perdite di dati personali?</p>				SI	NO
				Se “SI” descrivere sinteticamente le casistiche.	
<p>.....</p> <p>.....</p>					
<p>5. Si sono verificate anomalie con riguardo all’utilizzo e alla diffusione di documenti coperti da copyright tali da poter integrare presunte violazioni del MOG231?</p>				SI	NO
				Se “SI” indicare quali e descriverle brevemente.	
<p>.....</p> <p>.....</p>					



COMUNICAZIONI	
.....	
Data _____	Firma _____



PARTE X – CONSULENTI					
I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<p>Il sottoscritto, in qualità di _____,</p> <p>nell’espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell’Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.</p>					
<p>1. Si sono verificate violazioni del MOG231 da parte di consulenti, rappresentanti e/o collaboratori esterni?</p>			SI	NO	
			<p>Se “SI” indicare quali e descriverle brevemente.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p>2. I consulenti hanno segnalato anomalie nei rapporti intrattenuti, in nome e per conto della Società, con PP.AA. e/o soggetti privati tali da poter integrare presunte violazioni del MOG231?</p>			SI	NO	
			<p>Se “SI” indicare quali e descriverle brevemente.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
COMUNICAZIONI					
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>					
<p>Data _____</p>		<p>Firma _____</p>			



PARTE XI – AMBIENTE					
I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	2023	2024
<p>Il sottoscritto, in qualità di _____,</p> <p>nell’espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell’Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.</p>					
<p>1. Si sono verificati episodi di abbandono di rifiuti e/o inquinamento?</p>			SI		NO
			<p>Se “SI” indicare quali e le conseguenti misure adottate.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p>2. Vi sono stati accessi, verifiche e/o sopralluoghi da parte delle P.A. in materia ambientale?</p>			SI		NO
			<p>Se “SI” allegare Report 2.7.1 – Report Ispezione, accessi e/o controlli ed eventuale verbale rilasciato dalla Autorità intervenuta.</p>		
<p>3. Si sono riscontrati comportamenti non conformi alle disposizioni normative ed aziendali in materia di tutela dell’ambiente da parte dei dipendenti?</p>			SI		NO
			<p>Se “SI” descriverli brevemente e allegare copia dei provvedimenti disciplinari adottati.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p>4. Si sono verificate criticità in ambito ambientale tali da poter integrare violazioni del MOG231?</p>			SI		NO
			<p>Se “SI” indicare quali e descrivere le misure adottate.</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
<p>5. Sono state adottate nuove procedure interne in materia ambientale e/o acquisite certificazioni e/o autorizzazioni in materia?</p>			SI		NO
			<p>Se “SI” allegare copia delle nuove procedure e/o nuove/rinnovate certificazioni e i relativi verbali di audit.</p>		
COMUNICAZIONI					
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>					



.....	
.....	
.....	
Data _____	Firma _____



PARTE XII – EROGAZIONE DEL SERVIZIO					
I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	2023	2024
Il sottoscritto, in qualità di _____, nell’espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell’Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.					
1. Si sono verificate anomalie con riguardo all’acquisto di beni con riferimento all’autenticità di marchi, disegni, brevetti o segni distintivi tali da poter integrare presunte violazioni del MOG 231? 				SI	NO
				Se “SI” indicare quali e descriverle brevemente.	
2. Si sono verificate violazioni o presunte violazioni nella gestione dei rapporti con le altre imprese tali da poter integrare una violazione del MOG231? 				SI	NO
				Se “SI” indicare quali e descriverle brevemente	
3. Si sono verificate anomalie nell’erogazione del servizio tali da poter integrare presunte violazioni del MOG 231 e/o del Codice Etico? 				SI	NO
				Se “SI” indicare quali e descriverle brevemente.	
4. Si sono verificate anomalie nei rapporti con i clienti/utenti tali da poter integrare violazioni o presunte violazioni del MOG231? 				SI	NO
				Se “SI” indicare quali e descriverle brevemente.	
COMUNICAZIONI E SEGNALAZIONI					
.....					
Data _____			Firma _____		





TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.R.L.

Corso Novara 96 – 10152 Torino (IT)

T +39 011 227 4101

info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it

www.5t.torino.it

C.F. - P.IVA 06360270018

C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992

CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.

PROCEDURA 2

GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

INDICE:

1. OBIETTIVI
2. DESTINATARI E PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI
3. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
4. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
 - a) *poteri di spesa*
 - b) *gestione dei rapporti con gli istituti di credito*
 - c) *modalità di circolazione delle finanze e gestione della cassa contanti*
 - d) *gestione dei flussi finanziari*
 - e) *flussi afferenti i rimborsi spese*
 - f) *flussi afferenti i rapporti con i fornitori e con i consulenti*
 - g) *normativa antiriciclaggio*
 - h) *spesa di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate concessi o erogati dallo stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da Enti privati*
 - i) *tracciabilità dei flussi finanziari*
5. DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATI:

REPORT 2.2.1. – SEGNALAZIONE MONETE, BANCONOTE E VALORI BOLLATI SOSPETTI

REPORT 2.2.2. – REPORT VALORI BOLLATI

1. Obiettivi¹

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione al fine di prevenire, il verificarsi delle fattispecie di reato previste nei seguenti articoli del D.Lgs. 231/01 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l'analisi dettagliata all'appendice normativa di parte speciale del presente MOG231):

¹La presente procedura costituisce altresì misura compensativa per la prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto dal Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.



- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.lgs. 231/01)
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.lgs. 231/01)
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 D.Lgs. 231/01)
- art. 2635 comma 3° c.c. – corruzione tra privati e art. 2635 bis comma 1° - istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-*ter* D.Lgs. 231/01)
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* D.Lgs. 231/01)
- delitti in materia di strumenti diversi dal contante (art. 25 *octies*1 D.Lgs. 231/01)
- art. 377 bis c.p. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* D.lgs 231/01)
- reati tributari (art. 25-*quinqiesdecies* D.Lgs. 231/01).

La presente procedura è altresì volta a prevenire il reato di cui all'art. 416c.p. (associazione per delinquere), laddove finalizzato alla commissione dei reati di cui sopra.

2. Destinatari e processi aziendali coinvolti

La presente procedura, finalizzata alla prevenzione dei reati pocanzi menzionati, trova applicazione nei confronti dei seguenti destinatari:

- **CdA**, in quanto partecipe del seguente processo a rischio:
 - Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
- **Presidente del CdA**, in quanto partecipe del seguente processo a rischio:
 - Legale rappresentanza e coordinamento del CdA
- **Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale**, in quanto partecipe dei seguenti processi a rischio:
 - Gestione dei flussi finanziari
 - Gestione dei conti correnti bancari e rapporti con gli istituti di credito
 - Richiesta e gestione dei contributi pubblici/privati
- **Amministrazione, finanza e controllo**, in quanto partecipe dei seguenti processi a rischio:
 - Gestione dei flussi finanziari
 - Gestione dei conti correnti bancari e rapporti con gli istituti di credito
 - Richiesta e gestione dei contributi pubblici/privati
 - Gestione della cassa contanti
 - Gestione valori bollati
 - Gestione contabile del ciclo attivo e del ciclo passivo
- **Amministrazione, finanza e controllo – amministrazione**, in quanto partecipe dei seguenti processi a rischio:
 - Gestione dei flussi finanziari



- Gestione dei conti correnti bancari e rapporti con gli istituti di credito
- Gestione erogazione dei contributi pubblici/privati
- Gestione della cassa contanti
- Gestione valori bollati
- Gestione contabile del ciclo attivo e del ciclo passivo
- **Amministrazione, finanza e controllo - Controllo di Gestione**, in quanto partecipa del seguente processo a rischio:
 - Richiesta erogazione contributi pubblici/privati
- **Risorse Umane e organizzazione**, in quanto partecipa del seguente processo a rischio:
 - Gestione dei rimborsi spese
- **BU 2 – Smart Ticketing e TPL – servizi al pubblico**, in quanto partecipa del seguente processo a rischio:
 - Gestione dei servizi per il Comune (incasso POS per buoni)
- **Mobility manager**, in quanto partecipa del seguente processo a rischio:
 - Supporto nelle attività volte all'erogazione di contributi ed incentivi diretti ai progetti di mobilità sostenibile

3. Documentazione integrativa

La presente procedura richiama ed integra quanto già disciplinato nell'ambito della seguente documentazione:

- Statuto
- Codice Etico
- Procedura *Segnalazioni Whistleblowing*
- Sistema di *governance*
- Procedure di cui al Manuale di Qualità, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
 - PRO 01 “*Pianificazione e controllo di gestione*”
 - PRO 02 “*Gestione budget*”
 - PRO 03 “*Fatturazione attiva e passiva*”
 - PRO 04 “*Tesoreria*”
 - PRO 14 “*Conformità normativa*”;
- IO Trasferte
- Regolamento interno
- Altre procedure del presente MOG 231 cui si rinvia, per quanto di competenza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
 - procedura 1 (gestione dei rapporti con l'OdV) per quanto attiene ai flussi informativi e alle segnalazioni verso l'OdV;
 - procedura 3 (gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture) per quanto attiene agli affidamenti;
 - procedura 4 (gestione contabile, societaria e fiscale) per quanto attiene agli adempimenti fiscali e tributari;



- procedura 7 (anticorruzione e gestione dei rapporti con le PP.AA. e con i Privati) per quanto attiene ai flussi finanziari da e verso gli Enti Pubblici e i Privati;
- procedura 10 (gestione dei rapporti consulenziali) per quanto attiene ai flussi verso i consulenti;
- procedura 12 (gestione dell'erogazione del servizio) per quanto attiene ai flussi legati all'erogazione del servizio.

4. Protocolli di prevenzione

Le risorse finanziarie della società devono essere amministrare secondo criteri di massima trasparenza, correttezza e veridicità in ossequio alla normativa vigente in ambito contabile e fiscale, in modo da consentire la ricostruzione puntuale della causale e dell'iter seguito per ogni flusso finanziario in entrata ed in uscita.

L'amministrazione delle risorse finanziarie deve avvenire nel rispetto delle procedure interne del Sistema Qualità così' come richiamate nel pgf. 3 – Documentazione integrativa.

Ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/01:

a) poteri di spesa

Nessuna funzione aziendale deve dare od eseguire disposizioni in contrasto con i poteri conferiti, pertanto:

- è vietato eseguire disposizioni in assenza dell'autorizzazione dei soggetti dotati di poteri di spesa;
- ogni disposizione generante un flusso finanziario deve essere tracciabile e trasparente in modo da consentire la verifica dei processi di decisione, autorizzazione ed esecuzione;
- ciascuna disposizione deve essere supportata da documentazione adeguata, chiara e completa da conservare agli atti (anche in forma telematica), in modo da consentire in ogni momento l'identificazione dei soggetti che hanno eseguito, autorizzato e verificato l'operazione, nonché in modo da consentire il controllo sulle ragioni dell'operazione e sulle sue caratteristiche.

La Società è tenuta a conferire apposita delega scritta al soggetto che opera sul conto corrente bancario laddove diverso dall'intestatario dello stesso e/o dal soggetto dotato del potere di spesa.

La Società è, inoltre, tenuta a conferire apposita delega scritta agli eventuali soggetti autorizzati ad operare a mezzo internet banking.

b) gestione dei rapporti con gli istituti di credito

I rapporti con gli istituti di credito possono essere tenuti solo dai soggetti all'uopo autorizzati e/o delegati (sulla base del sistema di *governance*).

Con specifico riferimento alla gestione dei contratti di finanziamento:

- le decisioni relative alle politiche di finanza strategica ed operativa (es. accensione o estinzione di contratti di finanziamento, apertura/chiusura di conti correnti bancari), devono essere adeguatamente documentate ed autorizzate, nel rispetto di quanto previsto nel sistema di *governance*;
- tutti gli atti di disposizione che comportano lo spostamento o l'impiego di fondi sui conti correnti intestati alla Società devono essere adeguatamente documentati ed autorizzati dalla risorsa/funzione dotata dei relativi poteri sulla base di quanto previsto nel sistema di *governance*;
- deve essere garantita l'evidenza documentale delle diverse fasi di negoziazione del contratto di finanziamento;
- tutti i contratti di finanziamento devono essere autorizzati dalla funzione dotata dei relativi poteri sulla base di quanto previsto nel sistema di *governance*.



c) modalità di circolazione delle finanze e gestione della cassa contanti

Ciascun valore di Stato – sia esso cartamoneta, filigrana, metallo o valore bollato – deve essere custodito e gestito al fine di evitare ogni danneggiamento, deterioramento o distruzione, eccezion fatta per l'usura determinata dall'ordinario utilizzo.

È vietato:

- far circolare in entrata od in uscita denaro contante che – per singola causale – superi l'importo normativamente previsto²;
- eseguire movimenti finanziari in assenza di previo documento contabile giustificativo debitamente approvato;
- corrispondere per contanti le somme dovute a titolo di retribuzione, pagamento tributi e contributi.

È fatto obbligo di:

- rispettare quanto previsto dalla PRO 04 “*Tesoreria*”, con particolare riguardo agli anticipi di cassa e alla compilazione della necessaria modulistica a sostegno della necessità di acquisto;
- archiviare (anche telematicamente) tutti i documenti contabili in entrata ed in uscita giustificativi di tutte le operazioni finanziarie, a prescindere dal mezzo di pagamento utilizzato.

È fatto divieto di ricevere per contanti gli importi derivanti dal rilascio delle tessere BIP.

È, altresì, fatto divieto di corrispondere per contanti le somme dovute a titolo di retribuzione nonché gli anticipi di essa (salvo quanto normativamente consentito³).

a. banconote e monete

Nel caso di ricezione di banconota o moneta sospetta di falso, Amministrazione, finanza e controllo deve:

- redigere apposito verbale (avvalendosi del *Report 2.2.1 – Segnalazione Monete, Banconote e Valori Bollati Sospetti* ovvero mediante altra forma scritta comunque idonea) contenente data e ora del rinvenimento, fonte di provenienza della banconota o moneta e sottoscrizione del soggetto rinveniente;
- allegare al report copia fotostatica della banconota ovvero della moneta sospetta di falso;
- consegnare la banconota o moneta sospetta di falso agli sportelli delle Filiali della Banca d'Italia che offrono il servizio di ‘verifica della banconota sospetta di falsità’ ovvero agli sportelli delle banche commerciali o degli uffici postali e conservare la copia del relativo verbale di ritiro;
- ove possibile, chiudere il report esponendo l'esito dell'accertamento svolto dal Centro Nazionale di Analisi (CNA) ovvero dalle Autorità competenti.;
- conservare il report così redatto in apposito archivio (anche telematico).

b. valori bollati

È fatto obbligo di:

²Secondo quanto previsto dalla L. 29 dicembre 2022, n.197 “Legge di Bilancio” il limite per i pagamenti in contanti a partire dal 1° gennaio 2023 è pari ad euro 4.999,99.

³ Si veda L. 27 dicembre 2017, n. 205 , art. 1 comma 910 ss..



- mantenere aggiornato apposito registro di carico/scarico dei valori bollati (avvalendosi del *Report 2.2.2 – Report Valori Bollati* ovvero in altra forma comunque idonea) sul quale devono essere riportati i movimenti di carico ed i movimenti di scarico (con sintetica descrizione della causale), suddivisi per pezzature e con indicazione del numero di pezzi e del valore complessivo;
- acquistare i valori bollati presso gli esercizi abilitati previa vidimazione da parte degli stessi di elenco dettagliato dei valori acquistati.

Nel caso di ricezione di valore bollato sospetto di falso, Amministrazione, finanza e controllo deve:

- redigere apposito verbale (avvalendosi del *Report 2.2.1 – Segnalazione Monete, Banconote e Valori Bollati Sospetti* ovvero in altra forma comunque idonea) contenente data e ora del rinvenimento, fonte di provenienza del valore bollato e sottoscrizione del soggetto rinveniente;
- allegare al verbale copia fotostatica del valore bollato sospetto di falso;
- far verificare alle competenti Pubbliche Autorità l'autenticità del valore bollato, rendendo accessibili i dati raccolti a mezzo del verbale citato;
- ove possibile, chiudere il verbale esponendo l'esito dell'accertamento della Pubblica Autorità, se noto;
- conservare il verbale così redatto in apposito archivio (anche telematico).

d) gestione dei flussi finanziari

È fatto obbligo di:

- tenere prima nota contabile con tutte le operazioni giornaliere, specificante le causali di movimento, i soggetti titolari del rapporto, la modalità di avvenuta circolazione delle finanze;
- tenere elenco dei conti correnti riferibili alla Società;
- richiedere ed ottenere mensilmente estratto conto agli istituti di credito concernente i conti correnti dell'ente;
- conservare i contratti originanti le obbligazioni di pagamento adempite.

La società dispone di:

- carte di credito, le quali devono essere utilizzate solo dai soggetti espressamente individuati e solo per il pagamento delle spese di viaggio e trasferte del personale aziendale nel rispetto di quanto previsto dalla PRO 04 "Tesoreria";
- carte di credito ricaricabili, le quali devono essere utilizzate per gli acquisti relativi alle attività produttive nel rispetto di quanto previsto dalla PRO 04 "Tesoreria".

È fatto divieto di usare le suddette carte per pagamenti diversi da quelli espressamente previsti.

e) flussi afferenti i rimborsi spese

La Società si è dotata dell'Istruzione Operativa *Trasferte*; in caso di trasferta, la risorsa interessata è tenuta a:

- conservare i documenti a sostegno delle spese sostenute;
- al termine della trasferta, redigere apposito modulo trasferte allegando i documenti di cui sopra, indicando la ragione della spesa di cui si chiede il rimborso (occasione, soggetti presenti, ...);



- trasmettere la nota spese ed i relativi allegati a Risorse Umane e organizzazione, che ne verifica la rimborsabilità in cedolino.

Solo una volta ottenuta l'autorizzazione da parte del Direttore Generale e verificata la corretta rimborsabilità delle spese documentate, si può procedere al rimborso.

Si precisa che il CdA, all'atto della nomina del Direttore Generale ne determina (tra il resto) l'importo dei rimborsi spese.

La società è tenuta a conservare la documentazione di cui sopra.

Per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi, si rinvia alla procedura di gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture (proc. 3) del presente MOG 231.

f) flussi afferenti ai rapporti con i fornitori e i consulenti

Per quanto attiene il rapporto con i consulenti e i fornitori, si rinvia alle procedure di gestione dei rapporti consuntivi (proc. 10) e di gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture (proc. 3) del presente MOG231.

L'Amministrazione, Finanza e Controllo può procedere al pagamento della fattura e/o della parcella solo in presenza di apposito visto o autorizzazione al pagamento della funzione richiedente la fornitura/prestazione consuntiva, a riprova dell'avvenuto svolgimento della prestazione da parte del fornitore e/o del consulente.

g) normativa antiriciclaggio

La gestione dei flussi finanziari deve avvenire secondo la normativa vigente, nel rispetto delle misure ulteriori di cui al D.Lgs. 231/2007.

In particolare, in applicazione degli artt. 49 ss. del D.lgs. 231/2007:

- sono vietati:
 - il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a quanto normativamente previsto⁴ ovvero nel caso in cui sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste Italiane s.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento mediante disposizione accettata per iscritto da tali enti, previa consegna ai medesimi della somma in contanti;
 - il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018;
 - l'apertura, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
 - l'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.
- gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a euro mille devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.;

⁴ Quanto alla soglia relativa all'utilizzo del denaro contante si veda la nota 1.



- il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a euro mille può essere richiesto, per iscritto, senza la clausola di non trasferibilità;
- il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

h) *spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da Enti privati*

La Società deve:

- rispettare quanto previsto dalla PRO 03 “*Fatturazione attiva e passiva*” per quanto attiene la richiesta di contributi per progetti finanziati;
- eseguire il flusso finanziario in uscita in ottemperanza alle regole in materia di poteri di spesa e per il solo fine per cui è stato erogato;
- formare un fascicolo contenente la documentazione sottostante al flusso finanziario in entrata;
- inserire nel fascicolo il documento comprovante il flusso finanziario in uscita, sottoscritto dal soggetto dotato del corrispettivo potere di spesa e dalla funzione aziendale che ha materialmente dato corso al flusso finanziario;
- rispettare quanto previsto nella procedura in materia di anticorruzione e gestione dei rapporti con le PP.AA. ed i Privati (proc. 7) del presente MOG231 per quanto concerne la gestione e la spendita di contributi.

i) *tracciabilità dei flussi finanziari (ex L. 13 agosto 2010 n° 136 e succ. modifiche, D.L. 12 novembre 2010 n° 187 e succ. modifiche, Determinazione n° 8 del 18 novembre 2010 dell'Autorità sui Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture, Determinazione n° 10 del 22 dicembre 2010, Determinazione n° 4 del 7 luglio 2011 e succ. determinazioni).*

In occasione di qualunque lavoro, servizio o fornitura pubblica, la società– in qualità di appaltatore, subappaltatore subcontraente della filiera delle imprese, nonché di concessionario di finanziamenti pubblici anche europei – deve:

- effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al contratto pubblico su conti correnti dedicati;
- effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al contratto pubblico con bonifico o altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (bonifico bancario, bonifico postale, RI.BA., assegno bancario – tratto dal conto dedicato e non trasferibile, assegno postale – tratto dal conto dedicato e non trasferibile); non sono strumenti idonei, e sono pertanto vietati, i movimenti per contanti e i R.I.D.;
- effettuare tutti i pagamenti indicando nelle transazioni commerciali e nei pagamenti legati alla filiera il CIG (codice identificativo di gara) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture e/o il CUP (codice unico progetto, obbligatorio con riguardo a ogni nuovo progetto di investimento pubblico);
- non reintegrare i conti correnti dedicati versando denaro contante;
- comunicare alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, nonché ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.



La società è tenuta, altresì, ad ottemperare alle prescrizioni contenute nella Procedura di Gestione degli Affidamenti di lavori, servizi e forniture (Proc. 3) del presente MOG 231.

In occasione di qualunque lavoro, servizio o fornitura pubblica, la società –in qualità di stazione appaltante – deve:

- inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi a lavori, servizi e forniture, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari menzionati;
- verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della commessa sia inserita apposita clausola con la quale costoro assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari menzionati;
- procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale con i privati che siano inadempienti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La società è tenuta, altresì, ad ottemperare alle prescrizioni contenute nella Procedura di Gestione degli Affidamenti di lavori, servizi e forniture (Proc. 3) del presente MOG 231.

5. Disposizioni Finali

Tutti i Destinatari hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto della presente procedura.

Fermo quanto previsto dalla procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (Proc. 1), ciascun Destinatario è tenuto a comunicare/segnalare tempestivamente ogni anomalia/violazione di quanto previsto dalla presente procedura a mezzo degli appositi canali previsti nella Procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (proc. 1).

La violazione della presente procedura e dei suoi obblighi di comunicazione e segnalazione costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del CCNL applicabile.



TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.R.L.

Corso Novara 96 – 10152 Torino (IT)

T +39 011 227 4101

info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it

www.5t.torino.it

C.F. - P.IVA 06360270018

C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992

CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.

REPORT 2.2.1 – SEGNALAZIONE MONETE, BANCONOTE E VALORI BOLLATI SOSPETTI

DATA E ORA DEL RINVENIMENTO	
SOGGETTO SEGNALANTE (generalità e funzione)	
UFFICIO INTERESSATO	
PROVENIENZA DELLA BANCONOTA/VALORE BOLLATO	

- Si allega copia fotostatica della banconota/moneta/ valore bollato del valore di euro ____ nr seriale/identificativo _____.

_____, li _____

Sottoscrizione

DATA	
AUTORITA' ACCERTATRICE	
ESITO DELL'ACCERTAMENTO	

- Si allega verbale redatto a cura dell'Autorità accertatrice.

Sottoscrizione



TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.R.L.

Corso Novara 96 — 10152 Torino (IT)

T +39 011 227 4101

info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it

www.5t.torino.it

C.F. - P.IVA 06360270018

C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992

CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.

PROCEDURA 3

GESTIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

INDICE:

1. OBIETTIVI
2. DESTINATARI E PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI
3. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
4. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
 - a) *programmazione*
 - b) *richiesta di acquisto*
 - c) *valore dell'affidamento*
 - d) *affidamenti dei contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria*
 - d.1) *affidamenti di servizi e forniture d'importo inferiore a 140.000 euro nei settori ordinari e nei settori speciali*
 - d.2) *affidamenti di servizi e forniture d'importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di cui al Codice dei Contratti Pubblici*
 - d.3) *affidamenti di lavori per l'importo di cui alla L. 55/2019*
 - e) *affidamento dei contratti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria*
 - f) *procedure in caso d'urgenza*
 - g) *controllo sui lavori, servizi e forniture*
 - h) *verifiche circa la provenienza dei beni*
5. DISPOSIZIONI FINALI

1. Obiettivi¹

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione e controllo, al fine di prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato previste nei seguenti articoli del D.lgs. 231/01 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l'analisi dettagliata all'appendice normativa di parte speciale del presente MOG231):

¹La presente procedura costituisce altresì misura compensativa per la prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto dal Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.



- delitti informatici e trattamento illecito di dati” (art. 24 bis d. lgs. 231/01)
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio (art. 25 D.Lgs. 231/01)
- art. 473 c.p. “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni” e art. 474 c.p. introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 25-*bis* d. lgs. 231/01)
- art. 2635 comma 3° c.c. – corruzione tra privati e 2635 bis c.c. – istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-*ter* d.lgs. 231/01)
- art. 648 c.p. - ricettazione e art. 648 bis c.p. “riciclaggio” (art. 25-*octies* D.lgs. 231/01)
- reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies* D.Lgs. 231/01).

La presente procedura è altresì volta a prevenire il reato di cui all’art. 416 c.p. (associazione per delinquere), laddove finalizzato alla commissione dei reati di cui sopra.

2. Destinatari e processi aziendali coinvolti

La presente procedura, finalizzata alla prevenzione dei reati di cui sopra, trova applicazione nei confronti dei seguenti destinatari:

- **CdA**, in quanto partecipe del seguente processo a rischio:
 - Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
- **Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale**, in quanto partecipe dei seguenti processi a rischio:
 - Gestione degli affidamenti (autorizzazioni)
- **Amministrazione, finanza e controllo**, in quanto partecipe dei seguenti processi a rischio:
 - gestione degli affidamenti (contabilità fornitori, registrazioni fatture, caricamento pagamenti e gestione dei reclami)
- **Amministrazione, finanza e controllo – controllo di gestione**, in quanto partecipe dei seguenti processi a rischio:
 - gestione delle commesse (analisi economica)
- **Amministrazione, finanza e controllo – ERP manager**, in quanto partecipe dei seguenti processi a rischio:
 - Gestione dei rapporti con il fornitore (ERP)
- **Approvvigionamenti**, in quanto partecipe dei seguenti processi a rischio:
 - Gestione degli affidamenti
 - Supporto nella gestione dei rapporti con il fornitore (individuazione)
 - Supporto al RUP per l’assolvimento degli adempimenti di legge
- **Commissione di aggiudicazione**, in quanto partecipe dei seguenti processi a rischio:
 - Valutazione delle offerte tecnico-economiche
 - Aggiudicazione degli appalti
- **RUP**, in quanto partecipe dei seguenti processi a rischio:
 - gestione degli affidamenti (lavori, servizi, forniture e consulenze tecniche)
- **Business strategy**, in quanto partecipe dei seguenti processi a rischio:
 - Gestione del rapporto con i fornitori (individuazione)
- **Business Unit 1 – Traffico e gestione mobilità**, in quanto partecipe dei seguenti processi a rischio:



- gestione dei rapporti con i fornitori (addetti alla manutenzione e assistenza degli apparati di monitoraggio, sanzionamento e gestione del traffico)
- gestione degli affidamenti (definizione dei contratti relativi alla fornitura di apparati, sistemi e software per apparati di monitoraggio, sanzionamento e gestione del traffico)
- **BU 1 - Traffico e gestione mobilità – Servizi gestione amministrativa**, in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - Gestione dei rapporti con i fornitori
- **Business Unit 2 – Smart Ticketing e T.P.L.** in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - gestione del rapporto con i fornitori (individuazione)
 - gestione degli affidamenti (definizione dei contratti relativi alla fornitura degli apparati di ticketing e TPL)
- **BU 2 - Smart Ticketing e T.P.L. – servizi tecnici BIP** in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - Gestione del magazzino (tessere SAM)
- **Business Unit 3 – Infomobilità e MAAS** in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - gestione del rapporto con i fornitori (individuazione)
 - gestione degli affidamenti (definizione dei contratti relativi alla fornitura di beni e servizi di propria competenza)
- **Business Unit 4 – Mobilità Sostenibile** in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - gestione del rapporto con i fornitori (individuazione)
 - gestione degli affidamenti (definizione dei contratti relativi alla fornitura di beni e servizi di propria competenza)
- **I.C.T./Innovazione** in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - gestione degli affidamenti (supporto tecnico)
- **Mobility manager**, in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - Gestione del rapporto con i fornitori (individuazione)
- **Relazioni esterne e comunicazione**, in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - Gestione del rapporto con i fornitori (individuazione)
- **Responsabile della commessa**, in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - validazione RdA (acquisti inferiori o pari a 1.000 euro)
- **Responsabile per l'esecuzione del contratto**, in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - gestione dell'esecuzione del contratto (approvazione SAL e fatture – verifica effettività della prestazione)
- **Responsabile Qualità** in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - gestione del rapporto con i fornitori (individuazione)
 - gestione degli affidamenti (definizione dei contratti relativi alla fornitura di beni e servizi di propria competenza)
- **DPO** in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - Gestione del rapporto con i fornitori (individuazione)
- **RSPF** in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - Gestione del rapporto con i fornitori (individuazione)



3. Documentazione integrativa

La presente procedura richiama ed integra quanto già disciplinato nell'ambito della seguente documentazione:

- Statuto
- Sistema di *governance*
- Procedura *Segnalazioni Whistleblowing*
- Codice Etico
- D.lgs. 31 marzo 2023, n° 36 ss.mm.ii. “*Codice dei Contratti Pubblici*”
- Procedure di cui al Manuale di Qualità, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
 - PRO 02 “*Gestione Budget*”
 - PRO 03 “*Fatturazione attiva e passiva*”
 - PRO 09 “*Approvvigionamento*”
 - PRO 12 “*Gestione della documentazione*”
 - PRO 14 “*Gestione della conformità normativa*”;
- Regolamento per approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria
- Regolamento per la gestione delle spese di minimo valore (pari o inferiori ad euro 1.000)
- Altre procedure del presente MOG 231 cui si rinvia, per quanto di competenza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
 - procedura 1 (gestione dei rapporti con l'OdV) per quanto attiene i flussi informativi e le segnalazioni verso l'OdV;
 - procedura 2 (gestione dei flussi finanziari) per quanto attiene ai flussi finanziari inerenti la gestione degli acquisti;
 - procedura 4 (gestione contabile, societaria e fiscale) per quanto attiene alla gestione della fatturazione verso i fornitori;
 - procedura 7 (anticorruzione e gestione dei rapporti con la P.A. ed i privati) per quanto attiene ai rapporti con i soggetti privati;
 - procedura 10 (gestione dei rapporti consulenziali) per quanto attiene agli incarichi di consulenza.

4. Protocolli di prevenzione

La società è tenuta al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente con particolare riguardo al Codice dei Contratti Pubblici, dal Regolamento per approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, dal Regolamento per la gestione delle spese di minimo valore (pari o inferiori ad euro 1.000), dalla PRO 09 “*Approvvigionamenti*” e dalla ulteriore documentazione di cui al *pgf. 3*.

In ossequio al Codice dei Contratti Pubblici (artt. 1-11), nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, la Società è tenuta al rispetto dei seguenti principi:

- Principio del risultato
- Principio della fiducia
- Principio dell'accesso al mercato
- Buona fede e tutela dell'affidamento (affidamento non incolpevole)
- Principio di auto-organizzazione amministrativa (cooperazione tra enti)
- Principio di autonomia contrattuale
- Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale



- Principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione
- Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore.

Inoltre, con riguardo ai contratti sotto soglia comunitaria, la società è tenuta al rispetto del principio di rotazione, favorendo la distribuzione delle opportunità agli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

E' fatto divieto di limitare artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.

I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese.

Nello specifico occorre conformarsi a quanto segue:

a) programmazione

La società si dota di una procedura interna volta alla programmazione degli affidamenti.

L'approvazione del budget aziendale determina l'efficacia della programmazione delle gare.

b) richiesta di acquisto

Tutti gli acquisti devono essere preceduti da una richiesta di acquisto (RdA), cui deve seguire l'adozione di una determina di indicenda gara² firmata dai soggetti individuati sulla base del sistema di *governance* e/o dell'organigramma aziendale, secondo le rispettive competenze ed entro i relativi limiti di spesa, come previsto dal Regolamento per approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria e dal Regolamento per la gestione delle spese di minimo valore (pari o inferiori ad euro 1.000).

Ciascuna RdA – previa verifica di coerenza rispetto al budget da parte del Controllo di Gestione – deve essere validata dal Responsabile di Commessa nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria e dal Regolamento per la gestione delle spese di minimo valore (pari o inferiori ad euro 1.000).

c) valore dell'affidamento

Il calcolo del valore di un affidamento di lavori, servizi e forniture, deve avvenire secondo quanto previsto nel Codice dei Contratti Pubblici.

E' vietato:

- scegliere il metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici e delle disposizioni relative alle soglie europee;
- frazionare il valore dell'appalto allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice dei Contratti Pubblici, del Regolamento per approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, del Regolamento per la gestione delle spese di minimo valore (pari o inferiori ad euro 1.000) e della ulteriore documentazione di cui al *pgf.* 3.

d) affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

La Società è tenuta al rispetto di quanto previsto nel Codice dei Contratti Pubblici, nel Regolamento per approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, nel Regolamento per la gestione delle

² Si precisa che nel caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore ad euro 1.000 ed inferiore alla soglia di euro 40.000 non è necessario procedere alla redazione e sottoscrizione della determina di indicenda gara.



spese di minimo valore (pari o inferiori ad euro 1.000), nella PRO 09 “*Approvvigionamenti*” e nella ulteriore documentazione di cui al *pgf. 3*.

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria devono avvenire, altresì, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Nessun procedimento di spesa da cui deriva un affidamento di lavori, servizi o forniture può essere avviato in assenza della determina a contrarre (o atto ad essa equivalente) debitamente firmata dal soggetto dotato dei poteri di spesa (sulla base del sistema di governance).

La determina di indicenda gara e la determina di aggiudicazione devono essere predisposte nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria.

E' vietato introdurre nei documenti di gara requisiti di accesso al fine di favorire o danneggiare una determinata impresa.

In caso di:

d.1) affidamenti di servizi e forniture d'importo inferiore a 140.000 euro nei settori ordinari e nei settori speciali

La società è tenuta a:

- rispettare quanto previsto nel Codice dei Contratti pubblici, nel Regolamento per approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, nella PRO 09 “*Approvvigionamenti*” e nella ulteriore documentazione di cui al *pgf. 3*;
- nominare il RUP (ed indicare gli eventuali collaboratori del RUP) nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti e nel Regolamento per approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria;
- rispettare il principio di rotazione, al fine di evitare il consolidamento di rapporti contrattuali solo con talune imprese e favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori di essere affidatari di contratti pubblici;
- definire in maniera chiara e precisa il criterio di aggiudicazione nonché i criteri di valutazione dell'operatore economico, così come i metodi e le formule per l'attribuzione dei punteggi e il metodo per la formazione della graduatoria; è fatto divieto di utilizzare formule oscure o ambigue;
- procedere alla redazione della determina di aggiudicazione³ nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento per approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria;
- stipulare il contratto nelle forme previste dal Codice dei Contratti Pubblici e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria.

Tutti i soggetti coinvolti nell'*iter* di affidamento di lavori, servizi e forniture sono sempre tenuti al rispetto dei principi di buona fede e correttezza, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati, nonché al rispetto di quanto previsto nel Codice Etico e nella procedura Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le PP.AA. e i Privati (proc. 7) del presente MOG 231.

Quanto agli *affidamenti di importo pari o inferiore a 1.000 euro*, si rinvia al Regolamento per la gestione delle spese di minimo valore (pari o inferiori ad euro 1.000).

d.2) affidamenti di servizi e forniture d'importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di cui al Codice dei Contratti Pubblici

La società è tenuta a:

³Si precisa che nel caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore ad euro 1.000 ed inferiore alla soglia di euro 140.000 la determina di aggiudicazione include altresì il provvedimento di aggiudicazione che individua l'operatore economico affidatario.



- rispettare quanto previsto nel Codice dei Contratti pubblici, nel Regolamento per approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, nella PRO 09 “*Approvvigionamenti*” e nella ulteriore documentazione di cui al *pgf. 3*;
- nominare il RUP (ed indicare gli eventuali collaboratori del RUP) nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti e nel Regolamento per approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria;
- svolgere l’analisi di mercato⁴e invitare il numero di operatori economici in ottemperanza a quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici e nel Regolamento per approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria;
- nei settori speciali, una volta conclusa l’analisi di mercato e formalizzati i relativi risultati ovvero consultati gli elenchi degli operatori economici, invitare un numero di operatori proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto;
- assicurare l’opportuna pubblicità dell’attività di analisi di mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità;
- trasmettere, contemporaneamente a tutti gli operatori economici selezionati, l’invito/richiesta di offerta contenente, oltre a quanto indicato nelle Linee Guida ANAC, anche il CIG;
- stipulare il contratto nelle forme previste dal Codice dei contratti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria; solo previa verifica del possesso dei requisiti normativamente previsti in capo all’aggiudicatario (con facoltà della società di effettuare verifiche nei confronti degli altri operatori economici invitati).

Tutti i soggetti coinvolti nell’iter di affidamento di servizi e forniture sono sempre tenuti al rispetto dei principi di buona fede e correttezza, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati, nonché al rispetto di quanto previsto nel Codice Etico e nella procedura di Anticorruzione e gestione dei rapporti con le PP.AA. e i Privati (proc. 7) del presente MOG 231.

La verifica della documentazione amministrativa e la valutazione delle offerte devono avvenire nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento per approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria e a cura dei soggetti ivi individuati (Responsabile del Procedimento e Commissione di Aggiudicazione) o altro organismo ammesso dalla legge.

I lavori del Responsabile del Procedimento e della Commissione di Aggiudicazione devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità.

Delle operazioni è redatto dettagliato verbale sottoscritto da tutti i componenti; le sedute di gara devono tenersi in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e fatta salva la possibilità di verifica puntuale ed ulteriore dei contenuti della documentazione amministrativa prodotta.

Al Responsabile del Procedimento e ai componenti della Commissione di Aggiudicazione è vietato ricevere dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità (ovvero accettare promesse di dazioni, regalie, benefici - sia diretti che indiretti - omaggi, atti di cortesia e di ospitalità) finalizzati ad influenzare l’esito dell’affidamento ed il regolare andamento della gara.

d.3) affidamenti di lavori per l’importo di cui alla L. 55/2019

La società è tenuta a:

- rispettare quanto previsto nella Legge 55/2019, nel Codice dei Contratti pubblici, nel Regolamento per approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria, nella PRO 09 “*Procedura Approvvigionamenti*” e nella ulteriore documentazione di cui al *pgf. 4*;

⁴Si precisa che, in alternativa all’indagine di mercato, è possibile ricorrere all’utilizzo dei fornitori iscritti all’albo tenuto dalla Società – se presenti per la tipologia di fornitura necessaria.



- nominare il RUP (ed indicare gli eventuali collaboratori del RUP) nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti e nel Regolamento per approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria;
- svolgere l'analisi di mercato e invitare il numero di operatori economici in ottemperanza a quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici e nel Regolamento per approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria;
- assicurare l'opportuna pubblicità dell'attività di analisi di mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità;
- procedere all'affidamento secondo le modalità e le formalità previste dal Codice dei Contratti e dal Regolamento per approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria.

Tutti i soggetti coinvolti nell'*iter* di affidamento di lavori sono sempre tenuti al rispetto dei principi di buona fede e correttezza, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati, nonché al rispetto di quanto previsto nel Codice Etico e nella procedura di Anticorruzione e gestione dei rapporti con le PP.AA. e i Privati (proc. 7) del presente MOG 231.

L'esame dei preventivi, la scelta di quello più conveniente nonché la tipologia di procedura da seguire devono effettuarsi nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento per approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria e a cura dei soggetti ivi individuati (Responsabile del Procedimento) o altro organismo ammesso dalla legge.

I lavori del Responsabile del Procedimento devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità.

Delle operazioni è redatto dettagliato verbale sottoscritto da tutti i componenti; le sedute di gara devono tenersi in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e fatta salva la possibilità di verifica puntuale ed ulteriore dei contenuti della documentazione amministrativa prodotta.

Al Responsabile del Procedimento è vietato ricevere dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità (ovvero accettare promesse di dazioni, regalie, benefici - sia diretti che indiretti - omaggi, atti di cortesia e di ospitalità) finalizzati ad influenzare l'esito dell'affidamento ed il regolare andamento della gara.

Nel caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture che possono essere forniti unicamente da un determinato Operatore di mercato, è fatto obbligo di rispettare quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici e dal Regolamento per approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria.

e) affidamento dei contratti sopra soglia di rilevanza comunitaria

La società è tenuta al rispetto di quanto previsto dalla disciplina comunitaria, con particolare riguardo ai Regolamenti e alle Direttive emanate in materia.

Dell'avvio della procedura per l'affidamento deve essere data notizia sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE, nei casi previsti dalla legge.

f) procedure in caso di urgenza

Nella misura strettamente necessaria, quando – per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevisti e imprevedibili della società, la Società può procedere ad acquisti d'urgenza mediante il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria.



Per ogni affidamento, la Società è tenuta ad approntare e mantenere un fascicolo (anche telematico) contenente:

- la nomina del RUP (e l'indicazione gli eventuali collaboratori del RUP), la nomina dei componenti della Commissione di Aggiudicazione e del Responsabile dell'Esecuzione,
- la determina di indicanda gara⁵ e la determina di aggiudicazione, corredate dei rispettivi allegati suoi allegati,
- la documentazione inerente all'analisi del mercato e la selezione dell'operatore economico (laddove prevista dal Regolamento per approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria e dalla ulteriore documentazione di cui al *pgf. 4*),
- gli inviti/richesta d'offerta trasmessi agli operatori economici selezionati,
- il contratto,
- la documentazione prevista dal Codice dei contratti pubblici, dal Regolamento per approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria e dalla ulteriore documentazione di cui al *pgf. 4*.

Per quanto concerne l'affidamento di incarichi professionali e specifici, si fa rinvio alle Procedure di affidamento e relativi importi; per quanto attiene incarichi di consulenza per lo svolgimento di prestazioni intellettuali altamente qualificate e/o di comprovata specializzazione aventi carattere essenzialmente fiduciario, si rinvia alla Procedura di Gestione dei Rapporti consulenziali (proc. 10) del presente MOG 231.

g) controllo sui lavori, servizi e forniture

Per ciascun affidamento di lavori, servizi e/o forniture, il Responsabile dell'Esecuzione:

- verifica la conformità e l'esecuzione della prestazione rispetto a quanto previsto nella richiesta d'acquisto e contrattualmente pattuito;
- monitora l'esecuzione e lo stato di avanzamento delle attività mediante redazione del certificato di collaudo e del certificato di verifica di conformità e/o del certificato di regolare esecuzione, comprovante la corrispondenza e l'effettività della prestazione rispetto al lavoro/servizio/fornitura.

Salvo i casi di mero inadempimento contrattuale da parte del fornitore, in caso di anomalie tali da far ritenere che la prestazione non sia stata effettivamente eseguita in tutto o in parte ovvero sia stata eseguita da soggetto diverso rispetto al fornitore, è fatto obbligo di comunicazione all'OdV a mezzo dei canali per ciò istituiti predisponendo report (avvalendosi del *Report 2.1.1 – Flussi informativi verso l'OdV* ovvero mediante altra forma scritta comunque idonea).

Per quanto attiene i flussi finanziari verso i fornitori e i consulenti si rinvia alla procedura di gestione dei flussi finanziari (proc. 2) del presente MOG 231.

h) verifiche circa la provenienza dei beni

Con particolare riguardo alle forniture di beni, in caso di:

- anomalia nei mezzi di trasporto;
- anomalie nelle modalità di consegna e nella confezione del prodotto consegnato,

tali da far ritenere che il bene sia di provenienza delittuosa, è fatto obbligo di sospendere la fornitura del bene e a darne immediata comunicazione al Direttore Generale, che provvederà ad informare l'OdV senza indugio.

È fatto divieto di proseguire nell'operazione in assenza di autorizzazione del Direttore Generale.

Si rinvia alla procedura di gestione della proprietà intellettuale (proc. 5) del MOG 231 per quanto attiene la verifica circa la conformità delle infrastrutture aziendali rispetto alla normativa di settore.

⁵ Salvo quanto alla nota 2.



5. Disposizioni finali

Tutti i Destinatari hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto della presente procedura.

Fermo quanto previsto dalla procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (Proc. 1), ciascun Destinatario è tenuto a comunicare/segnalare tempestivamente ogni anomalia/violazione di quanto previsto dalla presente procedura a mezzo degli appositi canali previsti nella Procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (proc. 1).

La violazione della presente procedura e dei suoi obblighi di comunicazione e segnalazione costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del CCNL applicabile.



TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.R.L.

Corso Novara 96 — 10152 Torino (IT)

T +39 011 227 4101

info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it

www.5t.torino.it

C.F. - P.IVA 06360270018

C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992

CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.

PROCEDURA 4 GESTIONE CONTABILE, SOCIETARIA E FISCALE

INDICE:

1. OBIETTIVI
2. DESTINATARI E PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI
3. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
4. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
 - a) *gestione contabile e societaria*
 - i. *Comunicazioni sociali*
 - ii. *Gestione delle informazioni societarie*
 - iii. *Rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di revisione*
 - b) *gestione fiscale e tributaria*
 - i. *gestione della fatturazione attiva e passiva*
 - ii. *adempimenti fiscali*
5. DISPOSIZIONI FINALI

1. Obiettivi¹

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione al fine di prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato previste nei seguenti articoli del D.lgs.231/01 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l'analisi dettagliata all'appendice normativa di parte speciale del presente MOG231):

- reati societari (art. 25-ter D.lgs. 231/01);
- art. 648 ter1 c.p. – autoriciclaggio (art. 25-octies D.lgs. 231/01);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/01).

La presente procedura è altresì volta a prevenire il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere, anche transnazionale), laddove finalizzato alla commissione dei reati di cui sopra.

¹ La presente procedura costituisce altresì misura compensativa per la prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto dal Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.



2. Destinatari e processi aziendali coinvolti

La presente procedura trova applicazione nei confronti dei seguenti destinatari:

- **CdA**, in quanto partecipa del seguente processo a rischio:
 - Esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
- **Presidente del CdA**, in quanto partecipa del seguente processo a rischio:
 - Legale rappresentanza e coordinamento del cda
- **Direttore Generale – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale**, in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - Predisposizione budget annuale e bilancio
 - Gestione dei rapporti con i soci
- **Segreteria di Direzione e CdA**, in quanto partecipa del seguente processo a rischio:
 - supporto alla gestione degli organi societari (dA, Collegio Sindacale)
- **Amministrazione, Finanza e controllo**, in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - Controllo delle registrazioni contabili
 - Gestione contabile del ciclo attivo e passivo
- **Amministrazione, Finanza e controllo – controllo di gestione**, in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - Supporto redazione budget
 - Gestione del budget in corso d'anno
 - Supporto gestione extra budget
- **Amministrazione, Finanza e controllo – pianificazione integrata**, in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - Supporto redazione budget
- **Amministrazione, Finanza e controllo – amministrazione**, in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - Controllo registrazioni contabili
 - Gestione contabile del ciclo attivo e passivo
- **Business strategy** in quanto partecipa del seguente processo a rischio:
 - Definizione budget (limitatamente alla propria area)
- **Relazioni esterne e comunicazione** in quanto partecipa del seguente processo a rischio:
 - Definizione budget (limitatamente alla propria area)
- **Business Unit 1 – Traffico e gestione mobilità** in quanto partecipa del seguente processo a rischio:
 - Definizione budget (limitatamente alla propria area)
- **Business Unit 2 – Smart Ticketing e T.P.L.** in quanto partecipa del seguente processo a rischio:
 - Definizione budget (limitatamente alla propria area)
- **Business Unit 3 – Infomobilità e MAAS** in quanto partecipa del seguente processo a rischio:
 - Definizione budget (limitatamente alla propria area)
- **Business Unit 4 – Mobilità Sostenibile** in quanto partecipa del seguente processo a rischio:
 - Definizione budget (limitatamente alla propria area)



- **I.C.T. e Innovazione** in quanto partecipa del seguente processo a rischio:
 - Definizione budget (limitatamente alla propria area)
- **Responsabile Qualità** in quanto partecipa del seguente processo a rischio:
 - Definizione budget
- **Collegio Sindacale** in quanto partecipa del seguente processo a rischio:
 - Poteri di controllo e intervento stabiliti ex lege
- **Società di revisione** in quanto partecipa del seguente processo a rischio:
 - Attività di revisione contabile

3. Documentazione integrativa

La presente procedura richiama ed integra quanto già disciplinato nell'ambito della seguente documentazione:

- Statuto
- Codice Etico
- Procedura *Segnalazioni Whistleblowing*
- Sistema di *governance*
- Manuale di Qualità, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
 - PRO 02 “*Gestione Budget*”
 - PRO 03 “*Fatturazione attiva e passiva*”
 - PRO 14 “*di Gestione della conformità normativa*”;
- Altre procedure del presente MOG 231 cui si rinvia, per quanto di competenza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
 - procedura 1 (gestione dei rapporti con l'OdV) per quanto attiene ai flussi informativi e alle segnalazioni verso l'OdV;
 - procedura 2 (gestione dei flussi finanziari) per quanto attiene alla corretta contabilizzazione e gestione dei flussi finanziari da e verso la società;
 - procedura 3 (gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture) per quanto attiene alla gestione dei rapporti con i fornitori;
 - procedura 10 (gestione dei rapporti consulenziali) per quanto attiene alla gestione dei rapporti con i consulenti esterni;
 - procedura 12 (gestione dell'erogazione del servizio) per quanto attiene alla verifica circa l'effettività della prestazione.

4. Protocolli di prevenzione

a) gestione contabile e societaria

La redazione e la tenuta delle scritture contabili devono avvenire secondo i principi dettati in materia dal Codice Civile ed in ossequio ai criteri contabili e gestionali imposti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Il flusso di documenti contabili deve avvenire a cura delle risorse a ciò deputate ed individuate sulla base dell'organigramma e dei mansionari parte integrante del presente MOG231.

La Società è tenuta a:



- procedere alla redazione del budget nel rispetto di quanto previsto dalla PRO 02 “*Gestione budget*”;
- trasmettere i dati e le informazioni utili ai fini della redazione del bilancio e/o delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali nel rispetto dei principi di veridicità, certezza e completezza;
- protocollare e archiviare ogni documento contabile;
- predisporre sistemi di inserimento dati contabili di immediata lettura in conformità a quanto normativamente previsto e in coerenza con il sistema contabile e amministrativo della Società, la cui finalità sia l’elaborazione del bilancio d’esercizio previsto dalla legge;
- rispettare quanto previsto nella procedura di gestione dei flussi finanziari (proc. 2) del presente MOG231.

È vietato:

- esporre fatti non rispondenti al vero o omettere fatti rilevanti con la consapevolezza di indurre in errore terzi, al fine di trarne un ingiusto profitto;
- rappresentare o trasmettere per l’elaborazione del bilancio e/o delle relazioni e delle comunicazioni sociali dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- tenere comportamenti che impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali;
- determinare la maggioranza in assemblea, con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- occultare documenti o porre in essere artifici idonei ad impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo;
- occultare o distruggere scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
- porre in essere aumenti fittizi del capitale sociale;
- restituire indebitamente i conferimenti ai soci ovvero liberarli dall’obbligo di eseguirli;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva *ex lege*;
- porre in essere operazioni illecite sulle azioni o quote della società o della società controllante;
- effettuare illecite operazioni sul capitale ledendo l’interesse dei soci e di terzi;
- porre in essere atti simulati o fraudolenti allo scopo di sottrarsi al pagamento dei debiti tributari.

i. Comunicazioni sociali

La Società è tenuta a dotarsi di procedure che garantiscano che la consegna a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione della bozza di bilancio e della relazione sul bilancio avvenga con congruo anticipo rispetto alla riunione del CdA per l’approvazione di questi documenti.

ii. Gestione delle informazioni societarie

Tutti coloro che prestano la propria opera a favore della Società sono tenuti ad un obbligo di riservatezza avente ad oggetto le notizie assunte in occasione dell’attività svolta. Nello specifico, è fatto assoluto divieto di:

- utilizzare informazioni per scopi estranei a quanto normativamente previsto;



- comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio.

iii. Rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di revisione

La Società è tenuta a identificare le funzioni aziendali autorizzate a intrattenere i rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di revisione preposte alla trasmissione della documentazione da questi richiesta.

Per quanto attiene ai rapporti tra l'OdV e il Collegio Sindacale e la Società di revisione, è garantito lo scambio costante di informazioni tra questi in ossequio alla procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (Proc. 1) del presente MOG 231.

b) Gestione fiscale e tributaria

È vietato:

- esporre passività inesistenti ovvero attività in misura inferiore a quella reale, anche avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti o altri artifici;
- emettere fatture per operazioni inesistenti;
- sottrarsi fraudolentemente al pagamento delle imposte;
- occultare o distruggere documenti fiscali;
- indicare nelle dichiarazioni annuali (I.V.A. e I.R.E.S.) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi inesistenti;
- utilizzare crediti non spettanti o inesistenti in compensazione con debiti erariali, previdenziali e/o assistenziali.

i. gestione della fatturazione attiva e passiva

La Società è tenuta a gestire il ciclo attivo e il ciclo passivo nel rispetto della normativa vigente, dei principi condivisi mediante l'adozione del Codice Etico, della PRO 03 "Fatturazione attiva e passiva", nonché nel rispetto delle procedure di gestione dei flussi finanziari (proc. 2), di gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture (proc. 3), di gestione dei rapporti consulenziali (proc. 10) e di gestione dell'erogazione del servizio (proc. 12) del presente MOG231.

L'emissione e/o l'utilizzazione di qualunque documento fiscale deve essere preceduta da:

- avvenuto referenziamento del fornitore/consulente, mediante verifica dell'effettività ed esistenza della relativa attività;
- verifica dell'inerenza della prestazione erogata dal fornitore e/o dal consulente all'attività d'impresa;
- verifica dell'esistenza e coincidenza della prestazione descritta nella fattura attiva o passiva;
- verifica dell'avvenuto svolgimento della prestazione tra i soggetti indicati in fattura,

sulla base di quanto previsto dalle procc. 2, 3, 10 e 12 del presente MOG231 e delle istruzioni e procedure operative interne ivi richiamate.

In caso di anomalie tali da far ritenere che il fornitore/consulente sia soggetto sostanzialmente in operativo ovvero fiscalmente inadempiente, ovvero che la prestazione non sia stata effettivamente eseguita in tutto o in parte ovvero sia intercorsa tra soggetti diversi rispetto a quelli indicati nel relativo documento fiscale, è fatto obbligo di segnalazione al Direttore Generale. L'OdV deve essere informato a mezzo dei canali per ciò istituiti predisponendo report (avvalendosi del *Report 2.1.1 – Flussi informativi verso l'OdV* ovvero mediante altra forma scritta comunque idonea).



ii. adempimenti fiscali

Gli adempimenti fiscali devono avvenire nelle scadenze di legge, previa opportuna pianificazione e nel rispetto dei principi di veridicità, trasparenza, completezza.

La Società deve:

- pianificare l'adempimento degli obblighi tributari;
- compilare le dichiarazioni fiscali obbligatorie nel rispetto dei principi di veridicità, trasparenza e completezza;
- verificare la correttezza dei dati indicati nelle dichiarazioni fiscali (es. esistenza di crediti utilizzati in compensazione);
- far sottoscrivere le dichiarazioni fiscali al soggetto all'uopo delegato (ove presente) ovvero al Legale Rappresentante;
- trasmettere le dichiarazioni fiscali obbligatorie nei termini di legge;
- conservare in apposito archivio (anche telematico) tutta la documentazione contabile e di supporto (es. ricevute di deposito/presentazione dichiarazioni I.V.A.);
- curare gli eventuali rapporti e contatti con i soggetti appartenenti alla PA di settore, nel rispetto della procedura 7 (Anticorruzione e gestione dei rapporti con le PP.AA. ed i Privati) del presente MOG 231.

5. Disposizioni finali

Tutti i Destinatari hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto della presente procedura.

Fermo quanto previsto dalla procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (Proc. 1), ciascun Destinatario è tenuto a comunicare/segnalare tempestivamente ogni anomalia/violazione di quanto previsto dalla presente procedura a mezzo degli appositi canali previsti nella Procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (proc. 1).

La violazione della presente procedura e dei suoi obblighi di comunicazione e segnalazione costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del CCNL applicabile.



TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.R.L.

Corso Novara 96 — 10152 Torino (IT)

T +39 011 227 4101

info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it

www.5t.torino.it

C.F. - P.IVA 06360270018

C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992

CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.

PROCEDURA 5 GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

INDICE:

1. OBIETTIVI
2. DESTINATARI E PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI
3. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
4. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
 - a) *tutela della proprietà industriale (marchi, disegni, brevetti o segni distintivi)*
 - b) *tutela del diritto d'autore*
 - i. *programmi informatici*
 - ii. *altre opere dell'ingegno*
5. DISPOSIZIONI FINALI

1. Obiettivi¹

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione al fine di prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato previste nei seguenti articoli del D.Lgs. 231/01 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l'analisi dettagliata all'appendice normativa di parte speciale del presente MOG231):

- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* D.lgs. 231/2001)
- art. 473 c.p. – contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni; art. 474 c.p. – introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 25-*bis* D.lgs. 231/2001)
- delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-*bis.1* D.lgs. 231/01)
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* D.lgs. 231/01).

La presente procedura è altresì volta a prevenire il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), laddove finalizzato alla commissione dei reati di cui sopra.

¹La presente procedura costituisce altresì misura compensativa per la prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto dal Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.



2. Destinatari e processi aziendali coinvolti

La presente procedura, finalizzata alla prevenzione dei reati di cui sopra, trova applicazione nei confronti dei seguenti destinatari:

- **Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale** in quanto partecipe del seguente processo a rischio:
 - legale rappresentanza
 - gestione della proprietà intellettuale
- **Responsabile Qualità** in quanto partecipe del seguente processo a rischio:
 - gestione e controllo del sistema qualità
- **Relazioni esterne e comunicazione** in quanto partecipe del seguente processo a rischio:
 - gestione rapporti con i media e stampa e gestione social networks
- **ICT/Innovazione, ICT/Innovazione – analisi e modelli dati, ICT/Innovazione – servizi ICT, ICT/Innovazione – progetti internazionali, ICT/Innovazione – solution design, ICT/Innovazione – innovazione, ICT/Innovazione – Tecnologie**, in quanto partecipi del seguente processo a rischio:
 - gestione sistemi informativi

3. Documentazione integrativa

La presente procedura richiama ed integra quanto già disciplinato nell'ambito della seguente documentazione:

- Statuto
- Codice Etico
- Procedura *Segnalazioni Whistleblowing*
- Sistema di *governance*
- Manuale di Qualità, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
 - PRO 06 “ *Formazione*”
 - PRO 09 “ *Approvvigionamenti*”
 - PRO 14 “ *Gestione della conformità normativa*”
- Regolamento interno di sicurezza informatica
- Altre procedure del presente MOG 231 cui si rinvia, per quanto di competenza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
 - procedura 1 (gestione dei rapporti con l'OdV) per quanto attiene ai flussi informativi e alle segnalazioni verso l'OdV;
 - procedura 3 (gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture) per quanto attiene agli approvvigionamenti;
 - procedura 9 (gestione delle attività informatiche) per quanto attiene alla gestione dei programmi informatici;
 - procedura 12 (gestione dell'erogazione del servizio) per quanto attiene al rapporto con le altre imprese e i clienti.



4. Protocolli di prevenzione

La società rispetta e pretende il rispetto della normativa nazionale e sovranazionale vigente in materia di protezione della proprietà intellettuale, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:

- la gestione delle opere espressione della proprietà industriale quali marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni;
- la gestione delle opere protette dal diritto d'autore o diritti connessi quali programmi informatici, banche dati, opere scientifiche etc, anche mediante attività di sensibilizzazione rivolte a tutti i lavoratori sul tema della pirateria informatica e delle relative conseguenze.

È vietato tenere condotte atte a ledere o porre in pericolo gli altrui diritti di proprietà intellettuale.

a) tutela della proprietà industriale (marchi, disegni, brevetti o segni distintivi)

All'atto dell'acquisto ovvero nel corso dell'utilizzo o detenzione di beni tutelati da marchi, disegni, brevetti o segni distintivi, la società è tenuta ad operare nel rispetto della normativa di settore, previa verifica della legittima provenienza dei beni e nei limiti della tutela loro rispettivamente riconosciuta.

È vietato:

- porre in commercio beni contraffatti o usurpando altrui titoli di proprietà industriale;
- introdurre nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;
- contraffare, alterare o fare uso (anche senza essere concorso nella contraffazione o nell'alterazione) di marchi, segni distintivi nazionali o esteri, di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri;
- acquistare, detenere e/o utilizzare beni con marchi non autentici.

Gli acquisti devono avvenire nel rigoroso rispetto di quanto previsto nella procedura di gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture (proc. 3) del presente MOG231 e della PRO 09 "Approvvigionamenti".

Per ogni infrastruttura aziendale (attrezzature, impianti, macchinari) la Società deve disporre di:

- ordine di acquisto;
- fattura di acquisto;
- operazione di pagamento;
- eventuale documentazione collaterale all'operazione di acquisto;
- manuale d'uso e manutenzione (laddove previsti per legge).

Per la manutenzione e le eventuali modifiche delle infrastrutture aziendali, si rinvia alla procedura di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (Proc. 8) del presente MOG231.

b) Tutela del diritto d'autore

i. Programmi informatici

La società è tenuta a predisporre apposito elenco (anche telematico) delle postazioni informatiche indicandone l'utilizzatore, i software caricati, le licenze e la loro data di scadenza.

Ogni programma informatico installato deve essere dotato di regolare licenza.



È vietato:

- duplicare, installare, detenere, distribuire o comunque utilizzare programmi informatici in assenza o violazione delle relative licenze;
- eseguire il download e/o installare programmi informatici, *files* o applicazioni (anche se denominati *free*) in assenza di specifica autorizzazione;
- utilizzare qualsiasi mezzo volto a rimuovere i sistemi di protezione dei programmi informatici.

Nel caso si ravvisi la necessità di un nuovo programma informatico è fatto obbligo di:

- acquistare licenze software da una fonte certificata (rivenditore autorizzato) in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;
- rispettare quanto contenuto nella procedura di gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture (proc. 3) del presente MOG 231 e nella PRO 09 "*Approvvigionamenti*".
- aggiornare tempestivamente l'elenco delle postazioni informatiche.

ii. Altre opere dell'ingegno

La società è tenuta a verificare l'originalità dei supporti di memorizzazione disponibili presso la società stessa (cd, dvd, floppy, etc), anche tramite il controllo sull'effettiva presenza del c.d. "bollino SIAE".

La società è, inoltre, tenuta a verificare che i documenti, i dati e/o le informazioni da utilizzare a vario titolo (es. per lo svolgimento di convegni, conferenze, corsi formativi, momenti ricreativi, etc.) non siano protetti dalla normativa in materia di diritto d'autore.

È vietata:

- la messa a disposizione del pubblico di un'altrui opera dell'ingegno protetta;
- la duplicazione abusiva, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la diffusione al pubblico, la detenzione di qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto scientifico, letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico.

5. Disposizioni finali

Tutti i Destinatari hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto della presente procedura.

Fermo quanto previsto dalla procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (Proc. 1), ciascun Destinatario è tenuto a comunicare/segnalare tempestivamente ogni anomalia/violazione di quanto previsto dalla presente procedura a mezzo degli appositi canali previsti nella Procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (proc. 1).

La violazione della presente procedura e dei suoi obblighi di comunicazione e segnalazione costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del CCNL applicabile.



TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.R.L.

Corso Novara 96 — 10152 Torino (IT)

T +39 011 227 4101

info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it

www.5t.torino.it

C.F. - P.IVA 06360270018

C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992

CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.

PROCEDURA 6 SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

INDICE:

1. OBIETTIVI
2. DESTINATARI E PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI
3. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
4. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
 - a) *selezione ed assunzione delle risorse umane*
 - b) *gestione delle risorse umane*
5. DISPOSIZIONI FINALI

1. Obiettivi¹

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione, al fine di prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato previste nei seguenti articoli del D.Lgs. 231/01 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l'analisi dettagliata all'appendice normativa di parte speciale del presente MOG231):

- art. 316 ter indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 24 D.lgs. 231/2001)
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.lgs. 231/01)
- art. 2635 comma 3° c.c. – corruzione tra privati e art. 2635 bis comma 1° c.c. - istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-*ter* D.lgs. 231/01)
- art. 603 bis c.p. – intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-*quinqies* D.lgs. 231/01)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* D.lgs. 231/01)
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* D.lgs. 231/01).

La presente procedura è altresì volta a prevenire il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), laddove finalizzato alla commissione dei reati di cui sopra.

¹La presente procedura costituisce altresì misura compensativa per la prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto dal Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.



2. Destinatari e processi aziendali coinvolti

La presente procedura, finalizzata alla prevenzione dei reati di cui sopra, trova applicazione nei confronti dei seguenti destinatari:

- **Direttore Generale – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale**, in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane
- **Gruppo di valutazione** in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - Selezione e gestione delle risorse umane
- **Business Unit 1 – Traffico e gestione mobilità** in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - Gestione funzionale delle risorse umane (limitatamente al proprio team)
- **Business Unit 2 – Smart Ticketing e T.P.L.** in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - Gestione funzionale delle risorse umane (limitatamente al proprio team)
- **Business Unit 3 – Infomobilità e MAAS** in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - Gestione funzionale delle risorse umane (limitatamente al proprio team)
- **Business Unit 4 – Mobilità Sostenibile** in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - Gestione funzionale delle risorse umane (limitatamente al proprio team)
- **Business strategy** in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - Gestione funzionale delle risorse umane (limitatamente al proprio team)
- **I.C.T./Innovazione** in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - Gestione funzionale delle risorse umane (limitatamente al proprio team)
- **Responsabile Qualità** in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - Gestione funzionale delle risorse umane (limitatamente al proprio team)
 - Gestione delle risorse umane (supporto e formazione)
- **Relazioni esterne e comunicazione** in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - Gestione funzionale delle risorse umane (limitatamente al proprio team)
- **Approvvigionamenti** in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - Gestione delle risorse umane (supporto-rilevamento presenze)
- **Risorse umane e organizzazione** in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - Gestione delle risorse umane (selezione e gestione ordinaria, gestione paghe e contributi)
 - Supporto alla redazione degli accordi sindacali
- **Risorse umane – amministrazione del personale** in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - Gestione amministrativa del personale
- **Risorse umane e organizzazione – formazione** in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - Gestione della formazione
- **Risorse umane e organizzazione – servizi generali** in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:



- Gestione delle risorse umane

3. Documentazione integrativa

La presente procedura richiama ed integra quanto già disciplinato nell'ambito della seguente documentazione:

- Statuto
- Sistema di *governance*
- Procedura *Segnalazioni Whistleblowing*
- Codice Etico
- CCNL
- Procedure di cui al Manuale di Qualità, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
 - PRO 06 “*Formazione*”;
 - PRO 07 “*Gestione Risorse Umane*”;
 - PRO 14 “*Gestione della conformità normativa*”;
- Regolamento interno
- Regolamento di ricerca e selezione del personale
- Altre procedure del presente MOG 231 cui si rinvia, per quanto di competenza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
 - procedura 1 (gestione dei rapporti con l'OdV) per quanto attiene i flussi informativi e le segnalazioni verso l'OdV;
 - procedura 7 (anticorruzione e gestione dei rapporti con le PP.AA. ed i Privati) per quanto attiene i rapporti con gli Enti Pubblici e con i clienti privati;
 - procedura 8 (gestione della salute e sicurezza sul lavoro) per quanto attiene alla gestione del personale e agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - procedura 9 (gestione delle attività informatiche) per quanto attiene la gestione dei dati personali/privacy.

4. Protocolli di prevenzione

Le attività di selezione, assunzione e gestione del personale devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla contrattazione collettiva nazionale di riferimento ed agli accordi sindacali esistenti, alla normativa in materia di Tutela dei Dati Personali e di Pari Opportunità tra uomo e donna, delle Convenzioni fondamentali dell'ILO (International Labour Organization) e delle altre eventuali linee di indirizzo di rilevanza nazionale, dei principi condivisi mediante l'adozione del Codice Etico, nonché in conformità con quanto previsto dal Regolamento interno e dal Regolamento di ricerca e selezione del personale e della procedura PRO 07 “*Gestione Risorse Umane*”.

a) *selezione e assunzione delle risorse umane*

La Società si dota di procedure atte a tracciare l'iter di selezione ed assunzione delle risorse umane.

La selezione del personale deve avvenire secondo i principi di imparzialità e meritocrazia ed in ossequio al Regolamento di ricerca e selezione del personale.

All'atto della selezione, qualora il candidato sia un lavoratore straniero il cui soggiorno richieda un titolo autorizzativo, è fatto obbligo di farsene consegnare preventivamente copia.



È vietata qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, in ragione di uno o più fattori tra cui l'età, il genere, l'orientamento sessuale, la razza, la lingua, lo stato di salute, la nazionalità, l'opinione politica ed il credo religioso.

È, inoltre, vietato:

- promettere l'assunzione o assumere risorse a seguito di richiesta indebita da parte di rappresentanti della P.A. ovvero di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili e societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati;
- promettere l'assunzione o assumere risorse quale prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio;
- ricevere denaro o altre utilità (o accettarne la promessa) da parte del candidato finalizzati ad influenzarne la scelta; in tal caso, il candidato deve essere immediatamente escluso dall'iter selettivo e da eventuali iter selettivi futuri;
- reclutare risorse allo scopo di destinarle al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno;
- assumere risorse, anche mediante l'intermediazione di terzi, sottoponendole a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Il rapporto lavorativo deve essere formalizzato mediante apposito contratto sottoscritto in coerenza con i poteri di firma vigenti.

All'atto dell'assunzione, devono essere consegnati al candidato (tra il resto) il Codice Etico ed il MOG 231 (per le parti di propria competenza), in ossequio a quanto previsto nella parte generale del presente MOG 231.

b) gestione delle risorse umane

La società è tenuta a:

- rispettare il Regolamento interno e quanto previsto dalla procedura *PRO 07 "Gestione Risorse Umane"*;
- retribuire le risorse conformemente a quanto previsto nei contratti collettivi nazionali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e, in ogni caso, in modo proporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- rispettare la normativa giuslavoristica con riguardo ad esempio all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- adempiere agli incombeni in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa di settore ed in ossequio alla procedura di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (proc. 8) del presente MOG 231 e quanto previsto nella procedura *PRO 06 "Formazione"*;
- verificare che il lavoratore straniero sia in possesso del permesso di soggiorno;
- monitorare, a mezzo di apposito scadenziario, la valenza del permesso di soggiorno, richiedendo al lavoratore straniero prova della richiesta di rinnovo nei termini di legge e comunque prima della scadenza del permesso di soggiorno stesso.

È vietato:

- utilizzare o impiegare risorse, anche mediante l'attività di intermediazione di terzi, sottoponendole a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;



- corrispondere reiteratamente retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero con permesso di soggiorno revocato, annullato o scaduto in assenza di richiesta nei termini;
- offrire o promettere denaro o qualsivoglia utilità (es. riconoscere un premio, promettere un avanzamento di carriera o un aumento retributivo, etc.) ovvero ricorrere all'uso di violenza o minaccia nei confronti del lavoratore chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'Autorità Giudiziaria per indurlo a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci;
- presentare dichiarazioni o documenti falsi attestanti la corresponsione di somme ai lavoratori a titolo di indennità per malattia, maternità, assegni familiari, etc., al fine di conseguire indebitamente somme da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).

Per quanto attiene alla gestione dei rapporti con i soggetti pubblici, si rinvia alla Procedura Anticorruzione e Gestione dei Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e i Privati (proc. 7) del presente MOG 231.

5. Disposizioni finali

Tutti i Destinatari hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto della presente procedura.

Fermo quanto previsto dalla procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (Proc. 1), ciascun Destinatario è tenuto a comunicare/segnalare tempestivamente ogni anomalia/violazione di quanto previsto dalla presente procedura a mezzo degli appositi canali previsti nella Procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (proc. 1).

La violazione della presente procedura e dei suoi obblighi di comunicazione e segnalazione costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del CCNL applicabile.



TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.R.L.

Corso Novara 96 – 10152 Torino (IT)

T +39 011 227 4101

info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it

www.5t.torino.it

C.F. - P.IVA 06360270018

C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992

CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.

PROCEDURA 7 ANTICORRUZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED I PRIVATI

INDICE:

PARTE I – ANTICORRUZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE PP.AA.

1. OBIETTIVI
2. DESTINATARI E PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI
3. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
4. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
 - a) *contatti con i rappresentanti delle PP.AA.*
 - i) *ispezioni, accessi e/o controlli*
 - ii) *contatti per iscritto*
 - b) *regalie ed omaggi*
 - b.1) *regalie ed omaggi in uscita*
 - b.2) *regalie ed omaggi in entrata*
 - c) *contributi o altre erogazioni dello stesso tipo*
 - c.1) *contributi o altre erogazioni dello stesso tipo in uscita*
 - c.1.1.) *liberalità e donazioni*
 - c.2) *contributi o altre erogazioni dello stesso tipo in entrata*
 - c.2.1.) *richiesta*
 - c.2.2.) *spendita e gestione*

PARTE II – ANTICORRUZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI CON I PRIVATI

5. OBIETTIVI
6. DESTINATARI E PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI
7. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
8. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
 - a) *contatti con i soggetti privati*
 - b) *regalie ed omaggi*
 - b.1) *regalie ed omaggi in uscita*
 - b.2) *regalie ed omaggi in entrata*
 - c) *contributi o altre erogazioni dello stesso tipo in uscita*
 - c.1.) *liberalità e donazioni*



9. DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATI:

2.7.1. – REPORT ISPEZIONI, ACCESSI E/O CONTROLLI

2.7.2. – REPORT REGALIE D'USO

2.7.3. – REPORT RICHIESTA E SPENDITA DI CONTRIBUTI O ALTRE EROGAZIONI

PARTE I – ANTICORRUZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE PP.AA.

1. Obiettivi¹

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione al fine di prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato previste nei seguenti articoli del D.Lgs. 231/01 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l'analisi dettagliata all'appendice normativa di parte speciale del presente MOG231):

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.lgs. 231/01)
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* D.lgs. 231/01)
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.lgs. 231/01)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* D.Lgs. 231/01).

La presente procedura è altresì volta a prevenire il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), laddove finalizzato alla commissione dei reati di cui sopra.

2. Destinatari e processi aziendali coinvolti

La presente procedura, finalizzata alla prevenzione dei reati pocanzi menzionati, trova applicazione nei confronti di tutti coloro che, nell'esercizio dell'attività di propria competenza a favore della società, intrattengono rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

Attesa la natura della Società, la sua compagine, la finalità della sua costituzione, nonché la tipologia di servizi erogati, la presente procedura è destinata a tutte le risorse.

3. Documentazione integrativa

La presente procedura richiama ed integra quanto già disciplinato nell'ambito della seguente documentazione:

- Statuto aziendale
- Sistema di *governance* aziendale
- Procedura *Segnalazioni Whistleblowing*
- Codice etico

¹La presente procedura costituisce altresì misura compensativa per la prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto dal Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.



- Procedure di cui al Manuale di Qualità, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
 - PRO 05 “Gestione del Protocollo”
 - PRO 14 “Conformità normativa”;
- Altre procedure del presente MOG231 cui si rinvia, per quanto di competenza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
 - procedura 1 (gestione dei rapporti con l’OdV) per quanto attiene ai flussi informativi e alle segnalazioni verso l’odv;
 - procedura 2 (gestione dei flussi finanziari) per quanto attiene alla tracciabilità e all’esecuzione dei pagamenti da e verso le pubbliche amministrazioni;
 - procedura 3 (gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture) per quanto attiene alla partecipazione alle gare;
 - procedura 6 (selezione, assunzione e gestione delle risorse umane) per quanto attiene alla selezione ed alla gestione amministrativa delle risorse umane.

4. Protocolli di prevenzione

L’ente deve intrattenere rapporti con la P.A. nel rispetto delle normative vigenti ed in ossequio ai principi condivisi mediante l’adozione del Codice Etico, gestendo i contatti con gli Enti Pubblici o i soggetti ivi impiegati con correttezza e trasparenza.

a) contatti con i rappresentanti delle PP.AA.

I contatti con le PP.AA. possono essere intrattenuti solo da (i) personale autorizzato (come da organigramma/mansionario), (ii) personale all’uopo delegato (vd. sistema di governance) e/o (iii) soggetti espressamente incaricati (es. consulenti legali, procuratori alle liti, etc.).

È vietato:

- chiedere o indurre la P.A. a trattamenti di favore;
- sfruttare o vantare relazioni esistenti o presunte con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio nazionale o estero al fine di ottenere vantaggi indebiti;
- tenere comportamenti volti, anche solo potenzialmente, ad influenzarne le scelte dei soggetti pubblici ovvero ad indurre gli stessi a compiere comportamenti illeciti al fine di ottenere vantaggi indebiti.

È fatto obbligo di comunicare immediatamente al Direttore Generale eventuali anomalie verificatesi nel rapporto con il soggetto pubblico (es. richieste di denaro, etc.). L’OdV deve essere informato a mezzo di apposito report (*Report 2.1.1 – Report Flussi Informativi verso l’OdV* ovvero mediante altra forma scritta comunque idonea).

a.1) *ispezioni, accessi e/o controlli*

Nel caso di ispezioni, accessi e/o controlli da parte di soggetti pubblici, è fatto obbligo di:

- avvisare ed attendere il Direttore Generale (o un suo delegato) ovvero, qualora non disponibile, il responsabile dell’area coinvolta;
- richiedere ai soggetti pubblici di formalizzare le loro richieste, nel caso in cui nel corso dell’ispezione/accesso/controllo questi abbiano formulato richieste verbali;
- richiedere copia del verbale di ispezione/accesso/sopralluogo eventualmente redatto;
- redigere apposito report (*Report 2.7.1. –Ispezioni, Accessi e/o Controlli*) da trasmettere senza indugio all’OdV, contenente:



- indicazione dei soggetti presenti all'ispezione/accesso/sopralluogo;
- generalità del soggetto pubblico;
- motivo dell'ispezione/accesso/sopralluogo;
- descrizione sommaria delle attività svolte dal soggetto pubblico (allegando altresì il verbale delle attività svolte);
- indicazione di eventuali anomalie verificatesi nel rapporto con il soggetto pubblico (es. richieste di denaro, etc.)
- verbale rilasciato dai soggetti pubblici intervenuti.

a.2) contatti per iscritto

La società è tenuta conservare ogni comunicazione telematica e/o cartacea intercorrente tra la società e i rappresentanti delle PP.AA. in ossequio a quanto previsto nella procedura PRO 05 "Gestione del Protocollo".

b) regalie ed omaggi

b.1) regalie ed omaggi in uscita

Sono vietate dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità finalizzati ad influenzare le scelte della P.A. (e soggetti ad essa equiparabili) o anche solo a sensibilizzarne gli appartenenti.

È sempre vietata ogni condotta sopra descritta (o analoga) compiuta su richiesta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di un Pubblico Servizio.

È, inoltre, vietata ogni regalia effettuata su iniziativa personale o attingendo da fondi propri o sociali ma non preventivamente adibiti a tale scopo: solo la società, ha il potere di decidere la politica aziendale in tema di doni e stanziare le relative finanze; consegue un onere imprescindibile di documentazione delle spese effettuate e rendiconto trasparente delle stesse.

Sono unicamente consentite dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini locali o internazionali che sposino il duplice requisito di tenuità (ovvero modico valore simbolico) ed eguaglianza (ovvero parità di costo nella scelta del dono).

Conseguentemente, qualora la società intenda effettuare regalie od omaggi:

- deve essere redatto apposito report (*Report 2.7.2 – Regalie d'uso*) da trasmettere senza indugio all'OdV, contenente:
 - occasione della regalia e/o dell'omaggio
 - budget complessivo dedicato alla regalia e/o dell'omaggio
 - elenco di destinatari della regalia e/o dell'omaggio, con suddivisione in fasce (massimo tre)
 - criterio di ripartizione del budget tra le varie fasce di destinatari
 - individuazione dei beni oggetto della regalia e/o dell'omaggio per ciascuna fascia di destinatari;
 - nominativo e sottoscrizione del compilatore del report e nominativo e sottoscrizione del soggetto avente i poteri autorizzativi alla spesa.
- l'approvvigionamento della regalia e/o dell'omaggio deve avvenire nel rispetto della Procedura di Gestione degli Affidamenti di lavori, servizi e forniture (Proc. 3) del presente MOG 231;
- il pagamento della regalia e/o dell'omaggio deve avvenire nel rispetto della Procedura di Gestione dei Flussi Finanziari (Proc. 2) del presente MOG 231.



b.2) regalie ed omaggi in entrata

È vietato ricevere regali o beni fatti salvi i gadget promozionali (quali a livello esemplificativo agende, calendari, penne, etc... recanti il logo dell'azienda che effettua la regalia) e gli atti di cortesia effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni professionali (quali a livello esemplificativo il pagamento del caffè, del pranzo o della cena di lavoro) che sposino il requisito di tenuità (ovvero modico valore simbolico).

In caso di promessa o di consegna inopponibile, il destinatario è tenuto a farne immediata segnalazione al Direttore Generale che provvederà, dopo le opportune verifiche, ad informare l'autore della regalia sulla politica aziendale in materia, restituendo l'omaggio ovvero devolvendolo ad associazioni benefiche, o.n.l.u.s. et similia, o ancora redistribuendo gli omaggi pervenuti in modo equo all'interno dell'azienda.

E' inoltre vietato accordarsi per ottenere vantaggi indebiti di qualsiasi natura anche a favore di terzi.

c) contributi o altre erogazioni dello stesso tipo

c.1) contributi o altre erogazioni dello stesso tipo in uscita

L'erogazione di contributi, diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, a favore di partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati deve essere effettuata nel rispetto della normativa vigente e dei principi condivisi mediante l'adozione del Codice Etico.

La società è tenuta a tracciare l'iter di delibera ed erogazione del contributo (ivi compresi quelli in precedenza indicati). A tal fine:

- il contributo deve essere formalmente stanziato dal CdA/Direttore Generale (in base al sistema di governance);
- il contributo deve essere regolarmente iscritto a bilancio;
- l'erogazione del contributo deve avvenire nel rispetto della Procedura di Gestione dei Flussi Finanziari (Proc. 2) del presente MOG 231.

c.1.1) liberalità e/o donazioni

Sono consentite liberalità/donazioni a favore di P.A., Associazioni o ad Enti no profit di natura pubblica.

Eventuali liberalità/donazioni devono essere giustificate esclusivamente da finalità benefiche, di interesse sociale o scientifico e devono essere gestite in conformità alla normativa vigente, ai principi condivisi mediante l'adozione del Codice Etico, nonché alla procedura di Gestione dei Flussi Finanziari (proc. 2) del presente MOG 231.

La Società è tenuta ad effettuare le opportune verifiche sull'identità del beneficiario e sull'oggetto della sua attività; gli esiti di tali verifiche devono risultare per iscritto.

In tali casi il contributo deve essere formalmente deliberato dal CdA/Direttore Generale (in base al sistema di governance) e deve essere oggetto di apposita scrittura privata.

La Società è tenuta a conservare la documentazione di cui sopra.

c.2) contributi o altre erogazioni dello stesso tipo in entrata

c.2.1.) richiesta

La società è tenuta a trasmettere dichiarazioni e documenti veritieri e a verificare la veridicità di quanto autocertificato.



È vietato utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni dovute, al fine di conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea.

La società è, inoltre, tenuta a tracciare l'iter di richiesta del contributo e a redigere apposito report (*Report 2.7.3 – Richiesta e Spendita Contributi o Altre Erogazioni*) contenente:

- data di presentazione della richiesta
- nominativo e sottoscrizione della persona fisica che predispone la richiesta e nominativo e sottoscrizione della persona fisica che firma la richiesta (laddove diverse)
- ente destinatario della richiesta
- documentazione presentata
- esito della richiesta.

La società è tenuta a conservare la documentazione di cui sopra in apposito fascicolo (anche telematico).

Quanto alla gestione amministrativa delle risorse umane, si fa rinvio a quanto previsto dalla procedura di Selezione, Assunzione e Gestione delle risorse umane (proc. 6) del presente MOG 231.

c.2.2.) spendita e gestione

La società è tenuta ad utilizzare il contributo, il finanziamento, il mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo comunque denominata, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea per le finalità per le quali è stato erogato.

È vietato:

- utilizzare artifici o raggiri, inducendo in errore lo Stato o altro ente pubblico, al fine di determinare gli stessi a compiere un atto di disposizione patrimoniale in loro danno, con conseguente ingiusto profitto per la società;
- utilizzare artifici o raggiri, inducendo in errore lo Stato, gli altri enti pubblici e le Comunità Europee, al fine di ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte degli stessi.

La società è, inoltre, tenuta a tracciare l'iter di spendita e gestione del contributo completando il report già utilizzato per la richiesta del contributo (*Report 2.7.3 – Richiesta e Spendita Contributi o Altre Erogazioni*) con i seguenti dati:

- data di erogazione
 - ente erogatore
 - nominativo dei soggetti coinvolti nella gestione e nella spendita dei contributi e indicazione di eventuali collaboratori esterni incaricati
 - destinazione istituzionale dell'erogazione e destinazione effettiva della medesima.
- la spendita del contributo o altra erogazione deve avvenire nel rispetto della Procedura di Gestione dei Flussi Finanziari (Proc. 2) del presente MOG 231.

La Società è tenuta a conservare tale documentazione all'interno del fascicolo di cui al *pgf. c.2.1) - richiesta*.



PARTE II – ANTICORRUZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI CON I PRIVATI

5. Obiettivi²

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione, al fine di prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato previste nei seguenti articoli del D.Lgs. 231/01 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l'analisi dettagliata all'appendice normativa di parte speciale del presente MOG231):

- Art. 2635 comma 3° c.c. – corruzione tra privati e art. 2635 bis comma 1° c.c. - istigazione alla corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/01);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies D.lgs. 231/01).

La presente procedura è altresì volta a prevenire il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), laddove finalizzato alla commissione dei reati di cui sopra.

6. Destinatari e processi aziendali coinvolti

La presente procedura trova applicazione nei confronti di tutti coloro che, nell'esercizio dell'attività di propria competenza, a favore della società, intrattenendo rapporti con i soggetti privati.

Attesa la natura della Società, la sua compagine, la finalità della sua costituzione, nonché la tipologia di servizi erogati, la presente procedura è destinata a tutte le risorse.

7. Documentazione integrativa

La presente procedura richiama ed integra quanto già disciplinato nell'ambito della seguente documentazione:

- Statuto aziendale
- Sistema di *governance* aziendale
- Procedura *Segnalazioni Whistleblowing*
- Codice Etico
- Procedure di cui al Manuale di Qualità, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
 - PRO 14 “*Gestione della conformità normativa*”;
- Altre procedure del presente MOG231 cui si rinvia, per quanto di competenza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
 - procedura 1 (gestione dei rapporti con l'OdV) per quanto attiene ai flussi informativi e alle segnalazioni verso l'OdV;
 - procedura 2 (gestione dei flussi finanziari) per quanto attiene alla tracciabilità e l'esecuzione dei pagamenti da e verso i soggetti privati;

²La presente procedura costituisce altresì misura compensativa per la prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto dal Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.



- procedura 3 (gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture) per quanto attiene le procedure di gara ed i rapporti con i partecipanti;
- procedura 6 (selezione, assunzione e gestione delle risorse umane) per quanto attiene ai criteri di selezione delle risorse umane;
- procedura 12 (gestione dell'erogazione del servizio) per quanto attiene all'esecuzione dei contratti.

8. Protocolli di prevenzione

La Società deve intrattenere rapporti con i clienti/utenti e gli Enti privati (nelle persone dei loro amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori e soggetti sottoposti alla loro direzione e/o vigilanza) nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti ed in ossequio ai principi condivisi mediante l'adozione del Codice Etico, evitando ogni comportamento volto, anche solo potenzialmente, ad influenzare le scelte ovvero ad indurre gli stessi a compiere od omettere un atto in violazione dei propri obblighi.

Le sponsorizzazioni di eventi, manifestazioni, meeting e simili iniziative potranno essere effettuati solo se conformi alla legge ed ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza e verificabilità.

a) rapporti con i soggetti privati

I rapporti con i soggetti privati possono essere intrattenuti solo da (i) personale autorizzato (come da organigramma/mansionario), (ii) personale all'uopo delegato (vd. sistema di governance) e/o (iii) soggetti espressamente incaricati (es. consulenti legali, procuratori alle liti, etc.).

È vietato:

- sfruttare o vantare relazioni esistenti o presunte con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ovvero con i membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee e con funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri al fine di ottenere vantaggi indebiti.
- tenere comportamenti volti, anche solo potenzialmente, ad influenzarne le scelte dei soggetti privati ovvero ad indurre gli stessi a compiere comportamenti illeciti al fine di ottenere vantaggi indebiti;
- riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei consulenti, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- riconoscere compensi in favore dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione.
- È fatto obbligo di comunicare immediatamente al Direttore Generale eventuali anomalie verificatesi nel rapporto con il soggetto privato (es. richieste di denaro, etc.). L'OdV deve essere informato a mezzo di apposito report (*Report 2.1.1 – Report Flussi Informativi verso l'OdV* ovvero mediante altra forma scritta comunque idonea).

b) regalie ed omaggi

b.1) regalie ed omaggi in uscita

Sono vietate dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità finalizzati ad influenzare le scelte dei soggetti privati o accordarsi in tal senso.

Le regalie e gli omaggi devono sposare il duplice requisito di tenuità (ovvero modico valore) ed eguaglianza (ovvero parità di costo nella scelta del dono).

È, inoltre, vietata ogni regalia effettuata su iniziativa personale o attingendo da fondi propri o sociali ma non preventivamente adibiti a tale scopo: solo la società, ha il potere di decidere la politica aziendale in tema di



doni e stanziare le relative finanze; consegue un onere imprescindibile di documentazione delle spese effettuate e rendiconto trasparente delle stesse.

Conseguentemente, qualora la società intenda effettuare regalie od omaggi:

- deve essere redatto apposito report (*Report 2.7.2 – Regalie d'uso*) da trasmettere senza indugio all'OdV, contenente:
 - occasione della regalia e/o dell'omaggio;
 - budget complessivo dedicato alla regalia e/o dell'omaggio;
 - elenco di destinatari della regalia e/o dell'omaggio, con suddivisione in fasce (massimo tre);
 - criterio di ripartizione del budget tra le varie fasce di destinatari;
 - individuazione dei beni oggetto della regalia e/o dell'omaggio per ciascuna fascia di destinatari;
 - nominativo e sottoscrizione del compilatore del report e nominativo e sottoscrizione del soggetto avente i poteri autorizzativi alla spesa.
- l'approvvigionamento della regalia e/o dell'omaggio deve avvenire nel rispetto della Procedura di Gestione degli Affidamenti di lavori, servizi e forniture (Proc. 3) del presente MOG 231;
- il pagamento della regalia e/o dell'omaggio deve avvenire nel rispetto della Procedura di Gestione dei Flussi Finanziari (Proc. 2) del presente MOG 231.

È vietato:

- promettere denaro o altra utilità non dovute agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- promettere o offrire denaro o qualsivoglia utilità ovvero ricorrere all'uso di violenza o minaccia, al fine di indurre un soggetto chiamato a rendere avanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a non rilasciare dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni false.

b.2) regalie ed omaggi in entrata

È vietato ricevere dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità finalizzati ad influenzare le scelte della società o accordarsi in tal senso.

Sono unicamente consentite dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini locali o internazionali.

In caso di promessa o di consegna inopponibile, il destinatario è tenuto a farne immediata segnalazione al Direttore Generale che provvederà, dopo le opportune verifiche, ad informare l'autore della regalia sulla politica aziendale in materia, restituendo l'omaggio ovvero devolvendolo ad associazioni benefiche, o.n.l.u.s. et similia, o ancora redistribuendo gli omaggi pervenuti in modo equo all'interno dell'azienda.

c) contributi o altre erogazioni dello stesso tipo in uscita

Qualsiasi contributo ad enti e/o organizzazioni privati con finalità sociali, morali, scientifiche e culturali può essere effettuata solo nel rispetto della normativa vigente.

A tal fine:

- il contributo deve essere formalmente stanziato dal CdA/Direttore Generale (in base al sistema di governance);



- l'erogazione del contributo deve avvenire nel rispetto della Procedura di Gestione dei Flussi Finanziari (Proc. 2) del presente MOG 231.

È, inoltre, fatto obbligo di astenersi qualora si ravvisino possibili conflitti di interessi di ordine personale o aziendale.

È comunque vietata l'effettuazione di erogazioni, anche per iniziative di beneficenza, a favore di enti che notoriamente svolgono attività illecita o comunque in contrasto con i principi condivisi mediante l'adozione del Codice Etico.

c.1 liberalità e/o donazioni

Sono consentite liberalità/donazioni a favore Associazioni o ad Enti no profit di natura privata.

Le sponsorizzazioni di eventi, manifestazioni, meeting e simili iniziative potranno essere effettuati solo se conformi alla legge ed ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza e verificabilità.

Eventuali liberalità/donazioni devono essere giustificate esclusivamente da finalità benefiche, di interesse sociale o scientifico e devono essere gestite in conformità alla normativa vigente, ai principi condivisi mediante l'adozione del Codice Etico, nonché alla procedura di Gestione dei Flussi Finanziari (proc. 2) del presente MOG 231.

La Società è tenuta ad effettuare le opportune verifiche sull'identità del beneficiario e sull'oggetto della sua attività; gli esiti di tali verifiche devono risultare per iscritto.

In tali casi il contributo/il progetto deve essere formalmente deliberato dal CdA/Direttore Generale (sulla base di quanto previsto nel sistema di *governance*) e deve essere oggetto di apposita convenzione/contratto/scrittura privata.

La Società è tenuta a conservare la documentazione di cui sopra.

9. Disposizioni finali

Tutti i Destinatari hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto della presente procedura.

Fermo quanto previsto dalla procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (Proc. 1), ciascun Destinatario è tenuto a comunicare/segnalare tempestivamente ogni anomalia/violazione di quanto previsto dalla presente procedura a mezzo degli appositi canali previsti nella Procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (proc. 1).

La violazione della presente procedura e dei suoi obblighi di comunicazione e segnalazione costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del CCNL applicabile.



TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.R.L.

Corso Novara 96 — 10152 Torino (IT)

T +39 011 227 4101

info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it

www.5t.torino.it

C.F. - P.IVA 06360270018

C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992

CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.

REPORT 2.7.2 – ISPEZIONI, ACCESSI E/O CONTROLLI

DATA DELL'ACCESSO	
SOGGETTO PRESENTE ALL'ACCESSO (ufficio di appartenenza, generalità e funzione della persona fisica)	
EVENTUALI ALTRI SOGGETTI PRESENTI ALL'ACCESSO (ufficio di appartenenza, generalità e funzione della persona fisica)	
FUNZIONARIO INTERVENUTO (p.a. di appartenenza, generalità e funzione della persona fisica)	
MOTIVO DELL'ACCESSO	
ATTIVITA' SVOLTA DAL FUNZIONARIO	
SEGNALAZIONI	

Si allega: _____

Sottoscrizione



TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.R.L.

Corso Novara 96 — 10152 Torino (IT)

T +39 011 227 4101

info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it

www.5t.torino.it

C.F. - P.IVA 06360270018

C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992

CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.

REPORT 2.7.3 – REGALIE D'USO

DATA	
SOGGETTO PREDISPONENTE	
OCCASIONE DELLA REGALIA	
FASCE DI DESTINATARI (suddivisione in max 3 fasce)	
BUDGET COMPLESSIVO	
BUDGET PER FASCIA	

Sottoscrizione



TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.R.L.

Corso Novara 96 – 10152 Torino (IT)

T +39 011 227 4101

info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it

www.5t.torino.it

C.F. - P.IVA 06360270018

C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992

CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.

REPORT 2.7.4 – RICHIESTA E SPENDITA CONTRIBUTI O ALTRE EROGAZIONI

DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA	
(a) SOGGETTO CHE PREDISPONE LA RICHIESTA (ufficio di appartenenza, generalità e funzione della persona fisica incaricata degli adempimenti materiali)	
(b) SOGGETTO CHE FIRMA LA RICHIESTA (generalità e funzione della persona fisica che firma la richiesta)	
ENTE EROGATORE (destinatario della richiesta)	
DOCUMENTAZIONE PRESENTATA (certificazioni, dichiarazioni, etc...)	
ESITO	
DATA EROGAZIONE	



TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.R.L.

Corso Novara 96 – 10152 Torino (IT)

T +39 011 227 4101

info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it

www.5t.torino.it

C.F. - P.IVA 06360270018

C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992

CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.

ENTE EROGATORE	
SOGGETTI COINVOLTI ED EVENTUALI COLLABORATORI INCARICATI (soggetto dotato del potere di spesa, soggetti incaricati degli adempimenti materiali)	
a) DESTINAZIONE ISTITUZIONALE DELL'EROGAZIONE b) DESTINAZIONE EFFETTIVA DELL'EROGAZIONE	

Si allega: _____

Sottoscrizione (a) _____

Sottoscrizione (b) _____



TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.R.L.

Corso Novara 96 — 10152 Torino (IT)

T +39 011 227 4101

info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it

www.5t.torino.it

C.F. - P.IVA 06360270018

C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992

CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.

PROCEDURA 8

GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

INDICE:

1. OBIETTIVI
2. DESTINATARI E PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI
3. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
4. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
 - a) *standard tecnico strutturali (infrastrutture aziendali)*
 - b) *valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione*
 - b.1) *valutazione dei rischi nel caso di contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione*
 - b. 2) *accesso dei Visitatori*
 - c) *attività di natura organizzativa*
 - d) *sorveglianza sanitaria*
 - e) *formazione e informazione*
 - f) *attività di vigilanza*
 - g) *acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie ex lege*
 - h) *verifiche periodiche*
 - i) *prevenzione e gestione degli infortuni*
 - j) *sistema di registrazione*
5. DISPOSIZIONI FINALI

1. Obiettivi¹

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione e controllo, al fine di prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato previste nei seguenti articoli del D.Lgs. 231/01 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l'analisi dettagliata all'appendice normativa di parte speciale del presente MOG231):

- art. 603 bis c.p. - intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-*quinquies* D.lgs. 231/01)
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* D.Lgs. 231/01).


¹La presente procedura costituisce altresì misura compensativa per la prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto dal Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.



La presente procedura è altresì volta a prevenire il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere) laddove finalizzato alla commissione dei reati di cui sopra, limitatamente alle ipotesi punite a titolo di dolo.

2. Destinatari e processi aziendali coinvolti

La presente procedura, finalizzata alla prevenzione dei reati pocanzi menzionati, trova applicazione nei confronti dei seguenti destinatari²:



Come da organigramma della sicurezza, di seguito le definizioni dei soggetti che intervengono nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro:

- ✓ DdL – Datore di Lavoro
Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
- ✓ SPP – Servizio di Prevenzione e Protezione
Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori, coordinato dal RSPP.

² L'organigramma della sicurezza può subire variazioni con riferimento ai nomi delle persone fisiche che ricoprono le varie funzioni.



- ✓ RSP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il cui profilo è meglio descritto agli artt. 31, 32 e 33 D.lgs. 81/08.
- ✓ Medico Competente – MC
Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il DdL ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.lgs. stesso.
- ✓ RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, il cui profilo è meglio descritto dagli artt. 37, 47, 48, 49 e 50 D.lgs. 81/08.
- ✓ Preposti
Soggetti individuati dal datore di lavoro che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, il cui profilo è meglio descritto all'art. 19 D.Lgs. 81/08.
- ✓ Addetto Primo Soccorso
Soggetto incaricato dell'attuazione in azienda dei provvedimenti previsti in materia di primo soccorso ai sensi degli artt. 18 e 43 del D.Lgs. 81/08, mediante nomina da parte del DdL.
- ✓ Addetti alla squadra di evacuazione e alla squadra antincendio
Soggetti preventivamente designati dal DdL incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione nei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e, comunque, di gestione dell'emergenza.
Gli addetti alla squadra di evacuazione si occupano degli interventi in caso di evacuazione e della verifica dell'efficienza delle vie di fuga; invece, gli addetti alla squadra antincendi si occupano degli interventi in caso di incendio e della verifica dell'efficienza delle attrezzature e dei mezzi antincendio. Entrambi sono tenuti a partecipare alle esercitazioni, nonché alla compilazione del registro di manutenzione delle attrezzature antincendio e delle prove di evacuazione.
- ✓ Lavoratori
Soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

3. Documentazione integrativa

La presente procedura richiama ed integra quanto già disciplinato nell'ambito della seguente documentazione:

- Statuto
- Sistema di *governance*



- Codice Etico
- Procedura *Segnalazioni Whistleblowing*
- Documentazione richiesta dalla normativa in materia, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Documento di Valutazione dei Rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 (DVR);
 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
- Manuale di qualità, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
 - PRO 06 “*Formazione*”,
 - PRO 14 “*Conformità normativa*”,
- Altre procedure del presente MOG231 cui si rinvia, per quanto di competenza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
 - procedura 1 (gestione dei rapporti con l’OdV) per quanto attiene i flussi informativi e le segnalazioni verso l’OdV;
 - procedura 3 (gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture) per quanto attiene all’acquisto delle infrastrutture aziendali;
 - procedura 6 (selezione, assunzione e gestione delle risorse umane) per quanto attiene la gestione delle risorse umane.

4. Protocolli di prevenzione

La tutela della salute e sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni sul lavoro devono essere gestite secondo i principi dettati in materia dal Dlgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, dal Codice Civile, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, delle procedure aziendali interne ed in applicazione dei principi contenuti nel Codice Etico.

In applicazione dell’art. 30 Dlgs. 81/08, il sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro della Società è basato sul rispetto:

- delle norme di cui al D.Lgs. 9/4/08 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, nonché della normativa di settore applicabile;
- dei principi ispiratori di cui alle linee guida UNI-INAIL;
- dei principi ispiratori di cui alle linee guida British Standards OHSAS 18001:2007 (oggi UNI ISO 45001).

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possano ricadere gli effetti delle proprie azioni o omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Tutti i lavoratori devono segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza.

Tutti i Destinatari sono tenuti all’applicazione e al rispetto delle regole di cui al Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:

- attività volte a verificare il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti,



riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- attività volta all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate,

come meglio descritto nei paragrafi che seguono.

La documentazione relativa allo svolgimento di tali attività (al riguardo, v. *pgf. i) sistemi di registrazione*) deve essere conservata e messa a disposizione dell'OdV su richiesta.

a) standard tecnico strutturali (infrastrutture aziendali)

La società deve garantire il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Tutte le infrastrutture aziendali devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa nazionale e sovranazionale di settore, con particolare – ma non esclusivo – riferimento alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

b) valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione

La società è tenuta allo svolgimento delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

In particolare, il DdL è tenuto a:

- valutare i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori con conseguente elaborazione del Documento di Valutazione del Rischio (DVR), secondo quanto richiesto dal D.lgs. 81/08;
- designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
- individuare il/i preposti;
- nominare il medico competente;
- organizzare il servizio di prevenzione e protezione (SPP) prioritariamente all'interno dell'azienda ovvero incaricando persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole previste dal D.lgs. 81/08.

Quanto all'elaborazione del DVR

Il DdL, con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), deve:

- individuare i fattori di rischio, procedere alla valutazione dei rischi e alla individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro per quanto di loro competenza;
- elaborare le misure preventive e protettive e il sistema di controllo delle medesime;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.

La valutazione dei rischi deve essere rivista ed aggiornata in presenza di (i) qualunque atto, fatto o evento idoneo a modificare l'operatività aziendale, (ii) qualunque modifica rilevante apportata a prodotti, servizi e processi esistenti, (iii) modifiche normative e/o regolamentari inerenti i pericoli ed i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.



Quanto all'individuazione del preposto

Il preposto deve essere formalmente individuato dal DdL ed è tenuto al compimento delle attività di vigilanza sancite dall'art. 19, d.lgs. 81/08.

L'individuazione del preposto avviene mediante apposita lettera di individuazione, la quale deve essere firmata dal DdL e - per accettazione - dal preposto così individuato.

La lettera di individuazione deve essere conservata in originale a cura della Società e il nominativo del preposto deve essere riportato all'interno dell'organigramma della sicurezza.

Quanto alla designazione del RSPP

Il RSPP deve essere individuato in un soggetto che sia in possesso delle capacità e dei requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sui luoghi di lavoro e relativi alle attività lavorative (come richiesto dal D.lgs. 81/08).

La designazione del RSPP deve avvenire mediante apposita lettera di designazione, la quale deve essere firmata dal DdL, dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e - per accettazione - dal RSPP designato.

La lettera di designazione deve essere conservata in originale a cura della Società e il nominativo del RSPP deve essere riportato all'interno dell'organigramma della sicurezza.

Quanto all'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Il DdL garantisce l'organizzazione del SPP, il quale deve:

- individuare i fattori di rischio, procedere alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare per quanto di competenza, le misure preventive e protettive previste dal D.lgs 81/08 e i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica prevista dal D.lgs. 81/08;
- fornire ai lavoratori le informazioni di cui al pgf. e).

Il DdL, direttamente o tramite il SPP, indice almeno una volta all'anno (ovvero in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori) la riunione periodica ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 81/08.

Della riunione periodica deve essere redatto apposito verbale, firmato dal DdL, RSPP, Medico Competente e RLS (la presenza dei quali è obbligatoriamente prevista dal D.lgs. 81/08), e conservato a cura della Società.

b.1) valutazione dei rischi nel caso di contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, il DdL, deve fornire all'appaltatore tutte le informazioni necessarie ed utili per la valutazione dei rischi lavorativi; inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 D.lgs. 81/08, in caso di interferenzialità, deve procedere all'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.).³

³Tale obbligo è escluso nelle ipotesi di cui al comma 3-bis dell'art. 26 del D.lgs. 81/08.



Il DdL appaltatore o subappaltatore è tenuto ad indicare espressamente al DdL committente il personale adibito alla funzione di preposto.

Il DdL committente, ivi compresi i subappaltatori, sono tenuti a:

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) deve:

- essere firmato dal Datore di Lavoro committente (o suo delegato ai sensi dell'art. 16 D.lgs. 81/08), fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 comma 3-ter D.lgs. 81/08;
- essere allegato al contratto di appalto o di opera;
- essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture;
- essere conservato presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

Tali dati devono essere accessibili al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e agli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

La valutazione dei rischi interferenziali deve essere redatta o aggiornata ogniqualvolta siano posti in essere dei contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, anche non formalizzati, che implicino la presenza di Imprese operanti all'interno dell'Azienda; laddove non si ravvisino particolari rischi da interferenza (*contratto cosiddetto non rischioso*), dovrà essere lasciata traccia documentale della valutazione effettuata (anche solo all'interno del contratto stipulato).

b. 2) accesso dei Visitatori

La società garantisce il rispetto delle norme antinfortunistiche anche a tutela dei Visitatori.

A tal fine, la società si dota di un sistema di registrazione degli accessi dei Visitatori che garantisca il monitoraggio degli stessi e l'adeguata diffusione delle norme di sicurezza rivolte ai visitatori.

Se necessario, i Visitatori devono essere muniti dei presidi antinfortunistici previsti ex lege.

c) attività di natura organizzativa

La Società garantisce l'effettiva attuazione delle attività di natura organizzativa, quali:

- emergenze;
- primo soccorso;
- gestione degli appalti;⁴
- riunioni periodiche di sicurezza;⁵

Quanto ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, si fa rinvio a quanto espressamente previsto dal comma 3 dell'art. 26 del D.lgs. 81/08.

⁴Si rinvia a quanto previsto nel paragrafo *b.1- valutazione dei rischi nel caso di contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione* della presente procedura.

⁵Si rinvia al paragrafo *b. - quanto all'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)* della presente procedura.



– consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e dalle procedure aziendali interne.

In generale, la Società si dota di un idoneo sistema volto al tracciamento ed alla programmazione delle suddette attività, nonché di un sistema di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle medesime.

In particolare:

quanto alla gestione delle emergenze

La Società deve adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato nel rispetto di quanto normativamente previsto⁶; tali misure devono essere:

- adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, e al numero delle persone presenti;
- idonee a prevenire gli incendi e a tutelare l'incolumità dei lavoratori.

Il DdL, salvo eccezioni debitamente motivate, deve astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

quanto al primo soccorso

Il DdL, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda, sentito il medico competente, deve adottare i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

La Società deve rispettare quanto normativamente per ciò che attiene alle caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, ai requisiti del personale addetto e alla sua formazione, i quali sono da individuarsi in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio.

quanto alla consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori

Il DVR (tra il resto) deve contenere l'indicazione del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o di quello territoriale.

È stato istituito un RLS a livello aziendale (come da organigramma della sicurezza di cui al *pgf. 2*), il quale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti

⁶Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo n. 81/2008 e per le attività industriali a rischio di incidente rilevante (Direttiva Seveso), di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le disposizioni del D.lgs. 81/08 si applicano in misura limitata, data la specificità di tali attività che sono sottoposte ad altre speciali normative di settore.



negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi⁷.

La Società garantisce al RLS lo svolgimento delle proprie funzioni nel rispetto di quanto normativamente previsto.

d) attività di sorveglianza sanitaria

La Società garantisce l'effettivo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria secondo quanto normativamente previsto.

Il DdL, previa consultazione del RLS, nomina il Medico competente.

Il Medico Competente deve essere individuato in un soggetto che sia in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dal D.lgs. 81/08.

La nomina del Medico Competente deve avvenire mediante apposita lettera di incarico, la quale deve essere firmata dal DdL, dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e firmata per accettazione dal MC designato.

La lettera di nomina deve essere conservata in originale a cura della Società e il nominativo del Medico competente deve essere riportato all'interno dell'organigramma della sicurezza.

La Società deve predisporre uno scadenziario che garantisca il costante monitoraggio e la programmazione delle attività di sorveglianza sanitaria del Medico Competente.

Il DdL è tenuto ad inviare i lavoratori alle visite mediche entro le scadenze previste ed a attuare le misure indicate dal Medico Competente.

In assenza di visita medica preventiva non è possibile adibire il lavoratore ad una mansione che lo esponga a rischi per la salute così come evidenziati nel DVR.

Il Medico Competente è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.lgs. 81/08.

e) formazione e informazione

La società garantisce lo svolgimento delle attività di informazione e formazione dei lavoratori anche mediante la distribuzione dei documenti e delle procedure interne in materie di salute e sicurezza e la diffusione dell'organigramma aziendale della sicurezza con mezzi sufficientemente divulgativi.

Quanto alla formazione

Il DdL assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche.

La formazione, il suo aggiornamento periodico e, ove previsto, l'addestramento specifico devono essere programmate nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e da leggi, regolamenti, accordi Stato-Regione, conferenze complementari in materia, nonché di quanto previsto dalla procedura PRO 06 "Procedura Formazione".

⁷ Si precisa che l'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.



La Società deve predisporre uno scadenziario che garantisca il costante monitoraggio e la programmazione delle attività di formazione.

Quanto alla informazione

Il DdL assicura che ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione; a titolo esemplificativo e non esaustivo, in materia di:

- rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e di prevenzione incendi;
- nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
- rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia
- pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- misure e attività di protezione e prevenzione adottate.

Tali informazioni devono essere diffuse ai lavoratori con mezzi sufficientemente divulgativi.

La Società deve lasciare traccia scritta delle attività di formazione ed informazione svolte, mediante conservazione della relativa documentazione in apposito archivio (anche telematico).

f) attività di vigilanza

La Società vigila sul rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza e delle procedure ed istruzioni operative interne.

La Società è tenuta a tracciare le attività di vigilanza, i relativi esiti e le conseguenti misure adottate; tale documentazione deve essere conservata in apposito archivio (anche telematico).

A tal fine, la Società si dota di procedure interne volte a scadenziare i controlli specifici e tracciati, fermo l'obbligo di vigilanza continuativa (v., sul punto, lett. h) verifiche periodiche).

g) acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie ex lege

La Società deve prevedere l'acquisizione ed il monitoraggio della documentazione richiesta dalla normativa di settore e delle certificazioni obbligatorie ex lege, assicurando l'efficace pianificazione, controllo e implementazione dei processi correlati. A tal fine, la Società classifica e monitora la scadenza delle varie certificazioni nell'ambito del piano di miglioramento e/o scadenziario.

Per quanto attiene la documentazione e le certificazioni relative alle infrastrutture aziendali, si rinvia al punto a) della presente procedura.

h) verifiche periodiche

La Società effettua periodiche verifiche in ordine all'applicazione e all'efficacia delle procedure adottate.



Oltre alla sorveglianza continua ed ai controlli continui nel corso delle attività lavorative, la Società si dota di procedure interne volte a tracciare ulteriori controlli (periodici ed a campione) e le azioni correttive conseguenti, al fine ulteriore di disporre di uno storico atto a evidenziare eventuali violazioni recidivanti.

i) prevenzione e gestione degli infortuni

La Società previene gli infortuni, quasi infortuni, malattie professionali, sospette malattie professionali o comportamenti pericolosi predisponendo, oltre alla documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08 e norme complementari, apposite procedure interne e fornendo a tutti i Lavoratori idonei DPI adeguati al rischio da prevenire. La prevenzione, inoltre, si attua mediante la somministrazione di adeguata formazione a tutti i lavoratori anche in relazione alle mansioni specifiche, nonché rispettando tutto quanto previsto dal d.lgs. 81/08 e norme complementari.

La Società vigila sull'effettivo utilizzo dei DPI mediante ispezioni periodiche tracciate; i controlli devono essere effettuati a turnazione su tutti i Lavoratori. A tal fine, la Società si dota di apposite procedure interne.

Tutti i Lavoratori sono tenuti ad utilizzare in modo appropriato i DPI messi a loro disposizione.

La società deve garantire un'efficace gestione di infortuni, quasi infortuni, malattie professionali, sospette malattie professionali o comportamenti pericolosi.

A tal fine, al verificarsi di infortuni, quasi infortuni, malattie professionali, sospette malattie professionali o comportamenti pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e/o di altri operatori eventualmente presenti, ogni dipendente è tenuto a comunicarlo al superiore gerarchico e al RSPP; conseguentemente, deve essere redatto un report, contenente:

- la descrizione del fatto e le sue conseguenze;
- le supposte cause del fatto e le eventuali responsabilità;
- le possibili azioni correttive;
- il responsabile dell'attuazione;
- i tempi dell'attuazione;
- nonché quant'altro ritenuto utile.

La Società è tenuta a tenere e ad aggiornare un registro nel quale indicare gli infortuni occorsi (ancorché non obbligatorio).

L'OdV deve essere immediatamente informato in merito alla verifica di infortuni, quasi infortuni, malattie professionali, sospette malattie professionali o comportamenti pericolosi a mezzo degli appositi canali comunicativi, mediante trasmissione del report predisposto.

Laddove il fatto denoti responsabilità specifiche, la Società è tenuta all'applicazione del sistema disciplinare secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento.

j) sistema di registrazione

Il Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza della Società, ancorché non certificato, è volto al miglioramento continuo delle politiche di salute e sicurezza anche attraverso attività di pianificazione, attuazione, monitoraggio e riesame.

In particolare, l'attività di pianificazione consiste:



- nell'individuazione – anche sulla base della valutazione dei rischi di cui al *pgf. a*) – di obiettivi da perseguire nell'esercizio dell'attività d'impresa;
- nel monitorare l'aggiornamento e le scadenze delle varie attività, pianificandone l'esecuzione.

Devono conseguentemente essere definite:

- le scadenze;
- le attività di miglioramento;
- le attività di monitoraggio;
- le attività di adeguamento alle eventuali non conformità rilevate.

Le attività devono prevedere le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi, le responsabilità, le risorse, le tempistiche ed i metodi per misurarne il raggiungimento.

La gestione delle attività di monitoraggio deve avvenire in conformità agli incarichi ed ai ruoli così come stabiliti nell'organigramma della sicurezza aziendale (si vd. *pgf. 2* della presente procedura), al sistema di deleghe/procure di cui la Società si è dotata (si vd. *pgf. 3.2* Sistema di governance aziendale – Parte Generale del presente MOG231).

Tutte le attività previste devono essere previamente pianificate, attraverso **sistemi di registrazione** che garantiscano l'evidenza delle scadenze e delle azioni di miglioramento e loro cronoprogramma, del monitoraggio, delle non conformità rilevate, del conseguente adeguamento, con indicazioni dei soggetti responsabili.

Ogni documento previsto nell'ambito del Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza della Società (es. DVR, procedure operative interne, piani di monitoraggio e sorveglianza, etc.), nonché l'ulteriore documentazione avente rilevanza ai fini della presente procedura (es. regolamenti, protocolli e accordi sottoscritti volontariamente, autorizzazioni, corrispondenza con Autorità di controllo ed Enti pubblici, etc.), devono essere conservati in forma cartacea o telematica presso la sede della Società a disposizione dei soggetti autorizzati e dell'OdV.

5. Disposizioni finali

Tutti i Destinatari hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto della presente procedura.

Fermo quanto previsto dalla procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (Proc. 1), ciascun Destinatario è tenuto a comunicare/segnalare tempestivamente ogni anomalia/violazione di quanto previsto dalla presente procedura a mezzo degli appositi canali previsti nella Procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (proc. 1).

La violazione della presente procedura e dei suoi obblighi di comunicazione e segnalazione costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del CCNL applicabile.



TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.R.L.

Corso Novara 96 — 10152 Torino (IT)

T +39 011 227 4101

info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it

www.5t.torino.it

C.F. - P.IVA 06360270018

C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992

CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.

PROCEDURA 9 GESTIONE DELLE ATTIVITA' INFORMATICHE

INDICE:

1. OBIETTIVI
2. DESTINATARI E PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI
3. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
4. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
 - a) *protezione dei dati*
 - b) *gestione delle postazioni informatiche*
 - c) *utilizzo delle risorse informatiche*
 - d) *predisposizione o utilizzo di documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria*
5. DISPOSIZIONI FINALI

1. Obiettivi¹

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione al fine di prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato previste nei seguenti articoli del D.lgs. 231/01 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l'analisi dettagliata all'appendice normativa di parte speciale del presente MOG231):

- art. 640 ter c.p. – frode informatica (art. 24 D.lgs. 231/01);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.lgs. 231/01)
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies D.lgs. 231/01).

La presente procedura è altresì volta a prevenire il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), laddove finalizzato alla commissione dei reati di cui sopra.

2. Destinatari e processi aziendali coinvolti

La presente procedura trova applicazione nei confronti di tutti coloro che, nell'esercizio dell'attività di propria competenza a favore della Società, utilizzano i sistemi informatici e/o telematici della società.

¹La presente procedura costituisce altresì misura compensativa per la prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto dal Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.



I reati di c.d. “criminalità informatica” (quali quelli in precedenza indicati) prevedono quale presupposto la disponibilità di uno strumento informatico (pc, laptop, tablet, smartphone etc.) e la concreta disponibilità di accesso alle postazioni di lavoro.

Pertanto, i Destinatari della presente procedura vanno individuati in tutti coloro che utilizzano uno strumento informatico e/o hanno accesso alla posta elettronica e/o utilizzano programmi informatici e/o hanno accesso ad Internet.

3. Documentazione integrativa

La presente procedura richiama ed integra quanto già disciplinato nell’ambito della seguente documentazione:

- Statuto
- Sistema di *governance*
- Procedura *Segnalazioni Whistleblowing*
- Codice Etico
- Manuale di Qualità, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
 - PRO 05 “*Gestione del Protocollo*”
 - PRO 12 “*Gestione della documentazione*”
 - PRO 13 “*Gestione dei servizi IT*”
 - PRO 14 “*Conformità normativa*”
- Regolamento interno sulla sicurezza informatica – policy e procedure
- Altre procedure del presente MOG 231 cui si rinvia, per quanto di competenza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
 - procedura 1 (gestione dei rapporti con l’OdV) per quanto attiene ai flussi informativi e le segnalazioni verso l’OdV;
 - procedura 3 (Gestione degli Affidamenti di lavori, servizi e forniture) per quanto attiene agli acquisti di programmi informatici nonché di banche dati;
 - procedura 5 (gestione della proprietà intellettuale) per quanto attiene alla tutela del diritto d’autore.

4. Protocolli di prevenzione

La Società rispetta e pretende il rispetto della normativa nazionale e sovranazionale vigente in materia di utilizzo degli strumenti informatici, sicurezza della rete e sicurezza fisica, privacy, copyright, anche in conformità dei principi condivisi mediante l’adozione del Codice Etico, delle procedure di cui al Manuale di Qualità, del Regolamento interno sulla sicurezza informatica, nonché mediante attività di sensibilizzazione rivolte a tutti i lavoratori sul tema della pirateria informatica e delle relative conseguenze.

La Società condanna qualunque comportamento volto ad alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto e con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, al fine di procurare alla Società o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Ciascun Destinatario deve utilizzare lo strumento informatico messo a disposizione dalla Società per il solo espletamento della propria mansione.



a) protezione dei dati

La Società adotta misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad attuare in maniera efficace i principi di protezione dei dati a tutela di dipendenti e terzi, assicurando che:

- la raccolta dei dati personali avvenga per finalità determinate esplicite e legittime,
- il trattamento dei dati personali avvenga in modo lecito, corretto e trasparente, nonché in maniera da garantire un'adeguata sicurezza ed evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, nonché la perdita, la distruzione o il danno accidentale,
- la conservazione dei dati personali avvenga in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati,

nel rispetto della normativa di settore.

b) gestione delle postazioni informatiche

È fatto obbligo di:

- rispettare quanto previsto dal Regolamento interno sulla sicurezza informatica e dalla procedura PRO 13 "Gestione dei servizi IT", con particolare riferimento all'attività di gestione dei servizi di autenticazione, all'accesso alle caselle di posta elettronica aziendale/personale ed alla navigazione in internet;
- catalogare tutte le macchine presenti come previsto nella procedura di gestione della proprietà intellettuale (Proc. 5) del presente MOG231;
- garantire l'installazione di programmi informatici originali come previsto nella procedura di gestione della proprietà intellettuale (Proc. 5) del presente MOG231;
- impedire il download di programmi informatici non autorizzati e regolarmente licenziati come previsto nella procedura di gestione della proprietà intellettuale (Proc. 5) del presente MOG231;
- verificare la sicurezza della rete internet aziendale e la sicurezza fisica delle postazioni informatiche;
- limitare l'accesso ai siti internet non necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa, mediante formazione e informazione dei Destinatari e strumenti informatici;
- introdurre protezioni in grado di limitare l'accesso ai siti internet contenenti materiale pedopornografico;
- dotare ogni postazione informatica abilitata all'accesso ad internet ovvero alla posta elettronica aziendale di password personalizzata abbinata allo username e predisporre un sistema di registrazione di ogni accesso, garantendo l'aggiornamento periodico delle password dei singoli utenti;
- dotare ogni postazione informatica di meccanismi di stand-by protetti da password abbinata a username, al fine di evitare l'utilizzo indebito della macchina in caso di allontanamento temporaneo dell'utente;
- modificare le password periodicamente, come previsto dalla normativa di settore; ogni Destinatario è tenuto a custodire la propria password in modo da evitarne la divulgazione.



c) utilizzo delle risorse informatiche

A seguito dell'entrata in vigore, in data 5.04.2008, della Legge 18 marzo 2008 n. 48, attuativa della Convenzione del Consiglio d'Europa in tema di criminalità informatica, ai fini della prevenzione dei reati così introdotti ai sensi del D.lgs. 231/2001, in uno con quanto dettato sopra, è fatto divieto di:

- porre in essere condotte miranti all'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza;
- effettuare download illegali di dati e informazioni aziendali altrui;
- utilizzare – nello svolgimento della propria mansione – dati e informazioni aziendali altrui ottenuti in modo illecito;
- detenere e diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici altrui protetti da misure di sicurezza;
- porre in essere condotte volte a danneggiare illecitamente informazioni, dati, programmi e sistemi informatici e telematici altrui;
- porre in essere condotte volte a intercettare fraudolentemente e diffondere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Inoltre, è vietato:

- accedere ad una postazione informatica aziendale con uno username e password diversi da quelli assegnati;
- porre in essere condotte che possano mettere a rischio l'integrità del sistema informatico aziendale;
- porre in essere condotte volte a superare le protezioni informatiche predisposte dalla Società;
- installare programmi informatici diversi da quelli autorizzati dalla Società.

d) predisposizione e/o utilizzo di documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria

Nel caso di predisposizione e/o uso di documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria, occorre:

- verificare la provenienza e la veridicità del documento informatico e del suo contenuto;
- conservare il documento e la relativa documentazione probante la veridicità del suo contenuto e la sua provenienza per il tempo prescritto dalla normativa di settore;
- arrestare il procedimento di predisposizione, utilizzo o invio allorché la provenienza e/o la veridicità del documento o del suo contenuto siano dubbi, nonché informare senza indugio il responsabile di BU/Direttore Generale. L'OdV deve essere informato a mezzo di apposito report (*Report 2.1.1 – Report Flussi Informativi verso l'OdV* ovvero mediante altra forma scritta comunque idonea).

È fatto divieto di proseguire nell'operazione sino alla verifica e successiva autorizzazione da parte del Direttore Generale.

5. Disposizioni finali

Tutti i Destinatari hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto della presente procedura.

Fermo quanto previsto dalla procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (Proc. 1), ciascun Destinatario è tenuto a comunicare/segnalare tempestivamente ogni anomalia/violazione di quanto previsto dalla presente



procedura a mezzo degli appositi canali previsti nella Procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (proc. 1).

La violazione della presente procedura e dei suoi obblighi di comunicazione e segnalazione costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del CCNL applicabile.



TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.R.L.

Corso Novara 96 — 10152 Torino (IT)

T +39 011 227 4101

info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it

www.5t.torino.it

C.F. - P.IVA 06360270018

C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992

CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.

PROCEDURA 10 GESTIONE DEI RAPPORTI CONSULENZIALI

INDICE:

1. OBIETTIVI
2. DESTINATARI E PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI
3. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
4. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
 - a) *richiesta di prestazione consulenziale*
 - b) *scelta dei consulenti*
 - c) *contrattualizzazione del rapporto con il consulente e sua tracciabilità*
 - d) *svolgimento dell'incarico*
 - e) *verifiche sulla prestazione consulenziale*
 - f) *gestione del contenzioso*
5. DISPOSIZIONI FINALI

1. Obiettivi¹

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione, al fine di prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato previste nei seguenti articoli del D.Lgs. 231/01 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l'analisi dettagliata all'appendice normativa di parte speciale del presente MOG231):

- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 D.Lgs. 231/01);
- reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/01);
- induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/01)
- reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/01).

La presente procedura è altresì volta a prevenire il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), laddove finalizzato alla commissione dei reati di cui sopra.

¹La presente procedura costituisce altresì misura compensativa per la prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto dal Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.



2. Destinatari e processi aziendali coinvolti

La presente procedura, finalizzata alla prevenzione dei reati pocanzi menzionati, trova applicazione nei confronti dei seguenti destinatari:

- **Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale**, in quanto partecipe del seguente processo a rischio:
 - gestione dei rapporti consulenziali
 - gestione recupero crediti
- **Società di revisione**, in quanto partecipe del seguente processo a rischio:
 - gestione delle attività di revisione contabile
- **Responsabile Qualità**, in quanto partecipe del seguente processo a rischio:
 - gestione dei rapporti con gli enti certificatori
- **Consulenti esterni**, in quanto partecipe del seguente processo a rischio:
 - gestione delle attività consulenziali

3. Documentazione integrativa

La presente procedura richiama ed integra quanto già disciplinato nell'ambito della seguente documentazione:

- Statuto
- Sistema di *governance*
- Procedura *Segnalazioni Whistleblowing*
- Codice Etico
- Procedure di cui al Manuale di Qualità, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
 - PRO 14 “*Gestione della conformità normativa*”
- Regolamento per approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria
- Delibere, Determine e Linee Guida ANAC (in quanto compatibili)
- Altre procedure del presente MOG231 cui si rinvia, per quanto di competenza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
 - procedura 1 (gestione dei rapporti con l'OdV) per quanto attiene ai flussi informativi e le segnalazioni verso l'OdV;
 - procedura 2 (gestione dei flussi finanziari) per quanto attiene ai flussi finanziari verso il consulente;
 - procedura 3 (gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture) per quanto attiene all'affidamento di incarichi professionali;
 - procedura 4 (gestione contabile, societaria e fiscale) per quanto attiene alla gestione della fatturazione verso il consulente esterno e all'attività svolta dallo stesso.

4. Protocolli di prevenzione

I rapporti consulenziali devono essere gestiti nel rispetto dei principi condivisi mediante l'adozione del Codice Etico, della normativa vigente e dei generali principi di trasparenza e correttezza.

È vietato:



- ricevere e/o effettuare dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità (ovvero accettare e/o effettuare promesse di dazioni, regalie, benefici – sia diretti che indiretti -, omaggi, atti di cortesia e di ospitalità) finalizzati ad influenzare l'indipendenza del giudizio e la valutazione del consulente e/o ad assicurarsi un qualsiasi altro vantaggio;
- promettere/offrire denaro o qualsivoglia utilità ovvero ricorrere all'uso di violenza o minaccia, al fine di indurre il consulente esterno chiamato a testimoniare all'interno di un processo penale a non rilasciare dichiarazioni ovvero a rilasciare dichiarazioni false davanti all'Autorità Giudiziaria.

a) richiesta di prestazione consulenziale

Il responsabile di funzione, sulla base della procedura aziendale interna, individua le prestazioni consulenziali di cui la funzione necessita, inoltrando ad Approvvigionamenti la relativa richiesta.

b) scelta dei consulenti

L'affidamento di incarichi professionali di consulenza aventi ad oggetto lo svolgimento di prestazioni intellettuali altamente qualificate e/o di comprovata specializzazione e/o aventi carattere essenzialmente fiduciario, deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, nonché dal Regolamento per approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori sotto soglia comunitaria.

La scelta dei consulenti deve essere approvata da soggetto appositamente autorizzato/delegato e deve avvenire tenendo conto della natura fiduciaria del rapporto, dell'ambito di specializzazione del singolo professionista, nonché della documentata e comprovata competenza professionale.

E' vietato accettare dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità (ovvero promesse di dazioni, regalie, benefici - sia diretti che indiretti - omaggi, atti di cortesia e di ospitalità) finalizzati ad influenzare il processo di scelta del consulente.

Sono unicamente consentite dazioni, regalie, benefici (sia diretti che indiretti), omaggi, atti di cortesia e di ospitalità di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini locali o internazionali.

c) contrattualizzazione del rapporto con il consulente e sua tracciabilità

Il consulente deve essere messo a conoscenza dell'adozione del MOG231 e del Codice Etico, mediante inserimento nel contratto/lettera d'incarico di apposita clausola (ovvero di nota informativa o altra forma scritta) che preveda la risoluzione per giusta causa del rapporto contrattuale e il risarcimento del danno nel caso di violazione degli stessi.

Inoltre, è fatto obbligo di consegnare al consulente i documenti del MOG231, con le modalità previste dalla Parte Generale del MOG231 stesso.

La Società deve predisporre un apposito archivio (anche telematico) contenente i seguenti documenti:

- contratto/ordine/lettera di incarico con il consulente;
- modulistica prevista dal presente MOG231 riferibile ai consulenti;
- documentazione relativa allo svolgimento della prestazione da parte del consulente (es. parere legale, consulenza ambientale e/o in materia di salute e sicurezza, etc...);
- documentazione contabile giustificativa del flusso (es. parcella e/o fattura);
- relative disposizioni di pagamento (es. distinta di bonifico);



È vietato riconoscere compensi in favore dei consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione alla prestazione svolta, sulla base dell'ordine e della fattura. In ogni caso, la corresponsione di onorari ai consulenti legali ed ai procuratori alle liti deve essere in linea con il tariffario legale e comunque con quanto concordemente preventivato.

d) Svolgimento dell'incarico

Il consulente deve svolgere il proprio incarico con lealtà, correttezza, diligenza e trasparenza.

È inoltre tenuto a:

- osservare le disposizioni normative e regolamentari, nonché i principi deontologici relativi alla propria professione;
- rispettare quanto previsto dal Codice Etico, segnalando alla società eventuali anomalie insorte nei rapporti con soggetti appartenenti alla P.A. e con soggetti privati (es. richieste di denaro);
- astenersi in caso di conflitto di interessi che possa illecitamente influenzare lo svolgimento dell'incarico;
- mantenere riservate tutte le informazioni aziendali di cui viene a conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

Il consulente deve astenersi dal ricevere dazioni di denaro e/o altre regalie (ovvero accertarne la promessa) finalizzati ad influenzare illecitamente lo svolgimento del proprio incarico.

e) Verifiche sulla prestazione consulenziale

Il richiedente la prestazione consulenziale ovvero il destinatario del servizio è tenuto a:

- verificare la conformità della prestazione rispetto a quanto previsto nella richiesta d'acquisto e contrattualmente pattuito;
- apporre validazione sulla documentazione pervenuta (es. fattura o altra documentazione attestante l'avvenuta prestazione) circa la corrispondenza e veridicità della documentazione rispetto alla prestazione.

Salvo i casi di mero inadempimento contrattuale da parte del consulente, in caso di anomalie tali da far ritenere che la prestazione non sia stata effettivamente eseguita in tutto o in parte ovvero sia stata eseguita da soggetto diverso rispetto al consulente, è fatto obbligo di comunicazione al Direttore Generale per le valutazioni del caso. L'OdV deve essere informato a mezzo dei canali per ciò istituiti predisponendo report (avvalendosi del *Report 2.1.1 – Flussi informativi verso l'OdV* ovvero mediante altra forma scritta comunque idonea).

I flussi finanziari verso i consulenti devono avvenire nel rispetto della procedura di gestione dei flussi finanziari (proc. 2) del presente MOG231.

f) gestione del contenzioso

La Società predispose un database relativo alle controversie in essere con soggetti privati e PP.AA., contenente:

- tipologia e oggetto della controversia;
- controparte coinvolta;



- funzioni aziendali coinvolte;
- consulenti/procuratori alle liti/difensore, individuati nel rispetto dei pgf. a), b), e c) della presente procedura;
- stato della controversia.

Inoltre, la Società deve disporre di procedura interna volta a regolamentare la gestione operativa e documentale di:

- analisi preliminare e precontenzioso individuazione e gestione del consulente/procuratore alle liti/difensore, nel rispetto di quanto previsto dalla presente procedura
- apertura del contenzioso
- gestione della pratica
- definizione della pratica

garantendo – oltre a quanto già stabilito nella presente procedura - che:

- ✓ l'eventuale documentazione da inviare all'Autorità giudiziaria ovvero alla controparte sia previamente condivisa con gli eventuali consulenti legali esterni (laddove nominati);
- ✓ l'eventuale invio di documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria avvenga nel rispetto della procedura di gestione della attività informatiche (proc. 9) del presente MOG231, rispettivamente quanto previsto nel *pgf. 5.d – predisposizione e/o utilizzo di documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria*;
- ✓ i soggetti appositamente autorizzati/delegati gestiscano i rapporti con l'Autorità giudiziaria ovvero con le controparti nel rispetto della procedura anticorruzione e gestione dei rapporti con le PP.AA. ed i Privati (proc. 7) del presente MOG231, rispettivamente quanto previsto nei *pgf 5.a – contatti con i rappresentanti delle PP.AA.*, *pgf. 5.b – regalie ed omaggi*, *pgf. 10.a – rapporti con i soggetti privati e pgf. 10.b regalie ed omaggi*.

5. Disposizioni finali

Tutti i Destinatari hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto della presente procedura.

Fermo quanto previsto dalla procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (Proc. 1), ciascun Destinatario è tenuto a comunicare/segnalare tempestivamente ogni anomalia/violazione di quanto previsto dalla presente procedura a mezzo degli appositi canali previsti nella Procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (proc. 1).

La violazione della presente procedura e dei suoi obblighi di comunicazione e segnalazione costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del CCNL applicabile.



TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.R.L.

Corso Novara 96 – 10152 Torino (IT)

T +39 011 227 4101

info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it

www.5t.torino.it

C.F. - P.IVA 06360270018

C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992

CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.

PROCEDURA 11 GESTIONE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE

INDICE:

1. OBIETTIVI
2. DESTINATARI E PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI
3. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
4. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
 - a) *gestione dei rifiuti*
 - b) *rimozione, recupero, smaltimento rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi*
5. DISPOSIZIONI FINALI

1. Obiettivi¹

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione e controllo, al fine di prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato previste nei seguenti articoli del D.Lgs. 231/01 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l'analisi dettagliata alla parte speciale del presente MOG231):

- art. 192 D.Lgs. 152/2006 – divieto di abbandono
- reati ambientali (art. 25-*undecies* D.Lgs. 231/01).

La presente procedura è altresì volta a prevenire il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), laddove finalizzato alla commissione dei reati di cui sopra, limitatamente alle ipotesi punite a titolo di dolo.

2. Destinatari e processi aziendali coinvolti

La presente procedura, finalizzata alla prevenzione dei reati pocanzi menzionati, trova applicazione nei confronti dei seguenti destinatari:

- **Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale**, in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - Gestione degli adempimenti in materia ambientale
- **Business Unit 1–Traffico e gestione mobilità** in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - Gestione degli adempimenti in materia ambientale - supporto (interventi di manutenzione sugli apparati di monitoraggio, sanzionamento e gestione del traffico)
- **Business Unit 2 – Smart Ticketing e T.P.L.**
 - Gestione degli adempimenti in materia ambientale - supporto (interventi di manutenzione gli apparati di ticketing e TPL)

¹La presente procedura costituisce altresì misura compensativa per la prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto dal Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.



- **I.C.T. e Innovazione** in quanto partecipe dei seguenti processi a rischio:
 - Gestione degli adempimenti in materia ambientale (supporto)

3. Documentazione integrativa

La presente procedura richiama ed integra quanto già disciplinato nell’ambito della seguente documentazione:

- Statuto
- Sistema di *governance*
- Procedura *Segnalazioni Whistleblowing*
- Codice Etico
- Manuale di Qualità, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
 - PRO 14 “*Procedura di Gestione della conformità normativa*”;
- Istruzioni Operative, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
 - IOP “*Gestione Rifiuti*”;
- Altre procedure del presente MOG 231 cui si rinvia, per quanto di competenza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
 - procedura 1 (gestione dei rapporti con l’OdV) per quanto attiene ai flussi informativi e alle segnalazioni verso l’OdV;
 - procedura 7 (Anticorruzione - gestione dei rapporti con le PP.AA. e i Privati) per quanto attiene ai rapporti con i soggetti pubblici.

4. Protocolli di prevenzione

La Società opera nel rispetto dell’ambiente (comprendendosi in detto termine l’aria, l’acqua, il suolo, il sottosuolo, un ecosistema, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni), in conformità con le disposizioni normative vigenti in materia e nella IOP “*Gestione rifiuti*”, nonché nel rispetto dei principi condivisi mediante l’adozione del Codice Etico.

La Società rispetta e pretende il rispetto della normativa ambientale prevenendo e contrastando tutti i comportamenti atti ad offendere o, anche solo, a mettere in pericolo la salvaguardia dell’ambiente.

È pertanto vietata qualunque condotta, dolosa o colposa, che possa mettere in pericolo o ledere l’ambiente, inteso in tutte le sue espressioni (flora, fauna, acqua, aria, suolo etc.).

La Società ed i Destinatari sono tenuti al tracciamento di ogni attività in ambito ambientale prevista dalle autorizzazioni e dalla normativa vigente in materia, nonché alla corretta tenuta della documentazione prevista *ex lege*.

a) gestione dei rifiuti

La Società deve classificare e identificare i rifiuti, nonché gestire le operazioni di smaltimento e/o recupero in conformità alla normativa di settore, con particolare riguardo al Testo Unico Ambientale e alla istruzione operativa IOP “*Gestione Rifiuti*”.

La Società deve individuare trasportatori, intermediari e siti di destinazione autorizzati alla gestione del rifiuto così come classificato ed identificato. A tal fine, la Società deve richiedere e verificare i titoli autorizzativi (ed i rinnovi dei medesimi) dei trasportatori, destinatari e intermediari di rifiuti.



La Società deve prevedere apposita clausola di rescissione contrattuale in caso di violazione della normativa in materia ambientale da parte del trasportatore/intermediario/destinatario.

All'atto delle operazioni di smaltimento e/o recupero, occorre:

- verificare la targa del trasportatore e, se questa non rientra tra quelle iscritte, vietare l'accesso all'interno della Società;
- verificare la corretta compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR);
- conservare la quarta copia del FIR in apposito archivio (anche telematico) per almeno 5 anni.

La Società ed i Destinatari devono astenersi:

- dall'abbandono incontrollato dei rifiuti;
- dal deposito incontrollato dei rifiuti;
- dal porre in essere attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in assenza della preventiva autorizzazione da parte della competente P.A..

È vietato avvalersi di trasportatori, intermediari, destinatari privi dei necessari titoli abilitativi p con titoli abilitativi scaduti.

b) rimozione, recupero, smaltimento rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi

Nel caso in cui si sia resa responsabile di abbandono di rifiuti, la Società è tenuta a:

- adempiere alle prescrizioni impartite dal Comune con ordinanza e/o dagli Enti di controllo previsti *ex lege*;
- rimuovere, recuperare e smaltire i rifiuti secondo apposito piano, provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi,

Nel caso in cui si sia resa responsabile di inquinamento ambientale, la Società è tenuta a:

- provvedere alla comunicazione agli Enti di controllo ai sensi dell'art. 304, comma 2, D.Lgs. 152/2006;
- eseguire gli interventi di messa in sicurezza di emergenza secondo quanto normativamente previsto nella parte IV, Titolo V del D. lgs. 152/2006 (all.3.);
- provvedere alla bonifica dei luoghi in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 242 ss. D.lgs. 152/2006.

Nei casi di rimozione, recupero, smaltimento rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi di cui sopra, è fatto obbligo di darne comunicazione all'OdV nel rispetto di quanto previsto dalla Procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (proc. 1) del MOG231.

La società è tenuta a predisporre un apposito archivio (anche telematico) delle attività di cui ai punti che precedono.

5. Disposizioni finali

Tutti i Destinatari hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto della presente procedura.

Fermo quanto previsto dalla procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (Proc. 1), ciascun Destinatario è tenuto a comunicare/segnalare tempestivamente ogni anomalia/violazione di quanto previsto dalla presente procedura a mezzo degli appositi canali previsti nella Procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (proc. 1).

La violazione della presente procedura e dei suoi obblighi di comunicazione e segnalazione costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del CCNL applicabile.



TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.R.L.

Corso Novara 96 — 10152 Torino (IT)

T +39 011 227 4101

info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it

www.5t.torino.it

C.F. - P.IVA 06360270018

C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992

CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.

PROCEDURA 12

GESTIONE DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

INDICE:

1. OBIETTIVI
2. DESTINATARI E PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI
3. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
4. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
 - a) rapporti con le altre imprese
 - b) erogazione del servizio
 - b.1 esecuzione dei contratti
 - c) verifica circa l'effettività della prestazione
5. DISPOSIZIONI FINALI

1. Obiettivi¹

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione e controllo, al fine di prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato previste nei seguenti articoli del D.Lgs. 231/01 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l'analisi dettagliata all'appendice normativa di parte speciale del presente MOG231):

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.lgs. 231/01)
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1 d. lgs. 231/01)
- art. 2635 comma 3° c.c. – corruzione tra privati e 2635 bis comma 1° c.c. – istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter D.Lgs. 231/01)
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01).

La presente procedura è altresì volta a prevenire il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), laddove finalizzato alla commissione dei reati di cui sopra.

2. Destinatari e processi aziendali coinvolti

La presente procedura, finalizzata alla prevenzione dei reati pocanzi menzionati, trova applicazione nei confronti dei seguenti destinatari:

- **Direttore Generale - Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.Lgs. 81/08 - Delegato in materia ambientale**, in quanto partecipa dei seguenti processi aziendali:

¹La presente procedura costituisce altresì misura compensativa per la prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto dal Documento di pianificazione e gestione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.



- Gestione dell'attività aziendale (supervisione e coordinamento nei limiti di quanto oggetto di procura)
- Gestione delle commesse (autorizzazione apertura e/o prosecuzione)
- Gestione dei rapporti con le altre imprese
- **Amministrazione, finanza e controllo – progetti gestionali**, in quanto partecipe del seguente processo a rischio:
 - Gestione progetti (gestione commesse, progettazione e realizzazione limitatamente alla propria area)
- **Business Unit 1 – Traffico e gestione mobilità (tutte le aree afferenti alla BU1)**, in quanto partecipe dei seguenti processi a rischio:
 - Gestione delle attività commerciali (limitatamente ai progetti ed i servizi di propria competenza)
 - Gestione dell'erogazione del servizio (traffico e gestione mobilità)
 - Gestione dei progetti
 - Gestione dei servizi
 - Gestione dei servizi di enforcement
 - Gestione tecnica degli apparati sanzionatori
 - Gestione dei servizi legati al traffico
 - Gestione e monitoraggio dei servizi tecnici
 - Gestione delle attività relative alla sicurezza elettrica e alle infrastrutture
 - Gestione della progettazione e direzione lavori
- **Business Unit 2 – Smart Ticketing e T.P.L. (tutte le aree afferenti alla BU2)**, in quanto partecipe dei seguenti processi a rischio:
 - Gestione delle attività commerciali (limitatamente ai progetti ed i servizi di propria competenza)
 - Gestione dell'erogazione del servizio (smart Ticketing e T.P.L.)
 - Gestione dei progetti e dei servizi
 - Gestione dei progetti BIP
 - Gestione dei servizi CSR e BIP
 - Gestione dei servizi tecnici BIP
- **Business Unit 3 – Infomobilità e MAAS (tutte le aree afferenti alla BU3)**, in quanto partecipe dei seguenti processi a rischio:
 - Gestione delle attività commerciali (limitatamente ai progetti ed i servizi di propria competenza)
 - Gestione dell'erogazione del servizio (infomobilità e MAAS)
 - Gestione dei progetti MAAS
 - Gestione dei servizi di infomobilità
- **Business Unit 4 – Mobilità Sostenibile (tutte le aree afferenti alla BU4)**, in quanto partecipe dei seguenti processi a rischio:
 - Gestione delle attività commerciali (limitatamente ai progetti ed i servizi di propria competenza)
 - Gestione dell'erogazione del servizio (mobilità sostenibile)
 - Sviluppo commerciale dei clienti non soci



- Gestione dei servizi
- Gestione dei progetti
- **Business strategy**, in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - Definizione delle strategie di marketing e di business
 - Predisposizione e analisi di business sui trend di settore
 - Gestione delle attività commerciali
 - Gestione dei rapporti con i clienti (preparazione e l'invio delle offerte verso il cliente, la predisposizione di concept e coordinare il processo di presales)
- **Business strategy – Business development** in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - Definizione delle strategie di marketing e di business
 - Supporto nella predisposizione e analisi di business sui trend di settore
- **Business strategy – Key customers' Accounting** in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - Definizione delle strategie di marketing e di business
 - Gestione dei rapporti con i clienti (Regione Piemonte, Città Metropolitana e Città di Torino)
- **I.C.T. e Innovazione** in quanto partecipa del seguente processo a rischio:
 - Gestione dell'erogazione del servizio (supporto)
- **I.C.T. e Innovazione – Progetti internazionali**, in quanto partecipa del seguente processo a rischio:
 - Gestione progetti (gestione commesse, progettazione e realizzazione)
- **Relazioni esterne e comunicazione** in quanto partecipa dei seguenti processi a rischio:
 - Organizzazione eventi ed iniziative
 - gestione rapporti con i media e stampa e gestione social networks
- **Responsabile per l'esecuzione del contratto**, in quanto partecipa del seguente processo a rischio:
 - Gestione dell'esecuzione del contratto (approvazione SAL e fatture – verifica effettività della prestazione)

3. Documentazione integrativa

La presente procedura richiama ed integra quanto già disciplinato nell'ambito della seguente documentazione:

- Statuto
- Sistema di *governance*
- Procedura *Segnalazioni Whistleblowing*
- Codice Etico
- Procedure di cui al Manuale di Qualità, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
 - PRO 01 “*Pianificazione e Controllo di Gestione*”
 - PRO 08 “*Gestione Commerciale*”
 - PRO 10 “*Progettazione di Prodotti e Servizi*”
 - PRO 11 “*Gestione servizi ITS*”

– PRO 14 “*Conformità Normativa*”;

- Istruzioni operative
- Carta della Qualità dei Servizi
- Altre procedure del presente MOG 231 cui si rinvia, per quanto di competenza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
 - procedura 1 (gestione dei rapporti con l’OdV) per quanto attiene ai flussi informativi e alle segnalazioni verso l’OdV;
 - procedura 2 (gestione dei flussi finanziari) per quanto attiene alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - procedura 3 (gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture) per quanto attiene agli approvvigionamenti;
 - procedura 4 (gestione contabile, societaria e fiscale) per quanto attiene alla gestione della fatturazione attiva;
 - procedura 5 (gestione della proprietà intellettuale) per quanto attiene gli acquisti di macchinari e attrezzature;
 - procedura 7 (anticorruzione e gestione dei rapporti con le PP.AA. e i Privati) per quanto attiene i rapporti con i soggetti pubblici e con i soggetti privati.

4. Protocolli di prevenzione

In ossequio all’art. 2 del proprio Statuto, *“oltre l’ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci pubblici e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria vigente”*.

5T Srl è una società a totale partecipazione pubblica che opera nel campo della Smart mobility e dei sistemi intelligenti dei trasporti (Intelligent Transport Systems) prevalentemente per l’area metropolitana di Torino e la Regione Piemonte.²

Ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.lgs. 231/01 occorre conformarsi a quanto segue:

a) rapporti con le altre imprese

I rapporti con le altre imprese devono essere improntati alla legalità, correttezza e onestà e devono avvenire nel rispetto dei principi stabiliti in materia di industria e commercio dalle leggi nazionali (con particolare – ma non esclusivo riferimento – al D.Lgs. 145/2007) ed internazionali e dell’Unione Europea, nonché nel rispetto delle procedure operative interne.

È vietato:

- utilizzare violenza sulle cose o mezzi fraudolenti per impedire o turbare lo svolgimento di altra attività commerciale, industriale o produttiva;
- porre in essere comportamenti violenti o intimidatori idonei ad impedire ad altre imprese concorrente di autodeterminarsi nell’esercizio delle proprie attività commerciali, industriali o produttive;
- compiere atti di concorrenza contrari agli usi onesti in materia industriale o commerciale;
- compiere atti idonei a creare confusione con l’attività di altra impresa;
- diffondere notizie e/o informazioni sull’attività di altre imprese ovvero porre in essere pubblicità non veritiera e/o denigratoria idonea a determinare il discredito delle stesse.

² Si precisa che tali servizi possono essere altresì erogati nei confronti di Enti pubblici non Soci presenti sull’intero territorio nazionale.



Per quanto concerne i rapporti con le altre imprese mediante l'utilizzo delle apparecchiature informatiche, si rinvia alla procedura di Gestione delle attività informatiche (proc. 9) del presente MOG 231.

b) erogazione del servizio

La Società eroga servizi a favore di clienti pubblici (Soci e non) ed a favore di clienti privati³ così come descritti nell'art. 2 dello Statuto societario e nelle procedure PRO 08 "Gestione commerciale" e PRO 11 "Gestione Servizi ITS".

In generale, nell'erogazione di tali servizi, la Società è tenuta a:

- operare con lealtà, correttezza, diligenza e trasparenza, nel rispetto dei principi stabiliti mediante l'adozione del Codice Etico, della Carta della Qualità dei Servizi, delle procedure PRO 08 "Gestione Commerciale", PRO 10 "Progettazione di prodotti e servizi" e PRO 11 "Gestione servizi ITS", nonché della procedura Anticorruzione e Gestione dei rapporti con le PP.AA. ed i Privati (proc. 7) del presente MOG 231;
- garantire il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - eguaglianza e imparzialità di trattamento di tutti i clienti;
 - economicità, efficienza ed efficacia;
 - continuità, regolarità del servizio e rapidità dei tempi di svolgimento delle prestazioni;
- gestire le trattative commerciali secondo l'ordinaria diligenza e astenendosi da condotte illecite o lesive dell'interesse lecito del cliente, nonché in conformità a quanto previsto dalle procedure e dalle istruzioni operative interne;
- conservare tutta la documentazione inerente all'erogazione del servizio (contratto, fatture, eventuali reclami e documentazione relativa alle azioni correttive adottate) in apposito fascicolo (anche telematico);
- prestare il servizio a regola d'arte, secondo i parametri legislativi vigenti e conformemente alle apposite procedure operative interne;
- rispettare la normativa in materia di privacy, garantendo il diritto di riservatezza nel trattamento dei dati personali.

È vietato:

- pubblicizzare i propri servizi in maniera non veritiera o comunque idonea a generare un inganno o a viziare la libera scelta del cliente;
- pubblicizzare i propri servizi in maniera idonea ad indurre in errore il cliente circa le caratteristiche del servizio.

b. 1) esecuzione dei contratti

La Società riconosce la soddisfazione dei clienti come valore fondante della propria attività.

I rapporti con i Clienti Pubblici (Soci e non) e con i Clienti privati⁴ – tanto nella fase della trattativa che dell'esecuzione del contratto – devono essere improntati alla diligenza e devono rispettare le leggi nazionali (con particolare – ma non esclusivo riferimento – al D. Lgs. 146/2007), internazionali e dell'Unione Europea, la procedura anticorruzione e di gestione dei rapporti con le PP.AA. ed Privati (proc. 7) del presente MOG 231,

³ Nei limiti previsti dallo Statuto societario.

⁴ Si veda nota 3.



i principi condivisi mediante l'adozione del Codice Etico, nonché le procedure delle procedure PRO 08 "Gestione Commerciale", PRO 10 "Progettazione di prodotti e servizi" e PRO 11 "Gestione servizi ITS".

Per ciascun cliente deve essere possibile risalire - a mezzo documentale - a:

- documentazione relativa al rapporto commerciale con il cliente (es. contratto, etc...); la sottoscrizione del contratto con il cliente deve avvenire a cura del soggetto all'uopo autorizzato o delegato; ogni variazione e/o integrazione contrattuale deve avvenire in forma scritta e deve essere debitamente approvata per iscritto dal cliente;
- documentazione a sostegno dell'avvenuta fornitura di servizi (es. schede di intervento tecnico, etc.);
- documentazione relativa al pagamento del servizio reso (es. distinta di bonifico).

c) verifica circa l'effettività della prestazione

Per ciascun Cliente pubblico (Socio e non) e Cliente privato⁵ è fatto obbligo di:

- verificare la corrispondenza tra il contratto con il Cliente e la prestazione effettivamente svolta;
- apporre validazione sulla documentazione inerente al servizio reso comprovante l'effettivo svolgimento della prestazione.

Per quanto attiene la gestione della fatturazione attiva si rinvia alla procedura di gestione contabile, societaria e fiscale (proc. 4) del presente MOG 231.

5. Disposizioni finali

Tutti i Destinatari hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto della presente procedura.

Fermo quanto previsto dalla procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (Proc. 1), ciascun Destinatario è tenuto a comunicare/segnalare tempestivamente ogni anomalia/violazione di quanto previsto dalla presente procedura a mezzo degli appositi canali previsti nella Procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (proc. 1).

La violazione della presente procedura e dei suoi obblighi di comunicazione e segnalazione costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del CCNL applicabile.

⁵ Si veda nota 3.